

1-2
2026

ALIMENTA

RIVISTA DI DIRITTO E SCIENZE DELL'AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE

N. 1-2 - nuovo ciclo

Anno VI - marzo 2026

ISSN 2284-3574

fondata da
ANTONIO NERI†

Diretta da: VITO RUBINO – Condirettore: PAOLO BORGHI

ALIMENTA

Amministrazione

Editoriale Scientifica s.r.l.
Via San Biagio dei Librai 39
80138 Napoli
Tel. (39) 081.5800459
editoriale.abbonamenti@gmail.com
www.editorialescientifica.it

Modalità di pagamento

versamento ccp 10543809 intestato a Editoriale Scientifica s.r.l.
via San Biagio dei Librai 39, 80138 Napoli
oppure bonifico bancario presso Monte dei Paschi di Siena
IBAN IT86J 01030 03405 0000 64025962

Registrazione presso il Tribunale di Novara Vg. n. 1191/21 cron. n. 2062/21
R.O.C. n. 1749
Pubblicità inferiore al 45%
Rivista trimestrale

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 2026

Abbonamento annuo (quattro numeri) per l'Italia: euro 150,00
Abbonamento annuo per l'estero: euro 320,00
Copia singola: euro 45,00 per l'Italia - euro 80,00 per l'estero

ES

Lavoro, Agricoltura, Competitività e Diritti: le sfide per le imprese agroalimentari italiane in una proposta di legge firmata LegaCOOP Puglia di *Laura Costantino, Paolo Borghi, Vito Rubino*

PARTE I SAGGI E APPROFONDIMENTI

Diritto

Caporalato in agricoltura: evoluzione, nuove forme di sfruttamento e strategie di contrasto di *Maurizio Flick*

La prassi italiana in tema di tutela per evocazione delle indicazioni geografiche dei vini di *Paolo Veronesi*

Vino dealcolato e informazioni al consumatore di *Andrea Greco*

Lo spreco alimentare nel settore ittico di *Adriana Gioel Tranchina*

Nutrizione, Scienze motorie e Comunicazione

Presentazione del convegno di *Francesco Rossi Dal Pozzo e Vito Rubino*

Sport e alimentazione: quando la performance sfida la salute di *Anna Vedani e Giulia Mattavelli*

Sport e sana alimentazione: un binomio inscindibile di *Marco Missaglia*

Doping involontario e analisi di recenti casi giurisprudenziali in tema di contaminazione di *Paolo Marsilio*

Gli Esports tra sostenibilità e comunicazione di *Rossana Pennazio*

PARTE II NOTE E COMMENTI

Comunicazioni:

Ingredient authorization is not claim authorisation: the “authorisation unit” gap between China and the EU. Why claim translation becomes a trade risk and a market-access cost. di *Hui Han*

Note:

L'evocazione concettuale al vaglio della Corte d'Appello di Torino [Nota a Corte App. Torino, Sez. I civile, 5 settembre 2025] di *Rossana Pennazio*

Sull'uso “interno” della dottrina dell'*acte éclairé* da parte della Corte di Cassazione per non rinviare una causa alla Corte di giustizia UE ex art. 267, 3° CO., TFUE. [Nota a Cass. n. 28122/2025, A. B. c. CONSOB] di *Vito Rubino*

PARTE III DOCUMENTAZIONE

Osservatorio di giurisprudenza alimentare 1/26 a cura di *Vito Rubino e Giovanni Stangoni*

Libri

Notizie sugli autori

EDITORIALE SCIENTIFICA

ALIMENTA

RIVISTA DI DIRITTO E SCIENZE DELL'AGRICOLTURA
ALIMENTAZIONE E AMBIENTE

N. 1-2/2026

INDICE

| | |
|---|---|
| Lavoro, Agricoltura, Competitività e Diritti: le sfide per le imprese agroalimentari italiane in una proposta di legge firmata LegaCOOP Puglia di <i>Laura Costantino, Paolo Borghi, Vito Rubino</i> | 7 |
|---|---|

PARTE I

SAGGI E APPROFONDIMENTI

Diritto

| | |
|---|----|
| Caporalato in agricoltura: evoluzione, nuove forme di sfruttamento e strategie di contrasto di <i>Maurizio Flick</i> | 49 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| La prassi italiana in tema di tutela per evocazione delle indicazioni geografiche dei vini di <i>Paolo Veronesi</i> | 81 |
|--|----|

| | |
|---|-----|
| Vino dealcolato e informazioni al consumatore di <i>Andrea Greco</i> | 117 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| Lo spreco alimentare nel settore ittico di <i>Adriana Gioel Tranchina</i> | 135 |
|--|-----|

Nutrizione, Scienze motorie e Comunicazione

| | |
|---|-----|
| Presentazione del convegno di <i>Francesco Rossi Dal Pozzo e Vito Rubino</i> | 163 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| Sport e alimentazione: quando la performance sfida la salute di <i>Anna Vedani e Giulia Mattavelli</i> | 165 |
|---|-----|

| | |
|--|--------|
| 4 | INDICE |
| Sport e sana alimentazione: un binomio inscindibile di <i>Marco Missaglia</i> | 181 |
| Doping involontario e analisi di recenti casi giurisprudenziali in tema di contaminazione di <i>Paolo Marsilio</i> | 185 |
| Gli Esports tra sostenibilità e comunicazione di <i>Rossana Pennazio</i> | 203 |

PARTE II

NOTE E COMMENTI

Comunicazioni:

| | |
|---|-----|
| Ingredient authorization is not claim authorisation: the “authorisation unit” gap between China and the EU. Why claim translation becomes a trade risk and a market-access cost. di <i>Hui Han</i> | 219 |
|---|-----|

Note:

| | |
|---|-----|
| L’evocazione concettuale al vaglio della Corte d’Appello di Torino [Nota a Corte App. Torino, Sez. I civile, 5 settembre 2025] di <i>Rossana Pennazio</i> | 245 |
| Sull’uso “interno” della dottrina dell’acte éclairé da parte della Corte di Cassazione per non rinviare una causa alla Corte di giustizia UE ex art. 267, 3° CO., TFUE. [Nota a Cass. n. 28122/2025, A. B. c. CONSOB] di <i>Vito Rubino</i> | 259 |

| | |
|--------|---|
| INDICE | 5 |
|--------|---|

PARTE III

DOCUMENTAZIONE

| | |
|---|-----|
| Osservatorio di giurisprudenza alimentare 1/26 a cura di <i>Vito Rubino</i> e <i>Giovanni Stangoni</i> | 269 |
|---|-----|

| | |
|--------------|-----|
| Libri | 291 |
|--------------|-----|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Notizie sugli autori | 305 |
|-----------------------------|-----|

**LAVORO, AGRICOLTURA, COMPETITIVITÀ
E DIRITTI: LE SFIDE PER LE IMPRESE
AGROALIMENTARI ITALIANE IN UNA PROPOSTA
DI LEGGE FIRMATA LEGACOOP PUGLIA**

Dando seguito alla nuova rubrica inaugurata nel n. 4/2025, siamo lieti di presentare in questo numero della nostra *Rivista* un importante documento elaborato da *LegaCOOP Puglia* sul tema del lavoro in agricoltura e una intervista all'Avvocato Luigi Rizzo, Presidente della *OP Terra di Bari* ed esperto della tematica, che illustra le prospettive del settore nel prossimo futuro anche alla luce delle incertezze che l'attuale fase di crisi proietta sul comparto della produzione primaria.

L'agricoltura italiana ed europea si trovano oggi a un vero e proprio crocevia storico, nel quale le tre dimensioni della sostenibilità – sociale, economica e ambientale – si intrecciano con una crisi senza precedenti della redditività delle imprese.

L'aumento dei costi di produzione, la complessità delle relazioni commerciali nella filiera, le tensioni internazionali che incidono sui mercati e sulle catene di approvvigionamento, nonché la difficoltà di definire un'identità realmente "europea" della Politica Agricola, ancora oggi oggetto di continue revisioni e negoziazioni, rendono il quadro estremamente complesso e incerto.

In questo scenario, segnato da profonde trasformazioni e da una crescente pressione competitiva, emerge con forza l'esigenza di individuare nuovi equilibri tra tutela dei diritti, sostenibilità economica delle imprese e rispetto della legalità.

È proprio in questa prospettiva che il documento elaborato da *Legacoop Puglia* e l'intervista al suo autore, l'avv. Luigi Rizzo, assumono un rilievo particolare, configurandosi come una base analitica e propositiva di grande valore per alimentare un dibattito serio e informato.

Un dibattito che, al di fuori di ogni retorica o contrapposizione ideologica, deve necessariamente partire da un interrogativo fondamentale: come coniugare, in modo equilibrato e duraturo, diritti dei lavoratori, competitività delle imprese e pieno rispetto delle regole in un contesto così complesso e in continua evoluzione?

Il documento nasce dall'esperienza concreta degli operatori del settore e si propone come uno strumento di riflessione e di dialogo con le istituzioni, le organizzazioni sindacali e il mondo accademico, con l'obiettivo di portare all'attenzione alcune criticità strutturali che interessano l'intero comparto agricolo e, al contempo, di avanzare proposte operative.

In particolare, l'analisi si concentra su tre ambiti cruciali: il contrasto al caporalato e al lavoro irregolare; la sicurezza nei luoghi di lavoro e la gestione della manodopera agricola, con specifico riferimento alla disciplina dell'indennità di disoccupazione.

Si tratta di questioni che, nonostante i significativi interventi normativi degli ultimi anni – a partire dalla legge n. 199/2016 – continuano a presentare elementi di criticità, soprattutto in relazione alla complessità e talvolta alla contraddittorietà del quadro regolatorio.

Come evidenziato nel documento, la stratificazione delle norme e dei controlli può generare un clima di incertezza che rischia di penalizzare proprio le imprese più strutturate e rispettose delle regole, distogliendo risorse ed energie dall'innovazione e dallo sviluppo.

L'intervista all'avv. Rizzo consente di aggiornare e ampliare questa analisi alla luce delle più recenti trasformazioni del settore.

Le criticità individuate nel documento si confermano infatti ancora attuali, ma si collocano oggi in un contesto ulteriormente complicato dall'impatto delle nuove tecnologie, dai cambiamenti climatici e dalla crescente difficoltà di reperire manodopera qualificata e non.

Ne deriva un quadro nel quale le imprese agricole sono chiamate a confrontarsi simultaneamente con sfide produttive, organizzative e normative di grande portata.

Particolarmente significativa è, inoltre, la riflessione sul ruolo della filiera agroalimentare e sulla necessità di rafforzare strumenti come i contratti di filiera, individuati come leva strategica per riequilibrare i rapporti tra produzione e distribuzione e per garantire una più equa distribuzione del valore lungo tutta la catena.

In questa prospettiva, la trasparenza e la tracciabilità non rappresentano soltanto obiettivi di mercato, ma diventano condizioni essenziali per prevenire fenomeni di sfruttamento lavorativo e promuovere modelli produttivi più sostenibili.

Tali considerazioni assumono un significato ancora più rilevante alla luce dell'evoluzione della Politica Agricola Comune, che già nella programmazione attuale ha introdotto specifici requisiti di condizionalità sociale e che, con ogni probabilità, vedrà un ulteriore rafforzamento di tali strumenti nella futura programmazione.

Il rispetto dei diritti dei lavoratori, la qualità delle relazioni di lavoro e la responsabilità sociale delle imprese si configurano dunque come elementi centrali delle politiche agricole europee, destinati a incidere sempre più profondamente sulle dinamiche competitive del settore.

In questo contesto, il contributo offerto da *Legacoop Puglia* e dall'avvocato Rizzo rappresenta un'occasione preziosa per orientare il confronto verso soluzioni concrete, capaci di tenere insieme esigenze spesso percepite come contrapposte.

La sfida che emerge è quella di costruire un modello di agricoltura che sia al tempo stesso competitivo, sostenibile e pienamente rispettoso della legalità: un equilibrio complesso, ma imprescindibile, su cui si gioca il futuro dell'intero comparto.

Laura Costantino, Paolo Borghi, Vito Rubino

AGRICOLTURA, LAVORO, DIRITTI, FUTURO. PROPOSTA ELABORATA DA LEGACOOP PUGLIA.

Il presente documento è redatto per illustrare una serie di criticità e alcune proposte dei rappresentanti delle cooperative agricole aderenti a Legacoop Puglia. Si tratta di criticità e proposte che interessano non solo le cooperative agricole, ma tutti gli operatori del settore che nello svolgimento della propria attività assumono manodopera agricola.

Noi operatori del mondo agricolo avvertiamo da tempo l'esigenza di tenere le nostre aziende in regola, sia per quanto riguarda la gestione economica e finanziaria che per quanto riguarda gli aspetti produttivi e organizzativi, e quindi anche dal punto di vista della gestione del personale e della sicurezza sul lavoro.

Le aziende più organizzate hanno sottoscritto contratti di lavoro di secondo livello e qualcuna si è anche dotata di modelli organizzativi ex lege 231/2001.

Tutto ciò, però, non è ancora sufficiente a dare la certezza di essere in regola in caso di controllo o nella malaugurata ipotesi in cui si verifichi un incidente sul lavoro.

La farraginosità (e spesso la contraddittorietà) delle leggi vigenti e il sistema, talvolta asfissiante, di controlli stratificati su più livelli di competenze impediscono ai dirigenti delle nostre cooperative di dormire sonni tranquilli e soprattutto di concentrare le proprie energie nella gestione e nello sviluppo delle proprie attività.

Tale situazione di incertezza generale, unita alla periodica attenzione, nell'accezione più negativa del termine, che viene riservata al lavoro agricolo, magari in occasione di incidenti sul lavoro o in occasione della emersione di fenomeni di sfruttamento del lavoro nero o di caporalato, ha portato noi responsabili delle cooperative agricole ad aprire un confronto all'interno della nostra organizzazione nel tentativo di poter interloquire su questi temi con le organizzazioni sindacali e con la politica.

Già all'indomani dell'entrata in vigore della legge 199/2016

Legacoop Puglia ha reso pubblico un documento nel quale ha illustrato la propria posizione rispetto alla nuova legge. Di quel documento pubblicato nei primi mesi del 2017 ci sembrano particolarmente interessanti e ancora molto attuali i seguenti passaggi.

Legacoop associa nelle proprie fila imprese cooperative che per loro natura, nella stragrande maggioranza dei casi, vivono ed operano in un clima di collaborazione e sintonia con i dipendenti.

Raramente all'interno di un'impresa cooperativa vi è contrapposizione tra proprietà e forza lavoro. Quasi sempre l'impresa cooperativa è lo strumento di cui dispongono i soci e i dipendenti per garantirsi un reddito equo e dignitoso. Molto spesso i soci della cooperativa sono anche lavoratori che vengono chiamati a partecipare alle principali scelte aziendali e a condividere i risultati di queste scelte.

Proprio partendo da questo stato di cose e da questa particolare situazione Legacoop Puglia, da diversi anni ormai si è posta a fianco delle imprese associate (soprattutto imprese agricole) per accompagnarle in un percorso di confronto e di dialogo aperto con le principali sigle sindacali al fine di migliorare le relazioni sindacali e sviluppare un proficuo confronto utile a tutti, sovvertendo quella sterile contrapposizione che non sembra aver portato ad alcun significativo progresso per aziende e lavoratori e che sembra del tutto inadeguata ad affrontare i gravissimi problemi portati dalla globalizzazione e dalla necessità di confrontarsi con il mercato mondiale.

Il primo risultato che si è ottenuto è stata la sottoscrizione nel 2015 di un primo accordo aziendale finalizzato a sperimentare un nuovo percorso per le relazioni sindacali e la possibilità di definire accordi di secondo livello più coerenti con le singole realtà lavorative e più idonei a fare chiarezza sui criteri e sulle modalità di applicazione dei CCPL.

I risultati ottenuti sono stati molto positivi sia per i responsabili dell'impresa cooperativa che per i lavoratori tanto che oggi gli accordi aziendali rappresentano, secondo Legacoop Puglia, la solu-

zione migliore per stare al passo con i tempi e con le regole imposte dalla nuova normativa sul lavoro.

L'esperienza fatta, inoltre, partita anni addietro quando ancora nessuno immaginava che si sarebbe potuti arrivare in Italia ad avere una legge come la 199 del 2016, ha consentito a Legacoop Puglia e alle Organizzazioni Sindacali di precorrere i tempi e sperimentare una soluzione (quella degli accordi aziendali e/o di secondo livello) che appare oggi quanto mai utile per porre le aziende al riparo dalle gravissime conseguenze sanzionatorie previste dalla stessa legge.

Dopo aver chiarito che la legge 199 non è intervenuta solo sul lavoro agricolo ma ha modificato l'art. 603 bis del Codice Penale interessando tutti i settori produttivi, Legacoop Puglia già nel 2017 ha evidenziato che, a proprio parere, la legge presentava numerosi aspetti positivi e qualche elemento di preoccupazione.

Estremamente positiva e condivisa è stata giudicata la finalità della legge di colpire duramente il fenomeno del caporalato e di contrastare e sanzionare pesantemente i fenomeni del lavoro nero e tutte le forme di sfruttamento del lavoro.

Positivo è risultato l'impegno dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dell'Interno di predisporre congiuntamente un apposito piano di interventi che prevedeva misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli.

Positiva è stata ritenuta anche la decisione di puntare al rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità.

Meno felice è sembrata quella parte della legge che ha riscritto l'art. 603 bis del Codice Penale e che ha definito gli indicatori di sfruttamento del lavoro.

Ci riferiamo al 3° comma del nuovo art. 603 bis C.P. che così dispone:

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Ci riferiamo inoltre all'art. 603 bis, comma 2, del Codice Penale che prevede la “confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto” e all'art. 3 della legge 199/2016 il quale dispone il controllo giudiziario dell'azienda con la nomina di uno o più amministratori giudiziari nei procedimenti per i reati di cui all'art. 603 bis c.p. qualora ricorrano le condizioni previste dal 1° comma dell'art. 321 c.p.p., ovvero “quando vi è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati”.

Se da una parte siamo certamente tutti d'accordo nel condividere il principio al n. 4) dell'art. 603 bis c.p. e la regola per cui tutte le aziende devono rispettare i contratti collettivi di lavoro (nazionali e provinciali), le norme sull'orario di lavoro, sui riposi ecc. e le norme sulla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, dall'altra non possiamo sottacere il fatto che molti dei C.C.N.L. e C.C.P.L. attualmente vigenti e la normativa sulla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro sono stati scritti anni addietro, in un contesto molto diverso da quello attuale creato dalla legge 199/2016, in cui i controlli, soprattutto nel settore agricolo, erano molto meno severi e pressanti rispetto a quelli che si sono attivati negli ultimi anni, e soprat-

tutto in un regime giuridico che prevedeva sanzioni amministrative più o meno pesanti per le irregolarità, ma non la reclusione dei responsabili dei reati e la confisca obbligatoria delle aziende.

La scelta operata dal legislatore di inasprire le pene ed aumentare i sistemi di contrasto al caporalato, al lavoro nero e a tutte le forme di sfruttamento è certamente condivisibile ma impone a tutti, responsabili delle istituzioni e parti sociali, di fare ciascuno la propria parte e di verificare su un piano di serietà, correttezza e lealtà se tutti i C.C.N.L. e C.C.P.L. attualmente vigenti e tutta la normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro siano oggi nella loro interezza realisticamente rispettabili da parte dei datori di lavoro.

In caso contrario, ovvero se riconosciamo che vi sono contratti collettivi di lavoro (o anche solo parti di essi) non più attuali e comunque inadeguati ai tempi e norme sulla sicurezza tanto inadeguate da non poter essere seriamente applicate anche da parte dei più volenterosi datori di lavoro, avendo la legge 199/2016 legato al rispetto di questi contratti e di queste norme la libertà personale degli stessi, si impone subito il loro aggiornamento per renderle applicabili nel mutato contesto giuridico in cui devono operare.

Diversamente è ben possibile immaginare, ciò che è assolutamente inaccettabile in una società civile che si rispetti, e cioè che possano incorrere nei rigori delle nuove norme penali soggetti del tutto incolpevoli.

Se a tutto questo aggiungiamo le obiettive incertezze normative e interpretative a cui l'asfissiante burocrazia italiana ci ha purtroppo abituati e il clima di caccia alle streghe in cui almeno negli ultimi anni gli organi ispettivi e di controllo sono stati chiamati a svolgere la loro attività, i motivi di preoccupazione per noi aumentano enormemente.

Legacoop Puglia lanciava pertanto già nel 2017 un accorato appello a tutti i rappresentanti delle istituzioni e delle altre organizzazioni sindacali, rappresentative di aziende e lavoratori, di avviare con la massima urgenza un serio confronto sulle problematiche innanzi evidenziate.

Il senso di quell'appello e la voglia di confronto con le associazioni di categoria e i decisori politici non sono mai venuti meno, neanche durante i lunghi mesi di lockdown dovuti alla pandemia da Covid-19.

Legacoop Puglia, utilizzando tutti gli strumenti tecnologici a disposizione, ha continuato il confronto con le aziende associate e con vari rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, ha continuato a raccogliere preoccupazioni, critiche e proposte, sempre con l'intento di essere a fianco delle proprie associate e di tentare di risolvere, per quanto possibile, alcuni dei problemi che assillano il mondo della produzione agricola, cercando di rendere meno complesso e rischioso il lavoro di quei soci operatori che sono la linfa delle cooperative agricole e che sono la vera risorsa su cui si deve costruire il nostro futuro.

La pandemia e la guerra ci hanno dimostrato, ove ce ne fosse bisogno, l'importanza strategica della produzione agricola per l'intera nazione.

L'agricoltura, l'agricoltura sana e legale, per definizione rappresenta il settore primario dell'economia e pertanto va sostenuta, difesa e tutelata con ogni mezzo.

Legacoop Puglia, pertanto, auspicava ed auspica che il confronto già intrapreso con le organizzazioni sindacali sulla strada dei contratti aziendali e/o di secondo livello prosegua in modo da diffondere nelle aziende il modello già sperimentato con successo e reciproca soddisfazione.

Confida che il confronto possa anche andare oltre, verso nuovi e più evoluti modelli contrattuali di filiera che nascano proprio dalla collaborazione tra tutte le parti sociali e dalla disponibilità a tracciare non solo il percorso di tutti i prodotti ortofrutticoli lungo la filiera ma anche a riconoscere a tutti gli attori della stessa filiera il giusto compenso per l'apporto fornito.

Il Programma europeo *From Farm to Fork* e finanche il *Programma triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 – 2022* predisposto dal Ministero del

Lavoro forniscono ampio sostegno all'idea di puntare sulla contrattazione di secondo livello e sui contratti di filiera.

Legacoop Puglia da anni sollecita, inoltre, l'avvio di un tavolo di confronto sulla normativa sulla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro in agricoltura evidenziando che le regole oggi vigenti appaiono spesso incoerenti con la realtà delle aziende agricole.

Legacoop Puglia crede nella legalità e nel rispetto delle regole, ma crede anche nel diritto dei cittadini di avere regole chiare, scritte con chiare finalità e per essere rispettate da tutti.

Nessuno può essere privato della libertà personale per aver violato norme poco chiare e non concretamente attuabili.

Legacoop Puglia ritiene opportuno segnalare che vi sono alcuni problemi che rendono difficile la vita delle aziende associate (problemi in realtà comuni a tutte le aziende del settore) con l'auspicio che qualche soluzione venga individuata e condivisa.

Con il presente documento *Legacoop Puglia* vuole sollecitare un'assunzione di responsabilità. Assunzione di responsabilità da parte degli operatori del mondo agricolo a parlare apertamente dei problemi che rendono difficile il rispetto delle regole; assunzione di responsabilità da parte dell'associazione di categoria la quale, partendo dal sacrosanto principio che ogni attività umana deve sempre svolgersi nel rispetto della legalità, sente il dovere di segnalare l'esistenza di diverse criticità che rischiano di compromettere, o rendere comunque molto difficile, la vita di aziende sane che costituiscono una grande risorsa per i territori in cui operano.

Analoga assunzione di responsabilità si chiede alla politica la quale, di fronte a ben motivate istanze degli operatori del mondo agricolo, non può restare indifferente.

E veniamo, quindi, ai singoli punti da esaminare.

Da qualche anno, soprattutto da quando siamo stati colpiti dalla pandemia da COVID 19, è sempre più ricorrente la notizia che in Italia, così come nei paesi europei più industrializzati quali Germania e Francia, si registra una cronica mancanza di manodo-

pera. Questa carenza di manodopera ha colpito un po' tutti i settori, dall'industria all'agricoltura, dai trasporti ai servizi.

Nell'industria, a quanto pare, mancano spesso ingegneri e tecnici, figure dotate di adeguate competenze e professionalità in grado di permettere la transizione verso l'automazione, la digitalizzazione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in una parola professionisti dell'industria 4.0.

Nell'agricoltura mancano le risorse umane a tutti i livelli, dai manager in grado di portare anche nel settore agricolo innovazione e digitalizzazione, agli operai addetti alla raccolta nei campi dei prodotti agricoli.

Noi operatori del mondo agricolo vogliamo provare a sollecitare una riflessione su alcuni problemi che comunque ci rendono la vita difficile ma che potrebbero essere, secondo noi, risolti se solo riuscissimo a condividere con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e con i decisori politici le criticità e le possibili soluzioni.

Noi abbiamo pensato di porre al centro di questo documento tre diverse questioni; tre questioni molto diverse tra loro per importanza e per difficoltà di soluzione.

Il primo tema è costituito dal principale problema che da anni viene associato al lavoro agricolo: il caporalato e le misure di contrasto al caporalato; misure decisamente rafforzate dallo Stato con la legge 199 del 2016. Oggi a distanza di quasi 10 anni dall'entrata in vigore di quella legge riteniamo opportuno fare un bilancio dei risultati ottenuti per verificare se le nuove norme stanno funzionando e, soprattutto, se le misure introdotte sono servite a contrastare, arginare o ridurre i fenomeni del lavoro nero e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Il secondo tema del quale vogliamo parlare riguarda la sicurezza sul lavoro.

Noi operatori del mondo agricolo (che ci reputiamo attenti alle esigenze dei lavoratori e alla loro sicurezza) registriamo diverse difficoltà nel rispetto delle regole sulla sicurezza sul lavoro, difficoltà a nostro parere dovute soprattutto al fatto che la normativa sulla

sicurezza sul lavoro è stata pensata per l'industria o per regolare realtà lavorative caratterizzate da "forte stabilità", realtà che sono quindi profondamente diverse dal lavoro agricolo tradizionale per sua natura caratterizzato da stagionalità, da rapporti di lavoro a termine e da grande mobilità dei lavoratori.

Il terzo punto è incentrato sulla presentazione di una proposta di modifica dell'attuale disciplina dell'indennità di disoccupazione agricola che, a nostro parere, potrebbe servire alle aziende (già da alcuni anni in cronica difficoltà nel reperimento della manodopera) a portare a termine le lavorazioni di raccolta e confezionamento dei prodotti agricoli che si concentrano negli ultimi mesi dell'anno e ai lavoratori a cogliere alcune opportunità di lavoro con la possibilità di incrementare il proprio reddito e migliorare la propria posizione pensionistica.

Ma andiamo con ordine.

Contratti di filiera come misura di contrasto al caporalato.

Tutti gli studi sul consumo di frutta fresca ci dicono che oltre la metà della frutta prodotta viene venduta attraverso il canale della grande distribuzione.

Sia la grande distribuzione organizzata che la legislazione (alimentare, del lavoro, della sicurezza ecc...) impongono sempre maggiori oneri in capo alle imprese agricole.

Il rapporto tra i produttori agricoli (più o meno organizzati) e la grande distribuzione avviene, di norma, attraverso i contratti di cessione e di vendita.

Al fine di aumentare il potere contrattuale nei confronti della grande distribuzione, sempre più produttori hanno sperimentato la via dell'aggregazione in cooperative ed organizzazioni di produttori; tuttavia, i risultati raggiunti non possono certo dirsi soddisfacenti.

La frammentazione della produzione è ancora troppo elevata e troppo scarso è ancora il peso delle O.P. e delle A.O.P. nel rapporto con la GDO.

Gli accordi di filiera stentano a decollare e, salvo pochissimi casi, non risultano attrattivi soprattutto per la distribuzione organizzata la quale non ha alcun interesse a legarsi con contratti di lungo termine con il mondo della produzione fissando in anticipo prezzi che siano remunerativi per gli stessi produttori. La GDO preferisce sicuramente avere le mani libere nella fase di approvvigionamento e acquistare i prodotti al miglior offerente mettendo in competizione (spesso al ribasso) i produttori. Il tutto con grave danno sia per gli stessi produttori che per i consumatori.

Nonostante questa situazione, la GDO è comunque riuscita ad imporre sempre maggiori obblighi e responsabilità a carico dei produttori agricoli vincolandoli al rispetto di stringenti protocolli di sicurezza come condizione necessaria per l'accesso ai propri canali di vendita.

Il legislatore ha in più occasioni cercato di bilanciare questo rapporto. Si spiega così l'introduzione nel nostro ordinamento del Decreto Legislativo n. 102 del 27.5.2005 recante la disciplina sulle "Regolazioni dei mercati agroalimentari" e dell'art. 62 del D.L. n. 1 del 24.1.2012, successivamente modificato dal D.L. 24.3.2012 n. 29 e definitivamente convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24.3.2012 sulla "Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari".

Il D. Lgs. 102/2005 ha tentato di dare maggiore peso e diffusione agli accordi interprofessionali e maggiore peso contrattuale alle organizzazioni dei produttori ma non ha portato ai risultati sperati.

L'art. 62 del D.L. 1/2012 e il recente D. Lgs. 198/2021 con il quale si è data attuazione alla direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.4.2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare hanno cercato di imporre nei contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ovvero nei contratti tra produttori e commercianti/distributori, il rispetto dei principi di «trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca

corrispettività delle prestazioni» ma vengono spesso aggirati con pratiche commerciali scorrette, imposte sempre a carico della parte più debole del rapporto.

È rimasto quindi irrisolto il problema di chi detiene la produzione agricola primaria che continua a non avere un adeguato potere contrattuale nei confronti dei distributori e non è in grado di acquisire quote maggiori di valore aggiunto con le quali garantire la giusta remunerazione di tutti gli operatori della filiera.

Un importantissimo punto di riferimento nella programmazione delle azioni utili al sostegno e allo sviluppo del settore agricolo ci viene offerto dalla programmazione europea.

Nel maggio 2020 è stato reso pubblico il programma “The European Green Deal” il quale contiene al suo interno un capitolo dedicato al settore agricolo, all'alimentazione, alla salute e all'ambiente dal titolo “*From Farm to Fork*”.

Il programma “*From Farm to Fork*” ha i seguenti obiettivi:

- 1) garantire che gli europei possano contare su alimenti sani, economicamente accessibili e sostenibili;
- 2) far fronte ai cambiamenti climatici;
- 3) proteggere l'ambiente e preservare la biodiversità;
- 4) garantire un giusto compenso economico nella catena alimentare;
- 5) potenziare l'agricoltura biologica.

Sono così individuate tutte le azioni che l'Unione Europea si propone di sostenere e finanziare per garantire un sistema alimentare più sano e sostenibile nel periodo 2021-2027.

Mentre gli obiettivi sub 1), 2), 3) e 5) sono obiettivi programmatici che richiedono azioni di lungo periodo, l'obiettivo sub 4) può essere raggiunto in tempi brevi utilizzando gli strumenti già a disposizione come le norme sugli accordi di filiera, le norme vigenti che vietano le pratiche commerciali scorrette e le norme di diritto del lavoro.

Il primo passo da fare è quello di individuare un sistema premiale per i soggetti che accettano di sottoscrivere accordi di filiera,

a condizione che nella filiera siano garantiti tutti i soggetti coinvolti, dalla produzione in campo alla vendita dei prodotti agricoli al consumatore finale.

Occorre individuare strumenti che rendano conveniente stare nella filiera. Solo accordi di filiera equilibrati e trasparenti possono garantire «il giusto compenso economico nella catena» dai lavoratori ai produttori, dai distributori ai consumatori.

In tal senso è anche il Piano triennale predisposto dal Ministero del Lavoro per il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato per il triennio 2020-2022.

Il Piano dedica l'intero capitolo 4.2.2 alla “*Filiera produttiva agroalimentare*” e riconosce che una giusta remunerazione degli operatori della filiera produttiva agroalimentare è molto importante per prevenire lo sfruttamento lavorativo. Il contrasto a questo fenomeno produce una garanzia effettiva dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle imprese agricole che subiscono la concorrenza sleale di chi sfrutta il lavoro della manodopera.

Al riguardo, il piano ministeriale riconosce che è necessario un lavoro strategico e strutturale sull'equa distribuzione del valore lungo tutta la filiera attraverso: (i) il contrasto alle pratiche sleali di mercato; (ii) il rafforzamento delle politiche di filiera; (iii) il miglioramento dell'organizzazione e dell'aggregazione delle imprese agricole e (iv) l'efficienza, la trasparenza e l'equità del mercato del lavoro agricolo, rendendo anche disponibili le informazioni relative alla provenienza e destinazione dei prodotti agro-alimentari di importazione.

Per quanto riguarda il contrasto alle pratiche sleali di mercato il Piano del Ministero del Lavoro prevede che si procederà all'attuazione della Direttiva europea (n. 633 del 2019) sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare; all'applicazione del divieto delle aste elettroniche al doppio ribasso che mortificano il valore delle produzioni agroalimentari, e al rafforzamento dei controlli per prevenire la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente sotto i costi di produzione.

Sul fronte della competitività del sistema si aumenteranno e si renderanno strutturali gli incentivi per i Contratti di filiera, vincolando le parti ad accordi pluriennali che: (i) garantiscano maggiore equilibrio ai rapporti tra le imprese della filiera, stabilità negli approvvigionamenti e prezzi più equi; (ii) rafforzino la responsabilità solidale delle imprese della filiera e la tracciabilità dei prodotti; e (iii) favoriscano l'aggregazione tra aziende agricole, anche in soggetti come le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazione di produttori.

Nell'attuazione della Politica Agricola Comune (PAC) post 2020 il Ministero del Lavoro ha previsto investimenti volti a favorire le imprese che garantiscono lavoro dignitoso in agricoltura, la formazione professionale della manodopera agricola, anche sui principi fondamentali e diritti sul lavoro e la condivisione di buone pratiche.

Legacoop Puglia chiede, pertanto, al Ministero del Lavoro di dare semplicemente attuazione alle misure previste dal citato piano triennale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato prevedendo idonei incentivi a favore dei soggetti della filiera produttiva agroalimentare disposti a sottoscrivere contratti di filiera.

Semplificazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Com'è noto tutta la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è regolata dal D. Lgs. 81/2008.

Si tratta di un testo unico di portata generale per tutto il mondo del lavoro, nel quale il legislatore delegato, fin dalla prima stesura, ha colto l'esigenza di prevedere alcune semplificazioni per le piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo in considerazione della specificità dell'attività esercitata. L'art. 3, comma 13, del D. Lgs. 81/2008, infatti, prevede:

«In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuna dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale.

I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo».

Molto dopo i 90 giorni indicati dalla norma è stato approvato il Decreto interministeriale del 27 marzo 2013, siglato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero della Politiche agricole, alimentari e forestali intitolato "*Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo*".

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 13 citato, il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 all'art. 1 ha circoscritto il proprio campo di applicazione ai «lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno» e solo «limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali», con la precisazione di essere applicabile anche nei confronti dei

lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.

L'art. 2 intitolato "*Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria*" così dispone:

«1. In relazione alle lavorazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravii di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.

2. La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

3. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione.

4. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al comma 3.

5. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione di cui al preceden-

te capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati».

L'art. 3 si intitola "*Semplificazioni in materia di informazione e formazione*" e così dispone:

«1. Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.

2. Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione».

Pur prendendo atto delle buone intenzioni del legislatore e pur apprezzando molto lo sforzo di comprendere l'esigenza di semplificazione della complessa normativa sulla sicurezza sul lavoro per le piccole e medie aziende agricole in considerazione della specificità dell'attività esercitata, dobbiamo con rammarico registrare la modesta portata dei risultati concreti raggiunti probabilmente per gli stringenti limiti imposti al campo di applicazione del Decreto interministeriale del 27 marzo 2013.

Ci riferiamo, in particolare, alla precisa indicazione di circoscrivere il campo di applicazione "ai soli lavoratori che non superi-

no le 50 giornate all'anno" e, soprattutto, all'ulteriore precisazione che tali lavoratori debbano essere impiegati in non meglio identificabili lavorazioni "generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali".

Senza spirito polemico ma solo al fine di comprendere la genesi della norma contenuta nell'art. 3, comma 13, del D. Lgs. 81/2008 ci piacerebbe sapere secondo quale logica si è pensato di limitare le semplificazioni in tema di sicurezza ai soli lavoratori che non superino le 50 giornate all'anno e non genericamente a tutti i lavoratori stagionali delle piccole e medie imprese agricole.

A nostro modesto parere tutti i lavoratori hanno pari dignità e pari diritti alle tutele in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro a prescindere dal numero di giornate di lavoro che prestano nell'anno. Forse, anzi, proprio i lavoratori più precari, ovvero quelli che effettuano meno giornate di lavoro all'anno e magari vengono impiegati da più aziende nello stesso anno per meno di 50 giornate, sono quelli che hanno maggiori esigenze di tutela perché si trovano ad operare nell'ambito di organizzazioni di impresa che conoscono poco e con le quali non hanno il tempo di familiarizzare.

Ci sembra logico, invece, ritenere che il settore agricolo in quanto tale, ovvero (secondo ciò che riconosce lo stesso legislatore) in considerazione delle proprie specificità, non possa recepire in maniera automatica tutta la normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008 non fosse altro perché, come detto innanzi, tale normativa è stata evidentemente scritta e pensata per realtà lavorative caratterizzate da "forte stabilità", con contratti di lavoro a tempo indeterminato, realtà che sono quindi profondamente diverse dal lavoro agricolo tradizionale nel quale prevalgono stagionalità, rapporti di lavoro a termine e grande mobilità dei lavoratori.

Noi operatori del mondo agricolo più che chiedere semplificazione, ovvero richiamare un concetto che lascia pensare a tutele ridotte e/o limitate per i nostri dipendenti, chiediamo semplicemente di adeguare alcuni adempimenti legati alla sorveglianza sanitaria

e alle necessarie attività di informazione e formazione alle nostre realtà lavorative, senza fare alcuna distinzione tra i lavoratori in base al numero di giornate lavorate.

Se, come dice il legislatore, il settore merita attenzione, l'attenzione deve riguardare tutti i lavoratori del comparto indistintamente, sia che lavorino per meno di 50 giornate, sia che lavorino per 180 giornate l'anno.

Partiamo dalla sorveglianza sanitaria.

Secondo le regole oggi vigenti, considerando le difficoltà di prevedere in anticipo il numero di giornate che il lavoratore presterà e soprattutto la difficoltà di sapere con certezza che svolgerà lavorazioni "generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali" tutti gli operai agricoli a tempo determinato che devono essere assunti da aziende sane e accorte vengono sottoposti a visita medica da parte del medico competente. Sicchè se un lavoratore viene assunto in un anno da più aziende, deve sottoporsi a tante visite mediche per quante aziende lo assumono.

Considerando che le mansioni svolte dagli operai agricoli sono generalmente identiche (o molto simili tra loro) indipendentemente dall'azienda per cui lavorano, ci sembra opportuno proporre che questi lavoratori vengano sottoposti ad un'unica visita preventiva preassuntiva valida per 1 o 2 anni, da parte di un medico del dipartimento di prevenzione della ASL o di un medico di altra struttura pubblica specializzata in sicurezza sul lavoro.

Anziché obbligare la singola azienda a sostenere i costi della visita medica anche se il lavoratore viene impiegato per un solo giorno, tutti i costi delle visite mediche sostenute dalle strutture pubbliche potrebbero essere scaricati sulle aziende con una maggiorazione del costo orario che andrebbe in busta paga.

Si tratterebbe di pochi centesimi di euro ad ora che ogni azienda sarebbe ben lieta di pagare, sia perché il costo complessivo oggi a carico del sistema delle aziende agricole si ridurrebbe (un'unica visita medica da parte di una struttura pubblica costerebbe sicuramente meno rispetto alla somma di più visite mediche per quante

sono le aziende che assumono lo stesso lavoratore) sia perché verrebbe meno un onere burocratico a carico del datore di lavoro. Si propone di reintrodurre il libretto sanitario che accompagnerebbe ciascun lavoratore e di cui ciascun lavoratore dovrebbe occuparsi una volta all'anno o ogni due anni, magari approfittando dei periodi di non lavoro.

Si tenga presente che, oggi, mediamente una visita medica preassuntiva costa dai 25 ai 35 euro per lavoratore e l'incidenza del costo per l'azienda è variabile al variare del numero di giornate che il lavoratore presterà. Con la riforma proposta, anche se la visita medica della struttura pubblica costasse 50 euro, il costo sarebbe da scaricare sul monte ore complessivo medio lavorato da ciascun lavoratore in un anno. Anche considerando la soglia minima di 50 giornate di lavoro all'anno, il costo complessivo per le aziende sarebbe di 1 euro al giorno.

In alternativa (o in aggiunta) potrebbe andar bene anche la soluzione prevista dall'art. 2, comma 5, del Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 con l'intervento degli enti bilaterali e degli organismi paritetici di settore e convenzioni con le ASL.

Analoghe considerazioni valgono per le attività di informazione e formazione.

Attualmente ogni azienda agricola si dota di un DVR che, a causa della stratificazione degli aggiornamenti annuali, è costituito da un volume di centinaia di pagine nel quale sono riportate tutte le norme sulla sicurezza, la valutazione dei rischi, la descrizione delle figure con i relativi compiti degli addetti alla sicurezza, la descrizione di tutti i mezzi aziendali, con schede tecniche, la elencazione di tutti i prodotti per la nutrizione e per la cura e la difesa delle piante con relative schede tecniche contenenti grafici e formule chimiche e tanto altro. Un corposo volume che cresce di anno in anno, in gran parte incomprensibile anche a chi sia in possesso di diploma di laurea; un volume che ha più la funzione di mettere pace alla coscienza che di assicurare in concreto il rispetto dell'obbligo imposto al datore di lavoro di assolvere al dovere di

informazione e formazione su tutti i rischi presenti in azienda per mettere al sicuro i lavoratori.

Anche sotto questo aspetto potrebbe andare decisamente meglio il modello previsto dall'art. 3 del Decreto interministeriale del 27 marzo 2013, liberato dagli insensati limiti di applicazione di cui all'art. 1.

La norma così dispone:

«1. Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro».

Ci pare che i suddetti documenti possano essere molto più utili per garantire la sicurezza dei lavoratori in azienda rispetto agli attuali DVR che vengono, secondo noi, predisposti al solo fine di “tenere le carte a posto” in caso di controllo ma proprio a causa della loro complessità rischiano di non avere alcuna concretezza.

Proposta di modifica della disciplina dell'indennità di disoccupazione agricola

La gran parte delle aziende del settore agricolo predilige il contratto di lavoro a tempo determinato.

Tale contratto permette alle aziende agricole di gestire al meglio la stagionalità delle attività con l'assunzione dei lavoratori per i

soli periodi nei quali si svolge la produzione, la raccolta, il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nei periodi di non attività i lavoratori agricoli a tempo determinato possono beneficiare dell'indennità di disoccupazione agricola che viene erogata dall'INPS con le seguenti regole.

L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

- 1) le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- 2) le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- 3) le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- 4) quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all'espatrio definitivo.

L'indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà.

Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione.

Per effetto del meccanismo innanzi illustrato accade che ciascun lavoratore raggiunge il massimo dell'indennità di disoccupazione con 182 giornate di lavoro.

Dalla 183^a giornata in poi l'indennità diminuisce progressivamente per ciascuna giornata di lavoro effettuata.

In pratica dalla 183^a giornata in poi, ciascun lavoratore continua a percepire la retribuzione piena dal datore di lavoro ma perde una giornata di indennità di disoccupazione che, come abbiamo detto, corrisponde al 40% della retribuzione giornaliera di riferimento.

Di solito accade che il lavoratore trova non conveniente continuare a prestare la propria attività lavorativa per l'importo del

60% della retribuzione giornaliera per cui decide di licenziarsi o, peggio, chiede di poter continuare a lavorare in nero.

Tale situazione, unita alla sempre più cronica carenza di personale, dovuta anche agli effetti distorsivi provocati dal reddito di cittadinanza e dal progressivo invecchiamento della popolazione, sta determinando grosse difficoltà di reperimento della manodopera per le aziende agricole soprattutto negli ultimi 2/3 mesi dell'anno.

Si propone, pertanto, di introdurre una piccola modifica legislativa alla disciplina dell'indennità di disoccupazione, senza costi per l'erario, che permetta alle aziende agricole di completare il ciclo produttivo.

La modifica proposta comporta un vantaggio per tutti i soggetti coinvolti: lavoratori, aziende e Stato.

Dalla 183^a giornata in poi l'azienda pagherà la giornata lavorativa e la giornata contributiva all'INPS (in tal modo l'INPS incasserà contributi in più). Il lavoratore ha il vantaggio di non essere indotto a fermarsi o a chiedere di lavorare in nero oltre la 183^a giornata, non perde né vede ridursi l'indennità di disoccupazione maturata e ottiene più contributi che incideranno positivamente sull'ammontare della propria pensione. Lo Stato elimina il lavoro nero.

Bozza della proposta di legge

Qualora le aziende agricole abbiano l'esigenza di completare il ciclo produttivo e lavorativo con l'impiego dei lavoratori già assunti a tempo determinato fino al limite massimo di 225 giornate nella stessa stagione agraria, è data facoltà ai lavoratori a tempo determinato dipendenti di dette aziende di richiedere all'INPS l'applicazione della disciplina dell'indennità di disoccupazione in deroga.

Ferma restando la disciplina ordinaria dell'indennità di disoccupazione, per le giornate di lavoro prestate da ciascun lavoratore per il completamento del ciclo produttivo stagionale fino al massi-

mo di 225 all'anno, l'indennità di disoccupazione in deroga sarà riconosciuta come segue:

l'indennità sarà determinata considerando il numero di giornate lavorate entro il limite massimo di 365 all'anno dalle quali si dovranno detrarre:

- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo fino ad un massimo di 182;
- le giornate di lavoro in proprio, agricolo e non agricolo, fino ad un massimo di 182.

INTERVISTA ALL'AVVOCATO LUIGI RIZZO, PRESIDENTE DELLA OP TERRA DI BARI.

Il documento è stato elaborato nel 2023, in un contesto segnato dall'uscita dalla pandemia e dalle tensioni internazionali.

A distanza di alcuni anni, quali cambiamenti concreti ha registrato nel settore agricolo, sia sul piano normativo sia sul piano operativo? Le criticità evidenziate allora sono ancora attuali o si sono trasformate?

Abbiamo assistito tutti al vorticoso cambiamento generato negli ultimi 2 o 3 anni dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale in agricoltura e in tutti gli altri settori dell'economia mondiale.

L'Europa, a causa del radicale cambio di passo segnato dalla politica americana, sta indirizzando i suoi interessi economici e commerciali verso nuovi paesi e nuovi mercati come dimostra la recente sottoscrizione dell'accordo con il MERCOSUR che era in gestazione da circa 25 anni.

La crisi idrica dovuta ai cambiamenti climatici sta generando sempre maggiori preoccupazioni tra i produttori agricoli delle regioni meridionali nelle quali l'acqua è sempre stata una risorsa limitata.

La Politica Agricola Comune in programmazione fino al 2027 e la proposta per gli anni seguenti sembra essere indirizzata, in linea con gli obiettivi del *Green Deal*, a limitare sempre più l'uso di sostanze chimiche per i fitofarmaci e per i mezzi di difesa delle produzioni agricole.

Negli ultimi anni si è anche registrata una sempre maggiore carenza di manodopera, qualificata e non, in tutti i settori produttivi a partire proprio dall'agricoltura, soprattutto a causa del basso costo della manodopera.

Tutto ciò sta generando grandi tensioni in capo ai nostri imprenditori agricoli preoccupati delle difficoltà sempre maggiori che saranno costretti ad affrontare per assicurare produzioni commercialmente valide ed economicamente sostenibili.

In pratica trovo sia profondamente cambiato negli ultimi 3 anni il contesto generale nel quale si muove la nostra agricoltura, sia sul piano normativo che su quello operativo.

Ciò non toglie, a mio parere, che i temi e le criticità di cui si parla nel documento di *Legacoop Puglia* del 2023 siano ancora oggi molto attuali.

Il documento, infatti, affronta 3 temi: quello delle norme di contrasto al caporalato e al lavoro nero dopo l'introduzione della legge 199 del 2016, la sicurezza sul lavoro e la proposta di modifica dell'indennità di disoccupazione agricola.

Il tema delle norme di contrasto al caporalato e al lavoro nero, a distanza di circa 10 anni dall'entrata in vigore della legge 199, è ancora attualissimo come dimostrano le recenti iniziative giudiziarie che hanno interessato non solo le imprese che operano nel settore agricolo ma anche tante grandi imprese della moda italiana e grandi piattaforme internazionali del *food delivery*.

La sicurezza sul lavoro, purtroppo, è sempre all'ordine del giorno come dimostrano i recenti tragici incidenti mortali verificatisi nello stabilimento *ex Ilva* di Taranto, balzati alle cronache per la loro vicinanza temporale e perché avvenuti in uno stabilimento che da anni è sotto i riflettori degli organi di controllo e dell'opinione pubblica per la sua pericolosità.

Anche la proposta di modifica dell'indennità di disoccupazione agricola è un tema attualissimo perché funzionale a dare una risposta, sia pure parziale e di emergenza, al problema della crescente carenza di manodopera.

È molto importante, a mio parere, mantenere alta l'attenzione su questi temi confrontandoci sulle proposte elaborate da *Legacoop Puglia* perché solo così potremo portare qualche concreto, utile cambiamento all'interno delle nostre aziende e del nostro sistema produttivo.

Tengo a sottolineare che il documento non ha l'ambizione di suggerire le migliori soluzioni possibili in assoluto ma è stato redatto allo scopo di stimolare il confronto con la politica, le organizza-

zioni sindacali di rappresentanza di aziende e lavoratori, le Università e gli *stakeholders* su temi che noi riteniamo particolarmente importanti.

Ben vengano quindi soluzioni migliori o più efficaci rispetto a quelle proposte, ma per giungere a questo risultato un serio e pacato confronto risulta assolutamente necessario.

Nel documento si evidenzia una forte esigenza di certezza del diritto. Negli ultimi anni il sistema dei controlli e delle responsabilità penali si è ulteriormente rafforzato: oggi le imprese agricole si sentono più tutelate o più esposte al rischio di sanzioni anche in presenza di comportamenti in buona fede?

In generale ritengo che oggi le imprese agricole, a distanza di quasi dieci anni dall'entrata in vigore della legge 199, possano sentirsi meno esposte al rischio di ingiuste o sproporzionate sanzioni da parte degli organi di controllo.

Rispetto alle preoccupazioni illustrate nel documento di *Legacoop Puglia* circa i pericoli di commissariamenti delle aziende anche in presenza di non gravi violazioni delle norme contro il lavoro nero e il caporalato, mi sento di dire che alla luce degli orientamenti giurisprudenziali emersi il clima si è notevolmente rasserenato.

L'attenzione degli organi di controllo e della magistratura sul rispetto dei contratti di lavoro e dei diritti dei lavoratori mi sembra sempre, direi giustamente, molto alta ma le aziende, soprattutto quelle più strutturate e meglio organizzate, credo che non abbiano molto da temere.

La mia esperienza ventennale di Presidente della *O.P. Terra di Bari* mi ha portato a verificare che la Politica agricola comunitaria ha accompagnato le organizzazioni di produttori riconosciute, e quindi beneficiarie dei fondi OCM destinati ai programmi operativi, verso un virtuoso percorso di crescita della stessa organizzazione nel suo complesso e delle singole aziende socie.

I fondi destinati alle OP da un lato hanno portato le aziende

agricole a migliorare le loro capacità produttive e commerciali e dall'altro le hanno costrette a dotarsi di una organizzazione ben strutturata e trasparente.

La concentrazione dell'offerta e la necessità di commercializzare grossi quantitativi di prodotto, ci ha portati inevitabilmente ad interloquire con le principali catene europee della GDO.

Queste, dal canto loro, com'è noto impongono ai loro fornitori di dotarsi di una o più certificazioni di qualità.

In pratica l'effetto di questo meccanismo che ho cercato per brevità di illustrare in maniera estremamente sintetica è quello di portare aziende come la nostra a strutturarsi adeguatamente per beneficiare dei fondi previsti dai programmi operativi e per rispettare i vari protocolli previsti per le certificazioni di qualità.

Di riflesso le stesse aziende sono assolutamente preparate ad affrontare i vari controlli connessi alla verifica del rispetto dei programmi operativi e alla verifica del rispetto dei protocolli delle certificazioni di qualità.

In questo sistema nessuno può pensare di sopravvivere, o di farla franca, senza rispettare in pieno i diritti dei lavoratori.

Quindi, per stare alla domanda, direi che per le aziende che operano in maniera trasparente e controllata all'interno della PAC e/o dell'OCM e che siano dotate di certificazione di qualità, la buona fede nella gestione dovremmo darla per scontata.

Di conseguenza credo sia giusto che anche gli organi di controllo o la magistratura dovrebbero guardare a queste aziende con un po' di benevolenza e con meno rigore proprio partendo dal presupposto che si sottopongono volontariamente ad un sistema capillare di controlli che dovrebbe mirare alla verifica del rispetto delle regole e non certo alla ricerca dell'errore per irrogare le sanzioni.

A questo punto, però, resta aperta la questione della certezza del diritto...

Purtroppo, come ben sappiamo noi avvocati e tutti coloro che svolgono attività di consulenza per cittadini e aziende, il tema della certezza del diritto è un tema molto spinoso che rende difficilissimo il nostro lavoro.

Potrei dilungarmi molto sulle difficoltà di interpretazione di leggi e regolamenti scritti male o sulle difficoltà (che registriamo quotidianamente) della Corte di Cassazione di assicurare quella funzione nomofilattica che le assegna direttamente la legge, ma temo di andare fuori tema.

La mancanza di certezza del diritto e la conseguente presenza di zone d'ombra che si genera proprio a seguito dell'incertezza del diritto sono gli elementi che, a mio parere, determinano le condizioni per cui convivono nello stesso mercato aziende sane e trasparenti, meritevoli di tutela, e aziende che sfruttano le zone d'ombra e che grazie a questo spesso hanno la capacità di inquinare il mercato e fare *dumping* ai danni delle prime.

Tutto ciò, unito ai tempi lunghi con i quali si muove il sistema dei controlli e la nostra giustizia, crea danni enormi a tutto il sistema.

Danni economici, di immagine e reputazionali.

La mia idea per venir fuori da questa situazione è quella di proporre l'introduzione di un'unica certificazione europea di qualità che garantisca allo stesso tempo l'alta qualità dei prodotti a tutela dei consumatori e il pieno rispetto delle norme etiche e dei diritti dei lavoratori lungo tutta la catena della produzione.

I vantaggi che ne deriverebbero sarebbero molteplici sia per i consumatori sotto il profilo della sicurezza alimentare, sia per le aziende agricole per effetto dello snellimento burocratico e della riduzione dei costi di gestione.

Uno dei temi centrali è il ruolo della filiera agroalimentare. In che modo una filiera più strutturata e trasparente può contribuire concretamente al rispetto delle norme sul lavoro, al contrasto del caporalato e alla diffusione di pratiche virtuose anche in materia di sicurezza?

Per rispondere a questa domanda è opportuno riprendere quei passaggi del documento di *Legacoop Puglia* che fanno riferimento al programma europeo “*From farm to fork*” e al “*Piano triennale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato per il triennio 2020 – 2023*” nei quali si parla della necessità di perseguire l’obiettivo del giusto compenso economico e/o della giusta remunerazione della filiera produttiva agroalimentare.

Il piano ministeriale, in maniera molto più esplicita e articolata del programma europeo, riconosce che è necessario un lavoro strategico e strutturale sull’equa distribuzione del valore lungo tutta la filiera attraverso: (i) il contrasto alle pratiche sleali di mercato; (ii) il rafforzamento delle politiche di filiera; (iii) il miglioramento dell’organizzazione e dell’aggregazione delle imprese agricole e (iv) l’efficienza, la trasparenza e l’equità del mercato del lavoro agricolo, rendendo anche disponibili le informazioni relative alla provenienza e destinazione dei prodotti agro-alimentari di importazione.

Legacoop Puglia proponeva quindi di individuare un sistema premiale per i soggetti disposti a sottoscrivere accordi di filiera, a condizione che nella filiera fossero garantiti tutti i soggetti coinvolti, dalla produzione in campo alla vendita al consumatore finale.

Mentre nel 2023 si diceva che fosse necessario individuare strumenti che rendessero conveniente stare nella filiera, oggi, a distanza di pochi anni, possiamo dire che la convenienza di stare all’interno di filiere strutturate e trasparenti è stata data proprio dalle recenti iniziative giudiziarie condotte soprattutto dalla Procura di Milano che hanno rivelato un sistema di sfruttamento lavorativo radicato all’interno della filiera di numerosi notissimi marchi del lusso.

Credo si tratti dello stesso filone che poi si è allargato alle piattaforme del *food delivery*.

Dopo queste indagini, secondo me, tutte le grandi aziende (anche della GDO per quanto riguarda il settore agroalimentare) proprietarie di importanti marchi commerciali divenuti famosi dopo anni di investimenti necessari a valorizzare la propria credibilità e il

gradimento del grande pubblico considereranno conveniente, se non addirittura necessario, controllare le filiere di approvvigionamento dei loro prodotti garantendo massima trasparenza e tracciabilità al fine di evitare che emergano all'improvviso, con grande clamore mediatico, fenomeni di sfruttamento ed illegalità che potrebbero essere letali per la sopravvivenza dei loro marchi.

Con questo non voglio dire che la risposta alla proposta di *Legacoop Puglia* sia stata già data dalla magistratura e sia già pronta all'uso ma penso che oggi le condizioni per arrivare alla sottoscrizione di accordi di filiera equi e trasparenti siano molto più favorevoli rispetto a qualche anno fa.

Molto lavoro c'è ancora da fare per favorire la diffusione di accordi di filiera di questo tipo in tutti i settori economici, e per quel che ci riguarda nel settore agricolo nel quale è notoriamente molto ampio lo squilibrio del potere contrattuale tra il mondo della produzione e quello della distribuzione, ma penso che siamo sulla strada giusta.

Trovandoci su un terreno completamente nuovo della contrattazione credo che bisognerà giocare molto sul coraggio e la disponibilità degli attori della filiera a mettersi in gioco per trovare insieme nuovi modelli e nuove forme contrattuali idonee a garantire da una parte la competitività e la libera concorrenza delle aziende commerciali e dall'altra il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e delle norme sul lavoro da parte di tutte le aziende coinvolte nella filiera.

All'interno della filiera, quale responsabilità attribuisce alla grande distribuzione organizzata (GDO)? Le politiche di acquisto e la pressione sui prezzi possono influire indirettamente sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nelle aziende agricole? E se sì, come si può riequilibrare questo rapporto?

Come presidente della *O.P. Terra di Bari* ho cercato durante tutto il corso della nostra vita di convincere i nostri clienti della

grande distribuzione organizzata a sottoscrivere equi contratti di fornitura finalizzati a definire in anticipo i giusti prezzi di acquisto dell'uva da tavola e per permettere una programmazione di medio lungo periodo della nostra attività produttiva.

Ciò non solo per assicurare ai nostri soci liquidazioni soddisfacenti ma anche e soprattutto perché ho sempre pensato che una buona programmazione avrebbe permesso a noi e a tutti gli altri attori della filiera di migliorare le proprie performances attraverso la riduzione dei costi e degli sprechi e l'efficientamento di tutti i passaggi dal produttore al consumatore.

La mia idea era quella di provare a capire se attraverso una corretta programmazione fatta con i responsabili della GDO si potesse giungere ad una maggiore remunerazione dei produttori anche in presenza di una riduzione dei prezzi finali di vendita dei nostri prodotti. Quell'idea che qualche anno fa poteva apparire molto fantasiosa ed improbabile risulta oggi molto credibile e seria.

È noto a tutti che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che si è diffusa negli ultimi anni ha portato come principale ed immediato vantaggio quello di migliorare la produttività delle aziende attraverso l'ottimizzazione dei processi, la riduzione dei costi e (magari) la riduzione degli sprechi.

Penso di poter dire che se margini di miglioramento si possono sicuramente ottenere oggi con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, certamente margini di miglioramento forse inferiori ma comunque interessanti, si sarebbero potuti ottenere anni fa con una semplice attenta programmazione elaborata d'intesa tra produttori agricoli e *buyers*.

La tradizionale contrapposizione tra produzione e distribuzione ha portato finora, invece, quasi sempre ad una corsa al ribasso nel senso che la grande distribuzione ha generalmente puntato all'acquisto di prodotti al minor prezzo possibile.

Sono note le pratiche commerciali sleali utilizzate negli anni dalla GDO per ridurre al massimo i prezzi pagati ai fornitori: aste a doppio ribasso, extra sconti, richiesta di "contribuzioni volonta-

rie”, pagamento dilazionato nel tempo di prodotti altamente deperibili, obbligo di accettare i resi di prodotti rimasti invenduti e non più commercializzabili ecc. ecc.

Pratiche sleali tanto diffuse e pericolose da indurre in un primo momento il legislatore nazionale ad intervenire con l’art. 62 del D.L. n. 1 del 2012 e successivamente il legislatore comunitario ad adottare la Direttiva n. 633 del 2019 recepita in Italia con il D. Lgs. 198 del 2021.

È ovvio che la diffusione di queste pratiche nel tempo ha creato danni enormi a gran parte dei produttori agricoli, i quali sono stati estromessi dalle catene di fornitura o, peggio, sono rimasti (o hanno accettato di rimanere) all’interno delle catene rinunciando a parte dei propri guadagni, sacrificando i diritti dei lavoratori e risparmiando sui costi della sicurezza del lavoro.

Oggi mi sembra che questo scenario stia cambiando radicalmente soprattutto per i motivi che ho illustrato innanzi.

Le norme sul contrasto al caporalato e al lavoro nero, la normativa di contrasto alle pratiche commerciali sleali, il lavoro di controllo e di indagine dell’AGCM e delle procure stanno evidentemente dando i loro frutti.

Come ho già detto la sfida che le aziende della produzione e della distribuzione devono cogliere è quella di individuare nuovi modelli virtuosi ed eticamente corretti di accordi di filiera che garantiscano a tutti gli attori un equo compenso e il pieno rispetto della legalità, anche per quanto concerne i diritti dei lavoratori.

È diffusa l’idea che il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro possa ridurre la competitività dell’agricoltura italiana rispetto ad altri Paesi europei, spingendola verso una produzione di nicchia ad alto valore aggiunto. Questo rischio è reale? Come si possono conciliare legalità, trasparenza e sostenibilità economica delle imprese? E soprattutto perché, secondo Lei, si porrebbe un problema di competitività dell’agricoltura italiana persino ad altri Paesi dell’UE (i quali dovrebbero essere ca-

ratterizzati da standard di legalità analoga alla nostra, con analoghi costi)? Negli altri Paesi il costo della legalità e delle tutele del lavoro è forse diverso?

Non so esattamente quanto sia diffusa l'idea che il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro possa ridurre la competitività dell'agricoltura italiana.

Dal mio piccolo osservatorio all'interno della *O.P. Terra di Bari* posso dire che i costi della sicurezza sul lavoro sono stati accettati e ben assorbiti dai produttori.

Non penso che i miei soci considerino ridotta la competitività delle proprie aziende a causa dei costi sostenuti per il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda la possibilità di conciliare legalità, trasparenza e sostenibilità economica delle imprese credo di aver già fornito una risposta parlando dei contratti di filiera al punto precedente.

Non so quale sia il costo della legalità negli altri paesi europei.

Sono pronto a scommettere però che negli altri paesi europei il rispetto della legalità e delle tutele del lavoro comporti un peso burocratico e costi decisamente inferiori a quelli che sono costrette a sostenere le imprese italiane.

Per quanto riguarda il problema della minore competitività dell'agricoltura italiana rispetto ad altri paesi dell'unione non ho informazioni sufficienti per rispondere adeguatamente.

Quello che so per certo è che nel settore dell'uva da tavola nel quale opera la *O.P. Terra di Bari* e in molti altri settori ortofrutticoli l'Italia subisce una pesante concorrenza da altri paesi produttori come Spagna e Grecia.

La prima sembra sia particolarmente competitiva perché la produzione agricola è in mano a poche cooperative di grandissime dimensioni in grado di beneficiare di vantaggiose economie di scala e di una logistica molto più efficiente e competitiva della nostra; la seconda credo che goda del vantaggio di produrre con un costo

della manodopera sensibilmente più basso del nostro e con standard qualitativi inferiori ai nostri.

In questo equilibrio tra diritti dei lavoratori e sostenibilità delle imprese, quale ruolo dovrebbero svolgere le organizzazioni sindacali? Ritieni che il modello della contrattazione di secondo livello e dei contratti di filiera possa rappresentare una soluzione condivisa o esistono ancora forti resistenze?

Nei miei primi 10 anni di attività ho lavorato come fiduciario di una delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori e nei successivi 20 ho seguito l'ufficio personale di una grande cooperativa barese attiva nel settore degli appalti pubblici di pulizia con oltre 2500 dipendenti impiegati in varie regioni d'Italia, occupandomi della contrattualistica, del contenzioso e delle relazioni sindacali a livello nazionale e territoriale.

Questa lunga esperienza professionale mi è stata molto utile nel gestire il personale della mia cooperativa.

Nel 2013 ho avviato con il sostegno di *Legacoop Puglia* un tavolo di contrattazione aziendale di secondo livello con i rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali.

Ci sono voluti 3 anni di incontri e trattative per giungere alla sottoscrizione del nostro primo accordo aziendale che ha regolamentato l'introduzione e l'utilizzo dell'innovativo strumento delle assunzioni congiunte in agricoltura, i corretti inquadramenti e le giuste retribuzioni.

Siamo anche riusciti a prevedere un premio di produzione di fine anno in favore di tutti i nostri dipendenti. Il contratto di secondo livello è stato poi rinnovato e aggiornato negli anni successivi fino al 2020 allorquando la crisi pandemica ha bloccato le successive trattative.

Quest'anno sto predisponendo una nuova bozza di accordo da sottoporre alle organizzazioni sindacali per riavviare il tavolo della contrattazione aziendale.

Ho raccontato tutto questo per dire che personalmente sono molto convinto dell'utilità della contrattazione aziendale di secondo livello non solo come strumento per assicurare una corretta e trasparente gestione del personale ma anche per migliorare l'immagine aziendale soprattutto agli occhi dei più importanti clienti europei che si sono dimostrati molto attenti a questi temi.

Devo anche dire che, purtroppo, la contrattazione di secondo livello nel settore agricolo così come in molti altri settori produttivi non è ancora molto diffusa.

Le principali cause sono da ricercare nella scarsa conoscenza dello strumento e nella atavica diffidenza delle aziende nei confronti dei sindacati.

La contrattazione di secondo livello richiede il riconoscimento del ruolo dei sindacati e l'accettazione della presenza di rappresentanti sindacali in azienda, presenza che spesso viene vista con sfiducia e fastidio da parte degli imprenditori.

Dell'importanza dei contratti di filiera ho già parlato.

Per quanto concerne il ruolo delle organizzazioni sindacali mi sento di dire che oggi siamo di fronte ad un cambiamento epocale.

La sempre maggiore indisponibilità di manodopera ha ribaltato gli equilibri tradizionali tra datore di lavoro e lavoratore. Oggi, a causa della insufficiente disponibilità di manodopera rispetto alla domanda, i lavoratori si sentono liberi di migrare da un'azienda all'altra senza alcuna considerazione per le esigenze della produzione.

La digitalizzazione del mercato del lavoro e l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale hanno reso evidente la necessità di aggiornare i contatti di lavoro tradizionali e di adeguarli al mutato contesto lavorativo con l'introduzione di nuove regole e l'individuazione di nuove figure professionali.

I sindacati rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro sono pertanto chiamati ad affrontare questa sfida che dovrà essere giocata sul terreno della contrattazione collettiva.

Le recenti inchieste della Procura di Milano sul caporalato in settori come la logistica e la moda hanno riaperto il dibattito pubblico sullo sfruttamento del lavoro. Alla luce di queste indagini, qual è oggi la situazione nel settore agricolo? Il fenomeno è realmente in diminuzione o ha semplicemente assunto forme diverse e meno visibili?

Circa gli effetti delle recenti inchieste della Procura di Milano credo di aver già risposto.

Credo che il fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura sia realmente in diminuzione non tanto per le recenti iniziative della procura di Milano ma soprattutto per effetto delle norme introdotte con la legge 199/2016 e per l'incremento dei controlli da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Situazioni di lavoro nero e sfruttamento sono certamente ancora presenti dalle nostre parti, tuttavia ritengo che, per i motivi già illustrati innanzi, la crescita strutturale delle aziende che si sta realizzando anche grazie al sostegno dei contributi pubblici sta inducendo le stesse a ricercare con sempre maggiore convinzione forme di gestione regolari e rispettose dei diritti dei lavoratori.

Lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro sta mettendo inoltre sempre più i lavoratori in condizione di scegliersi il datore di lavoro presso il quale sono trattati meglio.

Dalle nostre parti negli ultimi anni stiamo assistendo a vere e proprie campagne acquisti da parte delle aziende per accaparrarsi figure specializzate o qualificate sempre più introvabili come autisti, mulettisti, trattoristi, potatori ecc.

Fenomeni di sfruttamento del lavoro credo permangano solo in zone marginali della nostra regione dove è più alta la presenza della criminalità.

Dalle nostre parti mi sembra che i fenomeni di sfruttamento del lavoro siano sempre più ridotti.

PARTE I
SAGGI E APPROFONDIMENTI

CAPORALATO E AGRICOLTURA: EVOLUZIONE, NUOVE FORME DI SFRUTTAMENTO E STRATEGIE DI CONTRASTO

SOMMARIO: **1.** *Introduzione.* – **2.** *Dal caporalato tradizionale alle nuove forme di sfruttamento (caporalato digitale).* – **3.** *La risposta penale: il reato di caporalato e le sanzioni.* – **4.** *Riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e obblighi per l'impresa.* – **5.** *Repressione penale e principio di legalità: un equilibrio delicato.* – **6.** *L'uso delle misure di prevenzione antimafia nel contrasto al caporalato.* – **7.** *Politiche di prevenzione e responsabilità di filiera.* – **8.** *Il Piano triennale anti-caporalato e gli interventi preventivi.* – **9.** *La responsabilità della GDO nella filiera agroalimentare.* – **10.** *Conclusioni.*

1. Introduzione.

Il caporalato – il reclutamento e sfruttamento illegale di manodopera attraverso intermediari detti caporali – rappresenta una delle forme più gravi di lavoro irregolare nel settore agricolo italiano.

Nato storicamente nelle campagne, questo fenomeno ha approfittato della vulnerabilità di molti lavoratori (spesso migranti privi di un permesso di soggiorno stabile) per radicarsi in varie aree del Paese.

Nel tempo il caporalato si è evoluto e oggi non è più confinato alle zone rurali tradizionali: assume forme sempre più sofisticate, collegandosi anche alle moderne tecnologie e alla gig economy (il cosiddetto caporalato digitale)¹.

¹ Per un approfondimento sul tema del caporalato e sulla sua evoluzione nel tempo v. I. CANFORA, V. LECCESE, *Social sustainability as the milestone for a sustainable food system: the essential role of people working in agriculture*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2024, 253 ss.; I. CANFORA, V. LECCESE, *Nuove dinamiche della filiera agroalimentare, tra strumenti correttivi del mercato e condizionalità sociale*, in *Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro*, 4/2024, 846 ss.; M. FERRARESI, S.

In tutti i casi, il risultato per i lavoratori sfruttati è lo stesso: condizioni di lavoro degradanti, salari irrisori, orari estenuanti e assenza di qualunque tutela sindacale o previdenziale.

Si tratta di condizioni disumane che non trovano alcuna giustificazione in ragioni di mercato o di profitto.

Le cause di questo fenomeno sono di natura strutturale.

Da un lato, l'agricoltura italiana – pur essendo un pilastro economico nazionale – presenta filiere produttive lunghe e frammentate, spesso basate su manodopera stagionale a basso costo.

Dall'altro, il mercato del lavoro vede un'ampia area sommersa che coinvolge in particolare i lavoratori stranieri.

Norme migratorie restrittive e una burocrazia complessa hanno spinto molti migranti a cercare impiego tramite canali informali, alimentando un mercato nero parallelo².

Come molti osservano, la questione migratoria resta centrale: senza canali legali d'ingresso per lavoro e senza efficaci percorsi di inclusione linguistica e sociale, si alimenta quella platea di

SEMINARA (a cura di), *Caporalato e sfruttamento del lavoro: prevenzione, applicazione, repressione. Un'indagine di diritto penale, processuale penale e del lavoro*, Modena, ADAPT University Press, 2024; I. CANFORA, V. LECCESE, *Lavoro irregolare e agricoltura. Il piano triennale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, tra diritto nazionale e regole di mercato della nuova PAC*, in *Diritto Agroalimentare*, 2021, n. 1, 41 ss.; C. FALERI, *Non basta la repressione. A proposito di caporalato e sfruttamento del lavoro in agricoltura*, in *LD*, 2021, n. 2, 270; per un'analisi a più voci e per ulteriori richiami, v. anche i contributi raccolti nell'*Itinerario di ricerca su filiera agroalimentare e lavoro: fra tutele e sfruttamento*, in *Dir. lav. rel. ind.*, nn. 3 e 4, 2018; nn. 1, 2, 3 e 4, 2019; D. SCHIUMA, *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, n. 1, I, 100 ss.; F. DI MARZIO (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, Roma, Donzelli Editore, 2017; V. PINTO, *Indici di congruità e contrasto al lavoro irregolare in agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, n. 3, I, 360 ss.

² Per una ricostruzione dei profili giuridici dell'immigrazione e del caporalato, con particolare riguardo ai lavoratori migranti, v. C. DE MARTINO, M. LOZO, D. SCHINA, *Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura*, in *Lavoro e diritto*, 2016, 313 ss., e D. SCHINA, *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori migranti*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, 113 ss.

lavoratori “invisibili” sulla quale prosperano i caporali. Secondo dati della Fondazione ISMU, nel 2023 in Italia risiedevano circa 5,8 milioni di stranieri, di cui 458.000 irregolari; quest’ultima componente, sebbene minoritaria, è fortemente concentrata proprio nei settori più esposti allo sfruttamento come agricoltura, edilizia e lavoro domestico.

La presenza di forza lavoro vulnerabile e “invisibile” crea terreno fertile per i caporali, che reclutano braccianti senza diritti imponendo loro condizioni lavorative illegali in cambio di paghe misere (trattenendo spesso una quota per sé)³.

Anche le dinamiche economiche globali contribuiscono al problema: la pressione a mantenere bassi i costi di produzione per restare competitivi spinge alcune imprese agricole a ridurre il costo del lavoro al di sotto dei minimi legali, scaricando il rischio sui lavoratori⁴.

Di fronte a questa realtà allarmante, negli ultimi anni il

³ Un contributo organico di riflessione sul fenomeno è rappresentato dal progetto promosso dall’Associazione “Vittorio Bachelet”, in collaborazione con l’Università del Salento e la Fondazione “don Tonino Bello”, sfociato nella Giornata nazionale di studio svoltasi a Lecce il 15 novembre 2021. In tale occasione sono state presentate le *Dieci tesi per il contrasto ai “caporali”*, un documento programmatico — curato e seguito da R. BALDUZZI, F. POLLICE e G. PICCINNI — che raccoglie le proposte emerse da tre seminari preparatori organizzati nel 2020-2021. Il testo (in versione bilingue it./eng.) individua linee di intervento sul piano penale (rafforzamento dell’art. 603-bis c.p. e scambio di buone pratiche giudiziarie), amministrativo e sociale (contratti di filiera, inclusione dei migranti, legal literacy, educazione civica), spingendosi fino a suggerire l’introduzione di una fattispecie penale europea ai sensi dell’art. 83, § 1, TFUE. Cfr. il citato studio promosso, tra gli altri, da Associazione “Vittorio Bachelet” – Università del Salento – Fondazione “don Tonino Bello”, *Dieci tesi per il contrasto ai “caporali”*, Lecce, 15 novembre 2021, testo bilingue it./eng., disponibile sul sito (www.fondazioneantonino.it).

⁴ Per una lettura critica del potere contrattuale nella filiera e dei rischi di abuso o danno dei lavoratori, si vedano S. MASINI, *L’abuso nella contrattazione di impresa nella filiera agroalimentare*, in *Diritto agroalimentare*, 2019, 273, e M. IMBRENDA, *Le relazioni contrattuali nel mercato agroalimentare*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, 35 ss., che analizzano la violazione della dignità della persona attraverso la riduzione illecita dei costi di produzione e la necessità di inquadrala come concorrenza sleale.

legislatore e le istituzioni italiane hanno messo in atto strategie di contrasto su più fronti.

Da una parte si è rafforzato l'apparato repressivo, soprattutto attraverso il diritto penale (introducendo specifiche fattispecie di reato e inasprendo le sanzioni)⁵.

Dall'altra parte si sono sviluppate misure preventive e politiche strutturali per affrontare le cause socio-economiche del caporalato e promuovere un'agricoltura più equa e sostenibile.

2. Dal caporalato tradizionale alle nuove forme di sfruttamento (caporalato digitale).

Il caporalato affonda le sue radici nell'agricoltura meridionale del Novecento, quando i caporali fungevano da intermediari informali tra proprietari terrieri e braccianti giornalieri.

In contesti di povertà rurale e abbondanza di manodopera, il caporale organizzava le squadre di lavoratori per la raccolta nei campi, trattenendo una quota del compenso e spesso approfittando dello stato di bisogno dei braccianti⁶.

Questa figura, un tempo tollerata come "male minore" per far incontrare domanda e offerta di lavoro, è col tempo divenuta sinonimo di sfruttamento sistematico e violento.

Dagli anni '50 e '60, lo spopolamento delle campagne e la meccanizzazione avevano ridotto il caporalato tradizionale⁷.

⁵ Per un inquadramento del fenomeno dello sfruttamento lavorativo lungo la filiera agroalimentare dal punto di vista del diritto penale, con particolare attenzione al ruolo della repressione penale nel contrasto al caporalato e alle pratiche sistemiche di abuso, v. V. TORRE, *Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di relazioni industriali*, 2018, n. 158, 2, p. 289.

⁶ Cfr. D. PERROTTA, *Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura*, in *Meridiana*, n. 79, 2014, 193 ss.

⁷ Sull'inefficacia delle norme succedutesi dal 1949 ad oggi e sulla necessità di una riforma che coniughi repressione e prevenzione, v. C. MOTTA, *Sulla disciplina di contrasto al grave sfruttamento lavorativo e alla intermediazione illecita nel lavoro*:

Tuttavia, dagli anni '90 il fenomeno è riesploso sotto nuove forme, favorito dall'arrivo di manodopera migrante spesso disposta ad accettare condizioni durissime pur di lavorare. Il caporale “moderno” non è più solo il boss locale che recluta compaesani: può essere un membro di organizzazioni criminali transnazionali che gestiscono traffici di migranti, oppure un connazionale delle vittime che funge da referente nella comunità di origine⁸. In ogni caso resta centrale lo schema di base: reclutamento illegale e sfruttamento intensivo dei lavoratori, spesso mantenuti in soggezione tramite minaccia, coercizione psicologica o violenza⁹.

Negli ultimi anni, accanto alle forme “classiche” di intermediazione illecita, si è anche registrata una progressiva digitalizzazione di alcune fasi dell'ingaggio e della gestione della manodopera, spesso descritta – in senso ampio – come *caporalato digitale* o *caporalato 2.0*¹⁰. È importante precisare che, in agricoltura, la dimensione digitale non sostituisce il carattere “materiale” dello sfruttamento (il lavoro resta nei campi, nelle serre, nei magazzini), ma incide su come lo sfruttamento viene organizzato: convocazioni “a chiamata” in funzione dei picchi produttivi, comunicazioni rapide e opache su luogo/ora/compenso, coordinamento del trasporto e – talora –

profili storici e interventi di riforma, in *Diritto agroalimentare*, 2017, 57 ss., che propone una riforma di ampio respiro: reintroduzione della violenza e della minaccia come elementi costitutivi del reato, premi per i lavoratori che denunciano e controllo giudiziario quale misura di prevenzione.

⁸ Sulle molteplici criticità che caratterizzano la condizione dei migranti impiegati in agricoltura, con particolare riferimento all'accesso alla terra, alle pratiche di inclusione e alle forme di sfruttamento lavorativo, v. L. PAOLONI, M. GIOIA, *Terra e migranti*, in *Diritto agroalimentare*, 2019, n. 2, 295 ss.

⁹ L. PALMISANO, *Appunti per una sociologia dello sfruttamento in agricoltura*, in AA.VV., *Agricoltura senza caporalato*, a cura di F. DI MARZIO, Roma, Donzelli Editore, 2017, 17.

¹⁰ Sul ruolo ambivalente delle tecnologie digitali nel reclutamento (riduzione delle asimmetrie informative ma anche nuove opportunità di abuso e sfruttamento), v. l'approfondimento dell'ILO (International Labour Organization), *Use of digital technology in the recruitment of migrant workers*, Geneva, 2021, (https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_norm/%40ipcc/documents/publication/wcms_831814.pdf).

gestione di trattenute e corrispettivi per servizi accessori (alloggio, spostamenti, assistenza nelle pratiche)¹¹. La tecnologia, riducendo i contatti diretti e frammentando i passaggi dell'ingaggio, può accentuare l'asimmetria informativa e la dipendenza economica di lavoratori già vulnerabili, in particolare migranti; e, come evidenziato anche in sede internazionale, gli strumenti digitali possono sì ridurre alcune asimmetrie, ma possono anche essere usati per indirizzare, ingannare e intensificare forme di reclutamento abusivo e sfruttamento¹².

Sul piano giuridico, la "mediazione tecnologica" non crea un vuoto di tutela: la fattispecie di cui all'art. 603-bis c.p.¹³ resta

¹¹ L. PALMISANO, *Appunti per una sociologia dello sfruttamento in agricoltura*, in AA.VV., *Agricoltura senza caporalato*, a cura di F. DI MARZIO, Roma, Donzelli Editore, 2017, 17.

¹² Sulla qualificazione giuridica del lavoro svolto tramite piattaforma digitale, la sentenza della Cassazione n. 1663 del 24 gennaio 2020 ha rappresentato un passaggio decisivo. Pur non qualificando il rapporto come subordinato in senso pieno, la Corte ha riconosciuto la natura etero-organizzata della prestazione resa dai *riders*, affermando che l'autonomia iniziale di questi lavoratori nella scelta di accettare gli incarichi risulta sostanzialmente compressa nella fase esecutiva, interamente governata dal committente attraverso strumenti digitali di controllo e coordinamento. Tale lettura ha avuto due implicazioni rilevanti: da un lato, ha giustificato l'applicazione della disciplina protettiva prevista per il lavoro subordinato anche a forme contrattuali formalmente autonome; dall'altro, ha aperto la strada a una possibile estensione della tutela penalistica, consentendo di applicare l'art. 603-bis c.p. anche in assenza di un vincolo formale di subordinazione, quando ricorrano gli indici di sfruttamento previsti dalla norma. In giurisprudenza, tuttavia, non si è consolidato un orientamento univoco: si vedano, con esiti divergenti, Trib. Bologna, 31 dicembre 2020, ord.; Trib. Bologna, 30 giugno 2021; Trib. Milano, 24 maggio 2023, n. 3237. Per una ricostruzione sistematica del dibattito, v. A. CASALINO, *Il rapporto di lavoro dei riders: qualificazione giuridica e tutele applicabili*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2024, pp. 317-318. Sulla progressiva assimilazione dei rapporti di piattaforma alle forme contrattuali standardizzate, v. anche S. CIUCCIOVINO, *Le nuove questioni di regolazione del lavoro nell'industria 4.0 e nella gig economy*, in *Dir. rel. ind.*, 2018, p. 879 ss.

¹³ La Cassazione ha delineato diversi profili applicativi dell'art. 603-bis c.p. *Sul piano costituzionale*, la sentenza Cass., IV sez. pen., 7 marzo 2023, n. 9473 ha escluso qualsiasi violazione dei principi di tassatività e determinatezza, spiegando che gli indici di sfruttamento elencati al comma 3 sono meri "sintomi": servono a

strutturalmente idonea a colpire l'intermediazione illecita e lo sfruttamento anche quando essi si avvalgano di strumenti digitali, poiché il disvalore penale si ancora (i) all'approfittamento dello stato di bisogno e (ii) agli indici tipizzati dello sfruttamento¹⁴. Non a caso, la

orientare il giudice nell'accertamento delle condizioni di sfruttamento senza esaurire la fattispecie. La stessa pronuncia precisa che tali indici non precludono l'individuazione di altre condotte abusive. *Quanto all'elemento soggettivo*, Cass., V sez. pen., 19 febbraio 2018, n. 7891 afferma che il reato di caporalato si configura anche in assenza di un profitto: è sufficiente la consapevolezza di reclutare manodopera in condizioni di sfruttamento (dolo generico). *Riguardo all'ambito oggettivo*, Cass., II sez. pen., 18 settembre 2024, n. 43662 ha escluso l'applicabilità dell'art. 603-bis alle prestazioni di natura intellettuale, chiarendo che la norma tutela la "manodopera" manuale e non il lavoro intellettuale. Più decisioni (Cass. n. 5081/2019; n. 7857/2022; n. 45615/2021) hanno ribadito che l'elenco degli indici di sfruttamento è meramente esemplificativo; una pronuncia successiva ha osservato che basta accertare la presenza di un solo indice per configurare il reato, senza richiedere la concomitanza di tutti. Infine, la normativa stessa (art. 603-bis, comma 3) indica fra i possibili sintomi di sfruttamento la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente inferiori ai minimi contrattuali o sproporzionate alla quantità e qualità del lavoro; si tratta di un parametro che la giurisprudenza utilizza, assieme agli altri indici, per valutare la sussistenza dello stato di sfruttamento.

¹⁴ Sul fenomeno del cosiddetto *caporalato digitale*, che si manifesta nelle forme di intermediazione algoritmica del lavoro tramite piattaforme, con effetti spesso distorsivi sui diritti e sulle condizioni di lavoro, si veda C. INVERSI, *Caporalato digitale: il caso Uber Italy S.r.l.*, in *Lavoro e diritto*, 2021, p. 336, dove si esamina criticamente il ruolo delle piattaforme nel determinare unilateralmente tempi, modalità e compensi delle prestazioni, in un contesto privo di relazioni contrattuali formalizzate e spesso opaco sotto il profilo della responsabilità datoriale. Il caso Uber viene emblematicamente analizzato come espressione di una nuova forma di intermediazione che ricalca, sotto veste tecnologica, logiche simili a quelle del caporalato tradizionale. Sul tema, con particolare riferimento ai diritti sindacali nella *gig economy*, v. anche R. DI MEO, *I diritti sindacali nell'era del caporalato digitale*, in *Labour & Law Issues*, 2019, p. 65; e, in chiave generale, P. TULLINI, *C'è lavoro sul web?*, in *Labour and Law Issues*, 2015, p. 10. Per un inquadramento teorico della struttura delle piattaforme e dei meccanismi di governance privatistica che le caratterizzano, v. N. SRNICEK, *Capitalismo digitale*, Roma, Luiss University Press, 2017, p. 37 ss.; e L. WEATHERBY, *Delete your account: on the theory of platform capitalism*, in *Los Angeles Review of Books*, 2018, disponibile in www.lareviewofbooks.org.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro ha dedicato specifica attenzione alle nuove forme di sfruttamento “attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie”, riconducendole al fenomeno denominato *caporalato digitale* e sottolineando il ruolo centrale che, in tali dinamiche, può assumere l'impiego di sistemi informatici e algoritmi¹⁵.

Ciò detto, le implicazioni del caporalato digitale in agricoltura sono peculiari e meritano di essere messe a fuoco: esse si innestano su un settore in cui la domanda di lavoro è spesso urgente, circoscritta temporalmente e dipendente da cicli produttivi e condizioni climatiche, con una fisiologica tendenza a ricorrere a manodopera “pronta” e immediatamente disponibile. In questo contesto, la digitalizzazione può rendere più facile la trasformazione del caporale (o del soggetto interposto) in un “fornitore di servizi” apparentemente neutro e persino pseudo-legale, talvolta inserito in architetture contrattuali (subappalti, agenzie di servizi, somministrazione) che rendono più difficile ricostruire la catena delle responsabilità. Significativamente, in una recente audizione parlamentare svolta in missione a Latina¹⁶ è stato evidenziato come il fenomeno assuma sempre più spesso sembianze di “impresa avanzata”, anche mediante false

¹⁵ Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, Doc. XXII-bis, n. 9, Senato della Repubblica, 30 novembre 2021, spec. Introduzione, ove si dà conto del capitolo dedicato alle nuove forme di sfruttamento mediante tecnologie (“caporalato digitale”) e del ruolo degli algoritmi (https://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/condizioni_lavoro_18/documenti_approvati/Doc_XXII-bis_n9.pdf).

¹⁶ Camera dei deputati – Senato della Repubblica, Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, Resoconto stenografico – Missione a Latina, 25 luglio 2024, audizione del Prefetto di Latina, dott.ssa Vittoria Ciaramella, spec. passaggi su “caporalato digitale”, uso di app/software e aggiramento del Decreto Flussi (https://parlamento18.camera.it/application/xmanager/projects/parlamento18/attachments/auditi_pdf/pdfs/000/000/619/COM_Rifiuti_Missione_Latina_25_07_24def.pdf).

cooperative/consorzi o soggetti intestati a prestanome, fino a “software” o “app”; e, in tale cornice, si è parlato di *caporalato digitale* quale fenomeno in cui la selezione del lavoratore può avvenire “di fatto” attraverso logiche algoritmiche veicolate dall’applicazione. Nello stesso contesto è stato inoltre segnalato un nodo tipicamente agricolo (e fortemente legato alla componente migratoria): l’aggiramento del Decreto Flussi attraverso dichiarazioni di false assunzioni rese da imprese compiacenti, a fronte di pagamenti di alcune migliaia di euro, con effetti di indebitamento e ulteriore assoggettamento del lavoratore¹⁷.

Infine, per valutare in modo completo le implicazioni del digitale *nel* settore agricolo, è utile considerare anche l’altro lato della medaglia: l’uso di strumenti digitali come possibile leva di prevenzione¹⁸, volta a sottrarre spazio all’intermediazione informale.

In questa prospettiva si collocano le piattaforme digitali di incrocio domanda-offerta sperimentate in alcuni distretti agroalimentari, con l’obiettivo di rendere più trasparente e tracciabile l’ingaggio e di rafforzare l’intervento dei servizi pubblici.

Una ricerca empirica dedicata a due casi (la piattaforma “Buona

¹⁷ Sull’inefficacia delle norme succedutesi dal 1949 ad oggi e sulla necessità di una riforma che coniughi repressione e prevenzione, v. C. MOTTA, *Sulla disciplina di contrasto al grave sfruttamento lavorativo e alla intermediazione illecita nel lavoro: profili storici e interventi di riforma*, in *Diritto agroalimentare*, 2017, 57 ss., che propone una riforma di ampio respiro: reintroduzione della violenza e della minaccia come elementi costitutivi del reato, premi per i lavoratori che denunciano e controllo giudiziario quale misura di prevenzione. Sulle molteplici criticità che caratterizzano la condizione dei migranti impiegati in agricoltura, con particolare riferimento all’accesso alla terra, alle pratiche di inclusione e alle forme di sfruttamento lavorativo, v. L. PAOLONI, M. GIOIA, *Terra e migranti*, cit., 295 ss.

¹⁸ La rapida diffusione delle piattaforme digitali ha generato una molteplicità di nuove attività riconducibili all’ecosistema digitale, in larga parte ancora inesplorate, che mettono a dura prova la capacità di orientamento del giuslavorista. Cfr. P. TULLINI, *Digitalizzazione dell’economia e frammentazione dell’occupazione. Il lavoro instabile, discontinuo, informale: tendenze in atto e proposte di intervento*, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 2016, 748; R. VOZA, *Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story*, in *Centre of the Study of European Labour Law “Massimo D’Antona”*, 2017, 4.

Terra” nel Saluzzese e l’app “Fair Labor” a Latina) mostra però che l’efficacia di tali strumenti dipende (i) dall’architettura tecnica e dall’interoperabilità dei sistemi (ad esempio, l’onere di immissione manuale dei dati o la mancata integrazione con sistemi informativi regionali) e (ii) dal quadro di incentivi e rischi percepiti dalle imprese: dove la piattaforma è più fruibile e l’attività di controllo è comunque intensa e “diffusa”, l’utilizzo può aumentare; in ogni caso, i risultati indicano che, nei contesti osservati, l’app Fair Labor ha prodotto un numero di rapporti di lavoro significativamente superiore rispetto a Buona Terra¹⁹.

Ne consegue che la digitalizzazione, da sola, non neutralizza il caporalato: può invece renderlo più invisibile o – se correttamente governata – trasformarsi in uno strumento di trasparenza, coerente con la tutela dei diritti fondamentali.

La riforma del 2022 come è noto ha sancito in Costituzione il principio dello sviluppo sostenibile, inserendo all’art. 9 la tutela di ambiente, biodiversità ed ecosistemi “nell’interesse delle future generazioni” e, nell’art. 41, l’ambiente tra i limiti all’iniziativa economica, che la legge così può indirizzare non solo a fini sociali ma anche ambientali²⁰.

Questo nuovo assetto costituzionale rafforza l’idea che l’attività d’impresa – anche digitale – debba essere orientata a modelli

¹⁹ S. KORBI, *Digitalizzazione e migrazioni: piattaforme informatiche e lavoro agricolo*, Report Migricerca, Fieri, 2023, spec. Parte I, Casi studio: piattaforma Buona Terra (Saluzzo) e App Fair Labor (Latina). (<https://fieri.it/wp-content/uploads/2023/12/Report-MIGRICERCA-FINALE.pdf>)

²⁰ Sulla costituzionalizzazione del principio di sviluppo sostenibile e sull’erosione del principio di legalità nella lotta allo sfruttamento lavorativo, si veda G.M. FLICK, D.F. PUJIA, *Contrasto al “fenomeno” dello sfruttamento del lavoro e principio di legalità: binomio impossibile?*, in *Sistema Penale*, 2025, 6, 1 ss., spec. par. 1, dove si rileva come la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. imponga una maggiore responsabilizzazione delle imprese e come, in assenza di politiche sociali adeguate, le tendenze giurisprudenziali accentuino la funzione “bonifica” delle misure penali. Ancor prima della riforma costituzionale, sull’adeguamento delle regole dell’agricoltura allo sviluppo sostenibile E. CRISTIANI, *Quali regole per un’agricoltura sostenibile?*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, I, 644.

sostenibili e rispettosi dei diritti fondamentali, aprendo spazio a politiche che incidono anche sul contrasto allo sfruttamento del lavoro.

Per fronteggiare efficacemente il caporalato in tutte le sue forme, occorre dunque affiancare agli strumenti tradizionali nuovi approcci calibrati sulle evoluzioni del fenomeno.

Nel prosieguo verranno analizzate le risposte predisposte dall'ordinamento – dapprima sul piano penale, poi su quello più ampio dei principi costituzionali e delle politiche di prevenzione – evidenziandone i punti di forza e le criticità.

3. La risposta penale: il reato di caporalato e le sanzioni

Per contrastare efficacemente il caporalato, il diritto penale italiano ha introdotto negli ultimi anni una specifica fattispecie di reato.

L'art. 603-bis del Codice penale, inserito nel 2011 e rafforzato con la riforma del 2016, punisce “l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro”.

Questa norma incrimina chiunque recluti o organizzi manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Viene, così, colpito penalmente non solo il caporale in senso stretto (l'intermediario che recluta e gestisce la manodopera), ma anche il datore di lavoro che utilizza manodopera così reclutata. In particolare, la legge n. 199/2016 – varata dopo l'ennesima tragica morte di un bracciante sfruttato – ha inasprito le pene e soprattutto esteso la responsabilità anche all'imprenditore agricolo che impiega lavoratori in condizioni di sfruttamento, pur senza aver partecipato al loro reclutamento illegale.

Inoltre, sono previste circostanze aggravanti se il caporale agisce con violenza o minaccia, oppure se sfrutta un numero elevato di lavoratori²¹.

²¹ U. NAZZARO, *Misure di contrasto al fenomeno del caporalato: il nuovo art. 603-bis c.p. e l'ardua compatibilità tra le strategie di emersione del lavoro sommerso e le*

Accanto alle sanzioni detentive (che nelle ipotesi aggravate possono arrivare fino a 8 anni di reclusione), l'ordinamento prevede misure patrimoniali incisive.

Ad esempio, è possibile il sequestro e la confisca dei beni utilizzati per il reato o dei profitti illeciti derivanti dallo sfruttamento.

La stessa legge 199/2016 ha introdotto strumenti innovativi mutuati dal Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011): tra questi, il controllo giudiziario dell'impresa coinvolta nel caporalato, una sorta di amministrazione temporanea disposta dal giudice per regolarizzare le condizioni di lavoro senza interrompere l'attività produttiva²².

Anche la legislazione sulla responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001) è stata aggiornata: dal 2016 il reato di caporalato rientra nel catalogo dei reati-presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il che comporta possibili sanzioni pecuniarie e interdittive a carico delle imprese che ne traggono vantaggio.

Malgrado questo rafforzamento legislativo, l'efficacia del solo strumento penale nel debellare il fenomeno si è rivelata limitata.

politiche migratorie dell'esclusione, in *Cassazione penale*, 2017, 7-8, 2622, considera gli indici di sfruttamento strumenti di orientamento probatorio e lamenta che la tecnica legislativa conferisca eccessiva discrezionalità al giudice. D. FERRANTI, *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, in *Diritto penale contemporaneo*, 15 novembre 2016, 3 ss., sottolinea che l'elenco non tassativo degli indici affida al giudice un ampio margine valutativo, utile ad adattare la norma alle situazioni concrete ma pericoloso per la determinatezza.

²² Sulla natura ripristinatoria del sequestro e della confisca di prevenzione e sulla loro legittimità costituzionale, v. Corte cost., 24/2019, e F. BRICOLA, *Forme di tutela ante delictum e profili costituzionali della prevenzione*, in *Scritti di diritto penale*, I, Milano, Giuffrè, 1997, 910 ss., che mette in luce il carattere affittivo delle misure di prevenzione. Sulla proporzionalità della confisca di prevenzione e sui limiti imposti al legislatore, v. Corte cost., 7/2025, e Corte EDU, *Garofalo e altri c. Italia*, 20 gennaio – 13 febbraio 2025, che ammettono la confisca solo se diretta a recuperare il profitto illecito.

Il reato di caporalato resta infatti di difficile accertamento: richiede indagini lunghe e complesse (spesso con intercettazioni, operazioni sotto copertura e testimonianze rese difficili dal timore delle vittime).

Le condanne, sebbene in aumento, sono ancora esigue rispetto alla diffusione sommersa dello sfruttamento. Inoltre, la natura strutturale del caporalato implica che, eliminato un caporale, un altro può facilmente prenderne il posto finché persistono le condizioni di domanda e offerta di lavoro irregolare.

È emerso chiaramente, quindi, che la repressione penale da sola non basta: accanto ad essa servono interventi più ampi di carattere preventivo e sociale (come si vedrà oltre). Prima di esaminare tali misure extra-penali, è utile considerare il quadro dei principi fondamentali entro cui si colloca la lotta al caporalato e alcuni dilemmi emergenti tra l'esigenza di reprimere duramente il fenomeno e il dovere di rispettare i principi dello Stato di diritto in materia penale²³.

4. Riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e obblighi per l'impresa.

Nel febbraio 2022 il Parlamento ha approvato una modifica storica agli artt. 9 e 41 Cost., introducendo limiti e finalità che rendono più chiara la relazione tra libertà d'impresa, tutela dell'ambiente e garanzie della persona²⁴.

²³ Sul rapporto tra giustizia sociale e tutela dei diritti fondamentali nelle attività d'impresa, v. G. TUCCI, *La giustizia e i diritti degli esclusi*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013; A. ADDANTE, *La tutela dei diritti fondamentali degli esclusi nelle attività di impresa*, in *Rivista di diritto privato*, 2014, 461.

²⁴ Tra i primi commenti, cfr. L. NAZZICONE, *L'art. 9 della Costituzione*, in *Lamagistratura.it*; G. SOBRINO, *Le generazioni future «entrano» nella Costituzione*, in *Quad. cost.*, 2022, 139 ss.; G. AMENDOLA, *L'inserimento dell'ambiente in Costituzione non è né inutile né pericoloso*, in *Giustiziainsieme.it*, 25 febbraio 2022; M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e*

L'art. 9, tradizionalmente dedicato a cultura, ricerca e paesaggio, menziona ora espressamente la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi "anche nell'interesse delle future generazioni" (nonché, per legge statale, le forme di tutela degli animali).

L'art. 41 chiarisce che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con utilità sociale, salute, ambiente, sicurezza, libertà e dignità umana e consente al legislatore di orientare l'attività economica anche a fini ambientali.

Queste novità non riscrivono i principi sulla dignità del lavoratore – già radicati nel sistema costituzionale (artt. 2, 3, 35 e seguenti) – ma rendono più esplicito il quadro dei limiti e degli scopi pubblici che governano l'economia: la ricerca del profitto non può avvenire in danno della persona né dell'ambiente²⁵.

Ne discende che l'organizzazione dell'impresa, anche agricola, deve rispettare la dignità e i diritti dei lavoratori; pratiche di sfruttamento estremo come il caporalato risultano in contrasto non solo con la legislazione ordinaria, ma con i principi fondamentali della Repubblica.

Nell'agroalimentare, ciò implica che la qualità del prodotto incorpora legalità e dignità del lavoro: lo sfruttamento non è giustificabile da alcuna logica di mercato e va disinnescato agendo sugli squilibri di filiera²⁶.

Questi interventi, però, richiedono tempo e volontà politica; nel frattempo, a fronte del perdurare di gravi fenomeni di

molte lacune, in *Forum di Quad. cost.*, 2022, 285 ss.; F. DE LEONARDIS, *La riforma "bilancio" dell'art. 9 Cost. e la riforma "programma" dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *ApertaContrada*, 28 febbraio 2022.

²⁵ Cfr. G. SILVESTRI, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, in *Rivista AIC*, 2, 2014, 1

²⁶ Sulle origini del commercio equo e dei label etici, v. J.P. DOUSSER, *Commerce international et développement humain. L'atout du commerce équitable*, in *Revista electrónica del Derecho del consumo y la alimentación*, 2013, e G. MACCIÒ, *Il commercio equo e solidale nell'Europa dei mercati*, Pisa, Edizioni ETS, 2012.

sfruttamento, si sono moltiplicate risposte immediate sul versante giudiziario. Un approccio spiccatamente “giurisdizionale” alla lotta al caporalato — pur animato da finalità condivisibili — può talora entrare in tensione con un caposaldo dello Stato di diritto: il principio di legalità penale²⁷.

5. Repressione penale e principio di legalità: un equilibrio delicato.

Nel dibattito dottrinale più recente ha assunto centralità la tensione tra l’aspirazione a reprimere con fermezza il caporalato e il rispetto del principio di legalità penale.

Il principio di legalità, sancito dall’art. 25 Cost. e dall’art. 7 CEDU, richiede che ogni intervento punitivo sia fondato su una legge chiara e precisa (tassatività), preesistente al fatto commesso (irretroattività), e che non attribuisca al giudice discrezionalità oltre i confini fissati dal legislatore (riserva di legge).

In uno Stato di diritto il diritto penale può colpire solo comportamenti espressamente previsti dalla legge e provati in giudizio, non mere appartenenze a categorie né responsabilità collettive²⁸.

²⁷ Cfr. M. PICCHI, *Principio di legalità e misure di prevenzione nella ricostruzione dialogica fra Corte EDU, Corte costituzionale e Corte di cassazione*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2019, 1, 6 ss., osserva che la giurisprudenza di legittimità tenta di superare alla cattiva qualità della legge con interpretazioni “tassativizzanti”, ma ribadisce che la disciplina delle misure di prevenzione è compito del legislatore; G. FIANDACA, *Legalità penale e democrazia*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2007, 1247-1277, ricorda che il principio di legalità è fondamento dello Stato democratico e che non può essere sacrificato per fini di politica criminale.

²⁸ Cfr. G.M. FLICK, D.F. PUJIA, *Contrasto al “fenomeno” dello sfruttamento del lavoro e principio di legalità: binomio impossibile? in Sistema Penale*, 2025. Gli autori mettono in guardia dal rischio che l’azione penale orientata alla “bonifica” dell’ambiente imprenditoriale e alla repressione del fenomeno dello sfruttamento possa scivolare verso una progressiva erosione del principio di legalità, specie nei suoi corollari della tassatività e tipicità. In particolare, si denuncia l’impiego di misure

Usare strumenti repressivi a fini simbolici o oltre i limiti fissati dal legislatore significa snaturare la funzione del processo penale, che serve ad accertare reati specifici e non a risolvere problemi sociali (a ciò devono provvedere le politiche pubbliche, come l'attività ispettiva o gli interventi sociali ed economici)²⁹.

6. L'uso delle misure di prevenzione antimafia nel contrasto al caporalato

Un ambito in cui la tensione appena descritta si manifesta concretamente è l'utilizzo delle misure di prevenzione tipiche dell'antimafia per colpire realtà imprenditoriali colluse con il caporalato.

Le misure di prevenzione antimafia sono provvedimenti cautelari (personali o patrimoniali) applicabili a soggetti considerati pericolosi anche prima di una condanna, allo scopo di prevenire la continuazione di attività illecite. Nel modello classico, il Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) consente ad esempio la sorveglianza speciale di persone ritenute contigue a organizzazioni mafiose, e il sequestro e la confisca di beni accumulati illecitamente, anche in assenza di una condanna definitiva.

Questi strumenti eccezionali – giustificati dalla

di prevenzione “prescrittive” e l'uso estensivo di categorie incriminatrici, come l'art. 603-bis c.p., che finiscono per confondere la lotta a un fenomeno sociale con l'accertamento di reati in senso proprio.

²⁹ R. BARTOLI, *I vincoli del giudice alla legalità e i principi a governo delle dinamiche interpretative*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2024, 3, p. 926, evidenzia il rischio che la ricerca di una stabilizzazione giurisprudenziale finisca per legittimare interpretazioni svincolate dalla legge. Sul limite della tipicizzazione e sull'esigenza di offensività si vedano F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Novissimo Digesto italiano*, XIX, Torino, UTET, 1973, pp. 77 e 88; G. VASSALLI, *Considerazioni sul principio di offensività*, in *Scritti in memoria di Ugo Pioletti*, Milano, Giuffrè, 1982, p. 622, entrambi attenti a sottolineare come la norma penale debba rimanere ancorata ai requisiti di chiarezza, tassatività e prevedibilità.

straordinarietà del fenomeno mafioso – comportano significative deroghe alle garanzie ordinarie: si basano su soglie di prova più basse (sono sufficienti indizi di pericolosità invece delle prove oltre ogni ragionevole dubbio richieste nel processo penale) e su concetti giuridici volutamente ampi e indeterminati (come la “pericolosità sociale”).

Negli ultimi anni si è tentato di estendere l’approccio preventivo anche al contrasto del caporalato, considerato una forma di criminalità d’impresa particolarmente insidiosa³⁰.

Alcune Procure della Repubblica e alcuni tribunali hanno sperimentato misure di prevenzione patrimoniali o interdittive nei confronti di imprese sospettate di sfruttamento lavorativo intenso, nell’ottica di “bonificare” il contesto aziendale prima ancora della sentenza penale.

Ad esempio, sono stati emessi decreti di controllo giudiziario o di amministrazione giudiziaria per aziende agricole dove si ipotizzava l’utilizzo sistematico di manodopera in nero sotto caporale³¹.

In altri casi si è fatto ricorso a informative interdittive (il divieto

³⁰ In generale, sul quadro italiano, cfr. I. CANFORA, V. LECCESE, A. ABBASCIANO, C. GESMUNDO, *Farmers and Farmworkers: Working Conditions, Income and Social Protection – Italy Report*, in *XXXII European Congress CEDR*, Burgos, 3–6 settembre 2025, Commission II (Italia), 13, ove si evidenzia l’interazione tra l’art. 603-bis c.p., le misure di sequestro preventivo e la sospensione dei pagamenti PAC, con la possibilità di ricorrere all’amministrazione giudiziaria per assicurare la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori.

³¹ Il Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, ha progressivamente esteso l’ambito applicativo dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. n. 159/2011, fino a ritenerla legittima anche in assenza di responsabilità penale, laddove emerge una generica agevolazione colposa del caporalato o una contiguità ambientale con soggetti mafiosi. Così nel decreto 24 giugno 2016, n. 6, si è disposto l’intervento sull’impresa in assenza di dolo, valorizzando profili di disattenzione organizzativa; e nel decreto 3 aprile 2024, n. 10, si è ritenuta sufficiente la vicinanza operativa con contesti criminali, senza necessità di una consapevolezza piena. Nei successivi decreti 15 gennaio 2024, n. 1, e 6 giugno 2024, n. 12, il medesimo Tribunale ha imposto ai committenti obblighi specifici di verifica sui fornitori (prezzi, certificazioni, audit), affermando che l’omissione di tali controlli possa giustificare l’amministrazione giudiziaria.

per l'impresa di contrattare con la Pubblica Amministrazione, sul modello delle interdittive antimafia) motivate dalla presenza di gravi indizi di sfruttamento illecito dei lavoratori³².

Queste iniziative, pur animate da intenti condivisibili, sollevano problemi giuridici rilevanti.

Innanzitutto, vi è la questione dei presupposti applicativi: le misure di prevenzione antimafia sono pensate per contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso; il loro utilizzo contro il caporalato implica di equiparare quest'ultimo a una minaccia analoga, ipotesi né pacifica in dottrina né espressamente prevista dal legislatore.

In secondo luogo, si pone il tema del rispetto del principio di legalità e di tassatività: applicare misure così incisive in assenza di una condanna penale significa agire su base presuntiva, con margini di discrezionalità molto ampi nell'individuare chi sia il "soggetto socialmente pericoloso".

La Corte costituzionale e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo hanno più volte richiamato la necessità di interpretare le misure di prevenzione in modo strettamente finalizzato a evitare che qualcuno continui a trarre profitto da attività criminali, e non in funzione punitiva³³. Se applicate oltre tali limiti, infatti, esse rischiano di configurare una sanzione senza reato accertato, in contrasto con i principi dello Stato di diritto.

Nel dibattito attuale, quindi, l'uso delle misure di prevenzione contro il caporalato è guardato con attenzione critica.

³² Sulla criticità dell'amministrazione giudiziaria applicata in assenza di una responsabilità penale accertata, si veda L. BIN, *L'azienda che sfrutta a sua insaputa: il paradosso dell'amministrazione giudiziaria*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2024, 3, p. 485 ss.

³³ Cfr. G.M. FLICK, D.F. PUJIA, *Contrasto al "fenomeno" dello sfruttamento del lavoro e principio di legalità: binomio impossibile?*, in *Sistema penale*, 2025, 6, 1 ss., i quali evidenziano come l'estensione delle misure di prevenzione antimafia al contrasto del caporalato finisca per accentuare la tensione con il principio di legalità, trasformando strumenti concepiti come eccezionali in rimedi "preventivo-punitivi" applicati a fenomeni sociali più che a specifici reati.

Da un lato si riconosce l'esigenza di strumenti efficaci per sottrarre immediatamente le imprese allo sfruttamento (ad esempio commissariandole e regolarizzando i lavoratori); dall'altro lato si teme di creare zone franche in cui le garanzie penali risultino indebolite.

Una possibile strada equilibrata potrebbe essere quella di circoscrivere tali misure ai casi più gravi, prevedendo comunque un controllo giurisdizionale rigoroso e una durata temporanea degli interventi, e parallelamente sviluppare maggiormente le misure premiali per le imprese che collaborano e si redimono.

In definitiva, l'esperienza insegna che la prevenzione non può ridursi alla sola dimensione coercitiva: deve includere anche un sostegno alle imprese affinché adottino modelli organizzativi legali, pena il rischio che – rimosso il controllo giudiziario – tutto torni come prima. In altri termini, la repressione anticipata deve andare di pari passo con politiche attive di emersione e di assistenza alle imprese in difficoltà, così da rimuovere le cause dello sfruttamento e non solo i suoi sintomi.

7. Politiche di prevenzione e responsabilità di filiera

Dal quadro fin qui delineato emerge chiaramente che la sola risposta penale, pur necessaria, non basta a sradicare il caporalato.

Accanto al “bastone” delle sanzioni, servono anche le “carote” di interventi positivi che rendano il lavoro agricolo regolare l'opzione più conveniente per tutti gli attori coinvolti.

Negli ultimi anni le istituzioni hanno quindi adottato una serie di misure strutturali e politiche attive con l'obiettivo di prevenire lo sfruttamento alla radice, agendo sulle cause economico-sociali del caporalato.

8. Il Piano triennale anti-caporalato e gli interventi preventivi

Un passo importante in questa direzione è stato il Piano Triennale 2020–2022 di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, varato dal Governo italiano e poi prorogato fino al 2025³⁴.

Questo Piano nazionale, frutto di un approccio multisettoriale, ha previsto azioni coordinate per completare il quadro degli strumenti di contrasto allo sfruttamento lavorativo, affiancando alle sanzioni penali una serie di misure di natura amministrativa, economica e sociale. Tra gli obiettivi centrali rientrava anzitutto la regolarizzazione dei lavoratori migranti impiegati nei campi, perseguita anche attraverso la semplificazione delle procedure di emersione dal lavoro nero e di assunzione legale.

Un secondo ambito di intervento riguardava il rafforzamento dei controlli ispettivi sul territorio, ottenuto mediante una più stretta collaborazione tra forze dell'ordine, Ispettorato del lavoro e aziende sanitarie locali, così da consentire un'individuazione tempestiva e una sanzione efficace delle situazioni di sfruttamento.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata al miglioramento delle condizioni logistiche dei braccianti, con l'intento di potenziare i sistemi di trasporto e di alloggio, riducendo la dipendenza dai caporali che spesso esercitano un controllo monopolistico sui mezzi per raggiungere i campi e offrono soluzioni abitative fatiscenti in assenza di alternative.

Infine, il Piano ha promosso la creazione di canali legali di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro agricolo,

³⁴ Per una ricostruzione sistematica delle misure introdotte dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura 2020-2022, v. I. CANFORA, V. LECCESE, *Lavoro irregolare e agricoltura. Il Piano triennale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, tra diritto nazionale e regole di mercato della nuova PAC*, in *Diritto agroalimentare*, 2021, 39 ss., ove si evidenzia che il Piano integra l'apparato penale con strumenti regolativi e operativi e mira a correggere gli squilibri della filiera.

sostenendo l'apertura di sportelli pubblici e la stipula di accordi locali per l'incontro diretto tra imprese agricole e lavoratori, con l'obiettivo di sostituire in via strutturale il ruolo dei caporali nel processo di reclutamento³⁵.

Inoltre, il Piano ha posto l'accento sulle regole per il corretto funzionamento della filiera agroalimentare, riconoscendo che il caporalato prospera anche a causa di squilibri nei rapporti commerciali.

Prezzi eccessivamente bassi riconosciuti ai produttori agricoli da parte dei grandi acquirenti spingono infatti alcune imprese a comprimere il più possibile i costi del lavoro.

Il Piano ha, quindi, promosso azioni per assicurare una più equa distribuzione del valore lungo la filiera e per correggere gli squilibri contrattuali che causano la compressione dei salari dei braccianti³⁶.

Anche a livello sovranazionale si registrano novità significative in chiave preventiva.

L'Unione Europea, con la riforma della Politica Agricola Comune (PAC) 2023–2027, ha introdotto per la prima volta la condizionalità sociale: gli agricoltori che ricevono finanziamenti e sussidi europei devono rispettare le normative sul lavoro e i diritti dei lavoratori, pena la sospensione o revoca dei fondi. In Italia, il

³⁵ Cfr. I. CANFORA, V. LECCESE, A. ABBASCIANO, C. GESMUNDO, *Italy Report*, cit., 9-13. Il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato varato nel 2020 (assi: prevenzione; controllo/monitoraggio; protezione/assistenza; reinserimento) opera nell'ambito del Tavolo Caporalato, la cui attività è stata prorogata sino al 3 settembre 2025 (decreto interministeriale 17 giugno 2022). Il Piano è oggi affiancato dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 (DM Lavoro n. 32/2022, come modificato dal DM n. 58/2023), di portata orizzontale e in sinergia con il Piano agricolo: governance multi-agenzia, indicatori statistici (ISAC) e progetti pilota presso i centri per l'impiego per favorire l'emersione del lavoro irregolare e l'incontro domanda-offerta.

³⁶ In tema di interventi normativi sul prezzo per correggere squilibri di filiera, si veda la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 13 novembre 2019, causa C-2/18 (Lietuvos Respublikos Seimas), pubblicata in *Foro italiano*, 2020. La Corte ha riconosciuto la legittimità di misure nazionali che fissano griglie di prezzi minimi per contrastare pratiche sleali e tutelare i produttori.

D.Lgs. 42/2023 ha collegato le violazioni in materia di lavoro a riduzioni dei pagamenti PAC dal 35% al 100%, graduando le sanzioni in base a gravità, entità, durata o recidiva; un D.M. 28 giugno 2023 ha poi introdotto indici numerici di gravità per uniformare le valutazioni. In altre parole, il sostegno economico pubblico è subordinato all'assenza di violazioni gravi (come il caporalato) nelle imprese beneficiarie³⁷.

Questa innovazione – fortemente voluta dal Parlamento Europeo – crea un meccanismo premiale/punitivo di carattere amministrativo parallelo a quello penale: chi sfrutta i lavoratori può perdere gli aiuti, chi invece investe in condizioni di lavoro dignitose ne trae beneficio³⁸.

Sempre in ambito europeo, è stata affrontata la questione delle pratiche commerciali scorrette che penalizzano gli agricoltori.

La Direttiva (UE) 2019/633 ha vietato una serie di pratiche sleali nei rapporti tra acquirenti e fornitori agricoli (come le aste elettroniche al doppio ribasso o i pagamenti fortemente ritardati ai fornitori), riconoscendo che tali pratiche contribuivano a

³⁷ Cfr. I. CANFORA, V. LECCESE, A. ABBASCIANO, C. GESMUNDO, *Italy Report*, cit., 18-20. Quanto alla *condizionalità sociale* PAC 2023-2027, l'attuazione nazionale è stata completata da: DM 11 novembre 2022 (autorità competenti e flussi dati), D.Lgs. 42/2023 (riduzioni dei pagamenti in caso di gravi violazioni; oggi coordinate con D.Lgs. 188/2023 che ha innalzato le percentuali), e DM 28 giugno 2023 (indici numerici di gravità e criteri di graduazione); se l'azienda è colpita da sequestro preventivo per 603-bis c.p., è prevista la sospensione dei pagamenti PAC sino alla revoca o al controllo/amministrazione giudiziaria. Nel triennio 2023-2025 è stato inoltre introdotto un regime speciale di lavoro occasionale a termine per picchi stagionali (max 45 giorni/anno per lavoratore: L. 197/2022; esteso al 2025 dal D.L. 202/2024), rispetto al quale il rapporto segnala rischi di uso elusivo (dichiarazioni parziali delle giornate effettive). Si segnala, infine, la persistente sotto-utilizzazione della Rete del lavoro agricolo di qualità (circa 9.289 imprese iscritte al luglio 2025, su oltre un milione potenzialmente eleggibili), con criticità di incentivi, verifiche e integrazione territoriale.

³⁸ I. CANFORA, V. LECCESE, A. ABBASCIANO, C. GESMUNDO, *Italy Report*, cit., 13-14 (brackets 3-5-10%, criteri Reg. 2021/2116, art. 89; D.M. 28.6.2023 con indici di severità).

comprimere i margini dei produttori e quindi i salari dei braccianti.

L'Italia ha recepito questa direttiva con il D.Lgs. 198/2021, che vieta varie forme di squilibrio contrattuale a danno degli agricoltori e introduce sanzioni per i grossi acquirenti che le perpetuano³⁹.

L'auspicio è che, eliminando la corsa al massimo ribasso nei prezzi agricoli, diminuisca anche l'incentivo a risparmiare sul costo del lavoro tramite lo sfruttamento illegale.

Ulteriori strumenti di prevenzione in senso lato includono iniziative volontarie e incentivi per favorire comportamenti virtuosi lungo la filiera agricola.

Ad esempio: programmi di certificazione etica e marchi per i prodotti ottenuti senza sfruttamento (così da orientare le scelte dei consumatori); incentivi fiscali o premialità nei bandi pubblici per le imprese agricole che adottano modelli organizzativi legali (ad es. implementando efficaci modelli 231 e codici etici contro lo sfruttamento); campagne informative presso le comunità di migranti

³⁹ Sul tema dell'equa distribuzione del valore nella filiera agroalimentare e delle pratiche commerciali sleali, v. S. PAGLIANTINI, *Dal B2C al B2B: una prima lettura della dir. (UE) 2019/633 tra diritto vigente ed in fieri*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, 220; I. CANFORA, *Raggiungere un equilibrio nella filiera agroalimentare. Strumenti di governo del mercato e regole contrattuali*, in L. SCAFFARDI, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, Roma, RomaTrE-Press, 2020, vol. I, 237 ss.; I. CANFORA, V. LECCESE, *Lavoro irregolare e agricoltura. Il Piano triennale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, tra diritto nazionale e regole di mercato della nuova PAC*, in *Diritto agroalimentare*, 2021, 56; M. AMARELLI, *La direttiva sulle pratiche commerciali: un'occasione persa per la tutela dei produttori agricoli?*, in *Giornale dir. lav. rel. ind.*, 2019, 439 ss.; L. RUSSO, *I contratti della filiera agroalimentare nel quadro della nuova politica agricola comune*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, 506 ss.; ID., *La direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare. Una prima lettura*, in *Riv. dir. civ.*, 2019; N. LUCIFERO, *Le pratiche commerciali sleali nel sistema delle relazioni contrattuali tra imprese nella filiera agroalimentare*, Milano, CEDAM, 2018; I. CANFORA, *Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Agg. XI, Torino, 2018, 325 ss.; P. DE CASTRO, *Dall'omnibus alla riforma di medio termine della politica agricola comune. Cosa cambia per l'agricoltura italiana*, Parlamento europeo, Gruppo S&D, 2017.

per far conoscere i propri diritti e le opportunità di lavoro regolare; accordi di collaborazione tra regioni di origine e di destinazione dei lavoratori stagionali, per canalizzare i flussi migratori in modo trasparente e programmato.

Tutte queste misure vanno nella direzione di creare un ecosistema in cui rispettare la legge conviene: l'obiettivo è far sì che il lavoro regolare e ben contrattualizzato diventi più vantaggioso, per imprese e lavoratori, rispetto al ricorso al caporale.

Andrebbero inoltre rese stabili e diffuse le prassi operative rivelatesi più efficaci, anche mediante formazione congiunta degli operatori pubblici e privati⁴⁰.

È necessario agire dentro, attraverso e oltre l'impresa per diffondere un'etica del lavoro rispettosa dei diritti lungo tutta la filiera.

Ciò implica coinvolgere non solo la magistratura, ma anche le parti sociali, le istituzioni locali, il mondo imprenditoriale e gli stessi grandi attori della distribuzione in un impegno comune di responsabilità sociale.

Significativamente, per favorire questo approccio coordinato è stato istituito un Tavolo operativo anti-caporalato presso il Ministero del Lavoro – poi prorogato fino al 2025 – con la partecipazione di istituzioni nazionali e locali, parti sociali e organizzazioni della società civile, incaricato di monitorare il fenomeno e concordare le strategie di contrasto.

Nel 2023, nell'ambito del PNRR, è stato adottato un Piano Nazionale 2023–2025 di contrasto al lavoro sommerso, che integra e rafforza le azioni del Piano anti-caporalato estendendole a tutti i settori economici, con un approccio multi-agenzia volto a rendere conveniente il passaggio dal lavoro irregolare a quello regolare⁴¹.

⁴⁰ Per la normativa francese sulla determinazione del prezzo nei contratti agricoli e il suo impatto sulla filiera, v. J. FOYER, *Loi EGALIM: présentation générale*, in *Revue de droit rural*, 2019, 11 ss.

⁴¹ I. CANFORA, V. LECCESE, *Farmers and Farmworkers: Working Conditions, Income and Social Protection – Italy Report*, relazione presentata al XXXII Congresso

9. La responsabilità della GDO nella filiera agroalimentare

L'analisi del caporalato in agricoltura sarebbe incompleta senza considerare i fattori strutturali di filiera che incidono sulle condizioni di legalità del lavoro.

Tra questi assume rilievo centrale il ruolo della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), ossia le grandi catene commerciali e i grossi acquirenti che dominano il mercato a valle.

Negli ultimi decenni, il crescente potere contrattuale della GDO ha consentito a questi attori di imporre ai produttori agricoli prezzi d'acquisto estremamente bassi e condizioni di fornitura stringenti⁴².

Tale pressione economica – aggravata dalla competizione globale e dalla ricerca di margini sempre più ristretti – si trasmette a monte della filiera, inducendo molti agricoltori a ridurre al minimo i costi di produzione. In questo contesto, il ricorso a manodopera a bassissimo costo tramite intermediari informali (i caporali) diventa una scorciatoia quasi “necessaria” per restare competitivi, trasformando il caporalato da fenomeno criminale isolato a ingranaggio funzionale del sistema produttivo.

Il caporale garantisce manodopera immediatamente disponibile e sottopagata, permettendo di allineare il costo del lavoro alle pretese della GDO in termini di prezzi bassi.

Ne deriva una corresponsabilità di filiera: lo sfruttamento del bracciante rappresenta l'ultimo anello di una catena di pressioni economiche che parte dai vertici del mercato⁴³.

Questa dinamica mette in luce un nesso sistemico tra la struttura

CEDR (Burgos, 3–6 settembre 2025), cit., 19.

⁴² M. OMIZZOLO, *Sfruttamento lavorativo e caporalato in Italia: la profughizzazione del lavoro in agricoltura e il caso dei braccianti indiani dell'Agro Pontino*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2020, 6 ss.

⁴³ Sulla disciplina dell'art. 62 della l. 27/2012 e sulla sua applicazione ai contratti di prima vendita, v. A. JANNARELLI, *La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agroalimentare e l'art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27: un pasticcio italiano in salsa francese*, in *Rivista di diritto agrario*, 2012, 545.

della filiera e le illegalità sul lavoro.

Nelle lunghe catene di approvvigionamento, con molti passaggi intermedi e pochi acquirenti dominanti, l'asimmetria di potere contrattuale penalizza sia il piccolo produttore sia i lavoratori impiegati nei campi.

Di conseguenza, i fenomeni di caporalato e sfruttamento non sono riconducibili alla sola iniziativa criminale di pochi datori di lavoro senza scrupoli, ma risultano favoriti strutturalmente dal funzionamento distorto del mercato.

Questa consapevolezza ha spinto legislatori e giudici a interrogarsi sul ruolo e sulle responsabilità giuridiche degli attori economici più forti della filiera.

In ambito penale l'art. 603-bis c.p., dopo la riforma del 2016, estende la punibilità anche al datore di lavoro che impieghi manodopera reclutata illecitamente. Sul piano amministrativo, il D.Lgs. 231/2001 consente di sanzionare le imprese che traggono vantaggio da tali condotte.

Tuttavia, l'applicazione di questo schema al settore agricolo non è priva di difficoltà. Spesso, infatti, le imprese di trasformazione o distribuzione non hanno un controllo diretto sul reclutamento della manodopera nei campi, che avviene a livelli più bassi della filiera. Si pone così il problema di una possibile "responsabilità espansiva" del committente, che rischia di essere coinvolto anche in assenza di una partecipazione consapevole allo sfruttamento.

La giurisprudenza più recente avverte, ad esempio, che il semplice vantaggio economico tratto dall'abbattimento dei costi non basta per affermare la responsabilità penale di un'impresa a valle, in mancanza della prova di un contributo intenzionale al sistema illegale.

Di fronte a queste complessità, emerge l'esigenza di un approccio sistemico di contrasto che integri strumenti diversi lungo la filiera.

In primo luogo, risultano necessarie misure che regolino le

relazioni contrattuali tra GDO e produttori, per evitare che pratiche sleali alimentino lo sfruttamento a valle.

Su questo fronte è già intervenuto il legislatore con il divieto delle pratiche commerciali scorrette (il D.Lgs. 198/2021 menzionato sopra), ma sarà importante verificarne l'attuazione rigorosa. In secondo luogo, occorre rafforzare la tracciabilità e la trasparenza lungo la catena produttiva: sistemi di certificazione del lavoro etico, audit indipendenti presso le imprese fornitrici e banche dati condivise possono rendere più difficile occultare impieghi irregolari. Finora le iniziative volontarie della GDO in tal senso si sono rivelate insufficienti, poiché i controlli sui fornitori sono stati sporadici e spesso basati su autocertificazioni poco attendibili. Sarà quindi necessario un maggiore intervento pubblico, imponendo obblighi di due diligence alle imprese capofila della filiera e prevedendo sanzioni efficaci in caso di omessi controlli sui sub-fornitori.

Un ulteriore tassello viene dalla Politica Agricola Comune.

La nuova PAC ha introdotto il principio della condizionalità sociale, subordinando l'erogazione dei fondi europei al rispetto delle norme lavoristiche: le imprese agricole che violano gravemente i diritti dei lavoratori rischiano la decurtazione o sospensione dei contributi PAC.

Insieme ai contratti di filiera promossi a livello nazionale per favorire accordi equi tra agricoltori, intermediari e distributori, tale meccanismo mira a riallineare gli incentivi economici con il rispetto della legalità.

In questa prospettiva, è stato proposto di estendere l'utilizzo dei contratti di filiera e di potenziare la Rete del lavoro agricolo di qualità, insieme a campagne per consumi più consapevoli, così da riequilibrare il potere contrattuale lungo la catena agroalimentare e garantire una più equa remunerazione del lavoro. Solo intervenendo su tutti i livelli – dal caporale al grande acquirente, dal singolo lavoratore fino al contesto di mercato – sarà possibile ridurre in modo significativo il dumping sociale nella filiera agroalimentare.

In sintesi, il ruolo della GDO e degli altri attori forti va ripensato

in un'ottica di responsabilità condivisa: accanto alla repressione penale dello sfruttamento, servono regole di mercato più giuste e una vigilanza attiva sulle filiere produttive, affinché la tutela dei diritti del lavoro diventi parte integrante del sistema di produzione agricola e non più un ostacolo alla competitività.

10. Conclusioni

Il fenomeno del caporalato pone una sfida complessa che intreccia dimensioni economiche, sociali e giuridiche. L'esperienza italiana recente mostra che, per contrastare efficacemente lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, bisogna operare su più livelli.

Da un lato è indispensabile la repressione penale delle condotte più odiose: lo Stato deve intervenire con fermezza, punendo severamente chi riduce i lavoratori in condizioni assimilabili alla schiavitù moderna e sottraendo ogni profitto illecito derivante da tali attività.

Dall'altro lato, però, è ormai chiaro che non si può delegare solo ai tribunali il compito di "ripulire" il settore agricolo: serve un impegno corale fatto di prevenzione, regole di mercato e promozione di pratiche virtuose.

La via d'uscita è quella che una riflessione collettiva ha già delineato: integrare repressione e prevenzione, filiere trasparenti e prezzi equi, strumenti amministrativi e penali, in una strategia unitaria e coerente. In questo quadro, la riforma costituzionale del 2022 non ha introdotto valori già presenti nella Carta – dignità, sicurezza, libertà, salute – ma ha inciso in due direzioni decisive.

In primo luogo, l'art. 9 ha elevato a rango costituzionale la tutela di ambiente, biodiversità ed ecosistemi, con un inedito riferimento all'interesse delle future generazioni.

In secondo luogo, l'art. 41 ha coordinato i limiti all'iniziativa

economica con il principio dello sviluppo sostenibile, includendo l'ambiente tra i beni protetti e legittimando il legislatore a orientare l'attività d'impresa non solo a fini sociali ma anche ambientali.

Si è così consolidato un quadro costituzionale che lega impresa, lavoro e ambiente in un'ottica di responsabilità intergenerazionale.

Da qui discende un messaggio chiaro: un'agricoltura competitiva non può fondarsi sullo sfruttamento del più debole, ma deve ricercare la propria sostenibilità attraverso innovazione, qualità e responsabilità sociale⁴⁴.

Le soluzioni di lungo periodo risiedono dunque nella costruzione di un modello agricolo sostenibile sia sul piano economico sia su quello etico.

Un settore agroalimentare che valorizzi il lavoro regolare, che remunerati equamente la manodopera e che garantisca trasparenza nelle sue filiere può diventare un elemento di forza per il made in Italy anziché una debolezza.

Eliminare il caporalato non è solo un dovere morale e giuridico, ma anche una condizione per assicurare un futuro all'agricoltura italiana: uno sfruttamento sistemico, infatti, mina la coesione sociale, danneggia la reputazione dei prodotti italiani all'estero e allontana dal settore sia i giovani talenti sia gli investimenti in innovazione.

Al contrario, liberare le campagne dalla piaga dello sfruttamento può innescare un circolo virtuoso: lavoratori più tutelati e formati, imprese più efficienti e orientate alla qualità, territori rurali più attrattivi e presidiati.

Maurizio Flick

ABSTRACT

⁴⁴ Sull'idea di filiera agroalimentare etica e sugli strumenti promozionali che la sostengono, v. L. PAOLONI, *La filiera agroalimentare etica e la tutela del lavoro*, in *Diritto agroalimentare*, 2020, 635 ss., e I. CANFORA, *Funzione promozionale della filiera agroalimentare tra politiche europee e disciplina dei rapporti contrattuali: i riflessi sul lavoro in agricoltura*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali* 2018, 259-287. Gli Autori propongono codici di condotta, label etici e incentivi pubblici per premiare le imprese virtuose.

Il fenomeno del caporalato, tradizionalmente radicato nell'agricoltura italiana, ha conosciuto negli ultimi anni nuove forme di sfruttamento, tra cui il cosiddetto caporalato digitale, che sfrutta piattaforme online e strumenti informatici per reclutare e gestire manodopera in condizioni illegali. L'articolo analizza l'evoluzione storica e le cause strutturali di questo fenomeno, evidenziando come esso si inserisca in filiere agroalimentari lunghe e caratterizzate da squilibri contrattuali, in particolare nel rapporto con la Grande Distribuzione Organizzata. Viene esaminata la risposta dell'ordinamento, dalla disciplina penale dell'art. 603-bis c.p. alle recenti riforme costituzionali, con particolare attenzione al bilanciamento tra repressione e rispetto del principio di legalità, nonché all'uso delle misure di prevenzione antimafia. Ampio spazio è dedicato alle politiche di prevenzione e agli strumenti di responsabilità di filiera, come il Piano Triennale anti-caporalato, la condizionalità sociale della PAC e il divieto di pratiche commerciali sleali. L'obiettivo è delineare un approccio integrato, in cui repressione penale, interventi strutturali e responsabilità condivisa lungo la filiera concorrano a eradicare lo sfruttamento, promuovendo un'agricoltura sostenibile, competitiva e rispettosa della dignità del lavoro.

EN:

The phenomenon of caporalato (illegal gangmastering), historically rooted in Italian agriculture, has in recent years taken on new forms of labour exploitation, including so-called digital gangmastering, which uses online platforms and digital tools to recruit and manage workers under unlawful conditions. The article examines the historical development and the structural drivers of this phenomenon, showing how it is embedded in long agri-food supply chains marked by contractual imbalances, especially in relations with large-scale retail distribution. It analyses the legal

response, from the criminal offence under Article 603-bis of the Italian Criminal Code to the most recent constitutional reforms, focusing on the interplay between effective repression and the principle of legality, as well as on the use of anti-mafia preventive measures. Particular attention is devoted to prevention policies and supply-chain responsibility instruments, such as the Three-Year Plan against caporalato, the social conditionality of the Common Agricultural Policy and the prohibition of unfair trading practices. The aim is to outline an integrated approach in which criminal enforcement, structural interventions and shared responsibility along the supply chain jointly contribute to eradicating exploitation while promoting a sustainable, competitive agriculture respectful of workers' dignity.

PAROLE CHIAVE:

caporalato; caporalato digitale; sfruttamento lavorativo; filiera agroalimentare; condizionalità sociale della PAC.

illegal gangmastering; digital gangmastering; labour exploitation; agri-food supply chain; CAP social conditionality.

LA PRASSI ITALIANA IN TEMA DI TUTELA PER EVOCAZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI VINI

Sommario: 1. *Introduzione.* – 2. *Il quadro legislativo.* – 3. *Alcune decisioni della Corte di cassazione sulla tutela per evocazione.* – 4. *Una decisione del Tribunale di Venezia.* – 5. *La prassi dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.* – 6. *Conclusioni.*

1. **Introduzione.**

Il presente contributo analizza alcuni casi di tutela per evocazione di Indicazioni Geografiche (IG) italiane per vini nei confronti di marchi posteriori. L'articolo esamina sentenze della Corte di cassazione che presentano ripercussioni sistematiche oltre i singoli casi specifici, nonché una pronuncia del Tribunale di Venezia e alcune decisioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

L'obiettivo è evidenziare un percorso logico coerente nelle varie sentenze e decisioni. Si tratta di un compito complesso: il panorama giurisprudenziale appare frammentato e una prassi propriamente «italiana» in materia di evocazione delle IG vitivinicole emerge con difficoltà, tenendo presente che gli organi giudiziari e amministrativi dovrebbero comunque basare le proprie decisioni sulla giurisprudenza della Corte di giustizia¹.

L'articolo è la versione italiana del precedente saggio del medesimo A. pubblicato con il titolo *Protection Against Evocation for Wine Geographical Indications in Italy: A Winding Road*, pubblicato nel n. 8 (2025) della rivista *Jus Vini – J Wine & Spirits Law*, 2026, pp. 229-258. Si ringrazia l'Editore e l'Autore per la gentile concessione.

¹ In dottrina F. GUALTIERI, S. VACCARI, B. CATIZZONE, *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione*, in *Riv. Dir. Alim.*, 2-2017, p. 15; F. CAPPELLI, *La tutela dei prodotti agroalimentari di qualità in Italia e in Europa - Un'evoluzione giuridica di successo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018; M. TERENCE, *Riprodurre la forma di una DOP: un caso di evocazione o prassi idonea a indurre in errore il consumatore?*, in questa *Rivista*, 1/2021, pp. 147 ss.; O. VRINS, *No*

Le incertezze applicative sui criteri di evocazione appaiono ancora più sorprendenti in un Paese che vanta il numero più elevato di Denominazioni di Origine Protette (DOP) e Indicazioni Geografiche Protette (IGP) vitivinicole a livello mondiale: oltre 500, contro le 440 della Francia e le 149 della Spagna. L'elevato numero di IG italiane riflette anche l'eccessiva frammentazione delle realtà territoriali, spesso prive delle risorse necessarie per attuare efficaci attività di tutela.

2. Il quadro legislativo.

La tutela delle IG italiane per vini ha preso avvio con la l. n. 930 del 12 luglio 1963, che ha introdotto il sistema delle Denominazioni di Origine Controllata (DOC), ispirato al modello francese delle *Appellations d'Origine Contrôlée* (AOC).

champagne for 'Champanillo': the protection of PDOs and PGIs against evocation for services, in *JIPLP*, 2021, pp. 1171 ss.; A. ZAPPALAGLIO, *The transformation of EU Geographical Indications Law. The Present, Past and Future of the Origin Link*, London, Routledge, 2021; V. ZAFRILLA DIAZ-MARTA, ANASTASIIA KYRYLENKO, *The ever-growing scope of Geographical Indications' evocation: from Gorgonzola to Morbier*, in *JIPLP*, 2021, pp. 442 ss.; A. BARDI, *La tutela delle DOP e IGP contro il maquillage parassitario dei prodotti generici alla luce del caso «Morbier»*, in <https://www.rivistadga.it/>, 2/2021; S. BOLOGNINI, *La giurisprudenza della Corte di giustizia nella definizione del sistema di tutela delle indicazioni geografiche*, in *Riv. Dir. Alim.*, 4-2022, pp. 6 ss.; B. CALABRESE, *Denominazioni d'origine e Indicazioni geografiche protette: traiettorie evolutive della tutela per evocazione*, in M. TORSSELLO, G. GUERRA (a cura di), *Temi e prospettive per un corso di diritto agroalimentare transnazionale e comparato*, Napoli, ESI, 2022, pp. 51 ss. e ID., *L'evocazione delle indicazioni geografiche in materia di servizi e prodotti non comparabili* in *Giur. comm.*, 2-2023, p. 209/II; A. M. BARZOLAI, *Il caso "Champanillo": l'evocazione si estende anche ai servizi*, in questa *Rivista*, 2-2022, p. 314; A. DI LAURO, *Le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)* in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO, *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2024, pp. 605 ss.; M. BLAKENEY, *The Protection of Geographical Indications: Law and Practice*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2024, *passim*; S. CARMIGNANI, *La nuova disciplina delle indicazioni geografiche. Profili di qualificazione e tutela* in *Riv. Dir. Alim.*, No 2-2025, pp. 30 ss.

Nel 1968 l'Italia ha aderito all'Accordo di Lisbona per la tutela delle Indicazioni Geografiche, seguito nel 1994 dall'adesione all'Accordo TRIPs (art. 23 sui vini).

La l. 164/92 (*Nuova Disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini*) ha avviato la modernizzazione del sistema italiano, completata con il dlgs 61/2010 (*Tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche dei Vini*), che ha armonizzato la normativa nazionale con quella europea, in particolare dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 479/2008 di riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) vitivinicolo.

Il d.lgs. 61/2010 è stato successivamente sostituito dall'attuale l. 238/2016 (Testo Unico del Vino).

Sul piano della tutela specifica, il d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della Proprietà Industriale - CPI) ha dedicato la sezione II del capo II alle Indicazioni Geografiche².

Quanto ai motivi di opposizione ai marchi in conflitto con le IG, dal 2019 l'art. 14, n. 1, CPI è stato integrato dalla lett. c-bis., che esclude dalla registrazione come marchio «i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione

² Art. 29 CPI: «Oggetto della tutela: 1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione». Art. 30 CPI: «Tutela: 1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, (1) l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica. 2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico».

europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche»³.

Nel 2023 l'art. 14, n. 1, lett. b., CPI è stato ulteriormente modificato nel senso che sono esclusi dalla registrazione «i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte»⁴.

La nuova formulazione amplia i motivi assoluti di impedimento alla registrazione, estendendoli anche a prodotti e servizi diversi da quello protetto, senza limitazioni ai prodotti dello stesso tipo o categoria.

Si segnala che per i motivi relativi di impedimento l'art. 176, n. 5, CPI⁵ consente di presentare opposizione avverso un marchio sulla base di un'antecedente IG ai sensi dell'art. 14, n. 1, lett. c-bis), che fa espresso riferimento alla normativa unionale in materia. Ad oggi la legislazione europea pertinente è rappresentata dall'art. 26 del nuovo regolamento n. 2024/1143⁶, che ha sostituito i precedenti art.

³ La lett. c-bis. è stata aggiunta all'art. 14, n. 1, CPI dall'art. 6, n. 1, lett. b., del d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

⁴ La parte relativa all'evocazione è stata aggiunta dall'art. 1, n. 1, della l. 102 del 24 luglio 2023.

⁵ Ai sensi dell'art. 176, n. 5, CPI «Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f), e dall'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 8».

⁶ Art. 26 del regolamento n. 2024/1143: «1. Le indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione sono protette contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale indicazione geografica per un prodotto o un servizio sfruttati, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la reputazione del nome protetto, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti

13 del regolamento n. 1151/2012 e art. 103, n. 2, del regolamento n. 1308/2013, limitandoci al settore agroalimentare e vitivinicolo.

L'art. 14, n. 1, lett. b) non rientra quindi fra i motivi relativi di impedimento e deve essere inteso come un motivo assoluto di impedimento.

Come detto, nel nuovo art. 14, n. 1, lett. b) non si fa riferimento alla stessa tipologia di prodotti (come faceva la corrispondente norma di cui all'art. 14 del regolamento n. 1151/2012⁷) o ad un prodotto rientrante nella categoria dei prodotti vitivinicoli (si veda la corrispondente norma di cui all'art. 102 del regolamento n. 1308/2013)⁸.

I prodotti e servizi differenti vengono così ricompresi nell'esame sui motivi assoluti di impedimento, come del resto prevede il nuovo

o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto».

⁷ Art. 14 del regolamento n. 1151/2012: «1. Qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica presso la Commissione».

⁸ Art. 102 del regolamento n. 1308/2013: «1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 103, paragrafo 2, e che riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è stata presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione relativa alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica».

art. 31 del regolamento n. 2024/1143⁹, che non fa alcun riferimento a prodotti dello stesso tipo o categoria.

La normativa italiana in materia di motivi assoluti di impedimento nel conflitto fra IG anteriori e marchi successivi sembra ora del tutto allineata con la nuova legislazione unionale: in tale ambito vi è addirittura un riferimento esplicito all'evocazione, usurpazione o imitazione delle IG, che non si riscontra nella corrispondente normativa europea (il cui art. 31 del regolamento n. 2024/1143 cita l'art. 26 per ogni tipo di motivo di impedimento), come se l'esaminatore dell'Ufficio Marchi nazionale fosse così spronato a prendere in esame ex officio casi di evocazione di IG.

I soggetti legittimati all'opposizione sono i Consorzi di tutela delle IG espressamente autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura (MASAF) o, in loro assenza, il MASAF¹⁰.

Dal 2022 è inoltre possibile proporre azioni di nullità direttamente dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ai sensi dell'art. 184-bis, n. 3, lett. a., CPI¹¹, mentre in precedenza era necessaria un'azione giudiziaria.

Oggi i consorzi dispongono di un sistema completo di strumenti legislativi.

⁹ Art. 31 del regolamento n. 2024/1143: «Una domanda di registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 26 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica».

¹⁰ Art. 177, n. 1, lett. d-bis., CPI: «i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose».

¹¹ Art. 184, n. 3, lett. a., CPI: «Nei casi di cui al comma 1, la nullità del marchio può essere chiesta per i seguenti motivi: a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, commi 1 e 1-bis, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e d)».

Il quadro normativo italiano, attraverso la l. n. 238/2016 e il CPI, attribuisce ai consorzi vitivinicoli riconosciuti poteri specifici per salvaguardare le IG: monitoraggio del mercato, avvio di procedimenti civili e penali contro usi non autorizzati e contraffazioni, controllo della conformità ai disciplinari di produzione, opposizioni e azioni di nullità contro marchi in conflitto.

Attraverso questi meccanismi, i consorzi sono in grado di difendere efficacemente gli interessi collettivi dei produttori e offrono garanzie ai consumatori sull'autenticità, qualità e origine dei vini italiani protetti.

3. Alcune decisioni della Corte di cassazione sulla tutela per evocazione

La Corte di cassazione italiana si è pronunciata su diversi casi riguardanti l'evocazione di DOP o IGP. Tuttavia, ad oggi non esistono precedenti strettamente correlati ai vini, fatta eccezione per il recentissimo caso «*Duca di Salaparuta*», peraltro non rilevante sul tema dell'evocazione delle IG¹².

¹² La Corte di cassazione ha chiesto una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia (nel caso C-341/24, deciso in data 11 settembre 2025) in merito ai conflitti tra denominazioni vinicole protette e marchi noti preesistenti. Duca di Salaparuta SpA ha registrato «Salaparuta» come marchio nel 1989 (a livello nazionale) e nel 2000 (a livello UE) per vini non collegati al comune di Salaparuta. Nel 2006, l'Italia ha riconosciuto la DOC «Salaparuta» ai sensi del regolamento n. 1493/1999, registrata come DOP a livello UE nel 2009. Il titolare del marchio ha contestato entrambe le denominazioni in quanto fuorvianti e in conflitto con i suoi marchi anteriori. La Corte di giustizia ha stabilito che le denominazioni dei vini protette ai sensi dell'articolo 54 del regolamento n. 1493/1999 hanno ricevuto una protezione «automatica» ai sensi dei regolamenti successivi (nn. 479/2008, 1234/2007, 1308/2013) senza un nuovo esame sostanziale. La pubblicazione del 2009 ha semplicemente esteso la protezione nazionale esistente a livello UE. Per motivi di certezza giuridica, le denominazioni preesistenti sono state esentate dalla nuova procedura di esame in due fasi. Il conflitto deve essere risolto esclusivamente ai sensi dell'allegato VII, sezione F, paragrafo 2, del regolamento n. 1493/1999, che stabilisce la coesistenza. La denominazione ha la precedenza, ma i titolari dei marchi possono continuare a utilizzare marchi noti con termini identici se: (a) la registrazione è avvenuta almeno 25 anni prima del riconoscimento ufficiale; e (b) il

Risulta comunque opportuno presentare brevemente alcuni di questi casi per le ripercussioni che possono avere sulla tutela generale delle IG contro l'evocazione, incluse quelle relative ai vini.

Nell'ordinanza relativa al caso *Pecorino Romano c. Cacio Romano*¹³, la Corte di Cassazione ha affermato: «Per individuare l'ambito di tutela della DOP è quindi essenziale esaminare la descrizione del prodotto e il metodo di lavorazione dello stesso sia nel disciplinare che nella domanda di registrazione, i quali rappresentano, all'evidenza, un indice di natura oggettiva per effettuare l'indagine relativa all'affinità, similarità dei prodotti. Significativo, in particolare, è il riferimento nella descrizione del prodotto alle sue caratteristiche organolettiche [...]».

Secondo la Corte di Cassazione, la Corte di giustizia ha sempre posto in comparazione segni che contraddistinguevano formaggi aventi caratteristiche simili, in quanto aventi, a seconda, la stessa consistenza, la stessa stagionatura, lo stesso metodo di lavorazione, etc., e non un qualunque tipo di formaggio, solo perché appartenente alla stessa classe merceologica.

Va osservato che la Corte di Cassazione si riferisce al caso di evocazione citando espressamente le sentenze più datate della Corte di giustizia relative a prodotti identici in conflitto (ad esempio, i casi *Gorgonzola*¹⁴ e *Parmesan*¹⁵).

marchio è stato effettivamente utilizzato senza interruzioni. Tuttavia, tali marchi non possono opporsi all'uso della denominazione protetta. I nuovi articoli dei regolamenti dell'UE si applicano solo ai motivi di rifiuto delle nuove domande, non alla cancellazione delle denominazioni preesistenti. Ciò chiarisce che le denominazioni nazionali preesistenti hanno ricevuto automaticamente la protezione dell'UE, mantenendo la supremazia della denominazione e preservando i diritti di coesistenza limitati.

¹³ Ord. Cass., sez. I, del 20 marzo 2023 n. 7937, *Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano DOP c. Formaggi Boccea S.r.l.*, in <https://www.sistemaproprietaintellettuale.it/> sulla domanda di dichiarazione di nullità del marchio «Cacio Romano» sulla base della DOP «Pecorino Romano».

¹⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 1999 in causa C-87/97, *Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH*, ECLI:EU:C:1999:115.

¹⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2008 in causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*, ECLI:EU:C:2008:117.

Il ragionamento si fonda sull'art. 13, n. 1, del regolamento n. 510/2006, ma il riferimento è errato poiché trattasi dell'art. 14 – dove si menzionano i «prodotti dello stesso tipo».

La Corte sembra non considerare che l'art. 14 del regolamento n. 510/2006 concerne motivi assoluti di impedimento e non motivi relativi, come dovrebbe essere nel conflitto *Pecorino Romano c. Cacio Romano*¹⁶.

Ciononostante, la Corte sposta l'attenzione sul disciplinare di produzione dell'IG e su un confronto dettagliato con il prodotto recante il marchio contestato.

Di conseguenza, la decisione in esame evidenzia l'inapplicabilità al caso della sentenza *Champanillo* della Corte di giustizia¹⁷: «[...] se è pur vero che la Corte di giustizia, al punto 61¹⁸, ha affermato che «la nozione di evocazione ai sensi del reg. 1308/2013 non esige che il prodotto protetto dalla DOP ed il prodotto o il servizio contrassegnato dalla denominazione contestata siano identici o simili», tuttavia [...] la sopra descritta interpretazione più estesa della Corte di giustizia non è che il frutto del rilievo che il reg. 1308/2013, a differenza del reg. n. 510/06, oggetto di esame, non contiene la limitazione della tutela apprestata dalla DOP in situazioni riguardanti «il prodotto dello stesso tipo».

L'interpretazione della Corte di cassazione solleva dubbi su due aspetti: in primo luogo, l'impossibilità di dedurre argomenti dalle sentenze della Corte di giustizia sull'evocazione basate sul regolamento OCM vitivinicolo anche per i prodotti agroalimentari¹⁹; in

¹⁶ Se così non fosse, ossia se l'art. 14 del regolamento n. 510/2006 riguardasse anche i casi di motivi relativi di impedimento, vi sarebbe un palese contrasto con l'art. 13 che prevede la tutela delle IG contro marchi per prodotti comparabili (non identici) e non comparabili nel caso di sfruttamento della reputazione e nei casi di evocazione, che prescindono dalla comparabilità e a fortiori dalla identità fra i rispettivi prodotti.

¹⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 9 settembre 2021 in causa C-783/19, *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. GB.*, ECLI:EU:C:2021:713.

¹⁸ La Corte di cassazione fa riferimento al paragrafo 61 della sentenza della Corte di giustizia nella causa *Champanillo*.

¹⁹ Nella sentenza della Corte di giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-393/16,

secondo luogo, il ragionamento della Corte sembra essere fondato sul prerequisite dell'identità dei prodotti nelle valutazioni dell'evocazione, contrariamente a quanto affermato nel passo citato della sentenza *Champanillo*.

Secondo la Corte di cassazione, ciò deriva dalla presenza nel regolamento n. 510/2006 della dicitura «prodotto dello stesso tipo» per il confronto tra IG e marchi, mentre il regolamento n. 1308/2013 si riferisce a «prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II»²⁰. Come detto, Si noti invece come il nuovo art. 31, n. 1, del regolamento n. 2024/1143 non contiene invece tale riferimento («prodotto dello stesso tipo») nel regolare il rapporto tra IG e marchi.

La domanda è da porsi se la posizione della Corte di cassazione nel caso *Pecorino Romano* possa influenzare la giurisprudenza italiana e la prassi dell'UIBM nell'applicazione del nuovo regolamento n. 2024/1143. Va ricordato che l'Ufficio dell'UE per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) esamina i motivi assoluti di impedimento in relazione alle IG anteriori riferendosi non solo a prodotti identici ma anche a quelli comparabili²¹.

L'attenzione della Corte di cassazione sul disciplinare di produzione e sulla natura dei prodotti in conflitto si basa sui casi *Gorgonzola* e *Parmesan* della Corte di giustizia e su un'interpretazione restrittiva della formulazione «prodotto dello stesso tipo» ai sensi dell'art. 14, n. 1, del regolamento n. 510/06, che non richiederebbe prodotti comparabili ma identici o quasi identici.

A un esame più attento dei casi citati, emerge che «può esservi [...] l'evocazione di una denominazione protetta in mancanza di

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, si precisa che le «disposizioni di diritto dell'Unione relative alla tutela delle denominazioni e delle indicazioni geografiche registrate che si inscrivono, come confermato dal considerando 92 del regolamento n. 1308/2013, nell'ambito della normativa trasversale dell'Unione, devono essere interpretate in modo da consentire un'applicazione coerente delle stesse» (punto 32).

²⁰ Art. 102 del regolamento n. 1308/2013.

²¹ Direttive EUIPO, parte B, sezione 4, capitolo 10.4.

qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa» (punto 26 del caso *Gorgonzola*).

Se l'evocazione non è strettamente legata all'identità o somiglianza tra i prodotti – poiché non dipende dal rischio di confusione – occorre interpretare diversamente il punto 27 del caso *Gorgonzola*: «Trattandosi di un formaggio a pasta molle erborinato il cui aspetto esterno presenta analogie con quelle del formaggio «Gorgonzola», sembra legittimo ritenere che vi sia evocazione di una denominazione protetta qualora la parola utilizzata per designarlo termini con le due medesime sillabe della detta denominazione e ne comporti il medesimo numero di sillabe, risultandone una similarità fonetica ed ottica manifesta tra i due termini».

Come spiegato nelle successive sentenze della Corte di giustizia, il fatto che i prodotti abbiano le stesse caratteristiche organolettiche costituisce solo uno dei fattori da considerare nello stabilire l'evocazione tra IG e marchio.

Il punto chiave è la percezione da parte del pubblico di riferimento del nesso mentale fra il prodotto tutelato dall'IG e il marchio in conflitto.

Se un formaggio a pasta molle fosse contraddistinto da un marchio evocativo di «Parmigiano Reggiano», che è invece un formaggio a pasta dura e non quindi dello stesso tipo, la valutazione sull'evocazione dovrebbe essere differente?

L'approccio adottato dalla Corte di cassazione nel caso *Pecorino Romano c. Cacio Romano* risulta quindi eccessivamente restrittivo.

Quanto al caso *Champañillo*, la Corte di giustizia ha applicato costantemente un approccio uniforme sull'evocazione, senza distinguere tra prodotti agroalimentari e vini. Il nuovo regolamento n. 2024/1143 dovrebbe incoraggiare la giurisprudenza italiana ad adottare una visione più organica della materia.

Anche la recente decisione della Corte di cassazione²² nel caso *Pecorino Sardo c. Pastore del Tirso* solleva dubbi, poiché la

²² Ord. Cass., sez. II, del 26 luglio 2024 n. 20927, *Flli Pinna Industria Casearia S.p.A. contro Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali*, in <https://www.sistemaproprietaintellettuale.it/>. È stato ritenuto che la denominazione «Pastore del

sussistenza di un rischio di confusione sembra essere rilevante per la valutazione dell'evocazione.

Come evidenziato al punto 5.2 dell'ordinanza, la Corte ritiene che la somiglianza tra il prodotto della società ricorrente e la DOP sia tale da determinare un «rischio di confusione tra i due segni e che sia idonea a ingenerare nel consumatore l'erroneo convincimento che l'alimento etichettato come “Pastore del Tirso - F.lli Pinna - sapere sardo - formaggio pecorino” abbia le medesime caratteristiche di quello con il marchio DOP».

Ancora una volta, una constatazione di evocazione non richiede che i prodotti in conflitto possiedano caratteristiche identiche: «la nozione di «evocazione», ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, non esige che il prodotto protetto dalla DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dalla denominazione contestata siano identici o simili» (punto 61, caso *Champanillo*).

L'attenzione sul disciplinare di produzione dell'IG e sulle caratteristiche del prodotto recante il marchio contestato suggerisce un'inappropriata dipendenza dal test del rischio di confusione tipico del diritto dei marchi. Il concetto di evocazione delle IG sembra avere difficoltà ad emanciparsi dai principi applicabili al conflitto fra marchi.

L'evocazione non richiede il «rischio di confusione» e il riferimento a «consumatori indotti in errore» rimanda all'art. 26, n. 1, lett. c., o lett. d., del regolamento n. 2024/1143²³ e non all'art. 26, n. 1, lett. b.

Tirso» per un formaggio da tavola Pecorino «F.lli Pinna Sapere Sardo» sia evocativa della DOP «Pecorino Sardo».

²³ Art. 26, n. 1, lett. c., del regolamento n. 2024/1143: «qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine»; Art. 26, n. 1, lett. d., del regolamento (UE) n. 2024/1143: «qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto».

La Corte di giustizia nel caso *Morbier* (C-490/19) ha affermato che «(...) le denominazioni registrate sono tutelate contro diversi comportamenti, vale a dire, in primo luogo, l'impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata, in secondo luogo, l'usurpazione, l'imitazione o l'evocazione, in terzo luogo, l'indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine del prodotto e, in quarto luogo, qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto» (punto 23)²⁴.

Se le due decisioni citate della Corte di cassazione (*Pecorino Romano c. Cacio Romano* e *Pecorino Sardo c. Pastore del Tirso*) evidenziano un'inclinazione verso un'interpretazione restrittiva dell'evocazione basata sul confronto tra prodotti dello stesso tipo, alcune

²⁴ Cfr. anche le conclusioni dell'Avvocato Generale Campos Sanchez-Bordona presentate il 20 luglio 2017 nella causa C-393/16 (*Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG*, ECLI:EU:C:2017:581): «Infine, la lettera a) dell'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007 stabilisce le modalità di uso (diretto e indiretto) e i prodotti (comparabili e distinti) cui è opponibile la protezione conferita dalla DOP. In caso di prodotti comparabili, la DOP è loro opponibile se questi si discostano dal disciplinare di produzione, mentre per quelli non comparabili occorre dimostrare che questi sfruttino la notorietà della DOP. Diversamente, la lettera b) – e probabilmente anche le due successive – alludono a determinati comportamenti sleali contro i quali i titolari delle DOP possono difendersi, conformemente agli obblighi discendenti dalle convenzioni internazionali di cui sono parte l'Unione e gli Stati membri. In tali usi l'intenzione di sfruttare la predetta notorietà è presunta (punto 46) (...) L'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007 prevede una gradazione delle condotte sleali, cui ho fatto riferimento in precedenza. Se la sua lettera a) riguarda gli atti di sfruttamento della notorietà delle DOP e la b) quelli di usurpazione, imitazione o evocazione, la lettera c) estende il perimetro tutelato, includendo le «indicazioni» (vale a dire le informazioni fornite al consumatore) presenti sulla confezione o sull'imballaggio, o nella pubblicità del prodotto che, pur non evocando esattamente la DOP, siano false o ingannevoli rispetto ai legami del prodotto con tale DOP» (punto 104).

recenti decisioni²⁵ sulla protezione dell'IGP «*Aceto Balsamico di Modena*» risultano di interesse non tanto per le questioni specifiche trattate – che richiederebbero un'analisi *ad hoc* – ma per trarre indicazioni generali sull'interpretazione dell'evocazione delle IG.

Sullo sfondo si colloca la sentenza *Aceto Balsamico di Modena* della Corte di giustizia²⁶.

La questione centrale del ragionamento della Corte di cassazione²⁷ riguarda la protezione contro l'evocazione di denominazioni composte contenenti termini non geografici, generici o comuni. In particolare, si sostiene che la condotta evocativa debba richiamare l'origine geografica o, meglio, «una caratteristica che richiami anche l'origine geografica del prodotto».

La posizione della Corte di cassazione è chiaramente influenzata dalla decisione della Corte di giustizia nel caso C-432/18, ma lascia aperti alcuni dubbi.

Sarebbe stato forse opportuno che la Corte accogliesse la richiesta del Consorzio dell'Aceto Balsamico di Modena IGP di rinvio

²⁵ Ord. Cass., sez. I, del 17 aprile 2024 n. 1035, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena c. Acetificio Mengazzoli Snc di Mengazzoli Giorgio C.*; Ord. Cass., sez. I, del 17 aprile 2024 n. 10352, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena c. Acetaia del Balsamico Trentino di Bombardelli Gabriele & C., Società Semplice Agricola*. Nel primo caso, il convenuto commercializzava un prodotto denominato «Aceto Balsamico di mela», mentre nel secondo caso il convenuto commercializzava un prodotto comparabile all'aceto balsamico di Modena IGP con la denominazione «Aceto Balsamico».

²⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 4 dicembre 2019 in causa C-432/18, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena c. Balema GmbH*, ECLI:EU:C:2019:1045.

²⁷ L'ord. n. 10350 della Corte di Cassazione al paragrafo 3.7 recita: «alla luce di tali complessive considerazioni, si deve affermare che correttamente la Corte d'appello ha respinto il gravame precisando che la condotta «evocativa» vietata dalla predetta norma deve avere ad oggetto una caratteristica che comunque richiami anche l'origine geografica del prodotto, che rappresenta specificamente il bene tutelato dall'art. 13 del Regolamento e che la protezione accordata dalla disposizione in parola non può estendersi sino all'utilizzo esclusivo di singoli termini non geografici, generici e comuni - come nel caso delle parole “aceto”, “balsamico”, “aceto balsamico” - in quanto ciò avrebbe l'effetto di istituire un monopolio del soggetto registrante proprio su detti termini».

pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiarire – limitandoci alla prima questione – «a) se l’evocazione di una denominazione registrata postuli che il prodotto registrato richiami, alla mente del consumatore, il luogo di origine della stessa e non sia invece sufficiente il richiamo all’immagine del prodotto tutelato ovvero se l’evocazione di una denominazione registrata consenta che l’elemento controverso del segno che suscita nel consumatore medio europeo l’associazione mentale possa essere costituito anche da un termine non geografico».

È evidente che la questione trascende il caso specifico e ha una portata generale²⁸.

Due aspetti meritano attenzione nella valutazione della Corte di cassazione: a) il collegamento tra evocazione e origine geografica del prodotto e, di conseguenza, se l’evocazione possa riguardare una componente non geografica della DOP o IGP; b) il ruolo delle componenti non geografiche, comuni e generiche nel contesto di una denominazione composta.

La definizione di evocazione nel considerando 35 del regolamento n. 2024/1143 offre utili indicazioni: «Sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’evocazione di un’indicazione geografica può avere luogo, in particolare, laddove un collegamento con il prodotto designato dall’indicazione geografica registrata, anche con riferimento a un termine, segno o altro aspetto dell’etichettatura o dell’imballaggio, è presente nella mente del consumatore europeo medio ragionevolmente informato, attento e avveduto».

Il collegamento sufficientemente diretto e univoco operato dal pubblico di riferimento deve essere con il «prodotto designato dall’indicazione geografica registrata» e non con un luogo geografico. L’affermazione della Corte di cassazione secondo cui

²⁸ M.C. RIZZUTO, *L’uso del termine “Balsamico” è generico e non crea “confusione per evocazione” con la IGP Aceto Balsamico di Modena*, in *Riv. dir. alim.*, n. 3-2025, p. 106.

l'evocazione deve richiamare il luogo di origine del prodotto appare quindi discutibile.

È evidente che il prodotto DOP o IGP ha un legame inseparabile con un luogo geografico per sua stessa natura. Il riferimento al luogo di origine è «indiretto» o «mediato» attraverso quello «diretto» con il prodotto stesso o, meglio, con la sua immagine di riferimento. La giurisprudenza della Corte di giustizia è chiara in tal senso²⁹.

Ne consegue che l'evocazione può riguardare una componente non geografica di un'IG composta, purché il pubblico stabilisca un collegamento tra il prodotto DOP o IGP e il marchio contestato³⁰.

Quanto alla possibilità che l'evocazione possa riguardare non solo componenti non geografiche, ma anche comuni e generiche, l'approccio della Corte di cassazione appare eccessivamente rigido, sebbene in qualche misura vincolato dal caso C-432/18 della Corte di giustizia.

Al di là del caso specifico dell'Aceto Balsamico di Modena, un'esclusione così netta dell'evocazione riferita a componenti generiche o comuni di un'IG non considera le peculiarità di ciascuna fattispecie concreta.

²⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 giugno 2018 nel caso C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*, ECLI:EU:C:2018:415: «ai fini della determinazione della nozione di “evocazione” ai sensi dell'articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008, il criterio determinante è se, in presenza di un'indicazione geografica protetta, il consumatore sia indotto a richiamare direttamente alla mente, come immagine di riferimento, i prodotti che beneficiano dell'indicazione geografica protetta, questione che spetta al giudice nazionale valutare, tenendo conto, se del caso, dell'incorporazione parziale di un'indicazione geografica protetta nella denominazione in questione, di una somiglianza fonetica e/o visiva di tale denominazione con tale indicazione, o di una somiglianza concettuale tra tale denominazione e tale indicazione» (punto 51).

³⁰ Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 dicembre 2017 in causa T-828/16, *Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Torta del Casar» c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*, ECLI:EU:T:2017:918: «risulta inoltre da tale giurisprudenza che non può essere escluso che la parte del nome incorporata non designi una località geografica» (punto 62).

Da un lato, è possibile che un termine inizialmente generico o comune abbia acquisito una propria distintività specifica e possa riferirsi all'intera DOP o IGP se incluso in essa. Si può operare un confronto con la disciplina del «*secondary meaning*» in materia di marchi. Un esempio è costituito dalla Menzione Tradizionale «Amarone», componente della DOP «Amarone della Valpolicella».

La protezione di questa Menzione Tradizionale a livello europeo afferma: «Menzione storica connessa esclusivamente al metodo di produzione della denominazione «Valpolicella».

È impiegata sin dall'antichità per identificare il luogo di origine di questo vino, ottenuto da uve appassite con un metodo di produzione specifico basato sulla completa fermentazione degli zuccheri: si spiega così l'origine del termine «Amarone».

Si tratta di una menzione del tutto particolare e ampiamente conosciuta, in grado di identificare da sola il prodotto». Sebbene la questione delle Menzioni Tradizionali richieda un trattamento separato, emerge che il nome «Amarone» aveva inizialmente un valore (almeno parzialmente) descrittivo, ma è poi diventato nel tempo un termine ampiamente conosciuto capace di identificare autonomamente il vino DOP «Amarone della Valpolicella».

D'altra parte, ogni caso di evocazione deve essere necessariamente contestualizzato³¹.

È possibile che un'evocazione riferita solo a termini comuni e generici di una DOP composta possa essere ritenuta illecita se combinata con ulteriori elementi figurativi o concettuali che nel loro insieme richiamino il prodotto DOP protetto.

Un'esclusione a priori di tale possibilità appare contraria alla stessa giurisprudenza europea: si può riferire, ad esempio, al caso *Scotch Whisky*³², in cui il nome «*Glen Buchenbach*» è stato ritenuto evocativo dell'IGP «*Scotch Whisky*».

³¹ In tal senso cfr. B. CALABRESE, *Genericità e suggestività dei singoli termini di una denominazione geografica composta*, in *Giur. Comm.*, 2021, IV, p. 669.

³² Sentenza della Corte di giustizia del 7 giugno 2018 nel caso C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*, ECLI:EU:C:2018:415.

La controversia opponeva la *Scotch Whisky Association* a un distributore tedesco che commercializzava un whisky di produzione tedesca con il nome «Glen Buchenbach». L'Associazione sosteneva che l'uso di «Glen» – termine comunemente associato alla geografia scozzese (un tipo di valle) e ampiamente utilizzato nei nomi di whisky scozzesi – costituisse una violazione dell'indicazione geografica protetta «Scotch Whisky», nonostante l'etichetta indicasse chiaramente la fabbricazione tedesca e la produzione nella regione di *Berglen*.

La Corte di giustizia ha stabilito che l'evocazione si verifica quando una denominazione evoca nella mente dei consumatori il prodotto protetto come immagine di riferimento, anche in assenza di confusione.

4. Una decisione del Tribunale di Venezia.

La sentenza del Tribunale di Venezia del 27 maggio 2020 n. 837/2020 in <https://www.sistemaproprietaintellettuale.it/>, relativa al conflitto tra la DOP «Amarone della Valpolicella» e il marchio «Amicone», risulta rilevante per il ruolo delle componenti non geografiche nella protezione di una DOP composta.

Il caso è scaturito da un'azione di accertamento negativo della contraffazione promossa dal titolare del marchio italiano «Amicone».

Nella sentenza, il Tribunale rileva che «nelle DOP vitivinicole, anche in ragione della notevole risalenza di molte di esse, vi sono menzioni di carattere non geografico che hanno assunto nel tempo una importanza tale da essere sussunte all'interno delle stesse DOP (tanto che ci sono alcune DOP che mancano addirittura di una parte "geografica": come, per esempio, il *Gutturnio*)».

Il Tribunale correttamente si riferisce alla definizione di denominazione di origine nell'art. 93 del regolamento n. 1308/2013, rimasta in vigore anche dopo il nuovo regolamento n. 2024/1143: la

denominazione di origine è «un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto». Si noti la scelta del legislatore europeo di utilizzare «un nome» e non «un nome geografico», in virtù delle modifiche apportate dal regolamento n. 2021/2117 alla versione precedente dell'art. 93, che definiva la denominazione di origine come «il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto».

Sulla base delle modifiche legislative, il Tribunale di Venezia può quindi giustamente sostenere che «non può porsi in dubbio che la tutela, per quanto sopra detto, riguardi l'intera denominazione come protetta, nella sua interezza e in ciascuno dei suoi elementi, senza, in particolare, in materia che possa parlarsi astrattamente di una preminenza della mera parte geografica».

Le conseguenti valutazioni del Tribunale sono in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia³³.

Di particolare interesse sono le valutazioni specifiche sull'evocazione di «Amarone» da parte di «Amicone»: «l'incorporazione di parti/segmenti dei nomi protetti, anche quando in sé non hanno

³³ Sent. Trib. di Venezia, del 27 maggio 2020 n. 837/2020, *Schenk Italia S.p.A. c. Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella*, in <https://www.sistemaproprietaintellettuale.it/>: «L'evocazione o suggerimento rilevano indipendentemente da qualunque rischio di confusione: Il consumatore ben può rendersi razionalmente conto che denominazione e segno che la evoca sono diversi, e che i prodotti cui si riferisce il segno evocante ha origine diversa da quella interessata alla denominazione protetta, ciononostante se il segno è tale da fare scattare in lui l'associazione con la denominazione protetta, esso è da considerarsi indebitamente interferente. La evocazione in buona sostanza si riferisce a attività scorrette attraverso cui si "richiama alla mente" nel consumatore l'idea della DOP, si suscita il ricordo della DOP, si crea una prossimità con essa e così ci si avvantaggia indebitamente della sua reputazione. Ciò che non è consentito è che del valore "reputazionale" che DOP/IGP portano con sé, si possano abusivamente avvantaggiare anche quei produttori che non hanno collegamento con la zona o comunque non si sono attenuti alle prescrizioni del disciplinare. Sono vietate pertanto quanto a DOP ed IGP non solo attività di usurpazione o plagio, ma anche semplicemente il creare un "richiamo" un collegamento tra il nome del proprio prodotto e i prodotti che legittimamente si fregiano della DOP/IGP» (p. 7).

significato (v. parte finale “zola” in *Gorgonzola/Cambozola*, causa C-87/97 sentenza 4 marzo 1999) ed altresì la cadenza fonetica sono senz’altro marcatori rilevanti della evocazione, nel mentre il fatto che concettualmente i segni abbiano diversa valenza (come nel caso di specie in cui rimandano rispettivamente ad “amaro” e “amico”) non assume rilievo decisivo proprio perché come già detto l’illecito sussiste anche in mancanza di rischio di confusione.

Considerato che la commercializzazione e comunicazione relativa ai vini si giova fortemente della trasmissione orale, ribadito che la affinità fonetica di “*Amicone*” rispetto ad “*Amarone*” è forte e che la parola amicone incorpora sia la parte finale (*One*) sia la parte iniziale di (*Am*) di “*Amarone*”, considerato altresì che si tratta in ambo i casi di vini e che amicone contrassegna anche vini rossi, tanto basta a configurare un sicuro effetto evocativo».

La prevalenza accordata al fattore fonetico su quello concettuale nella valutazione dell’evocazione da parte dei giudici veneziani è degna di nota.

L’enfasi del Tribunale sull’importanza dell’affinità fonetica nel *marketing* e nella comunicazione dei vini è certamente di interesse e può avere valore generale.

La svalutazione della diversità concettuale per il pubblico italiano ai fini dell’evocazione può suscitare qualche perplessità, ma a un esame più attento la valutazione del Tribunale risulta apprezzabile³⁴.

Un particolare metodo o consuetudine di ordinare i prodotti può comportare una maggiore importanza attribuita alla somiglianza fonetica tra i segni.

³⁴ La decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 giugno 2021 nella causa R 2885/2019-2 ha annullato la decisione della Divisione di annullamento dell’EUIPO del 18 ottobre 2019, che aveva respinto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dal Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella contro il marchio europeo «Amicone» di Schenk Italia S.p.A. A livello europeo, la differenza concettuale tra «Amarone» e «Amicone» è irrilevante, in particolare per il pubblico non italiano.

Ad esempio, il Tribunale di primo grado dell'UE ha ritenuto³⁵ che nel settore vitivinicolo i consumatori solitamente descrivono e riconoscono il vino attraverso l'elemento verbale che lo identifica, in particolare nei bar e nei ristoranti, dove i vini vengono ordinati oralmente dopo aver letto i nomi sulla carta.

Di conseguenza, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione. Nel caso *Amicone* si dovrebbe inoltre considerare la notorietà della DOP «*Amarone della Valpolicella*» e il suo impatto sulla valutazione dell'evocazione tra «*Amarone*» e «*Amicone*».

5. La prassi dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

La prima decisione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) esaminata in questa rassegna è quella della Divisione Opposizione nel conflitto tra la DOP europea «*Bordeaux*» (oltre che sul marchio individuale europeo *Bordeaux*) e il marchio posteriore *Bordolese.it* per servizi vari delle classi 41 e 43³⁶.

L'UIBM ha accolto parzialmente l'opposizione per i servizi delle classi 41 e 43 in qualche modo collegati al vino, ma il marchio contestato è stato registrato per i servizi non «compatibili» o «comparabili» con il prodotto «vino».

La decisione si segnala per l'importanza attribuita alla componente figurativa del marchio opposto (bottiglie di tipo «bordolese») nella valutazione dell'evocazione: «La nozione di “evocazione” di

³⁵ Sentenza del Tribunale di primo grado del 23 novembre 2010 in causa T-35/08, *Artesa Napa Valley fig.) c. Arteso (fig.)*, ECLI:EU:T:2010:476, punto 62; sentenza del Tribunale di primo grado del 13 luglio 2005 in causa T-40/03, *Julián Murúa Entrena (fig.)*, ECLI:EU:T:2005:285, punto 56; sentenza del Tribunale di primo grado del 12 marzo 2008 in causa T-332/04, *Coto d'Arcis (fig.)*, ECLI:EU:T:2008:69, punto 38.

³⁶ Decisione della divisione di opposizione dell'UIBM del 22 marzo 2022 n. 652019000086607, *Conseil Interprofessionel du vin de Bordeaux e INAO contro M.G.*

una denominazione di origine protetta può essere invocata anche quando può derivare dall'uso di segni figurativi (nel caso di specie le bottiglie di tipo "bordolese")» in conformità al noto caso *Queso Manchego* della Corte di giustizia³⁷.

Nel caso di specie la componente denominativa «Bordolese» del marchio opposto non può che rafforzare l'evocazione della DOP «Bordeaux».

Lascia invece perplessi la limitazione della tutela di DOP e IGP per vini «nella misura in cui i prodotti e i servizi contestati evocano sostanzialmente riferimenti al settore agroalimentare».

Il richiamo fatto nella decisione esaminata alla giurisprudenza della Corte di giustizia che non esige che ai fini dell'evocazione i prodotti siano identici o simili appare contraddittorio con l'esito dell'opposizione.

Fra l'altro alcuni servizi della classe 41 («servizi di clubs (divertimento o educazione); servizi di locali notturni») e 43 («servizi alberghieri») per i quali l'opposizione è stata rigettata, possono avere una connessione con il settore del vino. Sul punto il ragionamento dell'Ufficio è chiaro: «occorre verificare in quale misura il consumatore possa essere indotto a ritenere che essi abbiano in comune con i beni protetti dalla DOP la provenienza, la destinazione e i consumatori di riferimento nonché i canali di distribuzione sul mercato».

Tuttavia, questa sembra essere una valutazione più sull'esistenza di un rischio di confusione fra marchi che sul nesso mentale fra la DOP anteriore e il marchio posteriore.

Infatti, l'evocazione può sussistere anche se il consumatore è in grado di rendersi conto che la provenienza, destinazione o i canali di distribuzione dei rispettivi beni sono diversi.

³⁷ Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 2 maggio 2019 in causa C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud*, ECLI:EU:C:2019:344, «l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 deve essere interpretato nel senso che l'evocazione di una denominazione registrata può derivare dall'uso di segni figurativi» (punto 32).

Un altro caso interessante è quello del conflitto fra la DOP europea di origine spagnola «Toro» e il marchio figurativo



per vari prodotti della classe 33³⁸, in qualche misura correlata alle citate decisioni della Corte di cassazione riguardanti l'identità o somiglianza dei prodotti nella valutazione dell'evocazione.

L'opposizione è accolta per «Acquaviti, alcoolici, aperitivi, bevande a base di vino, bevande alcoliche a base di canna da zucchero, bevande (alcoliche) ad eccezione delle birre, bevande alcoliche ad eccezione delle birre, bevande alcoliche contenenti frutta, bevande alcoliche distillate a base di cereali, bevande alcoliche premiscelate, tranne che a base di birra, bevande distillate, cocktails, essenze alcoliche, estratti alcoolici, estratti di frutta con alcool, vinello, vini» e respinta per «alcool di menta, alcool di riso, amari (liquori), anice (liquore), anisetta, arack, curaçao, digestivi (liquori e spiriti), gin (acquavite), idromele kirsch, liquori, rum, sakè, sidro, sidro di pere, vodka, whisky».

Il ragionamento dell'Ufficio è significativo: «affinché possa essere applicata la tutela prevista per i marchi DOP è necessaria la ricorrenza cumulativa di tre condizioni, di seguito elencate: la DOP in questione deve essere registrata a livello dell'unione europea; l'uso del marchio richiesto deve costituire una delle situazioni previste all'art. 103, par. 2, regolamento UE n. 1308/2013, art. 20, par.

³⁸ Decisione della divisione di opposizione dell'UIBM del 5 febbraio 2024, n. 652022000162888, *Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro c. Clemensi Pietro*.

2, regolamento UE n. 251/2014, art. 13, par. 1, regolamento UE n. 1151/2012 e art. 16 regolamento CE n. 110/2008; la domanda di registrazione del marchio contestato deve contenere prodotti che siano “identici” o “comparabili” ai prodotti tutelati dalla DOP».

Oltre all’affermazione sulla DOP europea, che appare superflua, l’affermazione sulla necessità di prodotti identici o comparabili ai fini della protezione di un’IG risulta completamente arbitraria.

È interessante notare che nel testo della decisione l’Ufficio cita correttamente la sentenza *Champanillo* della Corte di giustizia, nel senso che l’evocazione non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno contestato siano identici o simili.

Nonostante questa citazione, l’Esaminatore insiste sulla propria tesi: «Per l’applicabilità della tutela invocata dall’opponente è altresì necessario che la domanda di registrazione del marchio contestato contenga prodotti che siano “identici” o “comparabili” ai prodotti tutelati dalla DOP: al fine di accertare il collegamento evocativo nella mente del consumatore occorre tenere conto del livello di somiglianza dei prodotti».

L’argomentazione dell’Esaminatore è chiaramente criticabile e priva di fondamento sia legislativo che giurisprudenziale. Si tratta di un’interpretazione restrittiva dei fattori rilevanti per l’evocazione, in cui il caso dell’uso diretto viene confuso con quello dell’evocazione.

La conseguenza è che l’opposizione viene accolta per i prodotti in qualche modo collegati al vino e respinta per gli altri prodotti della Classe 33, dimenticando peraltro che, seguendo questo ragionamento, i «distillati a base di cereali» – inclusi tra i prodotti per i quali l’opposizione è accolta – non hanno nulla a che fare con il vino.

Il ragionamento seguito dall’Ufficio sul ruolo dell’identità/comparabilità tra prodotti nella valutazione dell’evocazione nell’opposizione n. 652022000166545³⁹ è identico a quello del caso *Toro*. Si

³⁹ Decisione della divisione di Opposizione dell’UIBM del 15 dicembre 2023 n. 652022000166545, *Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes c. Conforti Luz Delia*.

tratta di un'opposizione basata sulla DOP «*Vinbo Verde*» contro il marchio

Cammino nel Verde

L'inclusione del termine «Verde» nel marchio contestato è sufficiente a rendere il segno evocativo della DOP «*Vinbo Verde*».

Tuttavia, colpisce la seguente affermazione: «Per l'applicabilità della tutela invocata dall'opponente è altresì necessario che la domanda di registrazione del marchio contestato contenga prodotti che siano “identici” o “comparabili” ai prodotti tutelati dalla DOP: al fine di accertare il collegamento evocativo nella mente del consumatore occorre tenere conto del livello di somiglianza dei prodotti».

Come in altre decisioni qui commentate, vi è un riferimento al caso *Champanillo* chiaramente contraddittorio.

Né la giurisprudenza UE né il Considerando 35 del regolamento n. 2024/1143 sulla definizione di evocazione richiedono che l'identità o comparabilità dei prodotti sia un fattore decisivo nello stabilire l'evocazione.

Nell'opposizione n. 652021000094244⁴⁰ depositata dal Consorzio Tutela Vini Emilia sulla base dell'IGP «Emilia» contro il marchio

l'Emiliano



per bevande alcoliche ad eccezione di birra e vino nella classe 33, il ragionamento dell'Ufficio risulta più coerente con l'insegnamento della Corte di giustizia sull'evocazione.

In questo caso non occorre valutare la comparabilità dei prodotti – essendo identici – ma va notato che per l'Ufficio «il consumatore

⁴⁰ Decisione della divisione di opposizione dell'UIBM del 21 giugno 2024 n. 652021000094244, *Consorzio Tutela Vini Emilia c. Bertolotti S.r.l.*

sarà certamente indotto in errore dall'evocazione dei prodotti designati dall'IGP, evidentemente utilizzata allo scopo di richiamare le caratteristiche dei vini di quella zona soggetta a particolare protezione». Come noto, l'evocazione è oggettiva e indipendente da qualsiasi natura ingannevole.

Infine, merita menzione il caso del marchio



che rivendicava vari servizi nelle classi 35, 41 e 43.

Il *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne* ha depositato un'opposizione sulla base della DOP «*Champagne*»⁴¹.

L'Ufficio ha accolto parzialmente l'opposizione, sostenendo che per i servizi delle classi 35 e 41 non strettamente correlati al vino, pur riconoscendo che la DOP è visivamente e foneticamente totalmente incorporata nel marchio contestato, del quale è anche l'elemento dominante, e che la sua presenza in esso costituisce un uso commerciale evocativo della denominazione protetta, è necessario accertare che la domanda contestata si riferisca a prodotti identici o «comparabili» ai prodotti protetti dalla DOP, poiché le obiezioni possono essere sollevate solo per specifici prodotti coperti dalla domanda di marchio, ovvero prodotti identici o comparabili a quelli coperti dalla DOP/IGP.

Nessuna obiezione alla registrazione può essere sollevata rispetto a prodotti o servizi diversi. Non vi sarebbe quindi evocazione in relazione ai servizi delle classi 35 e 41.

⁴¹ Decisione della divisione di opposizione dell'UIBM del 25 gennaio 2023 n. 652020000123421, *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. Club Excellence Cooperative Society*.

Il *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne* ha impugnato tale decisione dinanzi alla Commissione dei Ricorsi, che il 23 maggio 2024 ha emesso una sentenza del tutto condivisibile, chiarendo alcuni punti fondamentali e, in riforma della prima decisione, accogliendo l'opposizione e respingendo la domanda di registrazione del marchio contestato anche per tutti i servizi delle classi 35 e 41.

La Commissione dei Ricorsi osserva correttamente che non si tratta di evocazione ma di uso diretto della DOP «*Champagne*» in un caso di sfruttamento della notorietà («*Champagne*» è indicato come «elemento distintivo essenziale (cuore) del segno contestato»).

Da un lato, la Commissione sottolinea «la straordinaria rinomanza della denominazione Champagne la cui semplice menzione suscita immagini di unicità, raffinatezza, esclusività e la cui produzione vinicola è affidata da secoli a maison francesi selezionate e celebri nel mondo può avvalersi di una tutela rafforzata estesa anche a generi non affini grazie alla sua indiscutibile notorietà in grado di provocare nel pubblico una associazione mentale avvincente prodotti/servizi pur non strettamente comparabili che vanno messi a raffronto in un contesto potenziale ben più ampio di quello circoscritto dall'esaminatore».

D'altro canto, la Commissione rileva che «gli elencati servizi genericamente ricompresi nelle classi di riferimento e attinenti ora la commercializzazione, distribuzione, marketing, promozione e pubblicità (classe 35) ora attività, formative, espositive, sportive ed editoriali (classe 41) non sono ontologicamente estranei in quanto comunque collegabili ad aziende che intendono operare nel settore vinicolo pertinenti alla cultura del bere, connessi a concorsi e manifestazioni sportive che dunque - a buon diritto - potrebbero godere della DOP «*Champagne*» sfruttandone la notorietà ad uso commerciale».

6. Conclusioni.

Questa analisi è partita da un progetto ambizioso: verificare l'esistenza di un «approccio italiano» alla tutela per evocazione delle

Indicazioni Geografiche per vini, considerata la grande importanza che il comparto vitivinicolo italiano riveste a livello europeo e internazionale.

Pur muovendo necessariamente dai regolamenti europei sui regimi di qualità e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, il quadro legislativo nazionale in materia di evocazione risulta completo, con un riferimento esplicito all'evocazione nel riformato Art. 14, n. 1, lett. b., CPI in relazione ai motivi assoluti di impedimento alla registrazione del marchio in conflitto con le Indicazioni Geografiche. La vera questione da porsi è quindi se la prassi della giurisprudenza italiana e dell'Ufficio Marchi (UIBM) sia coerente con la giurisprudenza europea in materia di evocazione.

La risposta risulta complessa e non univoca, nel senso che si riscontrano talvolta decisioni contraddittorie tra loro o persino contraddizioni interne al processo argomentativo della medesima decisione, come evidenziato nella prassi citata dell'Ufficio Marchi.

Un primo aspetto generale da sottolineare è la tendenza espansiva della tutela per evocazione delle Indicazioni Geografiche verso altri casi, quali l'uso diretto delle DOP/IGP o le indicazioni false o fuorvianti.

Esaminando ad esempio una delle sentenze della Corte di cassazione che può essere considerata un «*leading case*» sul tema – la sentenza del 23 ottobre 2019 n. 27194 nel caso *Altopiano di Asiago c. Asiago*⁴² – dopo un'analisi precisa e completa della giurisprudenza europea sull'evocazione fino al 2019, la Corte afferma che «non può revocarsi in dubbio che nel caso di specie (...) l'uso della dicitura «Altopiano di Asiago» evochi (...) la DOP «Asiago»».

Al di là del carattere chiaramente descrittivo di un marchio «*Altopiano di Asiago*» per formaggi, ci si chiede se il segno contestato

⁴² Sent. Cass., sez. I, del 23 ottobre 2019 n. 27194, *Pesavento Giuliano c. Agenzia delle Entrate e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali*, in <https://www.sistemaproprietaintellettuale.it/>, su cui si veda V. RUBINO, *Ancora sul conflitto fra indicazioni di origine in etichetta e DOP/IGP: il caso dell'«Altopiano di Asiago» al vaglio della Corte di Cassazione*, in *Dir. Agroal.*, 2020, pp. 220 ss.

debba invece essere considerato «uso diretto» (e non «evocazione») della DOP «Asiago», considerato che «*Altopiano di Asiago*» è immediatamente associabile ad «Asiago», quest'ultimo essendo la località che dà il nome all'Altopiano⁴³.

Il collegamento tra i due segni è così stretto che considerare sussistente l'evocazione anziché l'uso diretto significa ridurre i casi di uso diretto di un'indicazione geografica alla sua riproduzione identica e includere nell'evocazione anche denominazioni composte che contengono, oltre all'indicazione geografica, termini descrittivi riferibili alla DOP/IGP.

Premessa questa tendenza espansiva dell'evocazione nella tutela delle IG, l'analisi ha evidenziato come nella prassi giurisprudenziale italiana il principio di evocazione sia stato concretamente applicato.

L'impatto delle due recenti sentenze della Corte di cassazione *Pecorino Romano c. Cacio Romano* (2023) e *Pecorino Sardo c. Pastore del Tirso* (2024) può risultare rilevante soprattutto per la prassi dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Nella rassegna dei casi UIBM si è visto come l'Ufficio abbia in alcuni casi considerato l'identità o comparabilità tra i rispettivi prodotti una condizione essenziale per l'esistenza dell'evocazione. Ciò contrasta apertamente con l'insegnamento della Corte di giustizia

⁴³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 giugno 2018 in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*, ECLI:EU:C:2018:415: «L'utilizzo del termine "impiego", nella disposizione in parola, richiede, per definizione, come l'avvocato generale ha rilevato al paragrafo 28 delle sue conclusioni, che il segno controverso faccia uso della stessa indicazione geografica protetta, nella forma in cui quest'ultima è stata registrata o, quanto meno, in una forma che presenti collegamenti così stretti con quest'ultima, da un punto di vista fonetico e/o visivo, che il segno controverso risulti evidentemente legato ad essa in modo inscindibile» (punto 29). Sentenza della Corte di giustizia del 9 settembre 2021 in causa C-783/19, *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. GB*, ECLI:EU:C:2021:713: «la nozione di «uso» della DOP, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, sussiste quando il grado di somiglianza tra i segni in conflitto sia particolarmente elevato e prossimo all'identità, da un punto di vista visivo e/o fonetico, cosicché l'uso dell'indicazione geografica protetta avviene in una forma che presenta collegamenti così stretti con quest'ultima che il segno controverso risulta evidentemente legato ad essa in modo inscindibile» (punto 38).

nel caso *Champanillo*⁴⁴ – peraltro sempre citato nelle decisioni esaminate – e con il considerando 35 sulla definizione di evocazione del regolamento n. 2024/1143⁴⁵.

Emergono tuttavia due considerazioni apparentemente contraddittorie.

La prima riguarda le due citate sentenze della Corte di cassazione, che si basano su un'interpretazione molto rigida della formulazione «prodotto dello stesso tipo» nell'art. 14 del regolamento n. 510/2006.

Come noto, l'attuale art. 31 del regolamento n. 2024/1143 regola il rapporto tra Indicazioni Geografiche e marchi limitandolo a due fattori: l'esistenza di uno dei casi di tutela previsti dall'art. 26 del regolamento e l'antioriorità della DOP o IGP rispetto al marchio, escludendo qualsiasi riferimento al confronto tra prodotti, salvo il caso specifico di uso diretto dell'IG per prodotti comparabili ex art. 26, n. 1, lett. a.

È lecito pensare che la Corte di cassazione possa modificare il proprio orientamento quando si pronuncerà su casi di tutela previsti dal nuovo regolamento sui regimi di qualità.

La seconda considerazione riguarda la giurisprudenza del Tribunale di primo grado dell'UE, che – diversamente dall'insegnamento chiaro della Corte di giustizia – appare in alcune decisioni incoerente nel conferire un ruolo decisivo al confronto tra prodotti nella valutazione dell'evocazione.

⁴⁴ «La nozione di «evocazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, non esige che il prodotto protetto dalla DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dalla denominazione contestata siano identici o simili» (punto 61 della sentenza della Corte di giustizia del 9 Settembre 2021 in causa -783/19, *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. GB.*, ECLI:EU:C:2021:713).

⁴⁵ Considerando 35 del regolamento (UE) n. 2024/1143: «Sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'evocazione di un'indicazione geografica può avere luogo, in particolare, laddove un collegamento con il prodotto designato dall'indicazione geografica registrata, anche con riferimento a un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio, è presente nella mente del consumatore europeo medio ragionevolmente informato, attento e avveduto».

Ci riferiamo in particolare ai casi *Quevedo Port* (vino c. olio d'oliva) e *Portsoy* (vino c. whisky)⁴⁶.

Le richiamate sentenze della Corte di Cassazione nei casi *Pecorino Romano c. Cacio Romano* e *Pecorino Sardo c. Pastore del Tirso* richiamano (e anticipano) in qualche misura la posizione assunta dal Tribunale dell'UE nelle citate decisioni sull'impatto che la diversità tra prodotti può produrre nella mente del consumatore nel contesto di un giudizio sull'evocazione⁴⁷.

Il punto chiave del giudizio sull'evocazione rimane tuttavia la percezione del consumatore di un collegamento sufficientemente chiaro e diretto tra un prodotto designato da un'IG e un marchio. Su questo aspetto, le decisioni della Corte di cassazione nei casi

⁴⁶ Sentenza del Tribunale di primo grado del 26 febbraio 2025 in causa T-23/24, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e VINOQUEL- Vinhos Oscar Quevedo, Lda.*, ECLI:EU:T:2025:182; sentenza del Tribunale di primo grado del 26 febbraio 2025 in causa T-40/24, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e The Benriach Distillery Company Ltd.*, ECLI:EU:T:2025:183. In questi casi, il ragionamento del Tribunale dell'UE sull'evocazione tra la DOP *Porto* e i marchi *Portsoy* e *Quevedo Port* sembra fortemente condizionato dalla presunta diversità dei prodotti (rispettivamente «whisky» e «olio d'oliva» rispetto al vino), che finirebbe per essere, contrariamente a quanto insegnato nella causa *Champanillo*, una condizione preliminare e necessaria per stabilire l'esistenza di un legame sufficientemente diretto e inequivocabile tra la DOP anteriore e i marchi contestati.

⁴⁷ Tuttavia, si segnala la recente decisione del Tribunale nella causa «*Prosecco contro Prosecco*» (sentenza del Tribunale di primo grado del 24 settembre 2025 in causa T-406/24, *Manufaktur Jörg Geiger GmbH c. EUIPO e Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata «Prosecco»*, ECLI:EU:T:2025:893), in cui le bevande alcoliche della classe 33 e le bevande analcoliche della classe 32 non sono ritenute così diverse (si parla in inglese di «notable proximity») a causa delle occasioni di consumo simili nella società e del fatto che si tratta sempre di bevande, entrambe vendute nel settore alimentare dei supermercati. Lo stesso dicasi per l'ordinanza del Tribunale di primo grado del 23 marzo 2023 in causa T-300/22, *Settore boyar International EAD c. EUIPO e Consorzio per la tutela dei Vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri SASSICAIA (Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri SASSICAIA)*, ECLI:EU:T:2023:159, nella quale il fatto che il marchio contestato «Bolgaré» rivendicasse anche «whisky» non è stato ritenuto un fattore rilevante per escludere l'evocazione della DOP «Bolgheri».

riguardanti l'IGP «Aceto Balsamico di Modena» costituiscono un'occasione mancata per non aver accolto le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla natura della connessione mentale ai fini dell'evocazione: riferimento al luogo di origine o all'immagine del prodotto protetto? Sono protetti contro l'evocazione i nomi non geografici contenuti nelle DOP/IGP, così come i termini comuni o generici?

Pur con le dovute differenze, le decisioni della Corte di cassazione *sull'Aceto Balsamico di Modena* appaiono meno innovative di quella del Tribunale di Venezia nel caso *Amarone c. Amicone*, in cui la tutela è focalizzata su un nome non geografico («*Amarone*») all'interno di una DOP composta («*Amarone della Valpolicella*»).

Emerge in ogni caso la complessità dei casi evocativi e la difficoltà nel far emergere una prassi costante e coerente.

Come affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del caso C-579/23 (punto 80)⁴⁸, nel contesto del giudizio sull'evocazione «occorre tenere conto dell'insieme degli elementi pertinenti che caratterizzano l'uso della denominazione di cui trattasi (sentenza della Corte di giustizia del 9 settembre 2021 in causa C-783/19, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*, ECLI:EU:C:2021:713, punto 66)»: non può essere escluso a priori che nomi non geografici, comuni o generici siano evocativi perché richiamano nel consumatore l'immagine di un prodotto protetto.

Dall'analisi di alcune decisioni della giurisprudenza italiana e dell'UIBM emerge sia la tendenza espansiva dell'evocazione rispetto ad altri casi di tutela delle IG sia l'influenza del diritto dei marchi – rischio di confusione, impatto dei nomi comuni o generici nei segni composti – sull'esame dell'evocazione, che rimane un istituto giuridico complesso e peculiare.

Di particolare interesse risultano l'importanza attribuita al livello fonetico del confronto tra IG e marchi – si veda il caso *Amicone* – e il livello di attenzione del pubblico rilevante.

⁴⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024 in causa C-579/23 P, *Consortium des Charcutiers Corses*, ECLI:EU:C:2024:832, punto 80.

Come osservato nella decisione UIBM nel caso *Cammino nel verde*: «va precisato che in un paese come l'Italia, dove l'informazione nel settore vitivinicolo è piuttosto diffusa grazie alla radicata cultura vinicola tradizionale, una parte significativa dei consumatori si mostrerà capace di effettuare scelte consapevoli di questo prodotto, assicurandosi il riferimento alla loro origine».

Alla luce della grande tradizione culinaria ed enologica italiana, unita alla forte presenza di enoteche, ristoranti e *wine bar*, è indubitabile che il livello di attenzione e conoscenza del pubblico italiano nel settore vitivinicolo possa essere superiore a quello dei consumatori di altri Paesi e che questo possa incidere sulla valutazione dell'evocazione: quanto più chiaro è il ricordo del consumatore dell'indicazione geografica, tanto più evidente sarà la percezione dell'evocazione.

Infine, si rileva che, a differenza di quanto avviene con l'EU IPO⁴⁹, i marchi collettivi italiani corrispondenti a DOP o IGP sembrano ancora avere un ruolo nella tutela delle Indicazioni Geografiche e che l'Ufficio Marchi (UIBM) non accetta limitazioni di prodotti in conformità con i disciplinari di un'IG, ma chiede al titolare del marchio, ove possibile, di eliminare la denominazione identica a una DOP o IGP consentendo il rideposito del marchio senza il nome geografico e mantenendo la data di deposito iniziale del segno.

Questa prassi potrebbe essere di sicuro interesse anche a livello europeo, permettendo di superare alcune incertezze a seguito del caso *Nero Champagne*⁵⁰.

⁴⁹ L'EU IPO rifiuta la registrazione ai sensi dell'articolo 76, n. 2, del regolamento sul marchio dell'Unione europea (EUTMR) quando un marchio collettivo è identico a una DOP, sostenendo che sussiste il rischio che il pubblico sia indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare perché le DOP devono essere utilizzate da tutti i produttori i cui prodotti sono conformi al disciplinare, indipendentemente dal fatto che siano membri dell'associazione.

⁵⁰ Sentenza del Tribunale di primo grado del 25 giugno 2025 in causa T-239/23, *Comité interprofessionnel du vin de Champagne e INAO c. EU IPO e Nero Lifestyle Srl*, ECLI:EU:T:2025:638: «si può presumere che un marchio che contiene o è

Il quadro generale risulta quindi molto complesso.

Resta da vedere se il nuovo regolamento n. 2024/1143 potrà contribuire a rendere la prassi italiana nella tutela per evocazione delle Indicazioni Geografiche più uniforme e coerente con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia.

Paolo Veronesi

ABSTRACT

L'Italia è il paese europeo con il numero più elevato di Indicazioni Geografiche nel settore dei vini. Nel presente contributo sono analizzate alcune decisioni in materia di evocazione di DOP e IGP a livello giudiziario e amministrativo, allo scopo di capire se la giurisprudenza italiana è in linea con quella europea o se a tale riguardo esiste una "via italiana". Ciò che emerge da questa analisi è un quadro complesso e talvolta non unitario e non sempre conforme agli insegnamenti della Corte di Giustizia europea in materia di evocazione. Uno dei temi più delicati sembra essere il rapporto fra l'evocazione e il fattore dell'affinità o comparabilità fra i prodotti.

costituito da una DOP, registrato unicamente per prodotti che rispettano il disciplinare di tale DOP o per servizi connessi, non sfrutterà indebitamente la notorietà di tale DOP, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013, dato che esso dovrà teoricamente essere utilizzato sul mercato solo per prodotti che soddisfano i requisiti di qualità di cui a tale DOP o per servizi connessi a simili prodotti. Pertanto, l'obiettivo di tutela della qualità dei prodotti designati da una DOP, perseguito dal regolamento n. 1308/2013, si presume soddisfatto in tale ipotesi» (punto 58). Il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione dell'EUIPO e ha bloccato la registrazione di «Nero Champagne» come marchio dell'Unione europea, ritenendo che, anche se i prodotti erano conformi alle specifiche della DOP «Champagne», il marchio poteva sfruttare la reputazione della DOP e indurre in errore i consumatori. In altre parole, esiste solo una presunzione confutabile che un marchio contenente o costituito da una DOP e limitato a prodotti conformi non sfrutti la reputazione della DOP. Tuttavia, i marchi e le IG hanno funzioni diverse e la coesistenza di una «doppia» DOP nell'etichetta di un vino è quantomeno ridondante e inutile.

EN:

Italy is the European country with the highest number of Geographical Indications in the wine sector. This article analyses some decisions on the evocation of PDOs and PGIs at judicial and administrative level, with a view to understanding whether Italian case law is in line with European case law or whether there is an “Italian way” in this regard. What emerges from this analysis is a complex and sometimes inconsistent picture that does not always comply with the teachings of the European Court of Justice on evocation. One of the most sensitive issues seems to be the relationship between evocation and the factor of similarity or comparability between products.

PAROLE CHIAVE

Indicazioni geografiche – vini – evocazione – DOP – IGP.

Geographical Indications – wines – evocation – PDO – PGI.

VINO DEALCOLATO E INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

SOMMARIO: **1.** *La denominazione legale “vino” ed il suo perimetro: in particolare, la fermentazione alcolica.* – **2.** *La pratica enologica della dealcolizzazione nella giurisprudenza: il caso Guitard (Corte di giustizia 25 luglio 1991, C-75/90).* – **3.** *Prime aperture alla dealcolazione: il Reg. CE 606/2009.* – **4.** *La dealcolizzazione nel regolamento sulla PAC 2023-2027 (Reg. UE 2021/2117).* – **5.** *Gli aspetti sull’informazione al consumatore.* – **6.** *Conclusioni.*

1. La denominazione legale “vino” ed il suo perimetro: in particolare, la fermentazione alcolica.

Il termine “vino”, dopo un lungo limbo nel quale era relegato a mera denominazione generica¹, ha guadagnato di essere elevato al rango di denominazione legale² allorquando, dietro la poderosa spinta del progressivo allargamento del mercato³, è sorta la necessità dell’adozione di una *identica* qualificazione merceologica.

¹ Sulla definizione di “vino” v. A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, N. LUCIFERO, *Manuale di legislazione vitivinicola*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 2 ss.

² Sulle denominazioni merceologiche legali v. A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, N. LUCIFERO, *Manuale di legislazione vitivinicola*, cit., p. 165 ss.

³ Il termine “vino” è stato elevato dalla condizione di denominazione generica a quella di denominazione *legale* allorquando gli stati hanno cristallizzato il significato da attribuire allo specifico significante in discorso, adottando ciascuno propri criteri definitivi. Rileva la dottrina come tale divergenza tra significanti attribuiti, di stato in stato, al significante “vino” non fosse in sé foriero di particolari problemi, per effetto del limite, che potremmo dire “naturale” che connotava la circolazione di questo specifico prodotto alimentare, coincidente perlopiù con il perimetro dei confini statali. Solo a seguito degli sviluppi tecnologici che hanno reso possibile il trasporto delle merci deperibili, per un verso, e del coevo, ed in parte conseguente, allargamento dei mercati, si è posto un problema di uniformità della denominazione, specificamente, del prodotto “vino”. Proprio per fornire tale

Così l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV)⁴, nel proprio *Code internationale des pratiques oenologiques*⁵ ha riservato l'appellativo "vino" al solo prodotto della fermentazione alcolica, totale o parziale, del succo di uva fresca, pigiata o meno, o di mosti d'uva, precisando che tale prodotto debba avere un titolo alcolometrico non inferiore all' 8,5%⁶.

In linea con l'orientamento di tale autorevolissima⁷ istituzione, la Comunità Europea – a partire dalla disciplina dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo di cui al Reg. 337/1979⁸ – ha fatto propria tale definizione che è rimasta confermata, oltre che nelle successive fonti di diritto europeo⁹, anche nell'Accordo tra Stati Uniti d'America ed Unione Europea sul mercato del vino del

definizione unica è intervenuta l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino la quale ha introdotto una definizione di cui si dirà *infra*.

⁴ L'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino è stata istituita con il Trattato di Parigi del 4 aprile 2001 (entrato in vigore il 1° gennaio 2004) firmato da 35 stati membri.

⁵ Il codice aggiornato è disponibile *online* sul sito istituzionale dell'Organizzazione, raggiungibile all'indirizzo <https://www.oiv.int>

⁶ Ai sensi del punto 3.1 del Codice, come introdotto dalla Risoluzione OIV 18/73, «Le vin est exclusivement la boisson résultant de la fermentation alcoolique complète ou partielle du raisin frais, foulé ou non, ou du moût de raisin. Son titre alcoolométrique acquis ne peut être inférieur à 8,5% vol. Toutefois, compte tenu des conditions de climat, de terroir ou de cépage, de facteurs qualitatifs spéciaux ou de traditions propres à certains vignobles, le titre alcoolométrique total minimal pourra être ramené à 7% vol. par une législation particulière à la région considérée»

⁷ L'Organizzazione, istituita con il Trattato di Parigi del 4 aprile 2001, firmato da 35 stati membri, ha sostituito l'omonimo Ufficio Internazionale, costituito nel 1929. L'OIV è oggi partecipata da 50 stati membri, sia produttori che consumatori, e 18 soggetti osservatori, tra cui l'Unione Europea.

⁸ Reg. (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Sull'evoluzione delle OCM e sulla nascita del diritto agrario comunitario v. F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Torino-Milano, UTET Giuridica, 2023, p. 163 ss. nonché ivi, sulla OCM Vino, p. 455 ss.

⁹ Il riferimento è al Reg. n. 1493/1999, al n. 1234/2007; al n. 479/2008 poi integrato nel Reg. n. 491/2009. Specificamente sul Reg. 479/2008 v. F. ALBISINNI, *Le regole del vino*, Milano, Giuffré, 2008.

10 marzo 2006¹⁰: è proprio tale accordo a precisare come il titolo alcolometrico effettivo del vino debba essere, ai fini della denominazione, non inferiore al 7% e non superiore al 22%.

Pertanto, sia gli Stati aderenti all'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, sia gli stati membri dell'Unione Europea, adottano una nozione legale di vino che esige come necessaria ed imprescindibile la presenza di alcol nel prodotto che, con tale denominazione, viene fatto circolare nel mercato.

2. La pratica enologica della dealcolizzazione nella giurisprudenza: il caso *Guitard* (Corte di giustizia 25 luglio 1991, C-75/90)

Sul punto, peraltro, si espresse nel 1990 la Corte di Giustizia, su rinvio pregiudiziale di un Tribunale Penale francese e nell'ambito del processo per frode in commercio celebrato nei confronti di tale *Guitard*¹¹⁻¹², presidente di una cantina cooperativa, imputato di aver posto in commercio un prodotto descritto come "vino senza alcol" ed ottenuto attraverso la dealcolizzazione del vino.

Il giudice *de quo* domandava alla Corte di Giustizia se il diritto europeo imponesse o meno – ai fini del legittimo impiego della denominazione legale "vino" – che il prodotto, pur realizzato attraverso la fermentazione alcolica di uve fresche, presentasse (*non solo*

¹⁰ Sul punto v. E. M. APPIANO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell'accordo UE/USA sul commercio del vino ed in altri trattati della Comunità*, in B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 348 ss.; M. SABBATINI, *L'accordo UE-USA sul commercio del vino e la tutela delle denominazioni europee*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2006, 1, p. 113; E. M. APPIANO, S. DINDO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle denominazioni d'origine nell'Accordo UE/USA sul commercio del vino*, in *Contr. e impr.*, 2007, 12, p. 455 ss.

¹¹ Corte di Giustizia 25 luglio 1991, causa C-75/90, *Roger Guitard*, in *Raccolta della giurisprudenza* 1991 I-04205.

¹² Tra i primi commenti alla sentenza v., J. F. GAUTIER, *Définition juridique du vin*, in *Revue de droit rural*, 1992, 208, p. 490 ss.

all'esito del processo produttivo *ma anche*) al momento della distribuzione una gradazione alcolica minima.

La Corte di Giustizia, muovendo dalla denominazione legale richiamata *supra*, ha statuito come il prodotto "vino" *non solo* dovesse essere ottenuto all'esito di un processo di fermentazione alcolica *ma anche* che la gradazione alcolica costituisce «la caratteristica essenziale di ogni tipo di vino»¹³: di qui la contrarietà al diritto europeo di un prodotto denominato "vino senza alcol" come anche di un prodotto denominato "vino" in mancanza della componente alcolica.

3. Prime aperture alla dealcolazione: il Reg. CE 606/2009

Invero le questioni intorno alla gradazione alcolica minima e finanche intorno alla dealcolizzazione del vino non sono recenti¹⁴ e nascono dai

¹³ Così testualmente la Corte di Giustizia: «Come chiaramente risulta dalla definizione contenuta nel punto 8, perché un prodotto possa essere qualificato come vino occorre una fermentazione alcolica, totale o parziale. E non solo: il vino dev'essere ottenuto esclusivamente mediante il processo di fermentazione alcolica. Un prodotto a base di uve ma ottenuto mediante un procedimento diverso dalla fermentazione alcolica non è vino. Emerge manifestamente dalla definizione in esame che il prodotto, per poter essere legittimamente designato come "vino", dopo la fermentazione deve contenere alcol. Nonostante che questa definizione di vino non prescriva esplicitamente alcun titolo alcolometrico minimo, e che la normativa comunitaria lo imponga solo per determinati tipi di vino, come il vino da tavola o i vini di qualità [...], si deve rilevare che la caratteristica essenziale di ogni tipo di vino è ch'esso presenta una certa gradazione alcolica».

¹⁴ L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino già nel 2004 aveva adottato la risoluzione OENO 10/2004 sulla dealcolizzazione parziale del vino per l'asportazione di una parte dell'etanolo attraverso «tecniche denominate sottrattive» pur entro stringenti condizioni, rappresentate dal divieto di applicazione a vini affetti da difetti organolettici; dal divieto di applicazione a vini precedentemente sottoposti a correzione dei mosti; dal limite di riduzione ammessa, da contenersi entro il 2%. Val la pena rammentare che, ove l'applicazione di tali pratiche avesse dato luogo ad una riduzione del volume al di sotto del minimo legale vigente alla stregua della normativa del tempo (rappresentato dall'8,5% o, a certe condizioni, dal 7% ai sensi dell'OCM vitivinicola di cui al Reg. CE n. 1493/1999) il prodotto ottenuto non avrebbe potuto circolare nel mercato con la denominazione

confliggenti interessi dei paesi mediterranei produttori, da un lato, e paesi dell'Europa continentale e settentrionale, dall'altro, oltre che dalle esigenze tecniche sorte per effetto dell'innalzamento delle temperature nel pianeta¹⁵⁻¹⁶.

La pratica enologica della dealcolizzazione¹⁷ è stata ammessa nell'ordinamento europeo¹⁸ a partire dal Reg. CE 606/2009¹⁹⁻²⁰ con

legale "vino" bensì con una diversa. La circostanza non è comunque rilevante poiché il citato regolamento sull'OCM vitivinicola dell'epoca non annoverava le pratiche di dealcolizzazione pur indicate dall'OIV tra quelle ammesse. Diversamente figuravano tra le pratiche ammesse, ai sensi ed alle condizioni dell'Allegato V, sezione C, al regolamento in discorso, quelle funzionali all'aumento del titolo alcolometrico che gli Stati membri erano legittimati ad autorizzare «quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo avessero richiesto».

¹⁵ Evidenziano un *trend* nel senso del sensibile aumento del tenore alcolico dei vini, a livello sostanzialmente globale, i dati esposti dall'*Oenoviti International Network* nell'ambito del primo simposio internazionale dell'organizzazione, tenutosi a Bordeaux il 6 settembre 2013 ed intitolato *Alcohol level reduction in wine*, disponibile all'indirizzo: <https://www.fondation.univ-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2016/01/2013-09-06-oenoviti-revue.pdf>

¹⁶ I profili giuridici connessi all'impatto del cambiamento climatico sulla produzione vitivinicola e specificamente sulle produzioni di qualità, è stato affrontato di recente da S. CARMIGNANI, *La produzione vitivinicola di qualità alla prova della climate emergency*, in *Riv. dir. alim.*, 2023, 2, p. 5 ss.

¹⁷ Le pratiche di dealcolizzazione in discorso hanno ad oggetto la riduzione del tenore alcolico del vino *all'esito* del processo produttivo; con ciò distinguendosi da pratiche diverse, attraverso le quali l'effetto di riduzione del tenore alcolico viene raggiunto attraverso interventi che avvengono *nel corso* del ciclo produttivo, come ad es. la correzione del mosto per la diminuzione del tenore zuccherino.

¹⁸ È appena il caso di rammentare che i prodotti vitivinicoli possono circolare nel mercato europeo solo se prodotti a partire da pratiche enologiche autorizzate. Tali pratiche sono individuate nell'Allegato VIII del Reg. UE n. 1308/2013 insieme alle regole di loro utilizzo. Ai sensi dell'art. 80 del medesimo regolamento, gli Stati membri hanno il potere di limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche o restringerne l'impiego per vini prodotti sui rispettivi territori per la preservazione delle caratteristiche dei vini di qualità, nonché quello di consentire l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate.

¹⁹ Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni.

²⁰ Solo a partire dalla riforma dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo

il fine, appunto, di far fronte agli effetti sull'attività di vinificazione del riscaldamento globale, il quale, impattando su uve ad elevato tenore zuccherino, può determinare l'impennata della gradazione alcolica sino a renderla eccessiva ai fini della vinificazione.

Per offrire, dunque, agli operatori margini di manovra che consentissero loro di ovviare al fenomeno, fu ammesso²¹ il ricorso alla pratica enologica della dealcolizzazione, pur entro stringenti limiti e condizioni: in primo luogo, la pratica era ammessa in via esclusiva con riferimento ai vini privi di denominazione di origine; in secondo, l'abbattimento della gradazione doveva esser contenuto entro il 2% della gradazione originaria; in terzo luogo, il residuo alcolico del prodotto, all'esito della pratica, doveva mantenersi entro il 9%²².

del 2008 la competenza per l'autorizzazione di nuove pratiche enologiche è stata trasferita dal Consiglio alla Commissione, che vi provvede tenendo conto delle pratiche enologiche pubblicati dall'OIV e dei risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate. Si consideri che il Reg. CE n. 479/2008 riservava al Consiglio l'autorizzazione alle modifiche di talune pratiche enologiche definite, al "considerando" 22 del regolamento «politicamente sensibili» quali quelle di acidificazione ed arricchimento. La competenza è stata dalla Commissione solo per effetto del Reg. UE n. 1308/2013 che lo esercita, oltre che attraverso atti di esecuzione, tramite atti delegati, tra i quali ad es. il Reg. UE n. 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV.

²¹ La pratica enologica della dealcolizzazione è rimasta vietata dalla disciplina sul vino biologico di cui al Reg. CE n. 889/2008 come modificato dal regolamento di esecuzione UE n. 203/2012 della Commissione dell'8 marzo 2012, insieme ad altre pratiche e trattamenti enologici in quanto – recita il "considerando" n 7, essi «modificano notevolmente la composizione del prodotto al punto da poter trarre in inganno quanto alla vera natura del vino biologico».

²² In particolare, l'Appendice 10 al Reg. CE n. 606/2009 al terzo trattino stabilisce che il titolo alcolometrico volumico effettivo del prodotto finale debba essere conforme a quello definito nell'allegato IV, punto 1, secondo comma, lettera a), del Reg. CE n. 479/2008, così il vino dovrà avere un titolo alcolometrico effettivo non

4. La dealcolizzazione nel regolamento sulla PAC 2023-2027 (Reg. UE 2021/2117)

Il regime di cui al Reg. CE 606/2009 è stato oggetto di recentissima, revisione²³. Il regolamento sulla PAC 2023-2027 - Reg. UE 2021/2117 «recante modifiche alle disposizioni in tema di denominazioni di origine; etichettatura nutrizionale ed elenco degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli» ha infatti affrontato nuovamente il tema dei vini dealcolizzati²⁴ e ciò facendo propri gli approdi raggiunti dall'OIV nell'ambito delle più recenti risoluzioni in materia²⁵ e, specificamente, la OENO 394A-2012.

Con la novella in discorso, il legislatore europeo ha autorizzato

inferiore a 8,5% se prodotto esclusivamente a partire da uve raccolte nelle zone viticole A e B di cui all'Allegato IX allo stesso Reg. CE 479/2008; esso dovrà avere un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9% se prodotto a partire da uve raccolte nelle altre zone viticole.

²³ Prima ancora del varo del Reg. UE 2021/2017 la Commissione Europea ha recepito la risoluzione OENO 394-B-2012 sulla correzione del tenore alcolico dei vini con il regolamento di esecuzione UE n. 144/2013 che modifica, per quanto qui più rileva, il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e le relative restrizioni. Per una puntuale ricostruzione dell'evoluzione normativa sul tema, in parallelo con l'evoluzione sul piano degli *standards* scandito delle risoluzioni OIV, v. G. Strambi, *Il vino dealcolizzato o parzialmente dealcolizzato come «prodotto innovativo» per il mercato dell'Unione europea alla luce del regolamento (UE) n. 2021/2117*, in *Diritto agroalimentare*, 2023, 3, 567 – 601.

²⁴ Le modifiche che il Reg. UE n. 2021/2117 ha introdotto nel Reg. UE 1308/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli è avvenuta, in tutta evidenza, sulla scorta delle risoluzioni frattanto pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino.

²⁵ Il riferimento è alle risoluzioni OENO 394A-2012 e OENO 394B-2012 sono stati perimetrati due distinti procedimenti: la dealcolizzazione, da un lato, e la correzione del tenore alcolico, dall'altro. Tale ultimo procedimento tende a «Migliorare l'equilibrio organolettico del vino»; deve essere contenuto entro i limiti del 20% di riduzione del tenore alcolico ed il prodotto finale deve mantenere un titolo alcolometrico compreso nel *range* previsto per la denominazione "vino". La dealcolizzazione, invece, tende ad «Ottenere prodotto di origine vitivinicola a ridotto o basso contenuto alcolico», con un prodotto finale *diverso* dal vino che, come tale, non potrà circolare nel mercato tale denominazione legale.

taluni processi *fisici*²⁶⁻²⁷ di dealcolizzazione ed in particolare: la parziale evaporazione sotto vuoto; le tecniche a membrana; la distillazione. Tali pratiche enologiche sono state, per l'effetto, entrate a far parte dell'Allegato VIII al Reg. UE n. 1308/2013 il quale consta oggi di una sezione dedicata ai "Processi di dealcolizzazione".

Il regolamento limita l'ammissibilità delle anzidette pratiche enologiche, le quali possono impiegarsi singolarmente o congiuntamente, ad *alcuni* prodotti vitivinicoli, pur invero costituenti la gran parte di quelli appartenenti alla categoria²⁸; sono infatti ammissibili alla pratica: vino, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità del tipo aromatico, vino spumante gassificato, vino frizzante, vino frizzante gassificato; rimangono esclusi, dunque, il *vino ancora in fermentazione* e il *vino liquoroso*²⁹.

L'Unione Europea, dunque, ha optato per l'inclusione delle bevande ottenute dalla dealcolizzazione del vino (pur in ipotesi di tenore alcolico effettivo, all'esito del processo, inferiore a quello previsto per la denominazione legale di cui trattasi) all'interno della categoria merceologica "vino", in analogia a quanto già consentito da OIV³⁰.

²⁶ Per una panoramica intorno alle tecniche attraverso le quali è raggiungibile il risultato della riduzione del tenore alcolico si veda D. MANGINDAAN, K. KHOIRUDIN, I.G. WENTEN, *Beverage dealcoholization processes: past, present, and future in Trends in Food Science & Technology*, 2018, 71, 36-45; A. BOSSO, *Tecniche per la dealcolizzazione dei vini – Descrizione ed effetto sulla composizione chimica dei prodotti dealcolizzati*, in *Il Corriere Vinicolo*, 2021, p. 36.

²⁷ Per un'indagine intorno agli effetti sui parametri organolettici delle tecniche di dealcolizzazione, v. F.E. SAM, T. MA, Y. LIANG, W. QIANG, R.A. ATUNA, F. K. AMAGLOH, A. MORATA, S. HAN, *Comparison between Membrane and Thermal Dealcoholization Methods: Their Impact on the Chemical Parameters, Volatile Composition, and Sensory Characteristics of Wines*, in *Membranes* 2021, pp. 957 ss.

²⁸ Le categorie dei prodotti vitivinicoli sono elencate nell'Allegato VII, Parte II del Reg. UE n. 1308/2013 come modificato dal Reg. UE n. 2021/2017, ai punti da 1 a 17. Tra esse, solo «Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti».

²⁹ Trattasi delle categorie indicate ai punti 2) e 3) dell'Allegato VII, Parte II cit. alla nota precedente.

³⁰ Le risoluzioni OIV-ECO 432-2012 e OIV-ECO 433-2012 hanno introdotto nel

5. Gli aspetti sull'informazione al consumatore

È ora possibile volgere agli aspetti della normativa in commento che attengono più direttamente al profilo dell'informazione ai consumatori di alimenti.

Ai sensi del novellato art. 119 del Reg. UE n. 1308/2013, l'impiego delle tecniche autorizzate di dealcolizzazione produce conseguenze di non poco momento³¹ sulla designazione della categoria merceologica «vino», alla quale dovrà essere aggiunta, in funzione del titolo alcolometrico del prodotto risultante dall'applicazione della pratica enologica, la specificazione “dealcolizzato” (se il titolo alcolometrico non sarà superiore a 0,5%) o “parzialmente dealcolizzato” (se il titolo alcolometrico sarà compreso tra lo 0,5 % ed il titolo alcolometrico *minimo* della categoria che precede la dealcolizzazione)³².

Codice internazionale delle pratiche enologiche le definizioni di «Bevanda ottenuta dalla dealcolizzazione del vino», avente una gradazione alcolica inferiore allo 0,5% vol.; e di «Bevanda ottenuta dalla dealcolizzazione parziale del vino», avente una gradazione alcolica maggiore o uguale allo 0,5% vol. ma inferiore al titolo alcolometrico minimo del prodotto “vino”. Osserva G. STRAMBI, *Il vino dealcolizzato o parzialmente dealcolizzato*, cit. in nota 29, p. 581 che «La versione inglese delle due risoluzioni (...) utilizza la formula «This definition does not preclude the denomination “dealcoholised wine”/“partially dealcoholized wine” to be used in case the legislation of Member States allows it» che nella lingua italiana è resa utilizzando il verbo «escudere»: Questa definizione non esclude che la denominazione [in discorso] sia utilizzata in caso che la legislazione degli Stati membri lo consenta». La risoluzione OIV-ECO 523-2016 ha poi introdotto nello stesso Codice la definizione di «Vino a tenore alcolico modificato mediante dealcolizzazione» il quale viene definito come la «bevanda ottenuta esclusivamente da vino o vino speciale» sottoposto a procedimento di dealcolizzazione per effetto del quale il titolo alcolometrico del vino o del vino speciale risulta ridotto in proporzione maggiore al 20% ed il prodotto risultante sia connotato da un titolo alcolometrico uguale o maggiore a quello minimo previsto rispetto al vino o al vino speciale.

³¹ Osserva G. STRAMBI, *op. ult.*, cit. p. 590, che non si rinviene nell'ordinamento, all'infuori di quella in commento, altra previsione, che comporti l'obbligo per il produttore di informare il consumatore intorno alle pratiche enologiche adottate nel ciclo produttivo.

³² Il legislatore, inizialmente orientato nel senso di rimettere ad un successivo atto

Occorre domandarsi se si tratti, qui, dell'introduzione di due nuove *species* della (unica) denominazione legale "vino" oppure se quelle di "vino dealcolizzato" e "vino parzialmente dealcolizzato" – stante la carenza della *caratteristica essenziale* per usare l'espressione della Corte di Giustizia di cui si è riferito *supra*³³ – costituiscano esse stesse *nuove* denominazioni legali, così mantenendo intatto, o quasi³⁴, il principio dettato con la sentenza *Guitard*.

La dottrina³⁵ ha osservato come il legislatore abbia inteso trattare la dealcolizzazione in termini di *mero trattamento* così da consentire, ad un tempo, la circolazione nel mercato dei prodotti così ottenuti entro categorie già esistenti, ivi compresa la categoria "vino"; e di ricondurre tali "nuovi" (*rectius* "innovativi") prodotti risultanti dall'applicazione delle pratiche enologiche autorizzate, entro il perimetro del settore vitivinicolo.

La *scelta* di ricondurre i prodotti della dealcolizzazione entro la categoria merceologica "vino" ha consentito di ammettere tale pratica enologica anche rispetto ai vini a denominazione d'origine, rispetto ai quali, però, è ammessa la sola dealcolizzazione parziale³⁶.

delegato della Commissione la definizione degli obblighi di informazione intorno al procedimento di dealcolizzazione eventualmente applicato, ha abbandonato tale rinvio, inizialmente previsto nella proposta, per prevedere già in sede di regolamento il detto obbligo, e ciò all'art. 119, par. 1, lett. a) del Reg. UE n. 1308/2013 come modificato dall'art. 1, par. 1, n. 32 del Reg. UE n. 2021/2017.

³³ v. § 2.

³⁴ L'opzione accolta dal legislatore europeo per cui la sottoposizione del vino al processo di dealcolizzazione realizza *comunque* un prodotto denominato "vino dealcolizzato" o "vino parzialmente dealcolizzato" in luogo del termine "bevanda" di cui alle risoluzioni OIV, sembra in sé implicare una erosione degli approdi della giurisprudenza dell'Unione di cui si è fatto cenno,

³⁵ G. STRAMBI, *op. ult. cit.* p. 585.

³⁶ Ai sensi dell'art. 94, par. 2, ultimo co. del Reg. UE n. 1308/2013, come novellato dall'art. 1, par. 1, n. 21 del Reg. UE n. 2021/2117 «Se il vino o i vini possono essere parzialmente dealcolizzati, il disciplinare contiene anche una descrizione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati conformemente al secondo comma, lettera b), *mutatis mutandis* e, se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate per produrre il vino o i vini parzialmente dealcolizzati, nonché le relative restrizioni applicabili a detta produzione».

In tutti i casi in cui, all'esito della dealcolizzazione, il titolo alcolometrico sia inferiore al 10%, la disciplina prevede³⁷ l'indicazione obbligatoria in etichetta³⁸⁻³⁹ di tre elementi: il termine minimo di conservazione, la dichiarazione nutrizionale⁴⁰ e l'elenco degli ingredienti; così allontanando l'etichetta del "vino dealcolizzato" da quella del "vino" che potremmo dire *convenzionale*, per avvicinarla a quella del prodotto alimentare "comune"⁴¹.

³⁷ In questo senso le lettere h), i) e j) del Reg. UE n. 1308/2013 all'esito della novella di cui al Reg. UE n. 2021/2017.

³⁸ La bibliografia in materia di informazione al consumatore di alimenti è vasta. In generale, sugli obblighi informativi, v. A. GERMANÒ, M.P. RAGIONIERI, E. ROOK BASILE, *Diritto agroalimentare*, Torino, Giappichelli, 2020; P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO, *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè, 2021; P. BORGHI, *Gli obblighi informativi in etichetta*, in S. MASINI (a cura di), *Corso di diritto alimentare*, Milano, Giuffrè, 2022, nonché F. ALBISINNI, *La comunicazione nel mercato. Etichettatura, denominazioni, pubblicità*, in ID., *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit. In particolare, sulle indicazioni volontarie v. G. STRAMBI, *Le informazioni volontarie*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, cit., p. 397. Sull'etichettatura ambientale, v. N. LUCIFERO, *Economia circolare e prodotti alimentari: l'etichettatura ambientale nel sistema delle fonti del diritto europeo ed interno* in *Il diritto dell'economia*, 2023, Numero speciale: *Percorsi di circolarità tra diritto ed economia*, pp 91-123.

³⁹ L'obbligo discende dall'art. 9, par. 1, lett. f) del reg. UE n. 1169/2011 applicabile al vino in ragione dell'aggiunta della lettera j) all'art. 119 del reg. UE 1308/2013, operata dall'art. 1, n. 32, del reg. UE 2012/2117.

⁴⁰ Osserva G. STRAMBI, *Op. ult. cit.*, p. 601, che il produttore di un vino dealcolizzato «cioè con titolo alcolico inferiore allo 0,5% in volume, potrebbe utilizzare sia un *claim* salutistico che un *claim* nutrizionale al pari di altre bevande che si collocano al di sotto della soglia dell'1,2% vol. fermo restando la necessità di rispettare la disciplina specifica dell'Unione Europea»; analogamente potrà accadere con riferimento al vino parzialmente dealcolizzato, se il volume risulti inferiore all'1,2% vol.

⁴¹ Sulla disciplina dell'etichettatura del vino v. A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, N. LUCIFERO, *Manuale di legislazione vitivinicola*, cit., p. 135 ss. ed in particolare p. 186 ss. Per le modifiche alla disciplina dell'etichettatura del vino v. D. DONGO, *Vini, valori nutrizionali e lista ingredienti in vista, ma non troppo*, disponibile all'indirizzo <https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/vini-valori-nutrizionali-e-lista-ingredienti-in-vista-ma-non-troppo/> Sull'etichetta di sostenibilità v. B. LA PORTA,, *L'etichetta di sostenibilità nel settore vitivinicolo*, in G. PISCIOTTA TOSINI (a cura di), *Atti del convegno Comunicazioni di sostenibilità e Blockchain: strumenti giuridici e prospettive tecnologiche per il settore vitivinicolo*, Palermo, Palermo University Press, 2022, pp. 43 ss.

È appena il caso di soffermarsi sull'ultima delle indicazioni obbligatorie anzidette, *i.e.* l'elenco degli ingredienti. Tale previsione risulta meritevole di interesse se si tiene conto che essa comporterà l'emersione dell'impiego dei cc.dd. zuccheri *alieni*⁴² (*i.e.* barbabietola, canna) in taluni prodotti vitivinicoli, ivi compresi i vini, provenienti da stati membri dell'Unione nei quali è ammessa la pratica enologica dello *zuccheraggio*; tali ingredienti, è appena il caso di rilevare, sono rimasti, sino ad oggi, celati agli occhi dei consumatori.

Conclusioni

L'intervento del legislatore europeo, lungi dal sovvertire la tradizione vitivinicola, sembra voler consentire agli operatori, ivi compresi gli imprenditori agricoli, di realizzare un prodotto che, rispetto al vino, è certamente *altro* ma che, ciò nondimeno, appare idoneo a soddisfare domande *nuove*, innegabilmente presenti nel mercato, di cui sono portatori classi di consumatori sempre più attenti alle caratteristiche nutrizionali e, specificamente, alle caratteristiche *energetiche* degli alimenti che ne compongono la dieta; il tutto «in linea con i moderni obiettivi dell'Unione europea, la quale, da anni, implementato politiche volte a garantire il rispetto da parte dei consumatori europei di una dieta sana ed equilibrata, anche nell'ottica di assicurare misure di prevenzione delle malattie croniche legate all'abuso di alcol, al fine di tutelare la salute pubblica dei cittadini».

Tanto più che, per tal via, potrebbe darsi una nuova veste (e migliore *appeal*) ad una parte della produzione vitivinicola (mi riferisco a quella destinata a diventare vino da tavola) e spingere l'intero

⁴² L'impiego di zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita è vietata in Italia a partire dall'art. 76 del D.P.R. 12.2.65 n. 162. La pratica è invece ammessa in altri Stati membri dell'Unione Europea tra i quali, per citarne solo alcuni, Francia, Germania e Austria. L'aggiunta di zuccheri alieni (tipicamente saccarosio raffinato, di canna o di barbabietola) è una pratica ben più economica rispetto all'impiego di mosto d'uva, nella forma del mosto concentrato rettificato o del mosto concentrato rettificato solido.

mercato del vino, ivi compreso quello dei vini di qualità – prodotti, questi ultimi, particolarmente *vulnerabili*⁴³ – verso la produzione di vini *meno alcolici*, consentendo alla scienza enologica di percorrere itinerari che, sino ad oggi, sono rimasti impediti dall'esigenza di garantire al prodotto «vino» il tenore alcolico entro i livelli cui i consumatori sono stati, sino ad oggi, abituati.

È opportuno chiedersi, a questo punto, se l'aver legittimato l'impiego dell'attributo “dealcolizzato” associato al termine legale “vino” comporti o meno un *vulnus* al diritto all'informazione del consumatore di alimenti: tale consumatore (ed in particolare il *consumatore medio* di paesi di millenaria tradizione vitivinicola) rischia di vedere frustrato l'affidamento sino ad oggi offerto e presidiato dalla denominazione legale rispetto ad un prodotto che, da tempo immemorabile, è pacificamente qualificato dalla presenza della componente alcolica.

Un rischio, quello in discorso, che deve esser apparso concreto finanche al legislatore europeo il quale, per tutelare la produzione del vino di qualità, ha ammesso allo stato⁴⁴ la sola possibilità della dealcolizzazione parziale, comunque soggetta alle specifiche – che potranno riguardare tanto la gradazione minima quanto la tecnica di dealcolizzazione – da prevedere nei singoli disciplinari di produzione.

La scelta legislativa di consentire la circolazione nel mercato di tali *prodotti innovativi* muniti di una denominazione legale che, seppure “additivata” con il riferimento al processo di dealcolizzazione, rimane indubbiamente tra le denominazioni più eloquenti, pone un

⁴³ Di vulnerabilità delle produzioni vitivinicole di qualità rispetto ai cambiamenti climatici tratta S. CARMIGNANI, *La produzione vitivinicola di qualità alla prova della climate emergency*, cit.

⁴⁴ Le tecniche di dealcolizzazione allo stato disponibili possono incidere, compromettendole, sulle caratteristiche organolettiche del prodotto finale, specificamente incidendo sulle componenti aromatiche volatili che possono evaporare insieme all'alcool; per ridurre il fenomeno, è possibile ricorrere ad ulteriori fasi del ciclo produttivo, quali la previa estrazione di dette componenti aromatiche, ad es. attraverso l'impiego della centrifuga sottovuoto, per la loro re-incorporazione nel prodotto successivamente alla dealcolizzazione. Non sembra potersi escludere che un'evoluzione della tecnica nel senso di ridurre il rischio di impatto sulle componenti aromatiche possa, nel futuro, aprire alla dealcolizzazione totale anche dei vini a denominazione di origine.

problema di bilanciamento tra l'obiettivo perseguito dal legislatore europeo, *i.e.* quello di favorire gli operatori del settore, specificamente gli imprenditori agricoli, offrendo loro nuove opportunità; ed il pericolo del verificarsi di fenomeni di distorsione del mercato.

Un problema, quello in discorso, per neutralizzare il quale non sembra potersi prescindere dall'implementazione di quel *diritto alla educazione*⁴⁵⁻⁴⁶⁻⁴⁷ che, facendo sistema con quello alla

⁴⁵ Quello all'educazione è un diritto del consumatore che, similmente a quello all'informazione, è funzionale ad una scelta ma, rispetto a tale ultimo, determina un innalzamento del livello di protezione, nella misura in cui importa una anticipazione della tutela, che dal momento negoziale e pre-negoziale – ove il presidio è rappresentato dal diritto all'informazione – viene ad esistenza già in un momento precedente, ove l'atto di consumo è ancora meramente potenziale. In tal senso Carmignani, S., *L'informazione*, in Germanò A., (a cura di), *Il nuovo diritto agrario dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2014.

⁴⁶ L'educazione può esser definita come l'insieme degli strumenti dei quali il consumatore deve poter disporre e ciò affinché i dati che riceve – in forza del proprio diritto ad essere informato – egli sia *effettivamente* in condizioni di comprendere; così che l'informazione, oltre che ricevuta, possa essere effettivamente spesa all'atto della scelta, *i.e.* quando viene posto in essere l'atto di consumo. Risale alla Carta europea di protezione dei consumatori, varata dal Consiglio d'Europa nel 1973, l'inserimento dell'educazione tra i cinque pilastri della nascente politica comunitaria in materia: diritto alla protezione della salute ed alla sicurezza; diritto alla tutela degli interessi economici; diritto alla consulenza, assistenza e risarcimento dei danni; diritto all'informazione ed all'educazione. Sulla Carta europea v. G. ALPA, M. BESSONE, *La Carta europea dei consumatori*, in *Riv. soc.*, 1974, p. 827. Per quanto concerne le fonti del diritto dell'Unione, già l'art. 153 TCE, oggi art. 169 TFUE – con il fine di garantire un elevato livello di protezione ai consumatori – ha affidato alla Commissione la promozione, tra gli altri, del diritto dei consumatori all'educazione, riservandone agli Stati membri la disciplina. L'orientamento europeo in materia di diritti fondamentali dei consumatori può esser fatto risalire alla Risoluzione CEE del 1975 recante Programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore, in *GUCE C 092 del 25/04/1975*, p. 2ss.

⁴⁷ Nel mercato dei prodotti alimentari il diritto del consumatore all'educazione, pur non trovando un espresso riferimento testuale nel Regolamento (CE) n. 178/2002, può esser a ben vedere desunto in via interpretativa e ciò a partire dal combinato disposto del Considerando n. 2 e degli artt. 1 e 8. In particolare, la disposizione da ultima citata sancisce che scopo della legislazione alimentare è quello «di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire (...) di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano» A tale statuizione fanno eco le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011: il riferimento è al Considerando n. 10 secondo cui «le campagne di

*informazione*⁴⁸, consenta di plasmare quel consumatore «normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto» il quale sino ad oggi è rimasto mero parametro *ideale*, talvolta distante, finanche sensibilmente, dal «consumatore medio» di buona parte degli stati membri.

Andrea Greco

ABSTRACT

L'articolo analizza l'evoluzione della disciplina europea relativa al vino dealcolizzato e parzialmente dealcolizzato, con particolare attenzione al rapporto tra denominazione legale "vino", pratiche enologiche autorizzate e tutela dell'informazione al consumatore. Dopo aver ricostruito la nozione tradizionale di vino, fondata sulla fermentazione alcolica e sulla presenza di un titolo alcolometrico minimo, il contributo esamina la giurisprudenza della Corte di

educazione e informazione sono importanti per garantire una maggiore comprensione delle informazioni nutrizionali sugli alimenti, affinché questi possano effettuare scelte consapevoli»; ed al Considerando n. 34, ai sensi del quale le politiche sanitarie possono prevedere «l'indicazione di raccomandazioni scientifiche nell'ambito dell'educazione nutrizionale per il pubblico».

⁴⁸ Nel settore alimentare il diritto all'informazione non sembra concernere un «sapere» *tout court*, bensì un «sapere», appunto, *in funzione* dell'esercizio di un diritto o di una libertà. Solo l'informazione, creando consapevolezza in colui che la riceve, consente al soggetto di esercitare una scelta effettivamente libera, così che *l'opportunità* di essere informato assurge a vero e proprio *diritto* in tutte le ipotesi nelle quali la libera scelta costituisca espressione di diritti e libertà fondamentali. Sul punto v. C. LOSAVIO, *Il Consumatore di alimenti nell'Unione Europea ed il suo diritto ad essere informato*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 10 ss. e A. LOIODICE, *Le radici nella Costituzione*, in J. JACOBELLI, (a cura di), *Verso il diritto all'informazione*, Bari, Laterza, 1991, p. 95 ss. il quale afferma che «Se qualche strumento è necessario per tutelare quei valori, evidentemente anch'esso è garantito, altrimenti quel valore verrebbe totalmente sconosciuto mancando lo strumento di cui esso ha bisogno. Se la libertà di informarsi è strumento necessario per garantire i valori costituzionali, anch'essa trova tutela costituzionale».

giustizia nel caso *Guitard*, nella quale la componente alcolica viene qualificata come caratteristica essenziale del vino. L'indagine prosegue con l'esame delle prime aperture normative alla dealcolizzazione, introdotte dal Reg. CE n. 606/2009, e della più recente riforma operata dal Reg. UE n. 2021/2117, che ha ricondotto i prodotti ottenuti mediante dealcolizzazione entro la categoria dei prodotti vitivinicoli. Particolare rilievo è attribuito agli obblighi informativi derivanti dalla nuova disciplina, tra cui l'indicazione "dealcolizzato" o "parzialmente dealcolizzato", il termine minimo di conservazione, la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti. L'articolo evidenzia infine le tensioni tra innovazione di mercato, esigenze degli operatori del settore vitivinicolo, protezione delle denominazioni di qualità e affidamento del consumatore, sottolineando la necessità di affiancare al diritto all'informazione un effettivo diritto all'educazione alimentare.

EN:

The article examines the evolution of European rules on dealcoholised and partially dealcoholised wine, focusing on the relationship between the legal designation "wine", authorised oenological practices and consumer information. After reconstructing the traditional legal notion of wine, based on alcoholic fermentation and the presence of a minimum alcoholic strength, the paper analyses the case law of the Court of Justice in Guitard, where alcohol content was identified as an essential characteristic of wine. The study then considers the first regulatory openings to dealcoholisation under Regulation EC No 606/2009 and the more recent reform introduced by Regulation EU No 2021/2117, which brought products obtained through dealcoholisation within the wine-product category. Particular attention is paid to the information obligations resulting from the new framework, including the use of the terms "dealcoholised" or "partially dealcoholised", the date of minimum durability, the nutrition declaration and the list of ingredients. The article ultimately highlights the tensions

between market innovation, the interests of wine-sector operators, the protection of quality schemes and consumer expectations, stressing the need to complement the right to information with an effective right to food education.

PAROLE CHIAVE:

Vino dealcolizzato, Informazione al consumatore, Denominazione legale, Pratiche enologiche, Regolamento UE 2021/2117

Dealcoholised wine, Consumer information, Legal designation, Oenological practices, Regulation EU 2021/2117.

LO SPRECO ALIMENTARE NEL SETTORE ITTICO

Sommario: 1. *Introduzione* - 2. *Economia circolare nel settore ittico. Le nozioni di rifiuto e sottoprodotto* - 2.1. *Le recenti novità dell'Unione europea in tema di riduzione dei rifiuti alimentari* - 3. *Il fenomeno del food waste nel settore della pesca* - 4. *Food loss nel settore ittico* - 5. *Conclusioni*.

1. Introduzione.

La lotta agli sprechi alimentari è diventata un obiettivo irrinunciabile nelle politiche e strategie per il raggiungimento della sostenibilità nella filiera agroalimentare.

Dal fenomeno degli sprechi, ormai di portata mondiale, scaturiscono conseguenze sul piano economico e ambientale, richiedendo un'attenzione costante e una ricerca di soluzioni appropriate.

Ancor più, tale esigenza emerge alla luce della crescente necessità di fornire adeguato approvvigionamento per una popolazione in costante aumento soprattutto in determinate zone del Pianeta¹.

Nel 1981, la FAO ha fornito una prima definizione di spreco alimentare, da individuare in «qualsiasi sostanza sana e commestibile che – invece di essere destinata al consumo umano – viene sprecata, persa, degradata o consumata da parassiti in ogni fase della filiera agroalimentare»².

Il presente lavoro è stato svolto nell'ambito del Progetto PRIN 2022YPWF3H “Towards a sustainable agrifood system: legal tools for the development of European agrifood supply chain – Food sustainable” CUP B53D23011000006 - Unità di ricerca dedicata alla food waste, di cui è Responsabile scientifico il Prof. NICOLA LUCIFERO.

¹ Cfr. Corte dei conti europea, *Relazione speciale. Lotta allo spreco di alimenti: un'opportunità per l'UE di migliorare, sotto il profilo delle risorse, l'efficienza della filiera alimentare*, 2016, p. 6.

² Cfr. M. MAURO, *L'economia circolare e il problema della qualificazione degli scarti di produzione nel contesto della food waste*, in *Direito Agrario. Compreensao Juridica* à

I dati sulla situazione degli sprechi nel settore alimentare risultano, con l'avanzare del tempo, sempre più critici.

Ancora la FAO, in uno studio del 2011, ha sottolineato come «ogni anno, circa un terzo della produzione di cibo destinata al consumo umano si perde o si spreca lungo la filiera alimentare»³.

La questione coinvolge, per l'appunto, l'intera filiera, effettuando una distinzione tra le perdite che avvengono nella prima fase, produzione e trasformazione, c.d. *food loss*, e gli sprechi nelle ultime fasi, distribuzione e consumo, c.d. *food waste*⁴.

Questa distinzione è ben visibile anche nei settori della pesca e dell'acquacoltura. In relazione al fenomeno di *food loss* nel settore della pesca, una delle fasi più critiche, in cui si registra il livello maggiore di perdite, coincide proprio con la fase della cattura, ossia il momento in cui possono verificarsi catture indesiderate e il possibile conseguente rigetto in mare delle stesse.

Non meno critica si presenta poi la situazione in termini di *food waste*, in considerazione anche delle difficoltà relative alla conservazione dei prodotti e del facile deperimento degli stessi.

Se da un lato, il tema è trattato a livello internazionale e inserito tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo della sostenibilità delle Nazioni Unite, con l'intento di «dimezzare lo spreco alimentare globale *pro-capite* a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di

COP 30, Belém do Pará, Biblioteca Gursen De Miranda e Academia Brasileira de Letras Jurídicas Agrárias (ABLJA), 2024, p. 628-629.

³ FAO, 2011, *Global food losses and food waste*; sul punto si vedano G. MACCIONI, *La legislazione sugli sprechi alimentari*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, II ediz., 2024, p. 888; P. LATTANZI, *Gli ostacoli di ordine giuridico alla riduzione dello spreco alimentare*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, p. 274.

⁴ Sul punto, si vedano M. MAURO, *L'economia circolare e il problema della qualificazione degli scarti di produzione nel contesto della food waste*, cit. supra, nota 2, p. 628-630; G. MACCIONI, *La legislazione sugli sprechi alimentari*, cit. supra, nota 3, p. 888; D. CAMONI, *La lotta contro lo spreco alimentare nel diritto comparato*, in *Riv. dir. alim.*, 2023, p. 5.

fornitura, comprese le perdite del post-raccolto» (obiettivo 12.3)⁵, anche le istituzioni dell'Unione europea si sono mosse, nell'ambito delle loro strategie, con la finalità di ridurre perdite e sprechi.

Occorre evidenziare che nel 2016 la Corte dei conti europea ha condotto uno studio volto a dare un riscontro al seguente quesito «L'UE contribuisce ad una filiera alimentare efficiente sotto il profilo delle risorse, per mezzo di un'efficace lotta allo spreco di cibo?».

In quel frangente la Corte aveva constatato come la risposta potesse solo essere negativa, evidenziando la necessità di un miglior allineamento e coordinamento delle politiche esistenti e una individuazione chiara della riduzione degli sprechi alimentari tra gli obiettivi delle politiche (i.e. Politica Agricola Comune, Politica Comune della Pesca, Politica in materia di sicurezza degli Alimenti, Politica Ambientale ecc.)⁶.

Con la strategia del *Green deal* europeo e, in particolare, con la strategia *from Farm to Fork*, l'Unione ha ulteriormente evidenziato la rilevanza di questo tema, sottolineando come per conseguire la sostenibilità sia necessaria una lotta contro le perdite e gli sprechi alimentari e come occorra un impegno a dimezzare lo spreco alimentare *pro capite* a livello della vendita al dettaglio e dei consumatori entro il 2030, in linea con l'obiettivo 12.3 dell'Agenda 2030⁷.

In questa prospettiva, nell'ottica del raggiungimento di un sistema di economia circolare volto alla riduzione degli sprechi, ma anche in ottica di prevenzione, occorre riflettere sui fenomeni di

⁵ M. MAURO, *L'economia circolare e il problema della qualificazione degli scarti di produzione nel contesto della food waste*, cit. supra, nota 2, p. 628-630; G. MACCIONI, *La legislazione sugli sprechi alimentari*, cit. supra, nota 3, p. 890 ss.

⁶ Corte dei conti europea, Relazione speciale. Lotta allo spreco di alimenti, cit. supra, nota 1, p. 6 e ss.

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, COM(2020) 381 final; sul punto si veda M. MAURO, *L'economia circolare e il problema della qualificazione degli scarti di produzione nel contesto della food waste*, cit. supra, p. 628-630.

food waste e *food loss* nel settore della pesca, in funzione delle regole che governano la loro portata e sull'impatto che essi hanno sulla sostenibilità del settore, guardando alle soluzioni prospettate per contrastare tali fenomeni anche nell'ambito della Politica Comune della Pesca dell'Unione europea.

2. Economia circolare nel settore ittico. Le nozioni di rifiuto e sottoprodotto.

Nella prospettiva di diminuire gli sprechi, è inevitabile riflettere su un sistema di economia circolare, ossia un modello di economia che, fondandosi su principi di «rigenerazione delle risorse e progressivo riutilizzo e valorizzazione dei beni a conclusione del loro ciclo di vita primario»⁸, cerca di superare il tradizionale modello lineare basato sul processo di «estrazione-produzione-utilizzo-rifiuto (c.d. *red economy*)»⁹.

Per quanto attiene alle risorse marine e ai settori della pesca e dell'acquacoltura, è stato fatto, nel corso del tempo, riferimento al concetto di *Blue economy*. Tale concetto è legato a una “nuova” economia basata su un uso sostenibile ed efficiente delle risorse marine.

La *Blue economy* è descritta come un modello economico che ricava valore da rifiuti e sottoprodotti, sottolineando l'importanza di settori come l'acquacoltura, l'energia rinnovabile e le biotecnologie, in grado di guidare lo sviluppo economico, anche attraverso la promozione della sostenibilità ambientale e dell'inclusione sociale¹⁰.

Tale modello, in particolare, propone investimenti che portino a

⁸ Così B. LA PORTA, *Economia circolare e produzioni agroalimentari*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, II ediz., Milano, Giuffrè, 2024, p. 875.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ G. PAULI, *The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 million Jobs*, 2011; M. YOUSSEF, *Blue economy literature review*, In *International journal of business and management*, 2023, p. 1.

un aumento della redditività sfruttando l'utilizzo di quanto disponibile in natura e l'integrazione delle tecnologie attualmente disponibili e quelle future al fine di riutilizzare le risorse naturali evitando sprechi¹¹.

Dal momento che il concetto di *Blue economy* è legato all'idea di un modello che punta alla rigenerazione, risulta assai simile a quello dell'economia circolare e, in questo senso, la *Blue economy* potrebbe essere considerata una branca della *Circular economy* incentrata sulle risorse marine¹².

In un'ottica di economia circolare, pertanto, l'attenzione si sposta sul piano della nozione di rifiuto e sottoprodotto, considerando, d'altra parte, la volontà di evitare lo smaltimento ultimo del prodotto¹³ a favore di una re-immissione dello stesso nel mercato. I rifiuti alimentari si possono generare in ogni fase della catena alimentare «produzione primaria, trasformazione, distribuzione, ristorazione e consumo domestico»¹⁴.

A livello normativo, in relazione alla nozione di rifiuto, i primi riferimenti sono alla direttiva (CE) n. 98/2008¹⁵.

Quest'ultima fornisce una definizione di rifiuto, individuandolo in «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi» [art. 3, par. 1 n. 1)]¹⁶.

¹¹ M. C. CARTA, *La Blue Economy dell'Unione europea: evoluzione e prospettive di un nuovo modello economico "circolare" green e blue oriented*, in *Eurojus*, 2024, p. 481.

¹² *Ibidem*.

¹³ Per un approfondimento della nozione di rifiuto e di sottoprodotto si vedano V. RUBINO, *Ai confini della nozione di rifiuto: la disciplina dei sottoprodotti dopo la direttiva 2008/98 CE*, in *Studi in onore di Luigi Costato*, Napoli, Jovene Editore, 2014, p. 731-745; M. MAURO, *L'economia circolare e il problema della qualificazione degli scarti di produzione nel contesto della food waste*, *cit. supra*, nota 2, p. 628-630

¹⁴ P. LATTANZI, *Gli ostacoli di ordine giuridico alla riduzione dello spreco alimentare*, *cit. supra*, nota 3, p. 280.

¹⁵ Direttiva (CE) n. 2008/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in *GUCE L 312* del 22.11.2008, pp. 3 ss.

¹⁶ La definizione di rifiuto è stata poi recepita dall'art. 138 del d.lgs. n. 152/2006 c.d. Testo Unico Ambientale (TUA), cfr. B. LA PORTA, *Economia circolare e produzioni agroalimentari*, *cit. supra*, nota 8, p. 877.

La stessa direttiva, all'art. 4, prevede poi una gerarchia di misure nella prevenzione e nella gestione dei rifiuti, con un preciso ordine di priorità. In questo senso, la gerarchia individua al primo posto la prevenzione, che comprende l'insieme di «misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti» [art. 3, par. 1 n. 12)].

Segue nella gerarchia la “preparazione per il riutilizzo”, che comprende «le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento» [art. 3, par. 1 n. 16)], e poi il “riciclaggio” che include «qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini» [art. 3, par. 1 n. 17)].

Vi sono, poi, altri tipi di recupero, intesi come «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale» [art. 3, par. 1 n. 15)].

La gerarchia si chiude con lo smaltimento, da interpretarsi come una *extrema ratio* e definito come «qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia» [art. 3, par. 1 n. 15)]¹⁷. Tutte le operazioni di gestione dei rifiuti elencate, devono rispettare le disposizioni in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente.

La direttiva, infatti, impone agli Stati membri di effettuare tali

¹⁷ Cfr. M. MAURO, *L'economia circolare e il problema della qualificazione degli scarti di produzione nel contesto della food waste*, cit. *supra*, nota 2, p. 632-633.

operazioni senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente, evitando in particolare «rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna; [...] inconvenienti da rumori od odori» e danni per il paesaggio o i siti di particolare interesse (art. 14).

La direttiva (UE) n. 851/2018 ha poi modificato la direttiva del 2008, intervenendo sulla definizione di rifiuti organici, ora individuati nei «rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare».

È inserita, inoltre, la definizione di rifiuti alimentari, che coincide con il caso in cui il detentore si disfi di alimenti «secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ che sono diventati rifiuti»¹⁹.

I rifiuti organici come sopra definiti devono essere «differenziati e riciclati alla fonte o raccolti in modo differenziato e non miscelati con altri tipi di rifiuti» (art. 22) per poter procedere al loro recupero o riutilizzo²⁰.

Sia la gerarchia sulla gestione dei rifiuti già prevista nella direttiva del 2008, che le novità inserite nella direttiva del 2018 puntano, in questo modo, a una riduzione di perdite e sprechi.

Nel 2018, il legislatore ha, tuttavia, inserito un'ulteriore novità riconoscendo una responsabilità estesa del produttore, che si estrinseca in «una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione

¹⁸ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in *GUCE* L 31 del 1.2.2002, pp. 1 ss.

¹⁹ Cfr. B. LA PORTA, *Economia circolare e produzioni agroalimentari*, cit. supra, nota 8, p. 878.

²⁰ Cfr. M. MAURO, *L'economia circolare e il problema della qualificazione degli scarti di produzione nel contesto della food waste*, cit. supra, nota 2, p. 631.

della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto» (art. 3, punto 21), che può includere anche «le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento». Una responsabilità che può comprendere anche il «contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti» (considerando 14).

Ebbene, affinché sia garantita l'efficienza e l'efficacia dei regimi che possono variare molto da uno Stato membro all'altro, il legislatore dell'Unione ha ritenuto necessaria l'individuazione di requisiti minimi (artt. 8 e 8 *bis*)²¹.

Questi ultimi dovrebbero contribuire a incentivare i produttori a tenere maggiormente conto, nella progettazione dei loro prodotti, della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità e della presenza di sostanze pericolose (considerando 21-22)²².

Allo stesso tempo, anche il consumatore assume un ruolo centrale al momento dell'acquisto e dello smaltimento del prodotto, effettuando scelte consapevoli e responsabili sulla base delle indicazioni fornite in etichetta²³. In questo senso, per quanto attiene al settore della pesca e dell'acquacoltura, in seguito all'ultima riforma della Politica Comune della Pesca del 2013²⁴ e con l'emanazione del

²¹ I requisiti minimi si applicano anche a regimi di responsabilità estesa stabiliti da altri atti legislativi dell'Unione, ossia: la direttiva (CE) n. 53/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso; la direttiva (CE) n. 66/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva (CEE) n. 157/91 e la direttiva (UE) n. 19/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

²² Per un approfondimento sulla Responsabilità estesa del produttore si vedano N. LUCIFERO, *Economia circolare e produzioni alimentari: l'etichettatura ambientale nel sistema delle fonti del diritto europeo ed interno*, in *Dir. econ.*, 2023, p. 91-123; M. MAURO, *L'economia circolare e il problema della qualificazione degli scarti di produzione nel contesto della food waste*, cit. *supra*, nota 2, p. 633

²³ Cfr. B. LA PORTA, *Economia circolare e produzioni agroalimentari*, cit. *supra*, nota 8, p. 878.

²⁴ Sull'evoluzione della Politica Comune della pesca e sulla riforma del 2013 sia consentito rimandare, *ex multis*, a C. FIORAVANTI, *La riforma della politica comune della pesca*, in *Studi in onore di Luigi Costato*, Napoli, Jovene, 2014, 2, p. 487-511; G. GALLIZIOLI, *Osservazioni sulla nuova riforma della politica comune della pesca*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, p. 706-718.

regolamento (UE) n. 1379/2013 sull'Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (OCM), è stato dedicato maggiore spazio alle informazioni al consumatore e, dunque, alla disciplina dell'etichettatura²⁵.

Il regolamento in questione, indica una serie di informazioni obbligatorie che devono essere fornite tramite un contrassegno o un'etichettatura adeguati al consumatore finale in fase di vendita²⁶.

In particolare: «a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico; b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...pescato..." o "...pescato in acque dolci..." o "...allevato...", c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, [...]; d) se il prodotto è stato scongelato; e) il termine minimo di conservazione, se appropriato»²⁷.

Come ci sarà modo di vedere più avanti, infatti, una maggiore consapevolezza del consumatore in merito al prodotto acquistato risulta fondamentale anche per una appropriata conservazione del prodotto e per evitare il fenomeno del *food waste* in una fase *post-vendita*.

Tornando alla direttiva (CE) n. 98/2008, un ulteriore aspetto di fondamentale importanza riguarda la categoria dei sottoprodotti. Il

²⁵ Sull'Organizzazione Comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e sulla disciplina dell'etichettatura e delle informazioni al consumatore si vedano N. LUCIFERO, *La regolazione del mercato della pesca nel diritto europeo tra vecchi obiettivi e la transizione verso nuovi equilibri*, in *Riv. dir. agr.*, 2024, p. 254-285; G. TORRE, *L'etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 2024, p. 347-377.

²⁶ Qualora si tratti di prodotti non preimballati della pesca e dell'acquacoltura, le informazioni obbligatorie elencate nel paragrafo 1 dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013 possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster [art. 35, par. 2, regolamento (UE) n.1379/2013].

²⁷ Sono comunque fatte salve le norme previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

riferimento è, in particolare, ad «una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo».

La direttiva, esclude che si tratti di rifiuti laddove siano soddisfatti dei requisiti specifici, ossia: «a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o; b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana» (art. 5).

La possibilità di qualificare come sottoprodotti alcune sostanze della produzione che sarebbero altrimenti scartate, escludendole così dal novero dei rifiuti, consente, in effetti, di ridurre gli sprechi nella filiera.

La formulazione della norma, tuttavia, ha sollevato alcune perplessità interpretative, soprattutto per quanto attiene alla impossibilità di effettuare trattamenti diversi «dalla normale pratica industriale», limitando il ricorso a tale opzione.

Nel corso del tempo, infatti, il problema si è spesso presentato portando all'esclusione dell'inquadramento di determinati prodotti – come, ad esempio, la senza l'oliva disoleata²⁸ e le vinacce esauste²⁹ – come sottoprodotti e riconducendoli, nuovamente, alla categoria dei rifiuti³⁰.

Nel caso del settore della pesca, il riferimento è a sottoprodotti di

²⁸ Sent. Cass. pen., sez. III, del 25 novembre 2009, n. 773, cfr. B. LA PORTA, *Economia circolare e produzioni agroalimentari*, cit. supra, nota 8, p. 880.

²⁹ Sent. Cass. pen., 6 dicembre 2006, n. 40190, cfr. B. LA PORTA, *Economia circolare e produzioni agroalimentari*, cit. supra, nota 8, p. 880.

³⁰ Sul punto si vedano B. LA PORTA, *Economia circolare e produzioni agroalimentari*, cit. supra, nota 8, p. 880 e M. MAURO, *L'economia circolare e il problema della qualificazione degli scarti di produzione nel contesto della food waste*, cit. supra, nota 2, p. 636, i quali riportano anche esempi giurisprudenziali in materia.

origine animale. È chiaro che debbano essere rispettate tutte le norme igienico sanitarie del caso, per garantire la sicurezza per la salute e per l'ambiente. In questo senso, occorre fare riferimento al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano³¹ che definisce come sottoprodotti di origine animale «corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano» (art. 3, par. 1, n. 1).

È chiaro che lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine animale comporterebbe costi insostenibili e rischi eccessivi per l'ambiente, nonché sprechi importanti nella filiera.

L'opzione di impiegare in maniera sicura, per varie applicazioni e in modo sostenibile, i sottoprodotti di origine animale, purché siano ridotti i rischi sanitari al minimo, potrebbe essere considerata anche come una soluzione per il fenomeno degli sprechi. I sottoprodotti di origine animale possono infatti essere usati in vari settori produttivi, come le industrie farmaceutiche, mangimistiche e del pellame (considerando 3).

Allo stesso modo, i sottoprodotti della pesca, pertanto, possono essere sfruttati come alimenti per animali familiari, prodotti farmaceutici o cosmetici, riducendo così le perdite lungo la filiera.

2.1. Le recenti novità dell'Unione europea in tema di riduzione dei rifiuti alimentari

Con la Direttiva (UE) n. 1892/2025³², che modifica la Direttiva

³¹ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), in *GUCE* L 300 del 14 novembre 2009, pp. 1 ss.

³² Direttiva (UE) n. 1892/2025 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in *GUUE on line* del 25 settembre 2025.

(CE) 98/2008, l'Unione ha sottolineato come «la produzione di rifiuti alimentari non sta diminuendo nella misura necessaria per compiere progressi significativi» per il raggiungimento dell'obiettivo 12 dell'Agenda 2030, ritenendo così opportuno rafforzare le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare.

La direttiva inserisce, in particolare, l'art. 9*bis* sulla «Prevenzione della produzione di rifiuti alimentari». In tale contesto, è individuato un preciso obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari, che gli Stati membri devono raggiungere entro il 31 dicembre 2030 attraverso l'applicazione di adeguate misure.

In particolare, l'obiettivo mira alla riduzione di rifiuti alimentari «nella trasformazione e nella fabbricazione del 10% rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023», e alla riduzione della «produzione di rifiuti alimentari pro capite, complessivamente nel commercio al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, del 30 % rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023» (art. 9 *bis.*, par. 4, l. a). Per raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri possono adottare misure adeguate lungo tutta la filiera, sostenendo interventi che stimolino un cambiamento verso la riduzione dei rifiuti alimentari e campagne di sensibilizzazione; individuando e affrontando le inefficienze nel funzionamento della filiera; incoraggiando la donazione alimentare e altre forme di redistribuzione per il consumo umano (privilegiando il consumo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per l'ottenimento di prodotti non alimentari); sostenendo la formazione e lo sviluppo delle competenze e facilitando l'accesso alle opportunità di finanziamento, soprattutto per le piccole e medie imprese; incoraggiando e promuovendo soluzioni innovative e tecnologiche che contribuiscano alla prevenzione dei rifiuti alimentari.

Come ci sarà modo di vedere nei successivi paragrafi, per adattarsi ai nuovi obiettivi, la filiera ittica dovrà compiere importanti

passi avanti, soprattutto in termini di prevenzione. Il ricorso a soluzioni innovative e tecnologiche, infatti, appare di fondamentale importanza nell'ottica di ridurre gli sprechi sia in fase di cattura, sia nelle fasi successive della filiera.

3. Il fenomeno del *food waste* nel settore della pesca.

Al pari di ogni altro prodotto alimentare, il prodotto ittico è, in primo luogo, sottoposto a rigide norme in materia di igiene e sicurezza affinché siano soddisfatti i requisiti per l'immissione sicura dell'alimento sul mercato.

Tali norme risultano fondamentali per evitare gli sprechi lungo la filiera.

Il mancato rispetto delle stesse, infatti, comporta rischi in termini di sicurezza dell'alimento e pericoli per la salute umana, che possono portare a restrizioni per quanto attiene alla immissione sul mercato, ma anche a disporre l'eventuale ritiro.

Come è noto, le norme sulla sicurezza alimentare sono indicate all'interno del regolamento (CE) n. 178/2002³³, tuttavia, ulteriori norme in materia di sicurezza e igiene sono individuate all'interno del c.d. «pacchetto igiene»³⁴.

Tali norme, come previsto nel regolamento (UE) n. 1379/2013 sull'Organizzazione Comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, si applicano anche al settore della pesca³⁵.

³³ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 cit.

³⁴ Il c.d. «pacchetto igiene» è composto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

³⁵ Secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 33 che disciplina

In questa sede, in particolare, è di interesse il regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e nella sezione VIII dell'allegato III si occupa di disciplinare i prodotti della pesca. Secondo il regolamento, questi ultimi sono da individuare in «tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali» (3.1. all. I). La sezione VIII dell'allegato III, tuttavia, è applicata ai prodotti della pesca, compresi anche «i molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini» che non siano vivi al momento dell'immissione nel mercato (fatta eccezione per i capitoli I e II, che in ogni caso non si applicano alle specie sopra citate e che fanno riferimento ai requisiti applicabili alle navi e ai requisiti applicabili durante e dopo le operazioni di sbarco).

La sezione VIII si occupa delle fasi della filiera a partire dalla cattura e, dunque, dai requisiti strutturali e i requisiti in materia di igiene applicabili alle navi, e i requisiti applicabili durante e dopo le

la fissazione di norme di commercializzazione: «1. Fatto salvo l'articolo 47, per i prodotti della pesca elencati nell'allegato I destinati al consumo umano, indipendentemente dalla loro origine (unionale o di importazione), possono essere fissate norme comuni di commercializzazione. 2. Le norme di cui al paragrafo 1 possono riguardare la qualità, le dimensioni, il peso, l'imballaggio, la presentazione o l'etichettatura dei prodotti e in particolare: a) le taglie minime di commercializzazione definite sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Tali taglie minime di commercializzazione corrispondono, se del caso, alle taglie minime di riferimento per la conservazione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) le specifiche relative ai prodotti in conserva conformemente ai requisiti di conservazione e agli obblighi internazionali. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo: a) il regolamento (CE) n. 178/2002; b) il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); c) il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); d) il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); e) il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); f) il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (5); e g) il regolamento (CE) n. 1224/2009».

operazioni di sbarco (capitoli I e II). Individua poi i requisiti applicabili agli stabilimenti (incluse le navi) per la lavorazione dei prodotti, sia freschi che congelati e, disciplina alcune categorie di prodotti della pesca trasformati, come crostacei e molluschi cotti o l'olio di pesce destinato al consumo umano (capitoli III e IV)³⁶.

Ulteriori sprechi sono poi evitabili, anche in fase di distribuzione e consumo, attraverso norme che prevedano una adeguata disciplina di confezionamento e imballaggio, conservazione e trasporto dei prodotti (capitoli VI, VII e VIII).

Un importante ruolo, nel settore ittico, è rivestito dalla catena del freddo, per quanto sia ormai riconosciuto l'impatto della stessa a livello ambientale per gli elevati livelli di consumo energetico³⁷. La facile deperibilità dei prodotti della pesca freschi, infatti, porta a prediligere un processo di congelamento, nel rispetto delle norme definite dall'allegato III sopra citato, al fine di garantire un mantenimento più duraturo del prodotto riducendo, almeno in parte, gli sprechi. In particolare, secondo quanto previsto dal capitolo VII della sezione VIII dell'allegato, relativo alla conservazione dei prodotti della pesca, questi ultimi, laddove congelati, devono essere mantenuti a una temperatura non superiore a -18 °C in ogni parte della massa, fuor che i pesci interi inizialmente congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve, i quali possono invece essere mantenuti a una temperatura non superiore a -9 °C.

Durante il trasporto, invece, i prodotti della pesca congelati (sempre escludendo i pesci interi inizialmente congelati in salamoia) devono essere mantenuti a una temperatura non superiore ai -18 °C, con eventuali brevi fluttuazioni verso i 3°C massimo (sezione

³⁶ Il capitolo III include anche i requisiti per i prodotti della pesca separati meccanicamente e i requisiti relativi ai parassiti. Questi ultimi, inclusi nella parte D del capitolo III, sono stati oggetto di modifica da parte del regolamento (UE) n. 1276/2011 della Commissione dell'8 dicembre 2011 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al trattamento per l'uccisione di parassiti vitali in prodotti della pesca destinati al consumo umano.

³⁷ Sul punto si veda A. LUPO, *Diritto al cibo e cambiamenti climatici: quale futuro per la sicurezza alimentare globale*, in *Riv. dir. alim.*, 2022, p. 54 e ss.

VIII, capitolo VIII, par. 1, l. b). Secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013, risulta poi obbligatoria l'informazione riguardo all'eventuale scongelamento del prodotto, escludendo i casi di alimenti in cui il congelamento costituiva una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione e i casi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sez. III del regolamento (CE) n. 853/2004 (art. 35).

Ancor più, tuttavia, potrebbe aiutare a ridurre gli sprechi la surgelazione del prodotto³⁸ che, come previsto dalla Direttiva (CEE) n. 108/89³⁹ richiede un «processo speciale di congelamento [...] che permette di superare con la rapidità necessaria in funzione della natura del prodotto la zona di cristallizzazione massima del prodotto e di far sì che la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti — dopo la stabilizzazione termica — sia mantenuta ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18 °C e che sono commercializzati in modo che risulti che hanno questa caratteristica» (art. 1 par. 2).

Anche nel caso della surgelazione, la temperatura dell'alimento deve essere mantenuta stabile a -18 °C o meno «con eventuali brevi fluttuazioni verso l'alto di 3 °C al massimo durante il trasporto»; inoltre, può esserci una tolleranza fino a 3°C massimo «durante la distribuzione locale e negli armadi e banconi frigoriferi per la vendita al consumatore finale sono ammesse tolleranze della temperatura del prodotto»⁴⁰ (art. 5, paragrafi 1 e 2).

³⁸ ANSA, *Pesce surgelato dimezza sprechi, 1 su tre catturato inutilmente. Giornata Prevenzione, settore ha primato di perdite alimentari*, 2025; il mantenimento della catena del freddo risulta fondamentale per la non alterazione del prodotto, anche in fase di trasporto, sul punto si veda L. RUSSO, *La sicurezza delle produzioni «tecnologiche»*, in *Riv. Dir. Alim.*, 2010, p. 6.

³⁹ Direttiva (CEE) n. 89/108 del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, in *GUCE* L 40 del 11.2.1989, pp. 34 ss.

⁴⁰ La tolleranza può raggiungere i 6°C «negli armadi e banconi frigoriferi per la vendita al consumatore finale, se ed in quanto gli Stati membri lo decidano. In questo caso gli Stati membri scelgono la temperatura in base alla rotazione delle scorte o dei prodotti nel com-

La surgelazione del prodotto, e la vendita dello stesso come surgelato, potrebbe in effetti ridurre gli sprechi anche nell'ambito domestico, ferma restando la necessità di una corretta informazione al consumatore anche per garantire una idonea conservazione del prodotto⁴¹.

4. *Food loss* nel settore ittico.

Le perdite coinvolgono, tuttavia, anche le fasi della filiera precedenti alla distribuzione e al consumo. Come anticipato, il Regolamento (CE) n. 853/2004, nella sezione VIII dell'allegato III si occupa anche delle fasi attinenti alla cattura e alla conservazione dei prodotti della pesca a bordo delle navi, individuando i requisiti strutturali e i requisiti in materia di igiene applicabili alle navi, oltre ai requisiti applicabili dopo le operazioni di sbarco (capitoli I e II).

Si occupa della conservazione e del mantenimento negli stabilimenti e della trasformazione dei prodotti della pesca (capitoli III e IV)⁴².

mercio al dettaglio e informano la Commissione sulle misure prese e sui motivi che le giustificano»

⁴¹ Come precedentemente sottolineato, per quanto attiene alle indicazioni sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura il riferimento è al regolamento (UE) 1379/2013. Tuttavia, lo stesso art. 35 del regolamento fa salve le disposizioni in materia di etichettatura previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 che all'allegato VI relativo alla Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano, nella parte A – Indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell'alimento – specifica che «La denominazione dell'alimento comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»), nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l'acquirente».

⁴² Il capitolo III include anche i requisiti per i prodotti della pesca separati meccanicamente e i requisiti relativi ai parassiti. Questi ultimi, inclusi nella parte D del capitolo III, sono stati oggetto di modifica da parte del regolamento (UE) n. 1276/2011 della Commissione dell'8 dicembre 2011 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n.

La corretta applicazione delle norme previste dall'allegato può aiutare a ridurre le perdite nelle varie fasi della filiera.

Tuttavia, una fase che resta assai critica e in cui si registra il livello maggiore di perdite, coincide proprio con la cattura, in relazione alla possibilità che si verifichino catture accidentali e all'eventuale rigetto in mare di queste ultime.

Il riferimento alle catture accidentali (anche dette indesiderate) riguarda tutte quelle catture che possono includere specie ittiche o taglie di pesce che il pescatore, per varie ragioni, non mira a pescare. Possono esservi, infatti, catture non desiderate perché di basso valore, specie vietate o specie che non hanno raggiunto la taglia minima prevista dalle norme⁴³.

Per lungo tempo, la pratica più utilizzata dai pescatori è stata quella dei rigetti in mare delle catture accidentali, una pratica che spesso include il rigetto di esemplari già morti.

Tra il 2010 e il 2014 sono stati stimati più di 9 milioni di tonnellate di rigetti annuali a livello globale, corrispondenti al 10,8 % del totale delle catture⁴⁴.

Le catture rigettate costituiscono uno spreco considerevole e incidono negativamente sia sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine che sugli ecosistemi marini, nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche⁴⁵.

Già dai primi anni del 2000 il problema è stato sollevato a livello dell'Unione europea, sottolineando come i rigetti in mare costituis-

853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al trattamento per l'uccisione di parassiti vitali in prodotti della pesca destinati al consumo umano.

⁴³ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 28 marzo 2007, relativa a una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea [COM(2007) 136 definitivo] rep. *on line*.

⁴⁴ M. A. PÉREZ RODA, E. GILMAN, T. HUNTINGTON, S. J. KENNELLY, P. SUURONEN, M. CHALOUPKA, P. MEDLEY, *A third assessment of global marine fisheries discards*, FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 633, Roma, FAO, 2019, p. XII.

⁴⁵ Considerando 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 cit.

sero «uno spreco di risorse per la società; una riduzione delle possibilità di cattura future in caso di prelievo di esemplari giovanili; una diminuzione immediata della biomassa riproduttiva in caso di prelievo di esemplari adulti» e ipotizzando, come prima soluzione, l'introduzione di un divieto di rigetto in mare⁴⁶.

A tal proposito, la proposta verteva anche sull'introduzione di incentivi per «migliorare la selettività degli attrezzi da pesca», la chiusura delle «zone “a rischio” in termini di catture accessorie», una maggiore «flessibilità in materia di contingenti», «canoni applicabili alle catture accessorie e la confisca», un accesso preferenziale ad alcune zone di pesca per navi con un minore comprovato livello di catture accessorie, e l'introduzione di «sistemi di informazione che segnalino alle flotte le zone a basso rischio di catture accessorie»⁴⁷.

Con la riforma della Politica Comune della Pesca del 2013, l'Unione ha così evidenziato la necessità di ridurre le catture accidentali ed eliminare gradualmente i rigetti, introducendo soluzioni al fenomeno in atto. In particolare, il regolamento (UE) n. 1380/2013, ossia il regolamento base della PCP, ha inserito tra gli obiettivi della PCP previsti all'art. 2, l'eliminazione graduale dei «rigetti caso per caso e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture accidentali e facendo sì che, progressivamente, le catture vengano sbarcate».

La principale soluzione prospettata dalla PCP del 2013, pertanto, prevede lo sbarco delle catture indesiderate, sottolineando la necessità di «fare il miglior uso possibile delle catture accidentali, senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione».

La disciplina dell'obbligo di sbarco è stata poi inserita all'art. 15

⁴⁶ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, del 28 marzo 2007, relativa a una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea, cit.

⁴⁷ *Ibidem*.

dello stesso regolamento, che ne ha fornito una definizione, identificando tale misura nell'«obbligo di sbarcare tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura, effettuate nell'ambito di attività di pesca all'interno delle acque unionali o al di fuori di esse da parte di pescherecci unionali.

Queste catture devono essere mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti». Il pescato che risulta essere sotto la taglia minima non può essere commercializzato per finalità di consumo umano diretto.

Questo aspetto, oltre che nel regolamento (UE) n. 1380/2013, è ribadito anche dal regolamento (UE) n. 1379/2013 relativo all'Organizzazione Comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tra le norme comuni di commercializzazione, il quale sottolinea che: «tutti i prodotti della pesca sbarcati, compresi quelli non conformi alle norme comuni di commercializzazione, possono essere utilizzati per fini diversi dal consumo umano diretto, compresi farina e olio di pesce, additivi alimentari, alimenti per animali familiari, prodotti farmaceutici o cosmetici» (art. 34).

Lo stesso regolamento, inoltre, individua tra gli obiettivi delle organizzazioni di produttori, da una parte quello di «b) evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate di *stock* commerciali» dall'altra ribadisce «ove necessario, di farne il miglior uso possibile senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013» (art. 7, par. 1, l. b).

Ci sono tuttavia delle eccezioni all'obbligo di sbarco, individuate dal regolamento base della PCP, che riguardano: «a) specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP; b) specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema; c) catture rientranti nelle esenzioni *de minimis*» (art. 15, par. 4).

Riguardo a quest'ultimo punto, possono essere previste delle esenzioni *de minimis* all'interno dei piani pluriennali, fino al 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco.

L'esenzione *de minimis* si applica nei casi seguenti: «i) qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire gli aumenti di selettività; o ii) per evitare costi sproporzionati di trasformazione delle catture accidentali, per gli attrezzi da pesca per i quali le catture accidentali per attrezzo non rappresentano più di una certa percentuale, da fissare in un piano pluriennale, del totale annuo delle catture effettuate dall'attrezzo in questione» (art. 15, par. 5).

Prevedendo una serie di difficoltà nell'implementazione di tale obbligo, nel regolamento base della PCP è stata prevista una graduale attuazione dell'obbligo fino al 2019.

Uno degli aspetti che si sono rivelati più complessi ha riguardato, inoltre, il monitoraggio delle catture e i controlli relativi all'effettiva applicazione di tale obbligo.

Con l'ultima riforma del sistema di controllo della pesca nell'Unione europea, in occasione della quale è stato emanato il regolamento (UE) 2842/2023⁴⁸, infatti, uno dei maggiori interventi ha riguardato proprio l'attuazione di misure volte al monitoraggio del rispetto dell'obbligo di sbarco.

Il regolamento in questione, che ha modificato le precedenti norme relative al controllo della pesca e, in particolare, il regolamento (CE) 1224/2009, ha introdotto una serie di novità, che includono il ricorso a tecnologie avanzate per procedere al controllo

⁴⁸ Regolamento (UE) n. 2842/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca, in *GUUE el.*, 20 dicembre 2023.

dell'attuazione degli obblighi previsti dalla PCP, compreso l'obbligo di sbarco⁴⁹.

Il regolamento ha introdotto un sistema di monitoraggio elettronico da remoto (REM) con telecamere a circuito chiuso (CCTV), la cui installazione risulta obbligatoria soltanto su determinati pescherecci commerciali, di lunghezza superiore a 18 m, per i quali è rilevato un alto rischio di violazione dell'obbligo (art. 13)⁵⁰.

Nello sfruttamento di tecnologie avanzate, le misure introdotte dal nuovo regime di controllo della pesca contribuiranno a garantire il rispetto degli obblighi della PCP, compreso l'obbligo di sbarco.

Maggiori dubbi permangono, invece, in relazione alla sostenibilità di una soluzione come l'obbligo di sbarco e alla efficacia in termini di riduzione delle perdite.

5. Conclusioni.

Per quanto siano state prospettate soluzioni volte a ridurre il fenomeno degli sprechi nel settore ittico, il problema resta ancora di ampia portata e non mancano criticità alla luce del quadro appena delineato.

Nell'ambito del *food loss* e, in particolare, in relazione al tema dei rigetti in mare in fase di cattura, l'intervento della PCP è stato incisivo nell'introdurre come soluzione l'obbligo di sbarco.

Sorgono, tuttavia, dei dubbi in relazione alla necessità di trovare soluzioni più sostenibili a lungo termine. Secondo quanto riportato

⁴⁹ Per un approfondimento sulla riforma del sistema di controllo e sulle novità contenute nel regolamento (UE) n. 2842/2023, sia consentito rimandare a P. LEUCCI, *Politica comune della pesca e sistema controllo: breve analisi delle principali modifiche introdotte dal processo di revisione del regolamento (CE) n. 1224/2009*, in N. LUCIFERO (a cura di) *La sostenibilità della politica della pesca dell'Unione Europea. Criticità, opportunità e prospettive evolutive*, Milano, Wolter Kluwer, 2024, pp. 63 ss.

⁵⁰ Si tratta, in realtà, di un numero ridotto di imbarcazioni, circa il 6,8% di tutta la flotta dell'Unione; P. LEUCCI, *Politica comune della pesca e sistema controllo*, cit. supra, nota 49, p. 75.

in un recente studio della Commissione europea sull'obbligo di sbarco⁵¹, appare che nel complesso l'efficacia di tale misura di ridurre i rigetti in mare sia stata molto bassa. Da una parte, la causa sembra essere legata alla mancanza di adeguati mezzi e incentivi per l'attuazione dell'obbligo, uniti a scarsi e inefficaci controlli; dall'altra, come vi è stato modo di vedere nel precedente paragrafo, vi sono una serie di deroghe ed eccezioni che continuano a consentire i rigetti in molteplici situazioni; risultano, inoltre, inadeguate e insufficienti le soluzioni di pesca selettiva⁵².

Se, tuttavia, la riforma del sistema di controllo, con l'introduzione dei sistemi REM e CCTV, potrebbe almeno in parte ovviare ad alcune difficoltà legate allo scarso controllo sull'attuazione della misura, restano numerosi dubbi in relazione al debole ricorso a metodi di pesca più selettivi. Questi ultimi potrebbero portare a risolvere a monte il problema delle catture accidentali, diminuendo in via preventiva i rigetti di tali catture.

Diversi studi hanno, infatti, evidenziato come il ricorso a modifiche degli attrezzi da pesca e a nuove tecnologie possano aiutare in questa direzione. In relazione alla cattura di specie marine protette, per esempio, sono state evidenziate soluzioni che ricorrono all'utilizzo di corde con minore resistenza alla rottura, che potrebbero ridurre gli aggrovigliamenti mortali di alcune specie, o anche sistemi di allarme acustici o visivi che tengano conto delle differenze fisiologiche tra specie⁵³.

Altre soluzioni, invece, mirano all'esclusione di esemplari sotto la taglia minima.

⁵¹ S. DAVIE, R.C. WAKEFORD, C. WHITLEY, P. VAN DEN BERG, ET AL., *Study supporting the evaluation of the landing obligation – Common Fisheries Policy*, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2025, doi:10.2926/5282226.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ Cfr. J. A. LIVELY, J. MCKENZIE, *Discards and bycatch: A review of wasted fishing*, in *Advances in Marine Biology* 95, 2023, pp. 1 ss.; gli autori citano molteplici studi relativi ad alcuni degli attuali metodi di pesca e al loro livello di catture accidentali, nonché alle possibili soluzioni più selettive che potrebbero condurre a una riduzione delle catture accidentali.

Nell'ambito della PCP, l'Unione ha previsto alcune soluzioni all'interno del regolamento (UE) n. 1241/2019 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche⁵⁴.

Il regolamento in questione, oltre a fare riferimento a divieti e restrizioni per l'uso di determinati attrezzi, prevede disposizioni relative alle taglie minime, alle specie vietate, alla protezione di *habitat* sensibili e zone di divieto o limitazione della pesca, ai fermi in tempo reale, alle dimensioni di maglia. Il regolamento, inoltre, include una serie di allegati che delineano misure tecniche stabilite a livello regionale e che, nel corso del tempo, sono in parte state adottate tramite regolamenti di esecuzione.

Un esempio è il ricorso al *Roofless selection device* nella pesca a strascico, ossia un dispositivo di selettività che prevede una finestra di fuga superiore, per ridurre le catture accidentali di merluzzo bianco nel mar Baltico, reso obbligatorio a partire dal 9 aprile 2025⁵⁵.

In questo caso, l'obbligo di sbarco è fatto salvo; mentre per altre misure di selettività sempre inserite nell'ambito della PCP⁵⁶ è prevista la possibilità di applicare le esenzioni *de minimis* di cui all'art. 15, par. 4, l. b) del regolamento (UE) n. 1380/2013.

⁵⁴ Regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, in *GUUE*, L 198 del 25.7.2019, pp. 105 ss.

⁵⁵ Regolamento di esecuzione (UE) n. 3094/2024 della Commissione, del 27 novembre 2024, che stabilisce disposizioni dettagliate riguardanti determinati dispositivi di selettività volti a ridurre le catture accidentali di merluzzo bianco nel Mar Baltico di cui all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1241/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, in *GUUE* L 198 del 25.7.2019, pag. 105

⁵⁶ Un esempio sono le reti dotate di pannelli Seltra. Il «pannello Seltra» è un dispositivo di selettività costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglia a losanga) posto in una sezione composta da quattro pannelli e fissato con un rapporto di assemblaggio di tre maglie di 90 mm per ogni maglia di 270 mm, o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 140 mm (maglia quadra); è lungo almeno 3 metri; è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e corrisponde all'intera larghezza della sezione superiore della rete da traino (ovvero da relinga a relinga) [art. 2, par. 1, regolamento delegato (UE) n. 2035/2018 della Commissione del 18 ottobre 2018 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021].

Altre misure sono, inoltre, state individuate nell'ambito del «piano d'azione elaborato dalla Commissione per proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente»⁵⁷.

In tale contesto, sottolineando l'impatto dannoso di determinati attrezzi da fondo e il loro potenziale a produrre ingenti quantità di catture indesiderate e rigetti, la Commissione ha proposto l'eliminazione della pesca da fondo nelle aree marine protette, al più tardi entro il 2030.

Se da una parte, dunque, ci sono delle aperture verso sistemi più selettivi e sostenibili, dall'altra, l'adozione di misure più selettive resta ostacolata dagli elevati costi e dalle potenziali perdite economiche che scoraggiano gli operatori.

L'obbligo di sbarco, tuttavia, oltre a non raggiungere efficacemente l'obiettivo di riduzione dei rigetti, anche a causa delle esenzioni consentite nell'ambito della Politica della pesca⁵⁸, non pare potersi proporre come una soluzione definitiva.

La riduzione dei rigetti in mare tramite il mero sbarco delle catture accidentali, infatti, non impedisce a monte la cattura di esemplari non desiderati, compresi gli esemplari troppo giovani sotto la taglia minima prevista dalla legge, con conseguenze negative per la riproduzione dello *stock* ittico e, in generale, per la conservazione delle risorse biologiche del mare.

Pertanto, sono maggiormente apprezzabili soluzioni che prevedano investimenti per attrezzature più selettive e che, in un'ottica preventiva, riducano in partenza le catture accidentali, senza giungere alla necessità di sbarcare catture di specie non desiderate o sotto la taglia minima, e riducendo così l'impatto sugli ecosistemi marini.

⁵⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente, COM(2023) 102 final.

⁵⁸ S. DAVIE, R.C. WAKEFORD, C. WHITLEY, P. VAN DEN BERG ET AL. *Study supporting the evaluation of the landing obligation*, cit. *supra*, nota 51.

Se pur utile per evitare che, a fronte degli attuali metodi di pesca ancora inadeguati, le catture indesiderate siano rigettate in mare, l'obbligo di sbarco dovrebbe, in realtà, consistere in una misura transitoria – o comunque in una *extrema ratio* – da applicare in vista di una mutazione degli attuali metodi di pesca verso soluzioni più selettive e sostenibili che impediscano a monte le catture accidentali.

Per quanto attiene, infine, alla gestione delle altre fasi della filiera, è stato possibile notare come la PCP si affidi alle altre Politiche dell'Unione anche nella ricerca di soluzioni idonee a ridurre gli sprechi. In questo senso, pertanto, sembra che quanto evidenziato dalla Corte dei conti nel 2016 sia ancora attuale⁵⁹. Si percepisce, infatti, la necessità di un maggiore allineamento e coordinamento delle politiche esistenti e una individuazione chiara della riduzione degli sprechi alimentari tra gli obiettivi delle politiche, sia per accrescere la ricerca di nuove soluzioni in grado di affrontare il problema, sia per colmare quelle lacune e quelle criticità interpretative che tutt'oggi impediscono di applicare una strategia sufficientemente efficace nella lotta contro gli sprechi.

Adriana Gioel Tranchina

ABSTRACT:

Il contributo mira ad analizzare il tema della riduzione dei fenomeni di *food loss* e *food waste* lungo la filiera ittica, nell'ottica del raggiungimento di un sistema di economia circolare volto alla riduzione degli sprechi, ma anche in una prospettiva di prevenzione che tenga conto della necessaria conservazione delle risorse marine. Si propone così un esame delle attuali strategie e delle misure prospettate nel contesto normativo dell'Unione europea, prestando attenzione, in particolare, alla politica della pesca.

⁵⁹ Corte dei conti europea, Relazione speciale. *Lotta allo spreco di alimenti: un'opportunità per l'UE di migliorare, sotto il profilo delle risorse*, cit. *supra*, nota 1, p. 6.

EN:

This paper aims to analyze the issue of reducing food loss and food waste along the fish supply chain, with a view to achieving a circular economy system focused on waste reduction, but also from a prevention perspective that takes into account the need for the conservation of marine resources. It therefore proposes an examination of current strategies and measures adopted in the European Union legal framework, with particular attention to fisheries policy.

PAROLE CHIAVE:

Politica Comune della Pesca – Food waste – Food loss – Obbligo di sbarco

Common Fisheries Policy – Food waste – Food loss – Landing obligation

**SPORT, NUTRIZIONE E COMUNICAZIONE:
UN CONVEGNO PER RIFLETTERE SUL FUTURO
DELL'ALIMENTAZIONE DEGLI SPORTIVI**

Il 10 luglio 2025, in occasione della conclusione del Corso di Perfezionamento in Diritto Alimentare promosso dall'Università degli Studi di Milano e dal CeDiSA, si è tenuto presso la sede dell'Ateneo milanese un convegno dedicato al tema “*Sport, nutrizione e comunicazione*”.

L'iniziativa traeva spunto dall'imminente avvio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, successivamente svoltesi nel mese di febbraio 2026, ma mirava a proiettare la discussione scientifica oltre i confini della celebrazione sportiva.

L'obiettivo era infatti quello di indagare, in chiave interdisciplinare, i molteplici profili del rapporto contemporaneo fra attività sportiva, agonistica e dilettantistica, nutrizione degli atleti e nuove forme di comunicazione digitale, con particolare attenzione al crescente fenomeno degli influencer, sempre più capaci di orientare le scelte in materia di benessere e salute di ampie fasce di consumatori, giovani e meno giovani, che praticano attività fisica.

Dal confronto è emerso un quadro straordinariamente complesso e ricco di spunti di riflessione. Esso testimonia, da un lato, l'importanza e la centralità della materia alimentare in numerose discipline scientifiche; dall'altro, conferma la necessità di analizzarla attraverso un approccio intersettoriale e interdisciplinare.

Il tema, infatti, è attraversato da profili giuridici, sociologici, economici e comunicativi, ma anche da questioni proprie delle cosiddette “scienze dure”, quali la nutrizione umana, la medicina, la biologia, la chimica farmaceutica e le altre discipline che studiano la fisiologia umana, il rapporto tra organismo, ambiente e alimentazione, nonché le relative ricadute sociali.

In questa prospettiva, il convegno ha rappresentato una significativa espressione della missione assunta dal CeDiSA: promuovere un approccio scientifico integrato, ispirato alla logica *One Health*, capace di tenere insieme le diverse dimensioni di una realtà complessa, che richiede di essere indagata in modo necessariamente multifattoriale.

In questo numero della Rivista iniziamo a ospitare i saggi di alcuni dei relatori che hanno preso parte alla conferenza, elaborati sulla base degli interventi allora presentati.

L'auspicio è che questa iniziativa, per la rilevanza e l'attualità dei temi affrontati, possa trovare presto seguito in nuove occasioni di confronto scientifico.

I responsabili scientifici del Corso di Perfezionamento in Diritto Alimentare dell'Università degli Studi di Milano

Francesco Rossi Dal Pozzo e Vito Rubino

SPORT E ALIMENTAZIONE: QUANDO LA PERFORMANCE SFIDA LA SALUTE

Sommario: 1. *Introduzione: lo sport come contesto ambivalente* - 2. *Sport “a rischio”* - 3. *Vigoressia e Ortoressia* - 4. *Fattori individuali, sociali, culturali e relazionali* - 5. *Conclusioni*.

1. Introduzione: lo sport come contesto ambivalente.

Lo sport rappresenta una delle attività umane più diffuse e socialmente valorizzate.

Può essere definito come un'attività fisica o mentale, individuale o di squadra, regolata da norme condivise e praticata con finalità ricreative, educative, sociali o agonistiche.

Inoltre, esso promuove valori quali disciplina, impegno, correttezza e miglioramento personale, ed è spesso associato a benefici significativi per la salute fisica e mentale¹.

Nonostante gli aspetti positivi, ampiamente supportati dalla letteratura scientifica, quando svolto con un'attenzione eccessiva verso la performance, l'estetica corporea e il controllo del peso, lo sport può trasformarsi in un contesto di rischio per individui con vulnerabilità².

¹ Council of Europe. (2021), *European Sports Charter*, <https://www.coe.int/en/web/sport/the-european-sports-charter>; UNESCO, (2015), *International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport*, <https://www.unesco.org/en/sport-and-anti-doping/international-charter-sport>; World Health Organization, (2024), *Physical activity fact sheet*, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>.

² R. BERENGÚI, S. ANGOSTO, A. HERNÁNDEZ-RUIZ, M. RUEDA-FLORES, M.A. CASTEJÓN, *Body image and eating disorders in aesthetic sports: A systematic review of assessment and risk*, in *Science & Sports*, 39(3), 2024, pp. 241 ss. A. G., ISPAS, FORRAY, A. LACUREZEANU, D., PETREUŞ, L.I., GAVRILAŞ, R.M. CHERECHEŞ, *Eating Disorder Risk Among Adolescents: The Influence of Dietary Patterns, Physical Activity, and BMI*, *Nutrients*, (2025), 17(6), pp. 1067 ss. D.GODOY-IZQUIERDO, M.J., RAMÍREZ, I., DÍAZ, I., C. LÓPEZ-MORA, *A systematic review on exercise*

In particolare, negli ambienti altamente competitivi, la pressione a raggiungere determinati standard fisici e prestazionali può favorire l'insorgenza di comportamenti disfunzionali legati al cibo, all'esercizio fisico e all'immagine corporea³.

In questo senso, lo sport si configura come un contesto ambivalente: potenziale risorsa di benessere, ma anche possibile fattore di rischio per lo sviluppo di Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA)^{4 5 6}.

I DNA si configurano come condizioni psicopatologiche complesse e multifattoriali, caratterizzate da alterazioni gravi e persistenti dei comportamenti alimentari spesso accompagnate da pensieri persistenti ed emozioni negative legate al cibo, al peso e all'immagine corporea⁷.

Essi possono manifestarsi attraverso restrizioni alimentari estreme, episodi di abbuffate, condotte di eliminazione come il vomito autoindotto o l'uso di lassativi, ma anche attraverso un esercizio fisico eccessivo e compulsivo⁸.

Il crescente interesse scientifico per i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione ha evidenziato la loro eziologia multifattoriale, risultante dall'interazione di fattori biologici, genetici, psicologici, familiari e socioculturali.

addiction and the disordered eating-eating disorders continuum in the competitive sport context, International Journal of Mental Health and Addiction, 2023, 21(1), pp. 529 ss.; P. SATAPATHY, S. S. SAHU, M. N., KHATIB, M. M., REKHA, M., KAUR, G.C., SHARMA, G. BUSHI, Prevalence of eating disorders in aquatic athletes: a systematic review and meta-analysis, 2025, Annals of General Psychiatry, 24(1), pp. 33 ss.

³ A.G. ISPAS, *Eating Disorder Risk Among Adolescents: The Influence of Dietary...*, *loc. cit.*, p. 1

⁴ R. BERENGÜI, *Body image and eating disorders in aesthetic sports: A systematic...*, *loc. cit. p. 1*

⁵ D. GODOY-IZQUIERDO, *A systematic review on exercise addiction and the disordered eating-eating disorders...*, *loc. cit. p. 1*

⁶ A. G. Ispas, *loc. ult. cit.*

⁷ P. BALASUNDARAM, P. SANTHANAM, *Eating disorders*, in *StatPearls 2023*, StatPearls Publishing.

⁸ P. SATAPATHY, *Prevalence of eating disorders in aquatic athletes: a systematic review and meta-analysis*, *cit. supra*, nota 7

Tra questi, l'ambiente assume un ruolo centrale, in particolare quando caratterizzato da elevate pressioni legate all'immagine corporea e alla performance. Il contesto sportivo emerge quindi come un ambito di particolare rilevanza nell'analisi dei fattori di rischio associati ai DNA⁹, poiché la letteratura indica gli atleti come una popolazione maggiormente esposta allo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti riconducibili a tali disturbi.

La prevalenza di tali manifestazioni negli sportivi è stimata tra il 14% e il 45%, con variazioni significative in base al genere e alla disciplina praticata¹⁰.

Inoltre, nei contesti sportivi altamente competitivi, le richieste relative alla composizione corporea e al rendimento possono favorire l'insorgenza di pratiche dietetiche scorrette e di una crescente preoccupazione per il peso e la forma corporea.

Tali comportamenti rappresentano segnali di rischio rilevanti, in quanto possono precedere lo sviluppo di un disturbo alimentare conclamato, manifestandosi attraverso controllo dietetico estremo, allenamento esasperato ed eccessiva focalizzazione sul corpo, con un conseguente aumento del rischio rispetto alla popolazione non sportiva¹¹.

2. Sport “a rischio”.

È importante sottolineare che non tutte le discipline sportive espongono allo stesso livello di rischio per lo sviluppo di disturbi alimentari.

⁹ P. SATAPATHY, *Prevalence of eating disorders in aquatic athletes: a systematic review and meta-analysis*, cit. supra, nota 7

¹⁰ Q. H. LI, G. ZHANG, Y. CAO, Y. LI, *Athlete body image and eating disorders: a systematic review of their association and influencing factors*, *Nutrients*, 2024, 16(16), pp. 2686 ss.

¹¹ C. COELHO, D., OLIVEIRA, C., BRANCO, A.R. GOMES, E., CONCEIÇÃO, P.P., MACHADO, S. GONÇALVES, *The mediating role of self-criticism in the relationship between coaches' leadership styles and disordered eating in athletes*, *Nutrients*, 2025, 17(3), pp. 427 ss.

La letteratura scientifica ha messo in evidenza alcune categorie di sport associate a un aumento del rischio individuale, poiché il peso corporeo, la composizione fisica e l'estetica sono strettamente collegati alla performance e al successo competitivo¹².

Tra queste rientrano sport a categorie di peso – come, ad esempio, la boxe o le arti marziali - o sport acquatici - come ad esempio il nuoto sincronizzato, la pallanuoto, il canottaggio, etc. – nei quali il controllo del peso rappresenta una condizione necessaria per la competizione e spesso viene richiesto agli atleti di mantenere una specifica forma corporea per migliorare l'agilità e l'estetica in gara.

Inoltre, l'uso di abbigliamento minimale, l'esposizione prolungata in contesti competitivi e la valutazione estetica — esplicita o implicita — contribuiscono ad accentuare il confronto sociale e l'attenzione al proprio aspetto fisico¹³.

In tali contesti, la pressione a mantenere determinati standard corporei può indurre gli atleti a ricorrere a pratiche restrittive e compulsive per rientrare nei limiti richiesti, con cicli di perdita e recupero di peso, aumentando il rischio di comportamenti alimentari disfunzionali¹⁴.

Un'ulteriore categoria ad alto rischio è rappresentata dagli sport estetici, come la ginnastica ritmica, il pattinaggio artistico e la danza.

In queste discipline, il corpo non è solo uno strumento funzionale alla prestazione, ma diventa esso stesso oggetto di valutazione.

L'attenzione alla forma, all'armonia del movimento e all'aspetto fisico accentua le pressioni estetiche e favorisce lo sviluppo di un'immagine corporea distorta¹⁵.

A tal proposito, revisioni sistematiche hanno identificato nelle

¹² R. BERENGÜÍ, *Body image and eating disorders in aesthetic sports: A systematic review of assessment and risk*, cit. supra, nota 4

¹³ P. SATAPATHY, *Prevalence of eating disorders in aquatic athletes: a systematic review and meta-analysis*, cit. supra, nota 7

¹⁴ R. BERENGÜÍ, *Body image and eating disorders in aesthetic sports: A systematic review of assessment and risk*, cit. supra, nota 4.

¹⁵ R. BERENGÜÍ, *Body image and eating disorders in aesthetic sports: A systematic review of assessment and risk*, cit. supra, nota 4.

ginnaste una delle categorie più a rischio, anche per la forte correlazione tra immagine corporea e prestazione¹⁶.

In questo contesto, un elemento cruciale è la distinzione tra aspetto fisico e immagine corporea poiché il rischio non risiede tanto nelle caratteristiche corporee oggettive quanto nella loro interpretazione soggettiva.

L'aspetto fisico si riferisce a caratteristiche oggettive come altezza e peso, mentre l'immagine corporea rappresenta la relazione soggettiva e mentale che l'individuo ha con il proprio corpo.

Negli sport ad alta pressione estetica, la valutazione costante del corpo può favorire una sovrapposizione tra prestazione, valore personale e apparenza fisica, alterando profondamente l'immagine corporea.

Tale distorsione costituisce un fattore chiave nello sviluppo di insoddisfazione corporea e comportamenti disfunzionali¹⁷.

Infine, anche gli sport di resistenza, come la corsa di lunga distanza, mostrano una maggiore prevalenza di sintomi riconducibili ai disturbi alimentari, seppur in misura inferiore rispetto agli sport estetici e alle categorie di peso.

In queste discipline, il rischio sembra essere meno legato a pressioni estetiche dirette e più a un controllo dell'alimentazione finalizzato al miglioramento della prestazione, della composizione corporea e dell'efficienza fisica.

In tale contesto, pratiche alimentari inizialmente orientate alla salute e alla performance possono progressivamente assumere caratteristiche rigide o disfunzionali^{18 19}.

¹⁶ Q. LI, *Athlete body image and eating disorders: a systematic review of their association and influencing factors*, cit. supra, nota 15.

¹⁷ C. COELHO, *The mediating role of self-criticism in the relationship between coaches' leadership styles and disordered eating in athletes*, cit. supra, nota 16.

¹⁸ J.J. HILLING, C. ROBERTSON, *A review of the nutritional guidance for athletes to prevent eating disorders*, *European Eating Disorders Review*, 2024, 32(1), pp. 116 ss.

¹⁹ Q. LI, *Athlete body image and eating disorders: a systematic review of their association and influencing factors*, cit. supra, nota 15

Nell'insieme i dati mostrano che gli atleti impegnati in discipline che enfatizzano la magrezza o un determinato tipo di fisicità presentano un rischio significativamente più elevato di sviluppare DNA rispetto a coloro che praticano sport in cui l'aspetto corporeo riveste un ruolo meno centrale^{20 21}.

Un caso a parte è rappresentato dal *CrossFit*, disciplina ad alta intensità che combina sollevamento pesi, ginnastica e allenamenti a circuito.

Per le sue caratteristiche estreme in termini di volume, intensità e carico psicologico, il *CrossFit* può favorire una relazione disfunzionale con l'esercizio fisico.

Circa il 5% dei praticanti manifesta comportamenti riconducibili a una dipendenza dall'esercizio, spesso associata a un'ossessione per l'alimentazione "sana" e controllata.

In questo contesto, possono emergere condizioni come la vigoressia e l'ortorexia, che rappresentano forme emergenti e ancora sottostimate di DNA²².

3. Vigoressia e Ortoressia

L'ortorexia e la vigoressia sono considerate forme emergenti di psicopatologia legate al rapporto disfunzionale con il corpo, l'alimentazione e l'esercizio fisico.

Sebbene sempre più descritte in letteratura, entrambe non sono

²⁰ J.J. HILLING, *A review of the nutritional guidance for...* loc. cit. pag 3

²¹ Q. LI, *Athlete body image and eating disorders: a systematic review of their association and influencing factors*, cit. supra, nota 15

²² M. VICENTE CAVAGNARIA, G. DATSCH BENNEMANN, C. EURICH MAZURA, T. ANDRESSA LEITEC, E. FALCÃO DE CARVALHO JUNIORC, L. MERECE COMERONC, R. MASSAO MANSHOUC, A. CAROLINA PALUDOD, M. MAGATÃOE, S. JANAÍNA DE MOURA ESCOBARF, D. LUIZ SCHIESEL, *Orthorexia and vigorexy: a descriptive profile in Brazilian CrossFit practitioners*, *The British Journal of Sports Medicine*, 2025, pp. 1 ss.

attualmente riconosciute come diagnosi ufficiali nel DSM-5²³, ma vengono inquadrare come costrutti clinici in via di definizione.

La loro rilevanza è tuttavia crescente, soprattutto in contesti sportivi e culturali caratterizzati da elevata enfasi su controllo, performance e ideali corporei estremi.

Il termine vigoressia fa riferimento ad un disturbo caratterizzato da un'eccessiva preoccupazione per il proprio sviluppo muscolare.

L'ortoressia si riferisce invece alla preoccupazione per il cibo sano e a comportamenti che portano al consumo solo di cibi ritenuti sani.

La vigoressia rappresenta un quadro clinico complesso e, per molti aspetti, ancora controverso che si colloca all'interno del più ampio quadro del Disturbo da Dismorfismo Corporeo (*Body Dysmorphic Disorder*, BDD).

Il BDD è caratterizzato da una preoccupazione persistente per difetti percepiti nell'aspetto fisico, accompagnata da comportamenti ripetitivi e compulsivi come il controllo allo specchio, il confronto con gli altri e la ricerca di rassicurazioni.

Quando la preoccupazione è centrata sulla muscolarità e sulla costituzione fisica, si parla di dismorfia muscolare, che può sovrapporsi clinicamente alla vigoressia²⁴.

Quest'ultima, si configura come una distorsione dell'immagine corporea caratterizzata da un'ossessiva preoccupazione per la muscolatura.

Gli individui affetti si percepiscono come insufficientemente muscolosi e tonici anche in presenza di un corpo oggettivamente nella norma o ipertrofico.

Questo disturbo colpisce prevalentemente il genere maschile e può condurre a comportamenti alimentari estremi, come diete rigidamente controllate o iperproteiche, finalizzate all'aumento della massa muscolare e alla riduzione della massa grassa.

²³ AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Roma, Raffaello Cortina Editore, 2023, *passim*.

²⁴ APA, *Manuale diagnostico cit.* p. 4.

A ciò si associa un rapporto compulsivo con l'attività fisica, che diventa centrale nella vita dell'individuo, influenzandone la sfera sociale, lavorativa ed emotiva. Inoltre, non sono rari il senso di colpa per l'interruzione dell'allenamento, la sensazione di perdita di controllo in caso di interruzioni forzate della routine sportiva e il ricorso a sostanze dopanti, come gli steroidi anabolizzanti, per accelerare i risultati^{25 26}.

In sintesi, la vigoressia può essere considerata una forma emergente di disturbo dell'immagine corporea legata alla pressione culturale verso ideali ipertrofici, soprattutto maschili.

È un disturbo che si colloca tra dipendenza da esercizio fisico, controllo alimentare rigido e idealizzazione estrema del corpo performante, con ricadute importanti sul piano psicologico e fisico^{27 28 29}.

L'ortoressia rappresenta un ulteriore disturbo emergente.

La letteratura suggerisce che le caratteristiche dell'ortoressia si collocano lungo un continuum che va dall'ortoressia sana (*Healthy Orthorexia*, HO) all'ortoressia nervosa (*Orthorexia Nervosa*, ON).

Nello specifico la HO indica un interesse non patologico per un'alimentazione equilibrata, parte dell'identità dell'individuo e spesso associata a esiti psicologici neutri o positivi.

Al contrario, la ON si manifesta come un'ossessione per il cibo "sano" e puro, che va ben oltre l'adozione di uno stile alimentare equilibrato, spesso accompagnata da pensieri rigidi e totalizzanti e

²⁵ G. DE CRISTOFANO, M., BARONE, M., DE MASIS, A., DI DONNA, A.A., FORINO, L., MARINO, *Definire la vigoressia: una revisione della letteratura*, *Phenomena Journal-International Journal of Psychopathology, Neuroscience and Psychotherapy*, 2024, 6(2), pp. 1 ss.

²⁶ F.H. DOMINSKI, T.T., SERAFIM, T.C., SIQUEIRA, *et al. Psychological variables of CrossFit participants: a systematic review*, *Sport Sci Health*, 2021, 17, pp. 21 ss. <https://doi.org/10.1007/s11332-020-00685-9>

²⁷ G. DE CRISTOFANO, *Definire la vigoressia: una revisione della letteratura*, *cit. supra*, nota 30

²⁸ D.L. SCHIESSEL, *Orthorexia and vigorexy: a descriptive profile in Brazilian CrossFit practitioners*, *cit. supra*, nota 27

²⁹ F.H. DOMINSKI, *Psychological variables of CrossFit participants: a systematic review*, *cit. supra*, nota 31

da comportamenti disfunzionali come lo sviluppare un'attenzione pervasiva alla scelta di alimenti percepiti come salutari, naturali o non processati, evitando rigidamente quelli considerati impuri o dannosi a causa di pesticidi, additivi o metodi di lavorazione.

Questa rigidità può portare a carenze nutrizionali, isolamento sociale e un significativo impoverimento della qualità della vita³⁰.

È importante sottolineare come, la crescente diffusione della cultura del mangiare sano o “*clean eating*”, amplificata dai social media e dalla pressione culturale verso stili di vita apparentemente sani, contribuisca a normalizzare e mascherare comportamenti che, in realtà, rispondono a comportamenti disfunzionali di controllo come quelli appena descritti³¹.

4. Fattori individuali, sociali, culturali e relazionali

La vulnerabilità degli atleti allo sviluppo di DNA è influenzata da numerosi fattori che possono interagire tra loro³².

Dal punto di vista individuale l'età rappresenta una variabile significativa, sebbene i dati non siano univoci.

Alcuni studi suggeriscono una maggiore incidenza di comportamenti alimentari disfunzionali negli atleti adulti, mentre altri evidenziano una vulnerabilità maggiore in adolescenza, fase in cui l'immagine corporea è particolarmente sensibile e il rischio di distorsioni

³⁰ M. RONCERO, J.R. BARRADA, M. PITARCH, M., G. GARCÍA-SORIANO, *What role do orthorectic beliefs play in orthorexia nervosa and healthy orthorexia? Development and validation of the Orthorexia Beliefs Scale (OBS)*. *Appetite*, 2025, 210, 107975.

³¹ A. PARRA CARRIEDO, A. TENA-SUCK, M.W., BARAJAS-MÁRQUEZ, G.M., BILBAO Y MORCELLE, M.C., DÍAZ GUTIÉRREZ, I. FLORES GALICIA, A. RUIZ-SHUAYRE, *When clean eating isn't as faultless: the dangerous obsession with healthy eating and the relationship between Orthorexia nervosa and eating disorders in Mexican University students*, *Journal of Eating Disorders*, 2020, 8(1), pp. 54 ss.

³² C. COELHO, *The mediating role of self-criticism in the relationship between coaches' leadership styles and disordered eating in athletes*, *cit. supra*, nota 16.

percettive risulta elevato³³. Un altro aspetto interessante è legato al genere.

La letteratura evidenzia una maggiore incidenza dei DNA nel genere femminile nella popolazione generale con percentuali riportate del rapporto tra generi con diagnosi di DNA fino al 94,2% contro il 5,7%, ma questa differenza di genere tende a ridursi in alcuni contesti sportivi^{34 35 36 37}: le atlete femmine mostrano una prevalenza di disturbi alimentari superiore del 45% rispetto alle non atlete, ma anche gli atleti maschi presentano tassi elevati, con un'incidenza maggiore del 19% rispetto ai loro coetanei non sportivi.

Questa tendenza risulta particolarmente marcata negli sport in cui peso, composizione corporea e aspetto fisico sono strettamente legati alla performance e al successo³⁸.

Un ulteriore aspetto psicologico particolarmente rilevante è legato all'autocritica.

Essa può essere definita come un meccanismo che comporta giudizi severi su sé stessi in risposta a imperfezioni percepite.

Negli atleti, l'autocritica è spesso alimentata da percezioni di atteggiamenti critici da parte degli allenatori e può, da un lato, stimolare la prestazione, ma dall'altro favorire emozioni negative e compromettere il benessere psicologico, aumentando il rischio di comportamenti alimentari disfunzionali.

A tal proposito, un ruolo centrale è svolto dalle pressioni esercitate da allenatori e compagni di squadra, dai controlli del peso

³³ R. BERENGÜÍ, *Body image and eating disorders in aesthetic sports: A systematic review of assessment and risk*, cit. supra, nota 4.

³⁴ R. BERENGÜÍ, *Body image and eating disorders in aesthetic sports: A systematic review of assessment and risk*, cit. supra, nota 4.

³⁵ P. SATAPATHY, *Prevalence of eating disorders in aquatic athletes: a systematic review and meta-analysis*, cit. supra, nota 7.

³⁶ Q. LI, *Athlete body image and eating disorders: a systematic review of their association and influencing factors*, cit. supra, nota 15.

³⁷ J.J. HILLING, *A review of the nutritional guidance for athletes to prevent eating disorders*, cit. supra, nota 23.

³⁸ P. SATAPATHY, *Prevalence of eating disorders in aquatic athletes: a systematic review and meta-analysis*, cit. supra, nota 7.

obbligatori, dagli stereotipi corporei associati allo sport praticato e dalle credenze sull'influenza del peso sulla performance³⁹.

Anche il livello competitivo incide significativamente sul rischio: gli atleti di alto livello mostrano una maggiore probabilità di sviluppare DNA, a causa di standard di prestazione più elevati e di una pressione estetica costante⁴⁰.

I fattori sociali e culturali svolgono un ruolo determinante nel mantenimento e nell'amplificazione dei disturbi alimentari nello sport.

I modelli imitativi proposti dai social media, caratterizzati da corpi idealizzati e stili di vita apparentemente salutari, possono spostare progressivamente l'attenzione verso il controllo del corpo e del peso, alimentando comportamenti restrittivi o di compensazione.

Un ruolo determinante è anche quello associato alla valutazione estetica, non solo negli sport in cui questa è esplicitamente oggetto di giudizio, ma anche in sport in cui queste valutazioni restano implicite ma possono comunque influire sul punteggio, attraverso l'effetto visivo complessivo della performance (es. trucco, abbigliamento, portamento).

Questa pressione, unita alla rigidità dei canoni tecnici ed estetici, può generare insicurezza negli atleti e compromettere il rapporto con il cibo⁴¹.

Variabili come lo status relazionale, il contesto culturale e le norme sociali influenzano ulteriormente la vulnerabilità individuale. In particolare, una revisione sistematica svolta da Berengüí e colleghi del 2024 e uno studio svolto in Portogallo da Coelho e colleghi del 2025 hanno evidenziato come le pressioni esercitate da familiari, allenatori e pari rappresentano un importante fattore di rischio,

³⁹ C. COELHO, *The mediating role of self-criticism in the relationship between coaches' leadership styles and disordered eating in athletes*, cit. *supra*, nota 16.

⁴⁰ R. BERENGÜÍ, *Body image and eating disorders in aesthetic sports: A systematic review of assessment and risk*, cit. *supra*, nota 4.

⁴¹ R. BERENGÜÍ, *Body image and eating disorders in aesthetic sports: A systematic review of assessment and risk*, cit. *supra*, nota 4.

spesso sottovalutato o normalizzato all'interno dell'ambiente sportivo^{42 43}.

Infatti, le relazioni significative possono avere un ruolo centrale. In risposta ad alcune indagini in ambienti sportivi le atlete hanno riferito di aver ricevuto pressioni dai genitori e dagli allenatori, specialmente rispetto al mantenimento di un corpo magro.

Chi presenta disturbi alimentari riporta una maggiore esposizione a pressioni da parte di "figure significative", rispetto a chi mantiene un'alimentazione sana.

A tal proposito, si evidenzia come possa risultare difficile sia per le figure significative sia per gli allenatori riconoscere pienamente la rilevanza dei disturbi alimentari nel contesto sportivo, evidenziando l'importanza di percorsi di formazione e sensibilizzazione sul tema. Infine, le influenze derivanti da coetanei e media possono ulteriormente rafforzare il legame tra prestazione e aspettative sulla forma fisica, alimentando ansia e perfezionismo^{44 45}.

Infine, la relazione coach-atleta rappresenta un elemento chiave nella salute psicologica degli sportivi. Studi in letteratura suggeriscono che stili di leadership autocratici, caratterizzati da critiche costanti e scarsa disponibilità al supporto, sono stati associati a un aumento dei comportamenti alimentari disfunzionali.

In tali contesti, l'autocritica diventa un importante mediatore, amplificando il rischio di DNA e aumentando la possibilità che gli atleti possano interiorizzare la critica, sviluppando un perfezionismo patologico, che li espone a disagio psicologico (ansia, depressione, senso di inadeguatezza), e li spinge verso comportamenti alimentari disfunzionali nel tentativo di "riparare" o compensare il senso di fallimento.

⁴² R. BERENGÜÍ, *Body image and eating disorders in aesthetic sports: A systematic review of assessment and risk*, cit. supra, nota 4.

⁴³ C. COELHO, *The mediating role of self-criticism in the relationship between coaches' leadership styles and disordered eating in athletes*, cit. supra, nota 16.

⁴⁴ R. BERENGÜÍ, *Body image and eating disorders in aesthetic sports: A systematic review of assessment and risk*, cit. supra, nota 4.

⁴⁵ C. COELHO, *The mediating role of self-criticism in the relationship between coaches' leadership styles and disordered eating in athletes*, cit. supra, nota 16.

Al contrario, stili di leadership positivi, basati su rinforzo, attenzione ai bisogni individuali e valorizzazione delle differenze, favoriscono un clima sportivo più sano.

Allenatori capaci di promuovere compassione verso sé stessi e di ridurre l'autocritica contribuiscono in modo significativo alla prevenzione dei disturbi alimentari⁴⁶.

5. Conclusioni.

In conclusione, i DNA rappresentano una problematica rilevante e complessa nel contesto sportivo, con particolare incidenza nelle discipline estetiche, acquatiche e a categorie di peso.

Il loro sviluppo è il risultato dell'interazione di fattori individuali, sociali, culturali e relazionali, all'interno di ambienti che possono enfatizzare eccessivamente la performance e l'estetica corporea.

Le conseguenze dei DNA sono profonde e coinvolgono non solo la salute fisica, ma anche il benessere psicologico, le relazioni sociali e la continuità della carriera sportiva.

La complessità di questi disturbi richiede un approccio volto alla prevenzione oltre che alla diagnosi e al trattamento^{47 48 49}. Diventa quindi fondamentale promuovere interventi preventivi mirati, formare gli allenatori a stili comunicativi e di leadership consapevoli e garantire una presa in carico multidisciplinare che includa medici sportivi, psicologi e dietisti.

Promuovere la salute mentale nello sport significa riconoscere

⁴⁶ C. COELHO, *The mediating role of self-criticism in the relationship between coaches' leadership styles and disordered eating in athletes*, cit. *supra*, nota 16.

⁴⁷ G. DE CRISTOFANO, *Definire la vigoressia: una revisione della letteratura*, cit. *supra*, nota 30.

⁴⁸ D.L. SCHIESSEL, *Orthorexia and vigorexy: a descriptive profile in Brazilian CrossFit practitioners*, cit. *supra*, nota 27.

⁴⁹ F.H. DOMINSKI, *Psychological variables of CrossFit participants: a systematic review*, cit. *supra*, nota 31.

l'atleta come persona nella sua globalità, andando oltre la prestazione e creando ambienti sportivi più sicuri, inclusivi e orientati al benessere complessivo.

Anna Vedani, Giulia Mattavelli

ABSTRACT

Lo sport è un importante promotore di salute fisica e benessere psicologico; tuttavia, nei contesti altamente performanti e che pongono l'enfasi su prestazione, composizione corporea ed estetica, può trasformarsi in un fattore di rischio per lo sviluppo dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA). In tale contesto, è possibile identificare specifiche discipline sportive che espongono a maggiore rischio — in particolare sport estetici, acquatici, di resistenza e a categorie di peso — e tendenze emergenti quali vigoressia e ortoressia, spesso normalizzate all'interno della cultura sportiva contemporanea, ma che possono aumentare la vulnerabilità individuale. Questo articolo esplora i principali fattori individuali, psicologici, sociali, culturali e relazionali coinvolti, con particolare attenzione al ruolo dell'autocritica, delle pressioni esercitate dal contesto relazionale, e agli stili di leadership nel rapporto coach-atleta. Le evidenze suggeriscono che ambienti sportivi caratterizzati da elevata pressione estetica e comunicazione critica aumentano significativamente il rischio di DNA. In conclusione, si sottolinea l'importanza di adottare strategie preventive, di promuovere la formazione degli allenatori e di un approccio multidisciplinare orientato alla salute mentale e al benessere globale dell'atleta, riconosciuto come persona oltre la prestazione.

EN

Sport is a relevant promoter of physical health and psychological

well-being; however, in high-performance contexts that emphasize body composition, and aesthetics, it can represent a risk factor for the development of Eating and Nutrition Disorders. In this context, specific sports can be identified for a higher risk—particularly aesthetic, aquatic, endurance, and weight-classes sports. Moreover, emerging tendencies such as vigorexia and orthorexia tend to spread in contemporary sports culture, but may increase individual vulnerability. This article explores the main individual, psychological, social, cultural, and relational factors involved in risk exposure to eating disorders in sports environment, with particular attention to the role of self-criticism, pressures exerted by social context, and leadership styles in the coach-athlete relationship. Evidence suggests that sports characterized by high aesthetic pressure and critical communication significantly increase the risk of eating disorders. In conclusion, the importance of adopting preventive strategies, promoting coach education and implementing a multidisciplinary approach to mental health and the athlete's overall well-being is highlighted. This approach recognises the athlete as a person beyond performance.

PAROLE CHIAVE

Sport – Alimentazione – Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) – Ortorexia – Vigoressia – Fattori sociali – Fattori psicologici

Sport – Nutrition – Eating and Nutrition Disorders – Ortorexia – Vigorexia – Social Factors – Psychological Factors

SPORT E SANA ALIMENTAZIONE: UN BINOMIO INSCINDIBILE

Come soleva ripetere Ippocrate ai suoi adepti sull'isola di Cos più di duemila anni orsono: «se fossimo in grado di somministrare la giusta quantità di cibo e di attività fisica avremmo trovato il segreto della salute» anche oggi dalle moderne acquisizioni della scienza medica emerge il rapporto imprescindibile tra corretta alimentazione, stile di vita e salute.

Il binomio tra corretta alimentazione e attività fisica diventa corollario fondamentale soprattutto per chi si occupa di sport.

Nello sport, infatti, la corretta nutrizione diventa presupposto fondamentale per garantire energia durante la performance, per assicurare un efficiente recupero muscolare e anche per la prevenzione degli infortuni.

Con un corretto apporto nutrizionale si garantisce il mantenimento della massa muscolare e anche un efficace supporto al sistema immunitario.

Per lo sportivo è fondamentale una dieta equilibrata che garantisca un'ottima fonte di glicogeno muscolare come carburante partendo dal presupposto che la quota principale di energia giornaliera deve essere costituita per 60-65% dai carboidrati complessi.

Essi svolgono nella dieta quotidiana anche un effetto proteico-risparmiatore; infatti, i soggetti con esaurimento di glicogeno degradano più proteine muscolari rispetto a quelli con una ottima riserva di glicogeno.

Il fabbisogno di proteine deve essere di 1,5 g (in alcuni sport di potenza anche di 2) per kg di peso corporeo al giorno.

Esse devono derivare per il 50% dal mondo animale come carni soprattutto bianche o pesci o uova, o latticini, ma per il 50% anche

dal mondo vegetale come leguminose e altri alimenti come la soia o la quinoa.

Anche per questo prezioso nutriente viene richiesto equilibrio: risulta infatti controproducente una massiccia supplementazione proteica per la difficoltà a metabolizzarle, andando oltretutto a sovraccaricare il lavoro del rene, ma anche perché il massimo di ritenzione giornaliera di proteine per la costruzione delle masse muscolari è di 7 grammi.

Non sono poi da dimenticare i grassi che devono concorrere al 25% (in alcuni sport al 30%) dell'apporto calorico giornaliero e che costituiscono la fonte energetica importante negli sforzi prolungati.

Importante indirizzare le nostre scelte verso grassi "buoni" come l'olio di oliva, un coacervo di oltre 500 sostanze, dotato di tante proprietà nutraceutiche e antiinfiammatorie, e ancora come quelli contenuti nella frutta a guscio o ancora nel pesce azzurro.

Da entrambi questi alimenti ricaviamo i preziosi acidi grassi polinsaturi della serie omega tre che sono chiamati "essenziali", e che devono essere introdotti con la dieta non essendo in grado il nostro organismo di sintetizzarli.

Fondamentale risulta poi l'apporto in fibra per calmierare i livelli di glicemia; verdura e frutta colorati apportano poi preziosi minerali e sostanze fenoliche ad azione antiossidante utili a contrastare lo stress ossidativo che si viene a creare durante l'attività fisica.

Nella fase pre-gara in particolare dobbiamo contrastare gli stati di iperglicemia, derivanti da cibi ad elevato indice glicemico che esporrebbero l'atleta a una risposta insulinemica con il rischio di una ipoglicemia durante l'attività fisica.

È importante anche contrastare l'ipoglicemia derivante da un digiuno prolungato così come va evitato un intervallo di tempo troppo breve tra la fine del pasto e l'inizio del riscaldamento pre-gara; bisogna alimentarsi almeno tre ore prima del riscaldamento, pena la comparsa di pesantezza, nausea e perdita di forza, essendo in corso la digestione.

Un altro aspetto fondamentale della nutrizione sportiva riguarda la corretta idratazione prima, durante e dopo l'attività muscolare.

Fondamentale è infatti prevenire la disidratazione che comporta un netto calo della performance. Bisogna prevenire la sete, non aspettare che si manifesti la sensazione di sete bevendo ogni 10-15 minuti a piccoli sorsi soprattutto acqua, meglio mediominerale o bevande isotoniche.

Una elevata sudorazione durante l'attività muscolare ci fa porre particolare attenzione all'equilibrio idro-salino.

Gli integratori, meglio se isotonici o leggermente ipotonici prima e durante la gara, devono provvedere al reintegro prima di tutto di acqua poi dei Sali minerali persi con la sudorazione, solo in terza battuta devono provvedere al reintegro di energia.

Nella fase del recupero gli integratori possono essere ipertonici.

Con una alimentazione corretta ed equilibrata ricca di verdura e frutta così come di legumi e semi l'integrazione nutrizionale, specie nello sportivo amatoriale, può essere superflua.

L'integrazione diventa necessaria invece in caso di carenze o di richieste aumentate, specialmente nello sportivo professionista.

Importante che l'integrazione debba essere effettuata sempre sotto controllo medico.

Nei comuni integratori si trovano oltre a Sali minerali e composti vitaminici anche proteine, creatina e aminoacidi ramificati la cui reale necessità è opportuno che venga vagliata dallo specialista.

L'importante è non lasciare spazio all'improvvisazione, soprattutto in caso di atleti non professionisti; è opportuno personalizzare il piano alimentare tenendo conto di fattori quali l'età, il sesso. Il tipo di sport intrapreso e gli obiettivi che vogliamo raggiungere.

Dobbiamo anche partire dal presupposto che ogni atleta è diverso e presenta esigenze peculiari e quindi dobbiamo agire con competenza concordando un piano di lavoro che permetta di ottimizzare i risultati perché investire nell'alimentazione significa investire nella performance.

Marco Missaglia

ABSTRACT:

L'articolo analizza il rapporto inscindibile tra attività sportiva e sana alimentazione, evidenziando come una corretta nutrizione rappresenti un presupposto fondamentale per la salute, la performance e il recupero dell'atleta. Muovendo dal principio, già affermato in epoca ippocratica, dell'equilibrio tra dieta e attività fisica, il contributo illustra i principali fabbisogni nutrizionali dello sportivo, con particolare riferimento al ruolo dei macronutrienti: carboidrati come principale fonte energetica, proteine per il mantenimento e lo sviluppo della massa muscolare e grassi come supporto negli sforzi prolungati.

EN:

The article explores the inseparable relationship between physical activity and healthy nutrition, highlighting how proper dietary intake is a fundamental prerequisite for athletes' health, performance, and recovery. Starting from the Hippocratic principle of balance between diet and physical exercise, the paper outlines the main nutritional requirements for athletes, focusing on the role of macronutrients: carbohydrates as the primary energy source, proteins for muscle maintenance and growth, and fats as a key resource during prolonged efforts.

PAROLE CHIAVE:

Nutrizione sportiva - Alimentazione equilibrata - Performance atletica – Idratazione - Integrazione alimentare

Sports nutrition - Balanced diet - Athletic performance – Hydration

DOPING INVOLONTARIO E ANALISI DI RECENTI CASI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI CONTAMINAZIONE

Sommario. 1. *Introduzione.* – 2. *Le ipotesi più comuni di doping involontario.* – 3. *Il principio della “strict liability” (o responsabilità oggettiva).* – 4. *La fattispecie della contaminazione.* – 5. *Analisi di alcuni casi pratici: Sinner, Errani e Iannone.* – 6. *La disciplina prevista dal nuovo WADA Code.*

1. Introduzione.

Il termine *doping involontario* non esiste come categoria autonoma nel Codice Mondiale Antidoping (WADA Code), ma è locuzione utilizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per descrivere una *Adverse Analytical Finding* in cui manca l'elemento del dolo (e, quindi, l'intenzione di doparsi).

Il *doping involontario*, quindi, si identifica con quelle ipotesi in cui un esito avverso (in altre parole, la presenza di una sostanza vietata in un campione biologico dell'Atleta¹) sia effettivamente riconducibile ad una inconsapevole assunzione di sostanze vietate.

2. Le ipotesi più comuni di doping involontario.

Stando alla casistica, le origini più comuni di *doping involontario* sono il trattamento medico e la contaminazione di cibo o di integratori alimentari.

¹ Più esaurientemente, secondo quanto definito dal vigente WADA Code, «*Adverse Analytical Finding: A report from a WADA-accredited laboratory or other WADA-approved laboratory that, consistent with the International Standard for Laboratories, establishes in a Sample the presence of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers or evidence of the Use of a Prohibited Method*».

Quanto alla prima fattispecie, chiunque faccia uso di medicinali può inavvertitamente risultare positivo ad una sostanza vietata ove il prodotto medico contenga ingredienti o sostanze proibiti.

Ciò può verificarsi ad esempio perché si assumono inconsapevolmente medicinali contenenti doping, dietro (errata) prescrizione medica², oppure quando l'Atleta male interpreta un'etichetta (soprattutto nel caso di nomenclatura diversa da quella usata dalla WADA), oppure allorché si gestiscano male le dosi di sostanze che sono vietate solo se assunte oltre una certa soglia, superando così i limiti leciti consentiti.

La seconda fattispecie è rappresentata dalla contaminazione alimentare.

Tale scenario deriva dall'ingestione di cibo contenente – all'insaputa dell'atleta – sostanze vietate.

Ciò può verificarsi, ad esempio – e come vedremo meglio più oltre – quando gli allevatori adoperino stimolatori della crescita muscolare per accrescere la massa del bestiame³.

A rendere più insidiosa questa fattispecie per gli Atleti italiani è il fatto che l'uso di simili sostanze nell'allevamento del bestiame, sebbene sia vietato all'interno dell'UE, è perfettamente legale in altre aree geografiche del mondo (es. USA).

La terza fattispecie è rappresentata dagli integratori alimentari.

La produzione manifatturiera, al di sotto dei corretti *standard* qualitativi, può generare fenomeni di *cross-contamination* di prodotti leciti con sostanze non lecite.

Questo fenomeno, peraltro, può verificarsi nel momento in cui il materiale è ancora grezzo (per via dell'impurità degli ingredienti), ma anche nella fase di produzione o distribuzione dell'integratore.

² Errata nel senso che il medico, messo al corrente dello *status* di atleta da parte del paziente e della necessità di non dovere assumere sostanze dopanti, sbaglia a prescrivere un dato farmaco.

³ Ad esempio, il *Clenbuterolo*.

Vi sono, infine, ipotesi meno comuni, come ad esempio il sabotaggio, l'assunzione di sostanze per condivisione di sigarette, bicchieri, oggetti, contatti intimi.

3. Il principio della *strict liability* (o responsabilità oggettiva).

Ciò chiarito, a tal proposito, è bene ricordare che, ai fini dell'accertamento della positività, non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta, in ossequio alla *strict liability*, principio cardine su cui poggia l'intero sistema mondiale antidoping.

In termini più semplici, tale principio stabilisce che ogni Atleta è responsabile di qualsiasi sostanza proibita (o dei suoi metaboliti o *markers*) sia riscontrati nel proprio campione biologico, indipendentemente dal fatto che l'abbia assunta intenzionalmente o meno⁴.

La giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ("TAS-CAS") ha costantemente ribadito questo principio per garantire l'uniformità delle competizioni.

Una chiara definizione della *strict liability* e della sua funzione risale al caso del ciclista Alberto Contador⁵, dove il TAS-CAS ha affermato che «L'importanza e la complessità della lotta al doping nello sport hanno tuttavia comportato una deroga a questi due precetti di giustizia, normalmente ritenuti indispensabili. Tale deroga stabilisce che, una volta accertata l'infrazione di doping a titolo di responsabilità oggettiva (*strict liability*) attraverso la mera dimostrazione della presenza di una sostanza vietata nel campione dell'atleta,

⁴ Dal punto di vista normativo, questo principio trae origine dall'articolo 2.1.1 del WADA Code, che dispone: «*It is the Athletes' personal duty to ensure that no Prohibited Substance enters their bodies. Athletes are responsible for any Prohibited Substance or its Metabolites or Markers found to be present in their Samples. Accordingly, it is not necessary that intent, Fault, Negligence or knowing Use on the Athlete's part be demonstrated in order to establish an anti-doping rule violation under Article 2.1*».

⁵ CAS 2011/A/2384 UCI v. Alberto Contador Velasco & RFEC e CAS 2011/A/2386 WADA v. Alberto Contador Velasco & RFEC.

l'onere della prova si inverte a carico dell'atleta stesso. Quest'ultimo è tenuto a dimostrare le modalità di assunzione della sostanza nel proprio organismo e l'assenza di colpa o negligenza riguardo alla sua presenza (...). In sostanza, l'atleta deve provare la propria innocenza. Tale significativa ingerenza nei diritti dell'accusato è tuttavia giustificata dalla necessità di tutelare lo sport e dalle difficoltà oggettive che l'autorità di regolamentazione incontrerebbe nel dover provare attivamente le modalità di ingestione e il grado di colpa dell'atleta»⁶.

Il concetto di *strict liability* ha subito, comunque, delle evoluzioni nel corso del tempo, pur mantenendo il ruolo di pilastro cardine del sistema antidoping, come si vedrà anche attraverso l'analisi dei casi pratici.

4. La fattispecie della contaminazione.

Fra le ipotesi sopra menzionate, quella della contaminazione è certamente la più frequente. Non a caso, tale fattispecie ha trovato autonoma disciplina nel WADA Code.

Se, come ci si appresta a vedere, la positività originata da una contaminazione comporta un quadro sanzionatorio più lieve rispetto all'acclarata volontarietà, a ben guardare, anche la contaminazione può portare a sanzioni tutt'altro che irrilevanti.

⁶ Libera tradizione dell'originale: «*The importance and difficulty of the struggle against doping in sport has however brought about a qualification to these two normal indispensable precepts of justice. That qualification is that once a strict liability doping offence is established by demonstrating no more than the presence of a prohibited substance in an athlete's sample, the burden shifts onto the athlete to establish how the substance came into his body and that he bore no fault or negligence for its presence (see Article 296 UCI ADR and Article 10.5.1 WADC). In essence, the athlete must prove his innocence. This significant incursion into the rights of the accused is however justified by the need to protect sport and the difficulty faced by the regulatory authority to actively prove the method of ingestion and the athlete's degree of fault.*».

In particolare, nei casi in cui l'Atleta riesca a dimostrare sia l'assenza di colpa o negligenza grave sia che la sostanza proibita rilevata siano riconducibili ad un prodotto contaminato, il periodo di squalifica potrà arrivare sino a 24 mesi⁷.

Tale previsione, proprio in ossequio alla *strict liability*, mette in rilievo che, comunque, il concetto di involontarietà – pur associato a questa fattispecie – non è sinonimo di non punibilità, anzi⁸. Si potrà ottenere un'eliminazione totale del periodo di squalifica teoricamente applicabile solo nel caso in cui l'Atleta dimostri di non avere – in assoluto – colpa o negligenza⁹. Tale ipotesi, peraltro, non è applicabile alla totalità dei prodotti contaminati¹⁰.

5. Analisi di alcuni casi pratici: *Sinner, Errani e Iannone*.

Il tema del *doping involontario* è stato oggetto di diversi e importanti procedimenti disciplinari, giunti sino ai più importanti organi di giustizia sportiva internazionali.

⁷ Più precisamente, il periodo di squalifica corrisponderà o un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o ad un periodo di squalifica sino a due anni (misura massima), a seconda del grado di colpa.

⁸ Così prevede l'art. 10.6.1.2 del WADA Code.

⁹ Così prevede l'art. 10.5 del WADA Code.

¹⁰ La fattispecie di cui all'art. 11.5 CSA, così come precisato dal commento all'art. 10.5 del WADA Code, non si applicherà alle seguenti circostanze «(a) a positive test resulting from a mislabeled or contaminated vitamin or nutritional supplement (Athletes are responsible for what they ingest (Article 2.1) and have been warned against the possibility of supplement contamination); (b) the Administration of a Prohibited Substance by the Athlete's personal physician or trainer without disclosure to the Athlete (Athletes are responsible for their choice of medical personnel and for advising medical personnel that they cannot be given any Prohibited Substance); and (c) sabotage of the Athlete's food or drink by a spouse, coach or other Person within the Athlete's circle of associates (Athletes are responsible for what they ingest and for the conduct of those Persons to whom they entrust access to their food and drink). However, depending on the unique facts of a particular case, any of the referenced illustrations could result in a reduced sanction under Article 10.6 based on No Significant Fault or Negligence».

Nell'approfondimento che qui ci si appresta a fare, verranno analizzati tre casi di altrettanti atleti italiani: *Jannik Sinner*, *Sara Errani* e *Andrea Iannone*¹¹.

Attraverso questa analisi sarà possibile analizzare, sotto un profilo più concreto, il principio della *strict liability* anche mediante le relative evoluzioni giurisprudenziali, comprendere il significato e i contorni della *utmost caution*) – uno standard di condotta richiesto a ogni Atleta per evitare di incorrere in una positività e identificabile con un obbligo proattivo e costante – comprendere l'intensità dell'onere probatorio nei casi di contaminazione e cosa si intende per intenzionalità della condotta dopante.

Quello di *Jannik Sinner* è, fra i casi più recenti, uno dei più noti in materia di doping.

La vicenda si è conclusa in data 15 febbraio 2025 con un *Case Resolution Agreement* tra la parti (il tennista e la WADA) e con una sospensione concordata della durata di tre mesi.

Nel giudizio avanti al tribunale indipendente nominato dalla *International Tennis Integrity Agency* (ITIA) chiamato in primo grado a pronunciarsi sull'eventuale applicazione di sanzioni¹², *Sinner* affermò che la positività fosse da ricondurre ad una contaminazione transdermica inconsapevole provocata da uno dei suoi fisioterapisti per effetto di un massaggio ricevuto.

Le argomentazioni e il quadro probatorio riuscirono effettivamente a dimostrare, agli occhi del *panel*, l'origine della positività e – coerentemente con le norme del Codice WADA che disciplinano il caso di assenza di colpa o negligenza (*No Fault or Negligence*) – altresì a dimostrare che l'atleta non sapeva o non sospettava e non avrebbe potuto ragionevolmente sapere o sospettare nemmeno con la massima cautela ("*utmost caution*") di

¹¹ Ma si potrebbero annoverare altri casi internazionali, come *Alberto Condador* (CAS 2011/A/2384 & CAS 2011/A/2386), *Jarrion Lawson* (CAS 2019/A/6313) e *Richard Gasquet* (CAS 2009/A/1926), oppure il caso di *Joao Pedro* (avanti al TNA), giusto per fare alcuni esempi.

¹² Decisione resa da *Sport Resolutions* in data 19 agosto 2024 (SR/250/2024).

essere occorso in una violazione.

All'esito del primo grado, quindi, il *panel* pur riconoscendo l'esistenza di una violazione, eliminò il periodo di squalifica teoricamente applicabile, così come previsto dall'articolo 10.5 WADA Code.

La WADA impugnò la decisione avanti al TAS-CAS di Losanna, ravvedendo profili di responsabilità in capo a Sinner ed evidenziando l'esigenza di applicare una diversa fattispecie normativa: non tanto il summenzionato articolo 10.5 WADA Code ("*No Fault or Negligence*"), bensì quella meno favorevole di cui all'articolo 10.6.2 WADA Code ("*No significant fault or negligence*").

Tale ultima norma, infatti, non elimina del tutto il periodo di squalifica teoricamente applicabile, ma lo riduce nella misura massima della metà, a seconda del grado di colpa nei casi in cui un atleta dimostri di non aver agito con colpa o negligenza significativa¹³.

Il caso Sinner divenne oggetto di ampie discussioni per alcune peculiarità.

A destare clamore non fu tanto la scelta della WADA di impugnare una decisione di primo grado che aveva sostanzialmente prosciolto Jannik Sinner, quanto di averlo fatto nella dichiarata consapevolezza che: (i) l'Atleta non intendesse imbrogliare; (ii) la sua esposizione al Clostebol fosse talmente bassa¹⁴ da non aver fornito alcun beneficio in termini di miglioramento delle prestazioni; (iii) la contaminazione fosse avvenuta all'insaputa dell'Atleta, come risultato della negligenza dei membri del suo *entourage*¹⁵.

¹³ In altre parole, nel caso di specie, essendo ravvisabile una – seppur non significativa – colpa o negligenza, un periodo di squalifica avrebbe dovuto applicarsi al tennista e non essere del tutto eliminato.

¹⁴ Nel campione biologico di Sinner venne riscontrata una quantità infinitesimale di Clostebol, pari a 0,1 milionesimo di grammo per litro. Tale sostanza proibita necessita di elevate quantità per poter avere apprezzabili effetti.

¹⁵ Ciò lo si evince dalle parole della stessa WADA nel *Case Resolution Agreement* del 15 febbraio 2025 e nel comunicato ufficiale del 15 febbraio 2025, nel quale l'Agenzia dichiarò «*WADA accepts the athlete's explanation for the cause of the violation as outlined in the first instance decision. WADA accepts that Mr. Sinner did*

Alla luce di tali constatazioni, sorge spontaneo quindi domandarsi che condotta – per la WADA – avrebbe dovuto tenere Jannik Sinner per rispettare una *utmost caution* ed evitare una sanzione.

A questa domanda non è possibile fornire una compiuta risposta proprio perché l'accordo trovato fra le parti prima del giudizio di appello ha privato gli addetti ai lavori di puntuali argomentazioni sul punto.

Tuttavia, è possibile fare un'ipotesi che passa da una presupposta constatazione: il doping è una fattispecie certamente dolosa, ma anche colposa.

Di conseguenza, le responsabilità di Sinner potrebbero essere state ricondotte – alla luce del menzionato principio giurisprudenziale della *strict liability* – alle fattispecie della *culpa in eligendo*¹⁶ e della *culpa in vigilando*¹⁷.

Nella vicenda di Sara Errani¹⁸, l'Atleta, dopo il riscontro della positività alla sostanza proibita Letrozolo, affermò che la stessa traeva origine da una contaminazione alimentare dovuta all'ingestione di cibo preparato dalla madre, la quale assumeva regolarmente il farmaco *Femara* (contenente Letrozolo)¹⁹.

not intend to cheat, and that his exposure to clostebol did not provide any performance-enhancing benefit and took place without his knowledge as the result of negligence of members of his entourage». Dal canto suo, l'Atleta dichiarò: «Ho sempre accettato di essere responsabile della mia squadra e ritengo che le rigide regole della Wada siano una protezione importante per lo sport che amo. Su questa base ho accettato l'offerta della Wada di risolvere il presente procedimento sulla base di una sanzione di tre mesi».

¹⁶ Secondo questa ricostruzione, *Jannik Sinner* avrebbe dovuto valutare meglio i membri del proprio staff e le qualità professionali dei medesimi).

¹⁷ Secondo questa ricostruzione, *Jannik Sinner* avrebbe dovuto verificare l'effettivo rispetto, da parte dei propri collaboratori, delle disposizioni antidoping.

¹⁸ CAS 2017/A/5301 & CAS 2017/A/5302.

¹⁹ In particolare, la tesi della tennista fu che la madre – la quale per prevenire la recidiva di un tumore al seno, assumeva regolarmente il farmaco contenente la sostanza vietata – avrebbe accidentalmente fatto cadere una compressa di farmaco sul piano di lavoro della cucina (in prossimità del quale solitamente veniva

Se nella decisione di primo grado²⁰, il Tribunale Indipendente della ITF aveva inflitto due mesi di squalifica, l'agenzia antidoping italiana (NADO) presentò appello al TAS-CAS chiedendo un inasprimento della sanzione, in ragione del grado di colpa dell'atleta, da non potersi considerare lieve²¹.

Il TAS-CAS, all'esito dell'istruttoria, riconobbe che lo scenario della contaminazione come più probabile della sua non sussistenza²².

Tuttavia, sempre in ossequio al principio della *strict liability*, il Tribunale riconobbe una responsabilità tutt'altro che lieve in capo a *Sara Errani* e inasprì la sanzione di cui al primo grado, portando così la squalifica a dieci mesi.

Per stabilire l'entità della squalifica, il Tribunale, partendo dai principi stabiliti nel caso *Cilic*²³, individuò due gradi di colpa

riposto), mentre stava cucinando. Sciogliendosi nel calore o nell'umidità degli alimenti, la sostanza sarebbe finita nel piatto consumato dall'Atleta e dai suoi familiari.

²⁰ Decisione del 3 agosto 2017.

²¹ Nella sua difesa avanti al TAS-CAS, *Sara Errani* evidenziò come fosse del tutto ignara della patologia sofferta dalla madre e, *a fortiori*, della presenza del farmaco nell'appartamento di quest'ultima. Inoltre, l'Atleta, a sostegno della tenuità della propria colpa, evidenziò che in quel luogo si sentiva in un ambiente sicuro, vista la professione della madre (farmacista e, quindi, più consapevole rispetto alla media delle persone del pericolo doping e delle sostanze presenti nei farmaci presenti in casa). NADO Italia, dal canto proprio, ritenne inattendibili le ricostruzioni scientifiche alla base della contaminazione, non potendosi dimostrare scientificamente la tesi della pillola caduta nel cibo, che doveva pertanto derubricarsi a mera ipotesi teorica non supportata da prove. Inoltre, NADO Italia affermò che il livello riscontrato di Letrozolo fosse compatibile solo con l'assunzione di una intera pillola, non compatibile con scenario del discioglimento nel cibo.

²² In primo luogo, il TAS-CAS ribadì che l'Atleta deve provare come la sostanza proibita sia entrata nel proprio organismo; in secondo luogo, che l'Atleta può provare l'assenza di colpa o negligenza grave per ridurre sanzione. Essendo, nel caso specifico, lo standard probatorio costituito da un equilibrio delle probabilità, non fu necessario che lo scenario suggerito dall'Atleta fosse il più probabile fra tutti gli altri, ma fu sufficiente che fosse più probabile rispetto alla sua non sussistenza.

²³ CAS 2013/A/3327 (*Marin Cilic v. International Tennis Federation*) & CAS 2013/A/3335 (*International Tennis Federation v. Marin Cilic*).

– colpa normale e colpa leggera – e fissò due ordini di criteri per valutare la condotta di Sara Errani.

Un primo ordine di criteri è rappresentato da quelli oggettivi: obbligo di controllare la propria dieta, l'ambiente circostante; conoscenza del contesto familiare; azioni per evitare contaminazione (ad es. istruire i familiari, verificare condizioni di preparazione del cibo e di un ambiente *drug-free*); il secondo ordine di criteri è rappresentato da quelli soggettivi: esperienza e livello internazionale dell'Atleta; educazione antidoping ricevuta da un genitore farmacista; l'assenza di barriere linguistiche, culturali o limitazioni nella casa genitoriale; l'assenza di stress.

Ciò che di interessante emerse in relazione alla responsabilità oggettiva è come, quasi paradossalmente, l'affidamento ad un contesto familiare – forse, quindi, il luogo più idoneo a “staccare la spina” – creò le condizioni per una maggiore esposizione al rischio, imponendo all'atleta un onere di vigilanza ancora più rigoroso e stringente rispetto ai contesti diversi. Una stretta correlazione, quindi, fra il dovere di *utmost caution*²⁴ e una sorta di *duty of care* domestica²⁵. Il *panel*, tuttavia, riconobbe che la consapevolezza dell'Atleta fosse stata ridotta da un «*superficiale, ma comprensibile errore*».

Un ultimo caso che vale qui la pena di analizzare è quello di *Andrea Iannone*²⁶.

La positività alla sostanza vietata Drostanolone venne giustificata dall'Atleta attraverso il consumo – in un ristorante asiatico, poche ore prima del controllo antidoping – di carne contaminata.

²⁴ Tale dovere non ammette zone d'ombra o attenuazioni: anche a tavola con i propri genitori, l'Atleta è considerato il garante ultimo di ciò che entra nel proprio corpo.

²⁵ Paradossalmente, nonostante l'abbassamento dell'attenzione e delle difese dovute al contesto familiare, il Tribunale richiese uno sforzo proattivo maggiore per evitare contaminazioni che in un centro sportivo sarebbero state controllate anche mediante l'ausilio di uno *staff* di professionisti.

²⁶ CAS 2020/A/6978 & CAS 2020/A/7068

La contaminazione dell'alimento sarebbe stata da ricondursi all'uso – da parte degli allevatori – di anabolizzanti ormonali nell'animale²⁷ che poi sarebbe stato consumato da *Andrea Iannone*.

Secondo l'Atleta, pertanto, la propria condotta era da ritenersi non sanzionabile, attesa la sua inconsapevole assunzione di sostanza dopante²⁸.

La WADA, nel corso del procedimento avanti al TAS-CAS insistette per la condotta intenzionale dell'Atleta, il quale quindi avrebbe assunto la sostanza vietata al precipuo scopo di doparsi²⁹.

Il TAS-CAS evidenziò alcune carenze nella ricostruzione probatoria di *Andrea Iannone* tali da non permettere di dimostrare l'origine della positività e di avallare la tesi dell'assunzione non intenzionale.

Di conseguenza, sulla base di un bilanciamento delle probabilità e in assenza di elementi idonei a sostenere la non intenzionalità della sua condotta, concluse per la sua volontarietà.

È interessante, a questo punto, evidenziare due aspetti.

Il primo è che il WADA Code si esprime in termini di “intenzionalità” quando l'Atleta abbia adottato condotte che sapeva costituire una violazione di una norma antidoping, ma anche quando l'Atleta sapeva esserci un rischio significativo che la condotta

²⁷ Questa pratica, vietata all'interno dell'UE, è effettivamente adoperata in tali casi per aumentare la massa muscolare degli animali destinati alla macellazione e alla distribuzione.

²⁸ *Andrea Iannone* chiese l'integrale annullamento della decisione di primo grado in via principale, per assenza di colpa o negligenza, ai sensi dell'art. 10.5 del WADA Code. In via subordinata, chiese una reprimenda applicabile nei casi di assenza di colpa o negligenza significativa per positività derivante da prodotto contaminato, ai sensi dell'art. 10.6.1.2 WADA Code. In via ulteriormente subordinata chiese un anno di ineleggibilità.

²⁹ In particolare, secondo la WADA, *Iannone* mancò di identificare con sufficiente specificità il tipo di cibo ingerito, mancando di effettuare ragionevoli e diligenti azioni per reperire informazioni tali da stabilire l'origine della carne ingerita e, quindi, della positività. Tale accertamento rappresenta una *condicio sine qua non* per poter escludere la volontarietà.

potesse costituire o produrre una violazione di una norma anti-doping e ha manifestamente ignorato quel rischio³⁰.

Il secondo aspetto è che – a testimonianza della complessità del quadro probatorio incombente sugli Atleti chiamati a difendersi da eventuali positività – il *panel* tracciò un vero e proprio iter costituito da diverse circostanze da dimostrare.

Dapprima, l'Atleta avrebbe dovuto provare (soprattutto alla luce della spiegazione circa l'origine della positività, ossia la contaminazione di cibo ingerito), il consumo precedente al test antidoping di carne; in secondo luogo, non il consumo di carne qualsiasi, ma della carne soggetta a contaminazione con la sostanza riscontrata nel campione biologico.

Solo questa circostanza avrebbe potuto consentire al collegio giudicante di prendere in considerazione – prima di ogni altra ipotesi – la tesi della contaminazione di carne consumata prima del test antidoping, consentendo, quindi, una valutazione sulla base di un calcolo di probabilità. Andrea Iannone – secondo il *panel* – mancò di dimostrare anche solamente che alimento consumò nel periodo precedente al controllo³¹.

Il caso, pertanto, vede una ulteriore evoluzione del concetto di *strict liability*, legandolo indissolubilmente all'onere della prova.

La definizione implicita che emerge è ancora più severa: «Secondo il principio di *strict liability*, la sola presenza di una sostanza proibita è sufficiente a stabilire una violazione. L'elemento soggettivo (dolo o colpa) è irrilevante per l'istituzione dell'ADRV (*Anti Doping Rule Violation*) e diventa rilevante solo nel contesto della determinazione delle conseguenze»³².

³⁰ La disposizione lascia intendere che deve considerarsi intenzionale sia la condotta caratterizzata dal c.d. dolo diretto, sia quella caratterizzata dal c.d. dolo eventuale.

³¹ Secondo il TAS-CAS, Iannone non presentò alcuna prova, documentale o non, relativa al consumo di carne contaminata e, in generale, non perseguì sufficienti e tempestive azioni volte a dimostrare la propria non intenzionalità (il *panel* descrisse gli sforzi dell'Atleta con l'espressione “*too little, too late*”).

³² Traduzione libera dell'originale: «Under the *strict liability* principle, the mere presence of a prohibited substance is sufficient to establish a violation. *The*

Il punto chiave, in questo senso, è la netta separazione tra la fase dell'accertamento (oggettiva) e la fase della sanzione (soggettiva).

Se la sostanza è presente, la violazione è un dato di fatto giuridico e si tratterà allora solamente di accertare il grado di responsabilità e le eventuali relative conseguenze.

6. La disciplina prevista dal nuovo WADA Code.

A conclusione di questa analisi del doping involontario e di alcuni casi pratici, è importante evidenziare che la WADA, a partire dal 2027 e all'esito di un lungo processo di revisione³³, adotterà una nuova versione del proprio codice mondiale antidoping e dei relativi standard internazionali.

Questa ampia revisione intende perseguire un equilibrio più adeguato tra esigenze di deterrenza, proporzionalità delle sanzioni, tutela del benessere degli atleti ed equità procedurale.

Sebbene non ancora entrato in vigore, sulla base dei documenti già resi noti, è comunque possibile delineare le principali novità. Per quanto interessa ai fini del presente articolo, si analizzeranno le novità relative ai regimi sanzionatori e alla relativa proporzionalità e a nuove ipotesi di mitigazione della sanzione a favore degli Atleti.

Sotto il primo profilo, il WADA Code 2027 introduce una nuova struttura sanzionatoria nell'Articolo 10.2.1 per le violazioni da *Non-Specified Substances* (sostanze meno soggette a uso involontario e tipicamente associate al doping intenzionale) basata sull'intenzione dell'Atleta:

- il doping intenzionale *stricto sensu* continua a comportare

subjective element (intent or fault) is irrelevant for the establishment of the ADRV (Anti-Doping Rule Violation) and only becomes relevant in the context of the determination of the consequences».

³³ Il nuovo World Anti-Doping Code 2027 è stato approvato durante la Sesta Conferenza mondiale sul Doping nello sport (Busan, Corea del Sud, dicembre 2025) e sarà obbligatorio per tutti i firmatari dal 1° gennaio 2027.

un periodo di squalifica di quattro anni; il Codice del 2027 continua a prevedere una riduzione a due anni se l'Atleta può stabilire come la sostanza vietata sia entrata nel proprio organismo e che la violazione non era intenzionale (fatta salva un'ulteriore possibile riduzione al di sotto dei due anni ai sensi degli articoli 10.5, 10.6 o 10.7.1);

- laddove l'Atleta non riesca a stabilire l'involontarietà, ma può dimostrare come la sostanza sia entrata nel proprio organismo e che il contesto di ingestione o uso era estraneo alla prestazione sportiva, si applica un periodo di squalifica di tre anni (senza che vi sia possibilità di ulteriore riduzione o eliminazione della sanzione ai sensi dell'art. 10.5 o 10.6);

- laddove l'Atleta non riesca a stabilire come la sostanza sia entrata nel proprio organismo, il periodo di squalifica può comunque essere ridotto a due anni, se l'Atleta riesce a dimostrare, sulla base di prove scientifiche affidabili, che l'ADRV non era compatibile con l'uso intenzionale. Tuttavia, questa eccezione si applicherà solo in casi limitatissimi ed è descritta nel commento³⁴

³⁴ La (libera) traduzione del commento all'articolo 10.2.1.3. dispone che: «Sebbene sia teoricamente possibile per un Atleta dimostrare il diritto a una riduzione ai sensi del presente articolo senza dimostrare come la Sostanza Proibita sia entrata nel proprio organismo, tale ipotesi è stata descritta nella giurisprudenza come il "corridoio più stretto". Per poter accedere a questo corridoio eccezionalmente ristretto, l'Atleta deve presentare prove scientifiche affidabili idonee a dimostrare che la violazione delle norme antidoping non è compatibile con un Uso intenzionale di una Sostanza Proibita. A titolo esemplificativo, tali prove scientifiche affidabili possono includere il riscontro di una quantità non terapeutica della Sostanza Proibita nel Campione dell'Atleta, unitamente a un profilo metabolico indicativo di una Somministrazione molto recente, ovvero l'esistenza di Campioni precedenti o successivi dell'Atleta che confermino che la Sostanza Proibita rilevata non rappresenta la fase finale della curva di escrezione di una dose terapeutica o di altro regime di doping. I test del capello difficilmente possono costituire prove affidabili idonee a escludere il doping intenzionale. Con riferimento ai risultati dei test della verità o poligrafici, si rinvia al Commento all'articolo 3.2. Inoltre, elementi di prova quali una storia di controlli antidoping negativi, la variazione o la mancata variazione della massa corporea o dei risultati agonistici, l'assenza di motivazione a doparsi, nonché le dichiarazioni dell'Atleta e dei soggetti di supporto all'Atleta, non

all'Articolo 10.2.1.3 (e dalla giurisprudenza del TAS-CAS) come il “più stretto dei corridoi”. Sotto diversa angolatura, è tuttavia possibile affermare che, sebbene la giurisprudenza³⁵ abbia definito estremamente residuale questa ipotesi (appunto, il “più stretto dei corridoi”), è teoricamente possibile per un Atleta ottenere una riduzione ai sensi del summenzionato articolo senza dimostrare come la sostanza proibita sia entrata nel proprio organismo.

Sotto il secondo profilo, la WADA ha riconosciuto una certa iniquità nella vigente disciplina in tema di contaminazione, decidendo di apportare correttivi.

L'attuale disciplina in tema di contaminazione – lo si è visto – ha un ambito applicativo molto stringente, un quadro probatorio gravoso e comporta sanzioni tutt'altro che irrilevanti anche laddove la WADA – come nel caso Sinner – riconosce l'assenza di una volontà di imbrogliare.

L'eventuale riduzione – tutta da conquistarsi – del periodo di ineleggibilità³⁶, infatti, è oggi applicabile solo in caso di positività derivante da un “Prodotto Contaminato³⁷”.

Tale definizione è stata ritenuta dalla WADA troppo restrittiva e, con il nuovo WADA Code 2027, è stata sostituita da “Fonte Contaminata” (*Contaminated Source*).

sono sufficienti a giustificare una riduzione del periodo di Ineleggibilità. Al fine di evitare equivoci, l'Atleta può produrre e l'organo giudicante può prendere in considerazione anche prove di natura non scientifica; tuttavia, la presenza di prove scientifiche affidabili costituisce un elemento necessario per dimostrare il diritto a una riduzione ai sensi del presente articolo. Ai fini del presente articolo, l'espressione “caso eccezionale” non è intesa come un elemento autonomo che l'Atleta debba dimostrare, bensì come indicazione della rarità e unicità dei casi in cui i requisiti probatori richiesti possono essere soddisfatti».

³⁵ *Ex multis*, CAS 2019/A/6313 *Jarrion Lawson v. International Association of Athletics Federations*.

³⁶ Fino, nel minimo, a una semplice ammonizione senza alcun periodo di ineleggibilità e, nel massimo, fino a 24 mesi.

³⁷ Ossia un prodotto che contiene una sostanza proibita non indicata nell'etichettatura esposta sul prodotto o non dichiarata tra le informazioni fornite se acquisito tramite una ricerca da Internet.

In questa novellata definizione, vengono ricomprese molteplici modalità attraverso le quali gli Atleti possono essere esposti in modo involontario a sostanze proibite (e ulteriori rispetto a quelle attualmente riconosciute³⁸): alimenti (ad es. carne), bevande (ad es. tisane o infusi a base di erbe), contaminazione ambientale (ad es. strutture condivise o contatti accidentali in palestra) ed esposizione da contatto.

La portata applicativa della nuova definizione non è di poco conto, poiché nella versione vigente gli Atleti “incappati” in una effettiva contaminazione involontaria possono beneficiare di una sostanziale assoluzione ed evitare squalifiche solo ove riescano a dimostrare una (non facile) totale assenza di colpa o negligenza³⁹.

In assenza di tale dimostrazione, invece, la positività viene sanzionata all’interno di una cornice edittale⁴⁰ ritenuta evidentemente eccessivamente gravosa dalla WADA per alcuni acclarati casi di doping involontario.

La più ampia definizione di “Fonte Contaminata” introdotta dal WADA Code 2027 attribuisce una maggiore flessibilità alle Organizzazioni Antidoping e agli organi giudicanti nella determinazione delle sanzioni nei casi di contaminazione involontaria.

Paolo Marsilio

ABSTRACT:

L’articolo analizza il fenomeno del cosiddetto doping involontario, inteso come ipotesi di positività antidoping in assenza di dolo, alla luce della disciplina del Codice Mondiale

³⁸ Cfr. nota precedente.

³⁹ Cfr. art. 10.5 WADA Code vigente.

⁴⁰ Tra 12 e 24 mesi, in funzione del grado di colpa dell’Atleta, ai sensi delle disposizioni residuali in materia di No Significant Fault or Negligence, di cui all’articolo 10.6.2.

Antidoping e della più recente evoluzione giurisprudenziale. Dopo aver chiarito che tale categoria non costituisce una fattispecie autonoma nel sistema WADA, il contributo esamina le principali cause di assunzione inconsapevole di sostanze vietate, tra cui trattamenti medici, contaminazione alimentare e integratori. Centrale è l'approfondimento del principio di strict liability, che pone a carico dell'atleta la responsabilità oggettiva per la presenza di sostanze proibite nel proprio organismo, indipendentemente dall'intenzionalità, con conseguente inversione dell'onere della prova.

Particolare attenzione è dedicata alla fattispecie della contaminazione, oggi tra le più frequenti, e al relativo regime sanzionatorio, che, pur attenuato rispetto ai casi di doping intenzionale, può comunque comportare squalifiche rilevanti. L'analisi di casi emblematici – Sinner, Errani e Iannone – consente di evidenziare le difficoltà probatorie gravanti sull'atleta e il ruolo decisivo dello standard di “utmost caution”, nonché le diverse gradazioni della colpa nella determinazione della sanzione.

Infine, il contributo esamina le principali novità del futuro WADA Code 2027, con particolare riferimento alla rimodulazione del sistema sanzionatorio e all'introduzione della nozione più ampia di “contaminated source”, volta a garantire maggiore equità e proporzionalità nei casi di doping involontario. L'articolo evidenzia così la tensione tra esigenze di tutela dell'integrità sportiva e garanzie per gli atleti, offrendo una lettura critica dell'evoluzione normativa in materia.

EN:

The article examines the phenomenon of so-called inadvertent doping, understood as an adverse analytical finding in the absence of intent, in light of the World Anti-Doping Code and recent case law developments. After clarifying that this notion does not constitute an autonomous legal category within the WADA system, the paper explores the most common causes of unintentional ingestion of

prohibited substances, including medical treatments, food contamination, and dietary supplements. Particular emphasis is placed on the principle of strict liability, which holds athletes objectively responsible for any prohibited substance found in their bodies, regardless of intent, thereby shifting the burden of proof onto the athlete .

The analysis then focuses on contamination as one of the most frequent scenarios, highlighting the applicable sanctioning framework which, although more lenient than in cases of intentional doping, may still lead to significant periods of ineligibility. Through the examination of leading cases involving Italian athletes (Sinner, Errani, and Iannone), the article illustrates the evidentiary challenges faced by athletes and the relevance of the “utmost caution” standard, as well as different degrees of fault in determining sanctions.

Finally, the paper addresses the main innovations of the forthcoming 2027 WADA Code, particularly the restructuring of sanctioning rules and the introduction of the broader concept of “contaminated source,” aimed at enhancing fairness and proportionality in cases of inadvertent doping. The article thus highlights the ongoing tension between the protection of sport integrity and athletes’ rights, offering a critical perspective on current regulatory developments.

PAROLE CHIAVE:

Doping involontario- Strict liability - Contaminazione - Responsabilità dell’atleta - WADA Code

Inadvertent doping - Strict liability - Contamination - Athlete liability - WADA Code

GLI ESPORTS TRA SOSTENIBILITÀ E COMUNICAZIONE

Negli ultimi anni si è assistito alla crescita, accelerata significativamente dal periodo pandemico, degli *eSports* o sport elettronici che registrano oggi una domanda sempre più elevata di esperienze virtuali non soltanto da parte dei praticanti amatoriali, ma anche delle società sportive che hanno costituito squadre virtuali parallele rispetto a quelle già operanti in via tradizionale¹.

Eppure, nonostante quanto si potrebbe pensare, gli *eSports* non sono una scoperta recente: essi sono nati come videogiochi *arcade* negli anni '80, per poi evolversi grazie all'avvento di internet². Il *World Wide Web*, appunto, ha permesso l'incremento della popolarità dei giochi online, nonché lo sviluppo di piattaforme per la trasmissione di tali giochi, favorendo così la rapida crescita degli *eSports*. A partire dal 2016, si è registrato un ulteriore incremento grazie alla popolarità dei *social network* e l'ascesa delle celebrità del gioco³.

Da qui l'esigenza di comprendere la natura del fenomeno, in par-

¹ Sul fronte delle esperienze sportive declinate alla luce delle nuove tecnologie, v. per tutti Aa. Vv., *Sport e rivoluzione digitale, Analisi e riflessioni*, a cura di V. Zambrano, Milano, 2022.

² In realtà la nascita degli sport elettronici potrebbe essere anche antecedente: la primissima competizione eSport si tenne alla Stanford University nel 1972 e, non molto tempo dopo, venne organizzata la prima competizione ufficiale, chiamata *Space Invader Championship*. Per ulteriori rilievi cfr. J. M. KOVÁCS, Á. Szabó, *Esport and simracing markets – The effects of COVID-19, difficulties and opportunities*, in *Society and Economy* 44, 2022, 4, p. 499.

³ In merito, si vedano N. BOWLES, *All we want to do is watch each other play video games*, in *The New York Times*, 2nd May 2018 e N. CHOKSHI, *What you might not know about e-sports, soon to be a \$1 billion industry*, in *The New York Times*, 27th August 2018.

ticolare se esso possa essere accostato al mondo dello sport tradizionale⁴, per poi scandagliare la correlazione tra *eSports* e salute⁵ con attenzione all'utilizzo di sostanze dopanti, al comportamento dei consumatori⁶, nonché allo sviluppo motorio dei praticanti⁷.

Le questioni sono affascinanti e a ciò si aggiunga che anche il quadro definitorio suscita attenzione, tenuto conto che al momento non esiste una definizione unanime di *eSports*. L'*International eSports Federation (Iesf)*, fondata a Seul nel 2008, li connota come l'equo confronto, diretto o indiretto, di due o più contendenti, nel quale intervengano due elementi essenziali: l'impiego di calcolatori elettronici, supporti fisici di qualsiasi tipologia e forma, attuanti l'interazione dei contendenti tra loro e/o con il computer stesso, e l'impiego di specifici programmi, titoli videoludici, specificamente sviluppati per rendere tale interazione misurabile e quantificabile⁸.

Una possibile ricostruzione si deve al Codice degli *eSports*, approvato dalla Repubblica di San Marino, dove queste attività sono attratte nelle maglie di ogni «forma di attività psico-fisica finalizzata all'ottenimento di risultati in Competizioni Sportive professionistiche, dilettantistiche o amatoriali svolte in una Disciplina Sportiva; tali competizioni sono disciplinate da regole istituzionalizzate e prevedono una partecipazione organizzata in cui si esprimono abilità e, in modo più o meno intenso a seconda dei casi, resistenza, destrezza, potenza, o loro combinazioni, il tutto mediante gli strumenti infor-

⁴ F. SANTINI, R. PETTINELLI, *Technological evolution and labour law between "sport" and "entertainment": the e-sports*, in *Italian Labour Law e-Journal*, 2023, spec. pp. 209-211.

⁵ Cfr., in particolare, A. WATTANAPISIT, S. WATTANAPISIT, S. WONGSIRI, *Public Health Perspectives on eSports*, in *Public Health Reports*, Vol. 135(3), 2020, pp. 295-298.

⁶ Si veda J. HAMARI, M. SJO'BLOM, *What is eSports and why do people watch it?*, in *Internet Res*, 2017, 27(2), p. 211-232.

⁷ Cfr. S. E. JENNY, D. P. SCHARY, *Virtual and «real-life» wall/rock climbing: Motor movement comparisons and video gaming pedagogical perceptions*, in *Sports Technology*, 8(3), 2016, pp. 1-12.

⁸ Si veda <https://iesf.org/>

matici propri di ciascuna Disciplina Esportiva, eventualmente adattati per le esigenze specifiche delle persone con disabilità»⁹. La Repubblica di San Marino con la legge in parola è, dunque, il primo Paese in Europa ad aver approvato una normativa di settore che prevede l'istituzione di un registro ufficiale sia per i giocatori professionisti di *eSports*, che per le organizzazioni che gestiscono eventi videoludici competitivi. La normativa, oltre a ciò, risponde anche ad alcune delle problematiche che affliggono tale settore, andando a statuire norme sulla protezione dei diritti d'autore e sui contratti tra giocatori, spesso minorenni; è stato altresì definito un codice deontologico. Seguendo tale elaborazione virtuosa, in Italia, è stata depositata tre anni fa alla Camera una proposta di legge per la «Disciplina degli sport elettronici o virtuali (e-sport) e delle connesse attività professionali ed economiche»: purtroppo l'esame del provvedimento non è ancora iniziato¹⁰.

In linea generale la situazione attuale non stupisce più di tanto se solo si tenga a mente che l'enunciazione normativa di sport o di attività sportiva e persino di movimento sportivo internazionale non ha sinora fornito una definizione esaustiva¹¹. È pertanto inevitabile trovarsi a confrontarsi con temi contigui a quello definitorio quali,

⁹ Legge 9 maggio 2023, n. 80, Repubblica di San Marino, consultabile su <https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17180963.html>

¹⁰ Esaminando tale proposta, si riscontrano tuttavia diversi punti di convergenza con il Codice della Repubblica di San Marino, ad iniziare dalla definizione di *eSports* che esplicita appunto «qualsiasi forma di attività psicofisica finalizzata all'ottenimento di risultati in competizioni virtuali professionistiche, dilettantistiche o amatoriali in una determinata disciplina e-sportiva; tali competizioni sono disciplinate da regole istituzionalizzate e prevedono una partecipazione organizzata ad attività in cui si esprimono abilità e, in modo più o meno intenso a seconda dei casi, resistenza, destrezza, potenza o loro combinazioni, mediante strumenti informatici propri di ciascuna disciplina, eventualmente adattati per le esigenze specifiche di persone con disabilità».

¹¹ L'unico appiglio ad una definizione sembra essere rappresentato dall'art. 2 della Carta Europea dello sport, che definisce tale pratica come «qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli».

ad esempio, l'opportunità di distinguere tra sport e gioco, anche alla luce dei diversi termini che nella lingua inglese vengono utilizzati (*play* e *game*) per indicare il concetto di gioco che in altre lingue, invece, si confonde nell'indeterminatezza del termine francese *jeu* e di quello tedesco *spiel*¹².

Nella cornice tratteggiata i più scettici a considerare gli *eSports* alla stregua degli sport classici, potrebbero obiettare che si tratti semplicemente di videogiochi: la realtà è invece più complessa poiché se, infatti, è indubbio che tutti gli *eSports* siano videogiochi, non è vero il contrario. I videogiochi per essere considerati *eSports* devono possedere alcune caratteristiche ben precise: innanzitutto devono avere un'organizzazione, una struttura ben definita di regole ed infine essere competitivi, decretando vincitori e vinti¹³.

Nonostante il mondo degli *eSports* possa apparire distante rispetto alla concezione tradizionale di sport¹⁴, gli sport elettronici non sono così divergenti da quelli tradizionali. Occorre, infatti, andare oltre alla concezione di sport come attività fisica che richieda una grande mobilità (altrimenti bisognerebbe escludere dagli sport il gioco degli scacchi), risalendo al significato originario di tale termine che deriva dal francese antico *desport*, che poneva l'accento non tanto sull'attività svolta dagli atleti quanto nel divertimento che ne traggono gli spettatori. Sotto tale punto di vista, gli *eSports* riescono ad attrarre un elevatissimo numero di spettatori ed appassionati, anche grazie all'utilizzo dei canali *social* che diventano cassa di

¹² Cfr. S. BASTIANON, *Dal bridge agli esports: semplici giochi o vere attività sportive? Prime riflessioni e spunti per un dibattito*, in *Rivista di diritto sportivo*, Fasc. 1, 2020, p. 183. In tale contributo, l'autore torna più volte sul concetto di gioco ed in particolare, su quello di *giuochi*, accostando le difficoltà nel dare una definizione al termine sport a quelle riscontrate dal filosofo Wittgenstein nel definire appunto il gioco.

¹³ S. BASTIANON, *op. cit.*; C. GIACHINO, N. NIRINO, E. LEONIDOU, L. GLYPTIS, *eSport in the digital era: Exploring the moderating role of perceived usefulness on financial behavioural aspects within reward-crowdfunding*, in *Journal of Business Research*, Vol. 155, 2023, 113416, pp. 1-10.

¹⁴ Sul legame tra sport ed *eSports*, si vedano J. IERUSSI, C. ROMBOLÀ, *Esports: cosa sono?* in *Rivista di diritto sportivo*, Fasc. 2, 2018, pp. 307-322; S. BASTIANON, *op. cit.*; C. GIACHINO, N. NIRINO, E. LEONIDOU, L. GLYPTIS, *op. cit.*

risonanza di tali performance ed eventi. Oltre a tale aspetto legato al divertimento degli spettatori, anche negli *eSports*, esattamente come nella pratica sportiva tradizionale, si è assistito al fenomeno della creazione delle «idoli sportivi»: soprattutto nella cultura popolare asiatica, i videogiocatori professionisti (i c.d. *cyber* atleti) sono diventati delle assolute celebrità al pari di tanti atleti delle discipline sportive più blasonate. Oltre a ciò, occorre sottolineare che, esattamente come gli atleti tradizionali, i *cyber* atleti si allenano per un considerevole numero di ore, vengono seguiti da specialisti per quanto riguarda tanto l'alimentazione, quanto la preparazione atletica, e psicologica, inoltre devono essere determinati, possedere l'indispensabile spirito agonistico, impegnarsi ed essere disposti ad affrontare sacrifici e rinunce¹⁵.

Tutto ciò considerato, nell'ultima decade gli appassionati di *eSports* sono più che raddoppiati, raggiungendo i 500 milioni di persone. È quindi innegabile il fatto che si assista ad un mercato in grande espansione¹⁶, il che ha determinato l'inizio dell'era dei videogiochi competitivi.

¹⁵ È bene rimarcare che i contratti dei *cyber* atleti possono includere clausole anche molto dettagliate relative, ad esempio, al tempo da dedicare gli allenamenti, l'eventuale «esclusività», l'impegno di sottoporsi a esami ed accertamenti clinici, il divieto di assumere alcool o sostanze stupefacenti o che possano ridurre la capacità di vigilanza e di controllo ed infine gli aspetti relativi alle condotte sanzionabili disciplinarmente e, quindi, le rispettive sanzioni. Per meglio comprendere le implicazioni pratiche di questi contratti, si pensi alla legislazione d'oltralpe. In Francia nel 2017 è stato infatti emanato un decreto ministeriale, il Decreto n. 872, che ha disciplinato lo *status* di giocatori professionisti di videogiochi competitivi retribuiti (i c.d. *pro-player*). Tale normativa fissa alcuni paletti, tra i quali: è possibile ingaggiare minori di 16 anni, ma è necessaria una specifica autorizzazione dalla *Commissione des enfants du spectacle*, la durata del contratto non deve essere inferiore a quella di una stagione (12 mesi, il cui periodo è circoscritto dall'art. 10, decreto 872/2017) e non deve superare i 5 anni. Quest'ultima regola, però, è derogabile qualora si intenda: (i) creare una squadra che competa in un gioco appena lanciato, (ii) creare una squadra che competa in un gioco in cui nessun altro team di quel datore di lavoro concorre e (iii) creare una nuova posizione all'interno di una squadra già esistente.

¹⁶ Per approfondimenti in merito alla rapidità, dinamicità, connettività e socialità del

Il rapido sviluppo del mercato ha portato ad un'attenzione crescente verso gli *eSports*, sia da parte dei media sia da parte di possibili investitori. Gli *eSports* sono comunemente considerati uno dei segmenti più dinamici ed interessanti dell'industria dei media.

Tale manifestazione di successo ha suscitato l'attenzione del Parlamento europeo, che nel novembre del 2022 ha approvato la Risoluzione con la quale ha considerato che «l'ecosistema dei videogiochi è diventato un'industria culturale e creativa di primo piano in tutto il mondo, con una dimensione del mercato europeo stimata a 23,3 miliardi di EUR nel 2021, oltre a 4 900 studi di videogiochi e 200 editori di videogiochi, inoltre presenta un grande potenziale di crescita, innovazione, creatività e innesca un cambiamento positivo per l'intero settore; che questo settore è uno dei pochi dell'industria culturale e creativa ad aver registrato una crescita del fatturato durante la crisi COVID-19; [...] che nel 2020 l'industria dei videogiochi ha impiegato circa 98 000 persone in Europa, di cui solo il 20 % è costituito da donne; che vi è un forte squilibrio di genere negli sport elettronici; che incrementare il numero di donne nei videogiochi e negli sport elettronici dovrebbe essere considerata una priorità strategica; [...] che la metà degli europei si considera giocatore di videogiochi, di cui quasi la metà sono donne, e che l'età media di un giocatore di videogiochi in Europa è di 31,3 anni; che oltre il 70 % dei giovani di età compresa tra i 6 e i 24 anni nell'UE gioca ai videogiochi, anche se la maggior parte dei giocatori ha più di 18 anni»¹⁷.

segmento degli eSport, si vedano G. B. CUNNINGHAM, S. FAIRLEY, L. FERKINS, S. KERWIN, D. LOCK, S. SHAW, P. WICKER, *op. cit.*; D. C. FUNK, A. D. PIZZO, B. J. BAKER, *op. cit.* ed infine, NEWZOO, *Global 2018 esports market report*, Retrieved 4 May 2018, from <https://newzoo.com/insights/trend-reports/global-esports-market-report-2018-light/>.

¹⁷ Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 su sport elettronici e videogiochi (2022/2027(INI)) (2023/C 161/01). Con la citata Risoluzione del 10 novembre 2022 il Parlamento europeo «chiede lo sviluppo di una strategia europea coerente e a lungo termine per i videogiochi, di cui dovrebbero beneficiare tutti gli attori coinvolti in modo equo e adeguato, tenendo conto nel contempo degli sport elettronici e dell'attuale dipendenza dalle importazioni e basandosi sulle strategie nazionali esistenti al fine di sostenere gli attori dell'UE e le start-up dell'UE in tali settori». Nella

Sebbene ad oggi solo alcuni Legislatori più attenti abbiano affrontato questi temi, la Risoluzione UE traccia la linea verso la sostenibilità negli *eSports*.

Come sappiamo i valori della sostenibilità (sociale, economica e ambientale) devono guidare lo sviluppo di qualsiasi settore, tanto quello degli sport elettronici quanto il mondo sportivo tradizionale. È innegabile, infatti, che lo sport rappresenti, o dovrebbe rappresentare, un linguaggio universale, potente e diretto che esprime valori ampiamente riconosciuti e che accomuna popoli e culture. Alla luce di ciò, nel 2017 l'UNESCO ha reso operativo il Piano di Kazan, un accordo globale che unisce le politiche sportive e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile¹⁸. Occorre tenere a mente che la pratica sportiva è trasversale rispetto a molti degli obiettivi fissati: essa, infatti, contribuisce a garantire una vita sana, promuove il benessere, un'istruzione di qualità, l'uguaglianza di genere, la crescita economica e il lavoro dignitoso, riduce le disuguaglianze tra i Paesi, rende le città resilienti, sicure e sostenibili e, infine, promuove le società pacifiche¹⁹. Partendo dall'Agenda 2030, il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) ha inserito la Sostenibilità tra i tre pilastri dell'Agenda Olimpica 2020²⁰: è stata dunque varata l'Agenda Olimpica 2020+5, nella quale sono state inserite, oltre alle cinque aree

Risoluzione si toccano alcuni punti fondamentali, come la possibilità di creare un marchio di «Videogioco europeo», il tema della proprietà intellettuale come leva imprescindibile per la crescita e gli investimenti, il nodo problematico del gioco d'azzardo, della possibilità di manipolare i risultati sportivi, del doping, della tutela dei dati, del progetto pilota avviato dal Parlamento europeo dal titolo «Comprendere il valore di una società dei videogiochi europea» nonché del potenziale sociale e culturale di questo strumento così come le sue funzioni didattiche.

¹⁸ L'ONU sostiene il ruolo dello sport nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, facendo leva sui seguenti valori fondamentali: rispetto, integrazione, comprensione e dialogo.

¹⁹ «Lo sport è un fenomeno sociale ed economico d'importanza crescente che contribuisce in modo significativo agli obiettivi strategici di solidarietà e prosperità perseguiti dall'Unione europea». Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Libro bianco sullo sport*, 2007, p. 6.

²⁰ I tre pilastri sono: Credibilità, Gioventù e Sostenibilità.

principali – infrastrutture e siti naturali, approvvigionamento e gestione delle risorse, mobilità, forza lavoro e clima – altresì le tematiche inerenti la solidarietà, la digitalizzazione, la credibilità, la resilienza economico-finanziaria ed appunto, la sostenibilità. Anche la FIFA si muove verso strategie comunicative orientate alla sensibilizzazione sulle questioni ambientali e, inoltre, la UEFA ha implementato la Strategia di Sostenibilità del Calcio 2030²¹.

I criteri della sostenibilità sono poi approdati nel mondo automobilistico e, in particolare, nel mondo delle gare automobilistiche, attraverso la promozione e diffusione della Formula E²². La Formula E, infatti, ha abbracciato gli *eSports* al fine di coinvolgere maggiormente il proprio pubblico amatoriale: così nel 2017 è stato creato un campionato virtuale parallelo a quello che si è svolto nel «mondo reale». Tale campionato coinvolgeva giocatori dilettanti e professionisti che hanno potuto cimentarsi in tale sport e hanno potuto competere per quello che all'epoca era il più grande montepremi di *eSports* di sempre, per un totale di un milione dollari. Oltre a tale primo campionato, si ricorda l'*eRace* di Las Vegas, per il quale si è raggiunta un'ampia copertura mediatica grazie all'utilizzo dei principali canali di notizie e del canale di trasmissione online di *eSports twitch.tv*. Oltre a questo esempio limitato al singolo settore, tuttavia, è bene ricordare che gli *eSports* e la *gamification* in generale sono sempre più utilizzati al fine di promuovere gli interessi ambientali: tra i numerosi esempi, si potrebbe citare *Carbonrally.com*, una sfida in cui gli utenti si uniscono, competono e interagiscono tramite Twitter per risparmiare più energia e ridurre l'impatto del cambiamento climatico²³.

²¹ Esistono numerosi esempi di strutture sportive ecosostenibili, iniziative che legano lo sport alla sostenibilità o certificazioni consistenti in «bollini verdi» che vengono rilasciati agli organizzatori di eventi sportivi.

²² A questo proposito, tra gli altri, T. ROBEERS, H. VAN DEN BULCK, *Towards an Understanding of Side-Lining Environmental Sustainability in Formula E: Traditional Values and the Emergence of eSports*, in *Athens Journal of Sports*, Volume 5, Issue 4, pp. 331-350.

²³ Per ulteriori rilievi: R. COX, *Environmental Communication and the Public Sphere*,

Si può dunque osservare, nel solco degli esempi virtuosi, che occorra perseverare nella direzione del rafforzamento della comunicazione della sostenibilità nell'ambito degli *eSports*. I principali fattori critici da monitorare e sui quali intervenire sono di natura sociale, e sono rappresentati dalla tutela della salute e dall'inclusività, ma sono anche di natura economica e di *governance*²⁴.

Proprio soffermandosi sugli aspetti richiamati, emergono interrogativi tutt'altro che scontati, bensì confortati dal riformato art. 33 della Carta costituzionale che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme²⁵.

Anzitutto ad una prima lettura potrebbe apparire complesso il parallelismo tra *eSports* e disturbi di salute: eppure non è così. Oltre ai nodi problematici più annosi, legati ad una vita troppo sedentaria, occorre senza dubbio volgere lo sguardo alla sfaccettatura più psicologica degli sport elettronici. L'exasperato agonismo, lo stress²⁶, il dover viaggiare in tempi brevi in tutto il mondo e l'elevato livello di concentrazione che occorre mantenere, sono fattori che hanno portato molti giocatori professionisti a diagnosi finanche di *burnout* che

London: Sage, 2012; T. ROBEERS, H. VAN DEN BULCK, *op. cit.*

²⁴ Cfr., anzitutto, A. G. NYSTRÖM, B. MCCAULEY, J. MACEY, T. M. SCHOLZ, N. BESOMBES, J. CESTINO, J. HILTSCHER, S. ORME, R. RUMBLE, M. TÖRHÖNEN, *Current issues of sustainability in esports*, in *International Journal of Esports*. Sui profili di *governance* sia consentito rinviare a M. CAPELLI, R. PENNAZIO, *L'affermarsi degli eSports in correlazione con i fattori ESG*, in *NDS*, 9/2023, p. 1348 ss.

²⁵ Cfr. la legge cost. 26 settembre 2023, n. 1, in GU n. 235, 7 ottobre 2023. Tale previsione, nonostante si riferisca allo sport in generale, ben si inserisce nel solco già lucidamente tracciato – a parere di chi scrive – sia dal Parlamento europeo che dalla Repubblica di San Marino la quale riconosce agli *eSports* un fondamentale ruolo nella promozione degli aspetti di realizzazione umana, sociale, educativa e culturale.

²⁶ Sul tema D. R. POULUS, T. J. COULTER, M. G. TROTTER, R. POLMAN, *Longitudinal analysis of stressors, stress, coping and coping effectiveness in elite esports athletes*, in *Psychology of Sport & Exercise*, 60, 2022.

ne ha compromesso, a volte in modo irrimediabile, la vita e, di conseguenza, la carriera²⁷.

Cionondimeno occorre rimarcare che molti giocatori sono assai giovani, quindi occorrerebbe porre attenzione ai loro ritmi di vita, al ruolo nevralgico dell'ambiente genitoriale e sociale per il loro sviluppo e benessere psicofisico, nonché alla coesione sociale dei gruppi di giocatori tra loro. Accanto alla salute mentale, è cruciale anche quella fisica e, quindi, è doveroso rimarcare il legame tra *eSports* ed educazione alimentare: sempre più nutrizionisti e dietologi si stanno avvicinando al mondo degli sport elettronici²⁸. Oltre a tali aspetti, la medicina si sta occupando sempre più anche dei possibili infortuni dei *cyber atleti*²⁹.

Per tali ragioni, per mantenere la velocità di elaborazione visiva durante i match superiori ai sessanta minuti, sempre più nutrizionisti sportivi stanno declinando i piani alimentari non solo sulla massa muscolare, ma sull'efficienza neuronale (introducendo i cosiddetti "nootropi naturali", sostanze che migliorano le capacità cognitive) e sulla preservazione dell'apparato visivo, fortemente sotto stress. In questa maniera si massimizzano i riflessi senza ricorrere a sostanze dopanti, piaga già evidenziata dal mondo scientifico.

²⁷ Si veda M. JEONG, *What to do about the increasing problem of player burnout in esports*, in *Esports.net*, 31 agosto 2020.

²⁸ Sul tema K. YIN, Y. ZI, W. ZHUANG, Y. GAO, Y. TONG, L. SONG, Y. LIU, *Linking Esports to health risks and benefits: Current knowledge and future research needs*, in *Journal of sport and health science*, 9(6), 2020, pp. 485-488; F. J. RIBEIRO, V. VIANA, N. BORGES, V. H. TEIXEIRA, *The emergence of eSports nutrition: A review*, in *Central European Journal of Sport Sciences and Medicine*, 33(1), 2021, pp. 81-95.

²⁹ Per approfondimenti: E. GARCIA, *Xzì retires from professional Overwatch due to medical condition*, in *Dot Esports*, 13 aprile 2021; C. MICHAEL, *KuroKy to miss OGA Dota PIT Season 2 due to arm injury*, in *Dot Esports*, 26 luglio 2020; L. MIGLIORE, C. MCGEE, M. N. MOORE, *Handbook of Esports Medicine. Clinical Aspects of Competitive Video Gaming*, Springer International Publishing; J. DI FRANCISCO-DONOGHUE, J. BALENTINE, G. SCHMIDT, H. ZWIBEL, *Managing the health of the eSport athlete: an integrated health management model*, in *BMJ Open Sport & Exercise Medicine*, 5, 2019; M. ESPINOSA, *How an esports doctor helps pro gamers avoid injury, from warm-ups to strength training*, *Business Insider*, 10 novembre 2021; A. KOSHY, G. M. KOSHY, *The potential of physiological monitoring technologies in esports*, in *International Journal of Esports*, 1(1), 2020.

Nel 2025, è stata lanciata la *Global Esports Sustainability Charter*³⁰, un Protocollo internazionale che impegna gli organizzatori di tornei a garantire non solo la neutralità carbonica degli eventi (spesso energivori per via dei server, migliorando anche la gestione dei rifiuti elettronici prodotti durante i grandi eventi internazionali), ma anche standard minimi di assistenza medica e nutrizionale per tutti i partecipanti ai tornei LAN³¹.

Il settore è in rapida evoluzione e, dall'analisi condotta, si ritengono fondati gli auspici dell'affermarsi degli sport elettronici nel quadro di efficaci politiche di sostenibilità in linea con gli Obiettivi dell'Agenda 2030 e con l'introduzione nell'art. 33 Cost. del valore poliedrico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Gli *eSports* sono così capaci di generare valore sociale e professionale nel loro cammino verso l'integrazione completa nel mondo dello sport tradizionale.

Nel corso del 2024 e 2025, è peraltro emerso un trend comunicativo denominato «Health-Gaming Awareness»³², in forza del quale i principali team professionistici utilizzano ora i propri canali social per mostrare in tempo reale le routine di allenamento fisico e i piani alimentari dei giocatori. Questa strategia mira a trasformare la percezione pubblica: il *pro-player* non è più visto come un individuo isolato, ma come un atleta ad alte prestazioni che comunica l'importanza della disciplina e della salute psicofisica.

Sullo sfondo delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e,

³⁰ Il riferimento alla Carta e al 2025 si allinea con la *Global Social Impact Initiative* (GSII) lanciata dalla *Global Esports Federation* (GEF), che ha tra i suoi obiettivi la sostenibilità ambientale e il benessere (*Health and Wellbeing*) entro il 2030: cfr. <https://www.globalesports.org/>

³¹ Nel contesto degli eSports, i «tornei LAN» si riferiscono a competizioni dal vivo (in presenza) in cui i giocatori e i loro dispositivi sono fisicamente nello stesso luogo e collegati a una rete locale. A differenza dei tornei online, le LAN richiedono infrastrutture fisiche complesse, assistenza medica *in loco* per la gestione dello stress psicofisico e protocolli nutrizionali specifici per sostenere le prestazioni degli atleti durante l'intero arco della manifestazione (spesso caratterizzata da ritmi circadiani alterati).

³² Si veda <https://www.healthygamerfoundation.org/>

guardando ai prossimi appuntamenti sportivi internazionali, l'ufficializzazione del progetto di *Olympic Esports Games* da parte del CIO³³ ha infine suggellato la separazione tra il gioco ludico e lo sport elettronico competitivo e può rappresentare l'approdo di quest'ultimo alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 con tutte le interessanti sfide in termini di alimentazione degli atleti, comunicazione e sostenibilità.

Rossana Pennazio

ABSTRACT:

L'intervento esamina l'evoluzione degli *eSports* analizzando il passaggio da semplice videogioco a disciplina competitiva riconosciuta. Viene evidenziato il ruolo nevralgico della nutrizione e della preparazione atletica per la performance dei *cyber* atleti e la tutela della loro salute psicofisica. Lo scritto esplora, inoltre, le nuove strategie comunicative di sostenibilità e i recenti sviluppi istituzionali verso l'integrazione olimpica ed il valore sociale e professionale del settore, in armonia con il riformato dettato dell'art. 33 della Costituzione italiana.

EN:

The contribution examines the evolution of eSports, analyzing the transition from a simple video game to a recognized competitive discipline. It highlights the crucial role of nutrition and athletic preparation for the neuronal efficiency of cyber-athletes and the protection of their

³³ La decisione storica di creare i primi *Olympic Esports Games* è stata votata all'unanimità durante la 142^a Sessione del CIO a Parigi (luglio 2024), con il lancio della prima edizione previsto per il 2025 in Arabia Saudita. Il recente scioglimento della partnership con il Paese saudita (ottobre 2025) ha tuttavia spostato l'orizzonte dell'edizione inaugurale al 2027.

psychophysical health. Furthermore, the paper explores new communicative strategies for sustainability and recent institutional developments toward Olympic integration, as well as the social and professional value of the sector, in harmony with the reformed provisions of Art. 33 of the Italian Constitution.

PAROLE CHIAVE:

eSports – Sostenibilità – Nutrizione – Comunicazione.

eSports – Sustainability – Nutrition – Communication.

PARTE II
NOTE E COMMENTI

**INGREDIENT AUTHORIZATION IS NOT CLAIM
AUTHORISATION: THE “AUTHORISATION UNIT”
GAP BETWEEN CHINA AND THE EU.
WHY CLAIM TRANSLATION BECOMES
A TRADE RISK AND A MARKET-ACCESS COST.**

SUMMARY: **1.** *Introduction.* - **2.** *Market-access touchpoints: where claim wording is screened and challenged.* - **3.** *Shared foundation: both systems demand scientific substantiation, auditability, and enforceable boundaries.* - **4.** *The key structural divergence: the “authorization unit” is not the same.* - **4.1.** *China: the system is more product-centered, and claim ability is closely tied to directory tools and product conclusions.* - **4.2.** *EU: the system is more claim-entry-centered, and compliance checks begin with the claim’s presence in the official register and lists.* - **5.** *Practical consequences: why cross-border literal translation fails.* - **6.** *A high-frequency mismatch: the ingredient is permitted, but the desired health message is not institutionally usable.* - **7.** *Converting scientific value into usable expression: three executable pathways.* - **8.** *A replicable sequence to reduce trial-and-error: identity first, boundary next, investment last.* - **9.** *Often-overlooked systemic risk: fragmented communications across touchpoints create “one product, multiple boundaries”.* - **10.** *Conclusion: bridging market-entry eligibility and usable expression is the sustainable approach.*

1. Introduction.

Cross-border compliance distortions often start by treating health-related claims as ‘copy optimization’. In regulatory practice, wording is not merely a communication technique; it is itself a regulated object. A sentence that reads like a neutral description in one market may be treated as a nutrition claim, a health claim, or a disease-related implication in another—thereby moving the product into an entirely different enforcement pathway.

This is also where ‘trade’ becomes concrete. Claim language is reviewed not only by authorities, but by platform governance teams, distributors’ due diligence functions, advertising reviewers, and complaint-driven enforcement systems. Where the message is not

institutionally usable, the commercial consequences are rarely limited to a copy edit: listings can be rejected or removed, campaigns stopped, contracts renegotiated, and incident response costs amplified.

A common misconception sits behind many failures: ingredient permissibility answers whether a product may be lawfully placed on the market, whereas claim permissibility answers whether a health-related message may be used, under what conditions, and with what evidence structure. This article offers an operational explanation for that misalignment by introducing the concept of the authorization unit—the regulatory container within which a health-related message becomes legally usable and audit-ready. It then translates the concept into practical workflows, market-access touchpoints, and three decision pathways for brands operating between China and the EU.

2. Market-access touchpoints: where claim wording is screened and challenged.

Before turning to the structural comparison, it is useful to locate where claim wording is most screened and enforced along the trade and distribution chain.

1. Listing and label reviews (including translations): wording that implies prevention, treatment, or prohibited health effects can trigger rejection, relabeling, or removal.

2. Platform governance and advertising review: health-related keywords, images, and influencer scripts are often screened against platform rules that mirror local law and enforcement risk.

3. Distributor and retailer due diligence: claims frequently sit in contractual representations, product dossiers, and compliance questionnaires; non-usable claims create negotiation friction or block onboarding.

4. Complaint and incident escalation: consumer complaints and competitor reports typically rely on the easiest enforcement handle—what the product ‘say’s—not what the science might support.

5. Cross-channel consistency checks: divergence between label, product detail pages, brochures, and social content can create a ‘one product, multiple boundaries’ problem that attracts scrutiny.

Accordingly, claim translation' should be treated as an institutional mapping exercise: determine the regulatory object first, then design a unified wording boundary and evidence structure for every touchpoint.

3. Shared foundation: both systems demand scientific substantiation, auditability, and enforceable boundaries.

At a policy level, China and the EU share a highly aligned regulatory orientation toward health-related communications: claims must be supported by scientific substantiation, must not mislead consumers, and must remain auditable and enforceable.

EU law defines “health claims” as claims that state, suggest or imply that a relationship exists between a food category, a food or one of its constituents and health, and provides that nutrition and health claims may be used only if they comply with Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods and must not be false, ambiguous or misleading.¹

China’s regulatory approach for health foods similarly operationalizes “scientific substantiation” through structured evaluation tools, including directory-based management of permitted health functions and the binding nature of product-specific regulatory conclusions in the registration/filing system.²

Because “auditability” is central, both systems expect more than academically plausible benefit narratives.

What regulators require is a compliance-ready structure: a legally recognized claim category, a corresponding evaluation/authorization mechanism, defined conditions of use, and stable wording boundaries that can be checked repeatedly in enforcement contexts.

The main divergence between China and the EU is therefore not the regulatory goal, but the institutional method by which “scientific substantiation” is translated into authorizable, enforceable, and market-usable statements.

¹ Regulation (EC) No 1924/2006, Article 2(2)(5); Article 3

² State Administration for Market Regulation (SAMR), 2020, Measures for the Registration and Filing of Health Foods, Article 3, Article10, Article41, Article 53, Article 54 and Article 55.

4. The key structural divergence: the “authorization unit” is not the same.

A reliable way to understand China–EU differences is to focus on the “authorization unit”: whether the system primarily locks health-related wording into a product-specific regulatory conclusion, or whether it primarily authorizes the claim text (as a claim entry) and then requires products to meet the claim’s conditions of use.

4.1 China: the system is more product-centered, and claim ability is closely tied to directory tools and product conclusions.

In the China health food regime, health function communications are not treated as freely combinable marketing language.

The system places strong emphasis on directory-based evaluation tools and product-specific regulatory conclusions.

A core institutional feature is that the claimed health function must fall within the “permitted health function directory”³, which itself is governed by separate directory-management measures⁴. As a result, whether a function can be claimed is not determined only by whether a company possesses supportive studies; it is also determined by whether the function has entered a legally-recognized, reviewable, reproducible directory framework that regulators can evaluate using established tools.

Equally important, “how a function can be said” is not simply a wording preference but is tied to the product’s registration/filing output.

In practice and in the institutional design, the health function and associated compliant expression space are stabilized through the registration certificate or filing documentation and the approved label/leaflet.

For registration, the certificate content includes the product’s health function, and the attachments include label/leaflet materials⁵.

³ State Administration for Market Regulation (SAMR), 2020, *Measures for the Registration and Filing of Health Foods*, Article 10

⁴ State Administration for Market Regulation (SAMR), 2019, *Measures for the Administration of the Health Food Raw Material Directory and the Permitted Health Function Directory*, Article 2, Article 3 and Article 4

⁵ State Administration for Market Regulation (SAMR), 2020, *Measures for the Registration and Filing of Health Foods*, Articles 41 and Article 42

China also requires health food labels and leaflets to include specific elements and warnings, prohibits disease prevention/treatment implications, and mandates a warning that the product cannot replace medicines.⁶

These design choices collectively mean that “claimability” is expected to be consistent with the product’s compliant documentation and its regulatory conclusion, not merely with the company’s internal scientific file.

For businesses, the compliance implication is straightforward: if a proposed function does not fall within the existing permitted function framework, the real problem is not “finding a smarter way to say it” but initiating the compliant institutional pathway that allows the function to be evaluated and then incorporated into the directory and product conclusion where applicable⁷.

4.2 EU: the system is more claim-entry-centered, and compliance checks begin with the claim’s presence in the official register and lists.

The EU framework places more emphasis on the authorization of the claim itself as a regulated “entry”, rather than treating claimability as something that is primarily stabilized by a product licensing file.

The EU regime is structurally “prohibition-first”: health claims are prohibited unless they comply with the general requirements and are authorized and included in the lists of authorized claims⁸.

Even when a claim has been authorized, it remains usable only under the conditions attached to that authorized entry, including any restrictions, minimum amounts, or required statements.

This claim-entry logic is reinforced by the “EU Register” mechanism.

⁶ State Administration for Market Regulation (SAMR), 2020, *Measures for the Registration and Filing of Health Foods*, Articles 54 and Article 55

⁷ State Administration for Market Regulation (SAMR), 2019, *Measures for the Administration of the Health Food Raw Material Directory and the Permitted Health Function Directory*, Articles 2–4; 2020, *Measures for the Registration and Filing of Health Foods*, Article 10

⁸ European Parliament and Council, 2006, Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods, Article 10(1)

EU law requires the Commission to establish and maintain a Community Register of nutrition and health claims⁹, and The Commission gives effect to this register mechanism under Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods¹⁰ through the EU Register online database¹¹, which consolidates authorized claims and their conditions of use.

The practical compliance workflow in the EU therefore typically starts with a structured query: first determine whether the wording constitutes a health claim; then verify whether an authorized claim entry exists in the EU Register/lists and identify the exact conditions of use; then evaluate whether the product meets those conditions; and finally assess whether the presentation complies with completeness and non-misleading requirements.

The system further restricts general, non-specific “good for health” type references by requiring that they be accompanied by a specific authorized health claim¹².

This architecture makes EU claim compliance resemble an “entry-by-entry” compliance engineering exercise: the core task is not to reconcile marketing language with a product licensing certificate, but to reconcile product formulation and communications with the authorized claim entry and its legally binding conditions.

5. Practical consequences: why cross-border literal translation fails.

When companies translate a claim from one market to another, the dominant risk is rarely linguistic.

The risk arises because the same statement is treated as a different regulatory object depending on the system’s authorization unit and claim taxonomy.

⁹ European Parliament and Council, 2006, Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods, Article 19

¹⁰ European Parliament and Council, 2006, Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods, Article 19(1)(2)

¹¹ European Commission (n.d.) *EU register of health claims*. Directorate-General for Health and Food Safety. Available at: [URL] (Accessed: 17 January 2026)

¹² Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods, Article 10(3)

In the EU, once a statement falls within the scope of a health claim, it must be validated against an authorized entry and the corresponding conditions of use^{13,14}.

If conditions are not met, the statement loses its legal basis, regardless of how compelling science appears.

In China, the outcome depends materially on product identity and pathway.

If the product is positioned as ordinary food, health function or disease-related implications can trigger red-line compliance issues under advertising and food law enforcement logic, including explicit prohibitions on expressing disease prevention/treatment functions for specified product advertising categories¹⁵.

If the product is positioned as a health food, health-related wording must align with the permitted function framework and with the approved label/leaflet boundaries and mandatory warning requirements¹⁶.

The cross-border risk therefore comes from placing the “same sentence” into two different regulatory containers—one claim-entry-centric and one more product-conclusion-centric—where its compliance attributes change.

For cross-border strategy, the central rule is not “polish the wording”, but “determine the regulatory object first, then design the wording boundary and evidence structure accordingly”. Without that sequence, businesses may inadvertently convert a marketable selling point in one jurisdiction into an unauthorized claim in the other.

6. A high-frequency mismatch: the ingredient is permitted, but the desired health message is not institutionally usable.

A recurrent structural mismatch in cross-border projects is the

¹³ European Parliament and Council, 2006, Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods, Article 10(1)

¹⁴ European Commission (n.d.) *EU register of health claims*. Directorate-General for Health and Food Safety. Available at: [URL] (Accessed: 17 January 2026)

¹⁵ Advertising Law of the People’s Republic of China, Article 17 and Article 18

¹⁶ State Administration for Market Regulation (SAMR), 2020, Measures for the Registration and Filing of Health Foods, Articles 10, Article 41, Article 54 and Article 55

following: the ingredient pathway has been cleared, and the product can be placed on the market; however, the brand's preferred health narrative cannot be used under the claim rules of one or both jurisdictions.

In a China–EU setting, this mismatch typically takes the form that an ingredient is permitted/approved for use, but (i) in the EU, the relevant health claim has not been authorized or does not exist as an authorized entry in the lists/register, or the product does not meet the authorized conditions; and (ii) in China, the intended function is not included in the permitted health function directory, or it has not been fixed and stabilized in the product's registration/filing conclusion and approved label/leaflet¹⁷¹⁸.

This mismatch demonstrates that “market-entry eligibility” and “usable consumer-facing expression” do not naturally move in lockstep.

Ingredient legality mostly answers whether the product may be lawfully marketed, whereas health-related expression is governed by a separate, consumer-information-facing gate that determines whether the statement is allowed at all and, if allowed, under what constraints.

7. Converting scientific value into usable expression: three executable pathways.

When science supports a value proposition, but the preferred claim is not institutionally usable, businesses should separate two questions: first, how to operate a lawful go-to-market and sales loop; and second, whether and how to build a long-term claim advantage that can be defended and reused across channels and products.

Within that logic, three practical pathways are commonly deployable. First, prioritize verifiability within the official system and launch with compliance-safe communications that do not depend on uncertain authorization outcomes.

¹⁷ European Parliament and Council, 2006, Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods, Article 10(1)

¹⁸ State Administration for Market Regulation (SAMR), 2020, Measures for the Registration and Filing of Health Foods, Article 40 and Article 41

Second, “buy” communication space by aligning product design and expression with existing authorized or permitted frameworks, so that legally usable wording becomes feasible by design.

Third, where differentiated health messaging is business-critical, treat claim capability as a regulatory asset and invest in building it through claim authorization (EU) or new-function institutional pathways and conclusion-fixing mechanisms (China).

The first pathway is to prioritize verifiability within the official systems and to go to market with compliance-safe communications that do not depend on uncertain authorization outcomes.

In the EU, this means that communications should be anchored, wherever feasible, in authorized claim entries that can be verified through the EU Register and used only where the product meets the applicable conditions^{19 20}.

Where the product cannot meet those conditions, the safer approach is to use non-claim factual communication—ingredient facts, composition, manufacturing process, sensory properties, and usage scenarios—while avoiding marketing narratives that assert or imply health-benefit causation.

In China, the corresponding approach depends on product identity: if positioned as ordinary food, communications should avoid triggering health function or disease-related implications that may be treated as prohibited or misleading; if positioned as health food, the registration/filing conclusion and the approved label/leaflet should be treated as the hard boundary for all channels, with mandatory warnings and prohibitions reflected consistently^{21 22}.

The second pathway is to “buy” communication space by aligning product design and expression with existing permitted frameworks.

In the EU, this means selecting an already-authorized claim entry that fits the product’s composition and intended use, strictly aligning

¹⁹ European Parliament and Council, 2006, Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods, Article 10(1)

²⁰ European Commission (n.d.) *EU register of health claims*. Directorate-General for Health and Food Safety. Available at: [URL] (Accessed: 17 January 2026)

²¹ Advertising Law of the People’s Republic of China, Article 17

²² State Administration for Market Regulation (SAMR), 2020, *Measures for the Registration and Filing of Health Foods*, Article 41, Article 53, Article 54 and Article 55

the wording and presentation with the authorized entry, and—where commercially justified—reverse-engineering formulation or consumption pattern so that conditions can be met.

In China, where a health food pathway is chosen, it means ensuring the intended function falls within the permitted function directory and that evidence structure, evaluation logic, and label/leaflet text are consistent with the regulatory conclusion that will be fixed through registration/filing²³.

This pathway is ultimately a strategic choice to shift from “what the market wants to hear” to “what the system allows you to say”, and then to use product design and compliant documentation to make that expression feasible.

The third pathway is to treat claim capability as a long-term regulatory asset and invest in new authorization or new-function institutionalization where the business model truly depends on differentiated health messaging.

In the EU, this corresponds to pursuing the health-claim authorization process so that the claim can exist as an authorized entry with defined conditions in the official system²⁴.

In China, if the intended function cannot be accommodated within the existing permitted function framework, the appropriate direction is not to search for alternative wording, but to initiate the compliant “new function” substantiation and application route so that the function can enter the directory-based evaluable system and then be fixed into the product’s regulatory conclusion and label/leaflet boundary where relevant^{25 26 27}.

²³ State Administration for Market Regulation (SAMR), 2020, *Measures for the Registration and Filing of Health Foods*, Article 10, Article 41 and Article 42

²⁴ Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods, Article 10(1), Articles 13 and Article 14

²⁵ State Administration for Market Regulation (SAMR), *Measures for the Administration of the Health Food Raw Material Directory and the Permitted Health Function Directory* (2019), Article 2, Article 3 and Article 4

²⁶ State Administration for Market Regulation (SAMR), *Measures for the Registration and Filing of Health Foods* (2020), Articles 10, Article 41, Article 42, Article 54 and Article 55

²⁷ State Administration for Market Regulation (SAMR), *Detailed Rules for Technical Evaluation of New Functions and Products of Health Foods (Trial)* (2023), Articles 3, Article 4, Article 5, Article 10, Article 15, Article 16, Article 17, Article 20 and Article 21

Whether this pathway is worth pursuing should be assessed not simply as “possible or not possible”, but as an investment decision: will the resulting directory entry or authorized claim entry be sufficiently reusable and defensible to outweigh time and evidence costs?

8. A replicable sequence to reduce trial-and-error: identity first, boundary next, investment last.

To operate the above pathways, a stable working order can materially reduce wasted effort.

The first step is to determine product identity and pathway in each jurisdiction because identity dictates claim boundaries and enforcement triggers.

The second step is to classify proposed wording under each system’s claim taxonomy and to complete eligibility checks: in the EU, determine whether the message is a health claim and verify whether an authorized entry and conditions exist^{28 29}; in China, determine whether the intended function fits within the permitted function directory and whether, for health foods, it can be fixed into the registration/filing conclusion and label/leaflet boundary³⁰.

Only after these gates are cleared should the business decide whether it needs “launch-first” communications, “alignment with existing frameworks”, or “long-term authorization/new-function investment”.

9. Often-overlooked systemic risk: fragmented communications across touchpoints create “one product, multiple boundaries”.

In both China and the EU, compliance risks often do not arise from the label as a single isolated element; they arise because companies

²⁸ Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods, Article 10(1) and Article 19(2)(c)

²⁹ European Commission, n.d., *EU register of health claims*

³⁰ State Administration for Market Regulation (SAMR), 2020, *Measures for the Registration and Filing of Health Foods*, Article 10, Articles 41, Article 42, Article 54 and Article 55

mistakenly treat compliance as label-checking rather than as whole-of-communications governance.

From an enforcement perspective, the label is merely one carrier of consumer-facing information.

The real compliance object is the overall communication system: website, e-commerce product detail pages, social media content, influencer scripts, advertising creatives, brochures, training scripts, and customer-service representations.

If each touchpoint evolves its own narrative, the product effectively becomes associated with multiple expression boundaries, and any single touchpoint can become an enforcement entry point.

Accordingly, businesses should treat health-related communications as requiring a unified boundary, a rule-to-text mapping, and version control across channels. In China, this governance expectation is reinforced where health food claims must align with approved label/leaflet content and mandatory warnings³¹.

In the EU, it is reinforced by the necessity that health-related statements remain within authorized claim entries and their conditions of use (European Parliament and Council, 2006, Art. 10(1), OJ p. L 404/16).

In both systems, a fragmented communications architecture can create enforcement exposure even when the “core label” appears compliant.

10. Conclusion: bridging market-entry eligibility and usable expression is the sustainable approach.

The recurring mismatch—where an ingredient is permitted, but the desired message is not institutionally usable—can be summarized as follows: the ingredient is approved, but on the EU side the relevant health claim has not been authorized or has not entered the official lists/register; on the China side, the intended function has not been incorporated into the permitted health function directory, or it has not

³¹ State Administration for Market Regulation (SAMR), 2020, *Measures for the Registration and Filing of Health Foods*, Article 41, Article 53, Article 54 and Article 55

been fixed into the product's registration/filing conclusion and approved label/leaflet boundary.

This mismatch reflects the deeper institutional fact that “market-entry eligibility” and “usable expression” are not automatically synchronized.

Ingredient-level permissibility predominantly determines whether a product can be lawfully placed on the market, while health-related expression is constrained by a separate rule set that more directly governs consumer information and market communications^{32, 33}.

A sustainable cross-border compliance strategy therefore requires a consistent institutional mapping and governance mechanism between product entry and communications. It must avoid allowing commercial narratives to cross the boundaries of health claims/functional claims in either jurisdiction, while also avoiding over-contraction of messaging caused by incomplete rule understanding that leads to a “brand value vacuum”.

For businesses, “usable expression” should be treated as a reviewable, auditable compliance deliverable that must be designed and maintained through product positioning, evidence structuring, EU-side register/list verification and condition matching, China-side directory-pathway compliance and fixation into registration/filing conclusions, and full-channel communications governance.

Treating usable expressions as a governed compliance asset, rather than as a marketing copy exercise, is often the decisive prerequisite for scalable and sustainable cross-border growth.

Hui Han

ABSTRACT:

Cross-border foods and nutrition/health products frequently fail

³² European Parliament and Council, 2006, Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods, Article 10(1)

³³ State Administration for Market Regulation (SAMR), 2020, *Measures for the Registration and Filing of Health Foods*, Article 10, Article 54 and Article 55

compliance not because the ingredient is unlawful, but because the health-related message is treated as if ingredient permissibility automatically carries claim permissibility. China and the European Union both regulate claims through scientific substantiation and anti-misleading objectives, yet they stabilize ‘what can be said’ through different authorization containers. This article explains the divergence through the concept of the authorization unit: the regulatory unit within which a health-related statement becomes legally usable and audit-ready. In China, claim ability is largely product- and pathway-centered (directory tools plus the registration/filing conclusion and approved label/leaflet). In the EU, compliance is primarily claim-entry-centered (authorized wording and conditions of use anchored in the EU Register and related lists). The authorization-unit gap is why literal claim translation often becomes a market-access cost across platforms, distributors, and enforcement touch-points. The article concludes with three executable pathways for converting scientific value into compliant expression, and a replicable sequencing method to reduce trial-and-error.

K-WORDS:

Ingredient authorization - claim authorization – claim translation – EU – China.

REFERENCES

Advertising Law of the People’s Republic of China (2015, as amended). Articles 17–18.

European Commission (n.d.). EU register of health claims.

European Parliament and Council (2006). Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods. Article 2(2)(5) and Article 3, Article 10(1), 10(3), Article 13, Article 14, and Article 19(1), 19(2)(c).

State Administration for Market Regulation (SAMR) (2019). Measures for the Administration of the Health Food Raw Material Directory and the Permitted Health Function Directory. Article 2, Article 3 and Article 4.

State Administration for Market Regulation

(SAMR) (2020). Measures for the Registration and Filing of Health Foods. Article 3, Article10, Article41, Article 42, Article 53, Article 54 and Article55.

State Administration for Market Regulation (SAMR) (2023). Detailed Rules for Technical Evaluation of New Functions and Products of Health Foods (Trial). Article 1, Article 2, Article 3, Article10, Article 13.

Giurisprudenza annotata.

**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE QUINTA CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Sentenza del 5 settembre 2025¹

Regolamento UE 1151/2012, art. 13 – denominazione di Origine Protetta – evocazione – nozione – criteri di valutazione – valutazione sintetica – pluralità di elementi da tenere in considerazione – evocazione concettuale – sussiste.

Sull'appello iscritto al n. R.G. 1047/2023 proposto dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano D.O.P., in persona del Presidente *pro tempore* e legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Enrico Cogo e Enrico Baroffio (*omissis*)
- parte appellante –

contro

C. F. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- parte appellata contumace –

(*omissis*)

**MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA
DECISIONE**

¹ In argomento v., *infra*, il commento di ROSSANA PENNAZIO.

1. – (*omissis*) Parte attrice, premettendo che il Grana Padano D.O.P. è il formaggio italiano a denominazione di origine protetta (D.O.P.) più noto e venduto al mondo e, ripercorrendone la storia nonché gli sviluppi normativi che proteggono il segno (fino al regolamento comunitario sulle DOP-IGP), esponeva in fatto: 1) che il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, era stato costituito nel 1954 su iniziativa di Federlatte per svolgere funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alla denominazione D.O.P. registrata a livello UE; 2) che il disciplinare del Grana Padano D.O.P., recependo la normativa comunitaria, era stato modificato nel senso di prevedere esplicitamente e formalmente una classificazione del prodotto in funzione della durata della stagionatura e delle conseguenti diverse caratteristiche qualitative, introducendo, per quanto qui interessa, la categoria “RISERVA stagionato oltre i 20 mesi” avente qualità superiore e caratterizzata da una seconda marchiatura a fuoco apposta sullo scalzo delle forme; 3) che aveva accertato, in data 27/5/2019, tramite il proprio servizio di vigilanza, la presenza sul mercato di un formaggio a pasta dura da grattugia per forma, *texture* e presentazione, identico al Grana Padano DOP, prodotto dalla convenuta e contraddistinto dalla indicazione “Gran Riserva Italia” impressa a fuoco sullo scalzo laterale delle forme con grafica del tutto simile al marchio “Grana Padano Riserva oltre i 20 mesi”; 4) che il segno tutelato dall’attrice (costituito da un disegno circolare, attraversato trasversalmente da una grande fascia con al centro la parola “RISERVA” e dentro la lunetta superiore la parola “oltre”, in carattere maiuscolo e il numero “20”, mentre dentro quella inferiore la parola “mesi”) consente un’agevole identificazione del prodotto da parte dei consumatori ed ha visto notevoli investimenti da parte del Consorzio per valorizzarne il prodotto; 5) che, dopo la scoperta del prodotto del C. F., il Consorzio gli aveva intimato l’immediata cessazione della commercializzazione del medesimo ed il ritiro delle forme già veicolate sul mercato e che, da verifiche successive, in effetti, il prodotto non risultava più presente nel punto vendita ove era stato rinvenuto, né – in relazione ai controlli routinari – altrove; 6) che, non avendo raggiunto un accordo in sede stragiudiziale circa la “evocatività” dell’uso dei termini GRAN e RISERVA per designare un formaggio a pasta dura stagionato oltre 20 mesi, dalla forma cilindrica stondata ai lati, di pezzatura oltre i

25 kg e *texture* giallo-ocra con tipico aspetto di formaggio da grattugia, realizzato in Italia e venduto tramite GDO (Grande Distribuzione Organizzata) al consumatore finale, persisteva l'interesse ad accertare e sentire dichiarata l'esistenza di una illegittima affinità della denominazione commerciale e/o presentazione e/o dei termini "GRAN RISERVA ITALIA" nonché dell'uso del marchio di fatto come documentato in atti di causa, siccome evocazione della D.O.P. GRANA PADANO "RISERVA" ai sensi dell'art. 13 del regolamento 1151/2012/UE, concernente la tutela dei nomi geografici registrati e protetti dall'Unione europea.

1.2 Il Caseificio convenuto non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali di parte attrice ed escussione testi e, con la Sentenza n. 707/2023 pubblicata il 17/02/2023 il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, rigettava la domanda attorea ritenendola infondata ed escludendo la sussistenza di una "evocazione" o uso diretto o indiretto del marchio "Grana Padano Riserva oltre i 20 mesi" ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012 da parte della convenuta con il prodotto "Gran Riserva Italia".

In particolare, il Tribunale, richiamando la normativa nazionale ed internazionale che tutela dal punto di vista giuridico il marchio ed il nome "Grana Padano", così motivava il proprio convincimento (si riporta testualmente da pag. 14 e ss. della sentenza impugnata): "La parola "GRAN" utilizzata dal caseificio convenuto non può ritenersi evocativa dalla parola "GRANA", sia perché essa è un mero aggettivo riferito al sostantivo generico "RISERVA", sia perché essa stessa, essendo un vocabolo generico della lingua italiana, deve ritenersi liberamente utilizzabile. Va invero applicato nel caso in esame il disposto di cui all'articolo 13 comma 1 [...] Si tratta invero di un vocabolo generico il cui utilizzo non può essere ritenuto vietato dallo stesso articolo 13. Peraltro, il sostantivo "GRANA", oltre ad essere vocabolo descrittivo, ha il proprio precipuo valore ove accompagnato all'aggettivo "PADANO", poiché è proprio nell'origine geografica che si sostanzia l'essenza e la ratio della tutela qui azionata. Nell'etichettatura e nel marchio utilizzato dalla parte convenuta difetta completamente la presenza sia del vocabolo "GRANA" sia dell'aggettivo "PADANO". Va poi con-

siderato che se è vero che l'aggettivo "GRAN" si differenzia dalla parola "GRANA" per l'obliterazione della sola ultima lettera "A", ciò che potrebbe non essere pienamente percepito da consumatori provenienti da altri paesi dell'Unione che non conoscono e non praticano la lingua italiana, è anche vero - però - che vi è il limite non valicabile costituito dalla piena liceità dell'utilizzo di una parola generica, ovvero sia di uso comune, quale "GRAN" che è d'uso corrente nella lingua italiana quale forma abbreviata alternativa dell'aggettivo "GRANDE". Parimenti la parola "RISERVA" è vocabolo di uso comune e il suo utilizzo non può essere ritenuto di per sé illecito ex art. 13 comma 1 del Regolamento UE n. 1151/2012/UE. Anche poi valutando l'utilizzo congiunto dei vocaboli in argomento e la denominazione complessivamente utilizzata dal caseificio convenuto, si evidenzia come la dizione "GRAN RISERVA ITALIA" non sia affatto evocativa della dizione "GRANA PADANO RISERVA", proprio perché nella denominazione qui azionata e tutelata dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 584/2011 il riferimento di rilievo è al sostantivo "GRANA" e appare dirimente e caratterizzante l'associazione alla connotazione geografica "PADANO". Nella denominazione utilizzata da parte convenuta, invece, appare avere carattere predominante la dizione "RISERVA ITALIA", da individuarsi quale "cuore" del segno adottato, senza alcun riferimento alla provenienza dalla pianura padana. Dunque, sia l'esame singolare di ciascun vocabolo considerato sia l'analisi di insieme consentono di escludere la ricorrenza di un'ipotesi di evocazione o uso diretto o indiretto ex art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012/UE. E - d'altra parte - la stessa Corte di Giustizia UE ha affermato che per accertare l'esistenza di un'"evocazione" di un'indicazione geografica registrata, spetta al giudice del merito valutare se il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in presenza della denominazione controversa sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta.

Nell'ambito di tale valutazione detto giudice, in mancanza, in primo luogo, di una similarità fonetica e/o visiva della denominazione controversa con l'indicazione geografica protetta e, in secondo luogo, di un'incorporazione parziale di tale indicazione in tale denominazione, deve tener conto, se del caso, della somiglianza concettuale fra detta

denominazione e detta indicazione (v. Corte di Giustizia UE sentenza del 7.6.2018 nella causa C – 44/17). Nel caso in esame difetta l'incorporazione parziale del cuore geografico della denominazione protetta nel segno utilizzato dal C. F., poiché nella denominazione utilizzata da parte convenuta non vi è alcun riferimento alla Pianura Padana e all'aggettivo "PADANO". Difetta altresì una similarità visiva poiché i due contrassegni posti in comparazione sono ben distinti e differenti. Non vi è infine similarità concettuale proprio poiché l'assenza del riferimento alla zona di origine geografica del formaggio di parte attrice (mediante l'utilizzo dell'aggettivo "PADANO") esclude in concreto il sorgere di un meccanismo di associazione fra il prodotto di parte convenuta e la denominazione protetta. Le residue somiglianze e assonanze riscontrabili, legate all'uso dei vocaboli "GRAN" e "RISERVA", infine, non possono essere oggetto di censura sulla base della previsione normativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 1151/2012/UE, poiché, come già detto, trattasi di nomi generici di prodotto il cui utilizzo è ritenuto comunque lecito dallo stesso cennato articolo 13."

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Torino, ha proposto Appello, notificato in data 03/08/2023, il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano D.O.P., esponendo due articolati motivi di gravame, con riproposizione nel merito tutte le difese già esposte in primo grado e sfavorevolmente valutate dal primo Giudice sull'applicazione del giudizio di evocazione.

2.1. Col primo motivo di appello, il Consorzio lamenta l'errata identificazione della fattispecie sottoposta a giudizio e la conseguente mancata considerazione di elementi rilevanti ai fine della valutazione della sussistenza dell'evocazione ex art. 13 Reg EU 1151/2012 (in particolare: dal punto di vista della valutazione globale della fattispecie; dell'identificazione dei segni da comparare; dell'identificazione del nucleo proteggibile della DOP; dal punto di vista dell'eccezione per l'uso di "termini generici"; della ricerca e comparazione del "cuore" dei segni; della disapplicazione del criterio del "consumatore medio europeo"; dell'autonoma rilevanza dell'evocazione concettuale). L'appellante precisa che la domanda formulata in primo grado mirava a veder riconosciuta la sussistenza di una illecita evocazione della DOP (con la richiesta di divieto di utilizzo dell'espressione "Gran Riserva Italia" applicata con marchiatura a fuoco a prodotti simili a quelli DOP) e non,

come interpretato dal Tribunale, alla pretesa di “esclusività” dell’utilizzo dei termini “GRAN” e “RISERVA” in via generale ed astratta per la commercializzazione di formaggi. Sul punto, viene rilevato come la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha chiarito che la sovrapposizione fonetica è un elemento importante del giudizio di evocazione, il cui scopo è accertare se nella mente del consumatore medio un nome/marchio suscita come immagine di riferimento una DOP, anche laddove non sussista alcun rischio di confusione sulla vera identità del prodotto. Nel caso di specie, le denominazioni “GRANA PADANO RISERVA” e “GRAN RISERVA ITALIA”, nonché i segni distintivi apposti dalla convenuta, comporterebbero certamente evocazione nel consumatore medio tra la merce contraffatta e quella che beneficia della DOP.

Il giudizio di “evocazione” sarebbe infatti complesso e multifattoriale, incorporando, da un lato, elementi di attenzione per la fonetica (ove è sufficiente una incorporazione parziale del nome protetto) dall’altro, anche i segni figurativi, l’etichettatura e, più in generale, la natura e la presentazione dei prodotti. Di conseguenza, evidenzia l’appellante, le valutazioni del Tribunale avrebbero dovuto dare conto di tutti gli elementi pertinenti portati alla sua attenzione con i documenti versati in causa e dell’attività istruttoria svolta, non potendosi ridurre il giudizio di evocazione alla sola parte letterale/denominativa del segno apposto sulla merce contestata.

(omissis)

2.2. Col secondo motivo di appello, il Consorzio prospetta ulteriore errata applicazione dell’art. 13 del regolamento EU 1151/2012 con particolare riferimento all’uso indiretto della DOP GRANA PADANO RISERVA ovvero all’evocazione “concettuale” e alla lettera D) del primo comma del medesimo articolo, sulla pratica capace di indurre in errore il consumatore circa la vera origine del prodotto. A tal proposito il Tribunale avrebbe errato ad escludere la ricorrenza della suddetta norma in quanto assenti, nel marchio contestato, gli elementi di richiamo alla Pianura Padana. Al contrario, ritiene il Consorzio, che la precisazione “Italia” nel marchio figurativo GRAN RISERVA ha proprio la funzione di attrarre l’attenzione del consumatore medio europeo sul dato concettuale dell’origine del prodotto, che, intuitivamente, può essere associata all’Italia e, segnatamente, all’unica zona che produce

formaggi vaccini duri da grattugia, ossia la Pianura Padana. Il suddetto riferimento geografico, quindi, seppur indiretto, sarebbe esistente, facendo particolarmente presa soprattutto su un pubblico “europeo” (meno abituato a discernere i confini geografici interni all’Italia, e più avvezzo a ragionare in termini di tradizione casearia complessiva del nostro Paese) e la parola “Italia” costituirebbe una “evocazione concettuale” e/o un elemento potenzialmente in grado di fuorviare il consumatore medio circa la vera identità del prodotto ai sensi della lettera d) dell’art. 13. L’associazione di questo elemento ai termini “GRAN RISERVA oltre i 20 mesi” porterebbe a collegare il prodotto al Grana Padano Riserva oltre 2 mesi.

Per le ragioni sopra brevemente richiamate, il Consorzio per la Tutela del formaggio Grana Padano DOP ha instaurato il presente procedimento, concludendo come in premessa.

3. All’esito dell’udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta *ex art.* 127 ter, del 24/01/2024 - verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia del C. F. S.r.l., che non si è costituito neppure in questo grado di giudizio - sono stati assegnati i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi, con fissazione dell’udienza di rimessione a decisione al 5 marzo 2025. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.

4. Oggetto della presente controversia sono la DOP “Grana Padano” in particolare nella sua declinazione “Grana Padano Riserva oltre 20 mesi” di cui al disciplinare in atti e il segno “Gran Riserva Italia”, impiegato da parte appellata per commercializzare, imprimendolo sulla parte esterna della forma entro un logo tondeggianti, un formaggio a pasta dura da grattugia non coperto dalla DOP Grana Padano e talvolta, nella pubblicità e nell’etichetta del prodotto, con l’utilizzo della locuzione “OLTRE I 20 MESI”.

Si tratta - come accertato dall’istruttoria svolta dal Tribunale - di prodotti comparabili per le caratteristiche di pasta, stagionatura, forma (cilindrica, stondata ai lati), pezzatura, colore, e modalità di commercializzazione al consumatore finale attraverso la Grande Distribuzione Organizzata e il Consorzio appellante, anche nello scritto conclusivo di questo grado, precisa che - seppure « nella percezione del Tribunale, l’azione del Consorzio di tutela sarebbe volta ad estendere la protezione della DOP “Grana Padano” all’uso dei termini “GRAN” e

“RISERVA” in via generale ed astratta per la commercializzazione di formaggi” - “questa lettura non corrisponde tuttavia alla domanda formulata dal Consorzio, che mira più modestamente a veder riconosciuta la sussistenza di una illecita evocazione della DOP proprio e soltanto in relazione a circostanze di fatto più dettagliate. Nessuna pretesa di esclusività è stata avanzata in questa sede circa l’uso dei termini “GRAN” e “RISERVA” in via generale ed astratta per la commercializzazione di formaggi. Di contro, è stata avanzata dal Consorzio proprio e soltanto per la richiesta di vietare alla convenuta l’impiego dell’espressione “GRAN RISERVA ITALIA” applicata con marchi a fuoco simili a quelli impiegati per i prodotti DOP “GRANA PADANO RISERVA OLTRE 20 MESI”, per formaggio con caratteristiche di forma e pezzatura identiche a quelle del prodotto Dop, commercializzati attraverso la Grande Distribuzione Organizzata con modalità idonee a rafforzare il richiamo alla mente del pubblico della merce DOP e segnatamente con l’impiego della descrizione “OLTRE I 20 MESI” nella pubblicità e su un’etichetta apposta sul prodotto”.

Oltre alla fattispecie evocativa della DOP di cui all’art. 13, lett. b) del Reg. UE 1151/2012 (qui applicabile *ratione temporis*) parte appellante lamenta infatti anche la violazione della lett. d) dell’art. 13 citato (“qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto”) segnalando e documentando una serie di accorgimenti posti in essere della società appellata per collegare il proprio prodotto alla Dop oggetto di causa e, in particolare, l’utilizzo dell’espressione <oltre i 20 mesi> nel porzionato confezionato in spicchi (*omissis*) e nei *claim* reperibili nei cataloghi C. F. (*omissis*).

5.I due motivi di appello possono essere congiuntamente esaminati e la Corte ritiene che siano fondati nei termini che seguono.

5.1. Seppure i termini “gran” e “riserva” sono di per sé generici ed il primo, non solo nella lingua italiana ma anche in quella spagnola, francese e portoghese riconducibile all’aggettivo “grande” e seppure la mera condivisione di alcune lettere o parole generiche non è, di per sé sola sufficiente a determinare evocazione, ciò che ha importanza nel caso di specie è l’effetto complessivo del segno di parte appellata (con e senza la locuzione “oltre 20 mesi”) e la sua attitudine a richiamare la DOP, cioè ad istituire nella mente del consumatore medio europeo, ra-

gionevolmente informato, attento ed avveduto, un collegamento psicologico con il prodotto contrassegnato dalla DOP “Grana Padano”/”Grana Padano Riserva oltre 20 mesi”.

Come è noto, sussiste evocazione anche in mancanza di un rischio di confusione con i prodotti contrassegnati dalla DOP e anche se la vera origine del prodotto viene indicata e per valutare se il consumatore medio europeo possa istituire una associazione con la DOP occorre effettuare, come ripetutamente richiesto dalla Corte di Giustizia UE in plurimi arresti, non già una analisi individuale dei singoli termini, bensì un esame globale che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti e, in particolare, della similarità fonetica e visiva dei segni, dell’incorporazione anche parziale della DOP nel segno che contraddistingue il prodotto generico, della somiglianza concettuale tra i segni e della comparazione dei prodotti, comprese le modalità della loro presentazione al pubblico.

Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, si è già detto al precedente punto 4, che si tratta di formaggi a pasta dura da grattugia, con similari caratteristiche di stagionatura, forma, peso e colore e finanche modalità di presentazione al pubblico e di distribuzione al consumatore finale.

Quanto ai segni, oltre alla somiglianza grafica (il segno di parte appellata è impresso a fuoco sulla parte laterale esterna della forma di formaggio, con la parola “Italia” all’interno di una fascia ovale, del tutto analogamente a quanto si rinviene nel formaggio di parte appellante, laddove è la parola “riserva” ad essere iscritta in un contorno ovaleggiante), quello di C. F. riprende integralmente un termine utilizzato nella DOP (riserva). In questo contesto, anche la scelta di parte appellata di utilizzare il termine “Italia” non presente nella DOP, lungi dal costituire un elemento di differenziazione, contribuisce a suggerire al consumatore europeo la provenienza del formaggio del Caseificio dalla stessa area geografica di quello della DOP.

Ritiene dunque la Corte, stante la comparabilità dei prodotti, che la scelta di parte appellata di avvalersi delle parole GRAN RISERVA ITALIA per contraddistinguere il proprio formaggio, sia funzionale e comunque idonea a suggerire al consumatore europeo, come immagine di riferimento, la Dop GRANA PADANO RISERVA.

Non è tanto, ad avviso della Corte, l’incorporazione quasi totale del

termine GRANA nel segno di parte appellata mediante la parola GRAN (che di per sé sola potrebbe evocare l'aggettivo "grande") quanto la complessività della scelta operata dal Caseificio e cioè dell'opzione di avvalersi congiuntamente anche della parola RISERVA (ripresa totalmente e senza una reale necessità stante la pluralità di analoghi termini a disposizione) e della parola ITALIA che, seppure diversa dall'aggettivo PADANO, ha proprio lo scopo di suggestionare il consumatore medio europeo circa la provenienza del prodotto.

E l'effetto complessivo che deriva dall'utilizzo congiunto dei termini di cui sopra è proprio quello – vietato – di evocare concettualmente nella mente del consumatore medio europeo la DOP del Consorzio appellante.

6. Atteso quanto sopra esposto, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, debbono essere emesse le statuizioni che verranno indicate in dispositivo.

7. Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza *ex art. 91 c.p.c.*

– *Omissis* –

Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata:

a) accerta che l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità del formaggio prodotto e commercializzato da C. F. srl con l'impiego dei termini GRAN RISERVA ITALIA costituisce evocazione illegittima della Dop GRANA PADANO RISERVA;

b) ordina a C. F. srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di cessare la commercializzazione del formaggio oggetto di causa mediante l'impiego dei termini GRAN RISERVA ITALIA e di ritirare dal commercio il formaggio contrassegnato come sopra eventualmente ancora presente sul mercato;

– *Omissis* –

L'EVOCAZIONE CONCETTUALE AL VAGLIO DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO

Sommario: 1. *L'oggetto del contendere* - 2. *I principi affermati dal giudice piemontese* - 3. *Rilievi conclusivi*

1. L'oggetto del contendere.

Nell'estate dello scorso anno la Corte d'Appello di Torino¹ ha reso una pronuncia alquanto interessante in materia di evocazione.

La vicenda sottoposta al vaglio del giudice piemontese trae fondamento dall'azione promossa dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano (DOP) nei confronti di un caseificio al quale contestava l'uso della denominazione "Gran Riserva Italia" apposta su un formaggio a pasta dura da grattugia non DOP, in quanto ritenuta una forma di evocazione illecita della DOP "Grana Padano" e, segnatamente, della sua categoria più pregiata, ovvero la "Riserva Oltre i 20 mesi".

Il Consorzio aveva richiesto l'accertamento dell'illecito ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012 sulla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, con la conseguente condanna del caseificio piemontese appellato alla cessazione della produzione e della commercializzazione con la denominazione e la presentazione contestate.

Il Tribunale di Torino, nel giudizio di *prime cure*, rigettava le richieste del Consorzio, ritenendo che l'uso della denominazione "Gran Riserva Italia" non costituisse evocazione, in quanto gli elementi distintivi

¹ Corte d'Appello di Torino, Sez. I Imprese, 5 settembre 2025, ined. La pronuncia è, di recente, stata commentata da V. RUBINO, *Gli elementi dell'evocazione di una DOP nella valutazione del giudice: fattori da considerare e rilevanza dei richiami all'origine nella presentazione dei prodotti generici*, in *Dir. agroalim.*, 2026, p. 181 ss.; del medesimo A. anche in *Archivio Giuridico del Piemonte Orientale*, 2, 2026.

utilizzati (come la parola “Italia”) sono stati ritenuti sufficienti a differenziare il prodotto².

Il Consorzio soccombente ha quindi proposto appello avverso tale decisione. Più nel dettaglio, l'appellante ha fondato la sua impugnazione sulla necessità di una corretta interpretazione e applicazione del concetto di “evocazione” elaborato dal diritto unionale, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea³, secondo cui la pratica commerciale scorretta dell’evocazione è configurabile quando il consumatore, pur non essendo tratto in inganno sulla vera origine del prodotto, è indotto ad associare il prodotto generico alla DOP, sfruttandone di conseguenza indebitamente la reputazione⁴.

² Trib. Torino, 17 febbraio 2023, in *De Jure*. In dottrina cfr. R. SAIJA, *La tutela delle denominazioni composte e le peculiarità in tema di evocazione. Nuovi percorsi della giurisprudenza di merito*, in *Riv. dir. alim.*, 2023, 2, p. 31 ss.

³ Costituisce il pilastro della giurisprudenza in materia Corte giust., sez. V., 9 marzo 1999, in causa C-87/99, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola/Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. Kg et al.*, in *Raccolta*, 1999, p. I-1301. Tra i diversi contributi che in dottrina si sono occupati di questa sentenza cfr., in particolare, L. COSTATO - P. BORGHI - S. RIZZIOLI - V. PAGANIZZA - L. SALVI, *Compendio di diritto alimentare*, Milano, Wolters Kluwer, 2022, spec. p. 305 ss.; G. AMBROSIO, R. SAIJA - L. CARRARA, *Prodotti alimentari di qualità. Regole, casi e questioni*, Milano, Wolters Kluwer, 2022, spec. p. 170 ss. Si veda poi Corte giust., Grande Sezione, C-132/05, 26 febbraio 2008, *Commissione delle Comunità Europee vs. Repubblica Federale di Germania, Parmigiano Reggiano/Parmesan*, spec. parr. 44-45. In letteratura cfr. I. CANFORA, *Il caso Parmigiano Reggiano: denominazioni di origine composte e strumenti di tutela tra competenze nazionali e diritto comunitario*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, II, pp. 16-26; F. CAPELLI, *La sentenza Parmesan della Corte di giustizia: una decisione sbagliata*, in *Dir. comunitario e degli scambi internaz.*, 2008, pp. 329-333; N. LUCIFERO, *Denominazioni composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protetta. Il caso “parmigiano”*, in *Giur. it.*, 2009, pp. 579-584.

⁴ Questa direzione fu tracciata sin dal 1951 con la firma della Convenzione di Stresa che pose la base giuridica per la tutela internazionale dell’uso dei nominativi d’origine e delle denominazioni dei formaggi. Proprio con attenzione alle indicazioni geografiche italiane, le condotte di evocazione in ambito lattiero-caseario si sono rivelate assai frequenti e, tra questi, spiccano i citati casi Parmesan, Cambozola, ma anche il precedente Gran Moravia. A proposito dell’ultimo arresto – di nuovo riguardante un formaggio stagionato a pasta dura – la Corte di Appello di Venezia, 09 ottobre 2025, n. 2955, in *De Jure*, ha confermato la decisione del Tribunale di Venezia che aveva riconosciuto l’illiceità dell’uso del termine “Grana” in relazione al formaggio “Gran Moravia”.

In modo del tutto condivisibile il Consorzio osservava che il Tribunale di primo grado avesse commesso un errore di diritto omettendo di valutare in modo globale e sistematico gli elementi che, nel loro complesso, richiamavano nella mente del consumatore medio⁵, ovvero sufficientemente informato e ragionevolmente avveduto, il prodotto DOP Grana Padano.

Segnatamente gli elementi contestati dal Consorzio evidenziavano: l'uso combinato dei termini "Gran" e "Riserva", che richiamano direttamente la categoria DOP "Riserva Oltre i 20 mesi"; la forma stondata e il peso del prodotto (forme da circa 26 kg), tipiche del Grana Padano; la presenza di una marchiatura a fuoco sullo scalzo che, sebbene recante un logo differente, nelle sue modalità concrete mimava i tratti distintivi dei formaggi DOP di pregio; il richiamo all'italianità ("Italia" e "Latte 100% italiano") che, ben lungi dal differenziare, di fatto rafforzava invece l'associazione con il formaggio Grana Padano; nonché l'elevato livello di stagionatura suggerito, in linea con la categoria merceologica "Riserva" del Grana Padano.

2. I principi affermati dal giudice piemontese

La Corte torinese accoglie integralmente l'appello del Consorzio, riformando la sentenza di primo grado che si è concentrata sugli aspetti letterali o semantici senza prendere adeguatamente in considerazione

⁵ Trattasi di un principio più volte richiamato dalle Corti: cfr., tra le altre, sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 1988, *Gut Springenheide GmbH e Rudolf Tusky c. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt c. Amt für Lebensmittelüberwachung*, ECLI:EU:C:1998:369, paragrafo 31. Per una maggiore analisi di come il concetto di "consumatore medio" si sia evoluto nella giurisprudenza della CGUE si riportano a titolo esemplificativo le sentenze di seguito elencate: Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1990, *Pall Corp. c. P.J. Dahlhausen & Co.*, ECLI:EU:C:1990:473, Sentenza della Corte di giustizia del 2 febbraio 1994, *Verband Sozialer Wettbewerb eV c. Clinique Laboratoires SNC e Estée Lauder Cosmetics GmbH*, ECLI:EU:C:1994:34, Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2004, *Henkel KGaA.*, ECLI:EU:C:2004:88, Sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 2007, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*, ECLI:EU:C:2007:495, Sentenza della Corte di giustizia del 20 luglio 2017, *Ornua Co-operative Ltd c. Tindale & Stanton Ltd España, SL*, ECLI:EU:C:2017:571.

gli altri elementi che possono determinare l'aggancio nella mente del consumatore medio europeo della denominazione di origine protetta "Grana Padano" e, così, dichiara l'illegittimità della denominazione "Gran Riserva Italia" per evocazione della DOP Grana Padano.

Bene, a parere di chi scrive, ha argomentato il giudice applicando in modo rigoroso il principio della Corte di giustizia secondo cui la valutazione dell'evocazione debba essere globale⁶, tenendo conto di tutti gli aspetti⁷ dell'etichettatura, della presentazione e della pubblicità del prodotto non DOP⁸.

La Corte muove infatti evidenziando che non sia la singola parola a determinare l'illecito, bensì l'insieme degli elementi che convergono nel suggerire un collegamento con la DOP protetta⁹. In questo senso, la Corte ha specificato che l'aggiunta del termine "Italia" non escludeva l'illecito anzi, in un contesto di formaggio a pasta dura di alta qualità, ne rafforzava proprio l'associazione con il Grana Padano DOP il quale,

⁶ E non richiede similarità tra i prodotti. Così ha chiarito la Corte di giustizia UE nella sentenza *Champanillo* (C-783/19) dove ben si argomenta che la protezione delle DOP prevista dall'art. 103, par. 2, lett. b), del Reg. UE n. 1308/2013 si estende anche ai servizi, non presuppone identità o similarità tra i prodotti e si fonda sulla percezione del consumatore medio. Sul punto cfr. C. GERNONE, *Il caso "Champanillo" e l'evocazione di una DOP vitivinicola nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione*, in *Giustizia civile.com*, 3, 2022.

⁷ Significativa la pronuncia Corte di giustizia UE, 2 maggio 2019, in causa C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón Cuquerella Montagud*.

⁸ *Amplius* cfr. F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, Utet, p. 348 ss.; M. GIUFFRIDA, *Prodotti e qualità certificata: DOP, IGP e STG*, in *Tratt. breve di dir. agrario it. e dell'Unione europea. Agricoltura, pesca, alimentazione e ambiente*, dir. da L. Costato e F. Albisinni, t. II, IV ed., Milano, Wolter Kluwer, 2023, p. 977 ss.; S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, II ed., Bari, Cacucci, 2024, p. 333 ss.

⁹ Sul punto, in particolare, v. Corte di giustizia UE, 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association*, C-44/17, EU:C:2018:415. Nella nota controversia tra la *Scotch Whisky Association* e il sig. Michael Klotz, un distributore di whisky *online*, per far cessare la commercializzazione, da parte di quest'ultimo, di un whisky prodotto in Germania e denominato "Glen Buchenbach", la Corte ha chiaramente esplicitato come il diritto europeo protegga le indicazioni geografiche da qualsiasi "evocazione", anche ove la vera origine del prodotto sia indicata o se l'indicazione geografica sia usata in forma tradotta o accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "marca", "gusto" o simili.

senza dubbio, connota l'eccellenza casearia italiana. La Corte ha criticato l'approccio atomistico sviluppato in primo grado intorno ai singoli elementi della fattispecie e ha riaffermato piuttosto che l'impressione generale suscitata nel consumatore¹⁰ costituisca il dirimente metro di giudizio¹¹.

La sentenza ridimensiona correttamente l'efficacia di elementi di differenziazione blandi, come l'aggiunta del termine "Italia" alla denominazione del caseificio appellato e si concentra sulla somiglianza concettuale. Se il giudizio sintetico d'insieme nella combinazione di denominazione, *packaging*, forma stondata e stagionatura crea un'associazione mentale troppo forte¹², un termine indicante l'origine come "Italia" non risulta certo sufficiente a differenziare la denominazione, anzi al contrario contribuisce a suggerire al consumatore europeo la provenienza del formaggio oggetto di causa dalla stessa area geografica di quello della DOP.

Grazie ad un'analisi d'insieme la Corte giunge a riconoscere l'evocazione non solo della DOP "Grana Padano" in generale, ma in particolare della stagionatura "Riserva Oltre i 20 mesi", per la quale denominazione il Consorzio ha un interesse specifico e tutelabile. Particolarmente degno di nota è che la Corte abbia infatti riconosciuto che la

¹⁰ Sempre avendo come parametro di riferimento il consumatore medio europeo, come rimarcato dalla citata sentenza del 7 giugno 2018, *Scotch Whisky Association*, C-44/17, punto 56.

¹¹ Nella valutazione della condotta di evocazione il giudice dovrebbe, infatti, effettuare un giudizio sintetico complessivo di tutti gli elementi presenti che possono essere riconducibili non solo alla coincidenza fonetica e letterale dei due nomi comparati, ma appunto all'insieme degli elementi che possono determinare l'"evocazione concettuale".

¹² Nel rapporto tra evocazione e nesso concettuale emerge la valenza ambivalente di aspetti grafici, termini generici e forma del prodotto. L'evocazione può ben concretarsi quando un operatore riproduce la forma o l'aspetto esteriore di un prodotto registrato, inducendo il consumatore a pensare che si tratti di quel prodotto DOP. Significativo in tal senso il precedente *Morbier*, Corte di giustizia UE, 17 dicembre 2020, in causa C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Fromagère du Livradois SAS*, che si è pronunciata contro la commercializzazione di prodotti analoghi generici che riproducevano nel confezionamento la forma o l'aspetto caratterizzanti il prodotto di detta DOP, conformante al relativo disciplinare.

protezione della DOP si estenda, rinforzandone la tutela, anche a riferimenti che richiamano specifiche categorie merceologiche di prodotto (come la richiamata “Riserva”) che beneficiano di un valore aggiunto e di una reputazione particolare nel mercato, prevenendo così l’agganciamento indebito alla percezione di alta qualità associata a tali DOP. L’uso da parte del caseificio piemontese dei termini “Gran”¹³ e “Riserva” in combinazione lessicale¹⁴, nel contesto di un formaggio a stagionatura prolungata e di grande pezzatura, è stato ritenuto un inequivocabile richiamo alla denominazione riservata alle forme di Grana Padano stagionate oltre i 20 mesi. D’altra parte la corte pone proprio l’accento sulla protezione della reputazione specifica legata alla particolare categoria di invecchiamento.

Attraverso un convincente *iter* argomentativo, la sentenza ha rimarcato la linea discriminante tra l’evocazione e altre forme di illecito dal momento che la prima si concreta quando il consumatore associa l’immagine evocata alla DOP, anche se è consapevole che il prodotto non sia la DOP stessa, mentre si concretano usurpazione o imitazione quando si induce in errore il consumatore sulla natura o provenienza effettiva del prodotto, persuadendolo a credere che si tratti proprio della DOP.

La Corte statuisce che, nell’illecito di evocazione, l’elemento determinante è proprio la suggestione (ovvero il richiamo mentale) prodotta

¹³ Il giudice piemontese specifica che “Gran”, apparentemente termine generico, già di per sé solo potrebbe evocare l’aggettivo “Grande”: basti appunto considerare l’effetto complessivo del segno che contraddistingue il prodotto di parte appellata (con e senza la locuzione “oltre 20 mesi”) e la sua attitudine a richiamare la DOP, istituendo nella mente del consumatore medio europeo, ragionevolmente informato, attento ed avveduto, un collegamento psicologico con il prodotto contrassegnato dalla DOP “Grana Padano”/“Grana Padano Riserva oltre 20 mesi”. L’argomentazione così formulata non collide con la giurisprudenza in materia di protezione della denominazione composta: v. Corte giust. UE, 4 dicembre 2019, in causa C-432/18, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena c. Balema GmbH*. È, inoltre, interessante notare che in una successiva sentenza di secondo grado, più indietro menzionata, App. Venezia, 09 ottobre 2025, n. 2955, cit., la Corte veneziana giunge ad argomentare che “Grande” costituisca una parte integrante e caratterizzante della DOP “Grana Padano” e, come tale, possa essere utilizzato esclusivamente per prodotti conformi al disciplinare DOP.

¹⁴ Cfr. Corte giust. UE, 4 dicembre 2019, in causa C-432/18, *Aceto Balsamico di Modena*, cit.

nel consumatore e non, invece, l'intento fraudolento dell'operatore o l'effettiva confusione del consumatore¹⁵. Quando dunque il consumatore, pur non essendo tratto in inganno sulla vera origine del prodotto, è indotto ad associare alla DOP il prodotto generico che ne aggancia la notorietà e la reputazione, tale indebita associazione è da sola sufficiente a integrare l'illecito, anche in assenza di una totale confusione.

Proseguendo nell'argomentare, il giudice torinese ha ben dato peso all'aspetto esteriore del formaggio che mimava le caratteristiche fisiche della forma stondata di Grana Padano, tanto nell'utilizzo di forme da circa 26 kg, molto simili alla pezzatura media del Grana Padano, quanto nell'uso della marchiatura a fuoco sullo scalzo arrotondato (sebbene con un logo diverso), concretizzando nelle modalità concrete una similarità con la prassi che nel settore caseario è fortemente associata ai prodotti caseari di alta gamma nel mercato agroalimentare, come appunto il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano.

Unitamente all'approccio olistico d'insieme, il richiamo a questi elementi fisici e di presentazione è stato *recte* considerato dalla Corte piemontese quale tassello fondamentale nella valutazione globale che porta alla sussistenza dell'evocazione, dimostrando come l'illecito non risieda solo nella denominazione letterale, ma anche nel cd. *trade dress* connotante l'aspetto esteriore del prodotto.

In questa maniera si evidenzia, altresì, come la disciplina dei regimi di qualità possa garantire non soltanto la tutela contro pratiche scorrette, ma anche la promozione e la conoscenza tra i consumatori dei prodotti autenticamente legati al territorio.

3. Rilievi conclusivi

Accogliendo l'appello, la sezione imprese della Corte piemontese ha dichiarato illegittimo e contrario all'art. 13.1 lett. b) del Regolamento UE 1151/2012 (applicabile *ratione temporis* alla controversia in

¹⁵ Si conferma nel diritto interno il principio europeo sull'associazione o richiamo mentale suscitato nel consumatore. Cfr., da ultimo, A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protetta (dop) e le indicazioni geografiche protette (igp)*, in *Tratt. dir. alim. it. ed europeo*, II ed., Milano, Giuffrè, 2024, p. 612 ss.

esame)¹⁶, la denominazione e la presentazione del formaggio “Gran Riserva Italia” in quanto costituenti una chiara evocazione della DOP “Grana Padano” e della sua categoria “Riserva Oltre i 20 mesi”. L’appellato soccombente è stato, dunque, condannato a cessare ogni forma di produzione, commercializzazione, etichettatura e pubblicità del prodotto, oggetto di causa, con la terminologia e la presentazione contestate, unitamente al ritiro dal commercio dei lotti di prodotto ancora presenti sul mercato.

Si tratta di un orientamento che, seppur di merito, costituisce senza dubbio un importante arresto per il diritto agroalimentare poiché applica in modo rigoroso gli esaminati principi della Corte di giustizia in materia di evocazione delle DOP nel contesto del diritto nazionale e, inoltre, assurge a precedente significativo nella lotta contro quei prodotti simili che cercano di cavalcare l’onda della reputazione delle denominazioni protette.

La pronuncia, dunque, rafforza la protezione contro quelle tecniche di *marketing* fuorviante e riconosce la necessità di tutelare il consumatore, ma anche il valore economico degli investimenti e la reputazione insite nella DOP. Basti solo ricordare che nel caso in esame la controversia si snodi attorno ad una condotta che interessa proprio le linee di prodotto più pregiate.

Cionondimeno è importante evidenziare che il pronunciamento incida sulle strategie commerciali dei produttori italiani di formaggi, in special modo di quelli stagionati a pasta dura non DOP, sensibilizzati ad adottare misure di differenziazione più marcate, soprattutto quando intendono posizionarsi su un segmento *premium* legato ad una particolare categoria di invecchiamento.

È possibile, dunque, ritenere la pronuncia cruciale nell’indirizzare gli altri produttori a scongiurare la mimesi degli elementi fisici esteriori

¹⁶ Ora art. 26, lett. b) Reg. 2024/1143/UE. Come noto il provvedimento di cui sopra nel testo è stato abrogato dal Reg. 2024/1143/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, in G.U. L, 2024/1143, 23 aprile 2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>.

e di presentazione commerciale del prodotto che rafforzano il collegamento visivo e tattile con l'originale. Si ritiene inoltre opportuno rimarcare che, insieme alla forma stondata, il colore ed il peso, la marchiatura a fuoco sullo scalzo delle forme, non è certo un mero elemento decorativo, bensì concreta nelle sue modalità concrete una censurabile somiglianza grafica con il segno distintivo tipico delle DOP casearie italiane di alta gamma.

A parere di scrive, dal punto di vista della prevenzione e anche di una maggior tutela, con il precedente in discussione, i produttori che utilizzano termini come "Riserva", "Gran", "Selezione Speciale" o altre diciture evocative in combinazione con marchi che esaltano l'italianità o l'artigianalità del processo, saranno più interessati a riconsiderare le loro etichette e campagne di *marketing*, onde scongiurare un probabile rischio di soccombenza con conseguenti aggravio di spese legali e ritiro dei prodotti.

L'arresto qui commentato potrà allora, nel medio e lungo termine, sortire nondimeno effetti importanti, ora inquadrati nella cornice applicativa del nuovo Regolamento (UE) n. 2024/1143 che protegge le indicazioni geografiche dall'evocazione all'art. 26 lett. b)¹⁷.

Da un lato il precedente esaminato garantisce una tutela più efficace dei produttori, intesi in un'ottica di filiera agroalimentare più sostenibile¹⁸, ma anche una maggiore protezione della fiducia dei consumatori¹⁹; dall'altro pare fungere da pungolo all'innovazione nella qualità agroalimentare stimolando viepiù lo sviluppo di denominazioni e marchi che non abbiano alcuna assonanza con le DOP, affermando ad

¹⁷ Per un primo commento cfr. F. CAPELLI, *Considerazioni a margine del nuovo regolamento (UE) n. 2024/1143 sui regimi di qualità dei prodotti alimentari*, in *Dir. comunitario e degli scambi internaz.*, 1-2/2024, pp. 2 ss.

¹⁸ Sul punto cfr. A. DI LAURO, *Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agroalimentare*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 226 ss.; ID., *Le denominazioni d'origine protetta (dop) e le indicazioni geografiche protette (igp)*, in *Tratt. dir. alim. it. ed europeo*, cit., p. 612 ss.

¹⁹ V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012/UE*, in *Riv. dir. alim.*, 2013, 4, p. 4 ss.; ID., *Recenti novità normative in materia di "made in" e "prodotti tipici"*, in questa *Rivista*, 2025, 3, p. 469 ss.

esempio caratteristiche di prodotto davvero uniche, come nuove stagionature, diverse pezzature, nonché specifiche alimentazioni degli animali, così da forgiare una propria ed autentica reputazione distintiva.

Rossana Pennazio

ABSTRACT

La Corte di Appello di Torino si è *recte* pronunciata sull'evocazione concettuale di una DOP specificando che il relativo giudizio debba prendere in considerazione tutti gli elementi anche materiali della fattispecie, inclusi la forma del prodotto, la somiglianza grafica dei marchi, la stampigliatura a fuoco sullo scalzo laterale, l'uso di termini utilizzati nel disciplinare di produzione per identificare specifiche categorie merceologiche della DOP evocata, nonché il richiamo all'origine italiana del prodotto generico, capace di agganciare il prodotto DOP nella mente del consumatore medio europeo.

EN:

The Turin Court of Appeal correctly ruled on the conceptual evocation of a PDO, specifying that the relevant judgment must take into consideration all the elements, including material ones, of the case in point, including the shape of the product, the graphic similarity of the trademarks, the branding on the side, the use of terms used in the production specifications to identify specific product categories of the evoked PDO, as well as the reference to the Italian origin of the generic product, capable of capturing the PDO product in the mind of the average European consumer.

PAROLE CHIAVE:

Denominazione di Origine Protetta – Evocazione – Valutazione sintetica complessiva

Protected Designation of Origin – Evocation – Overall synthetic evaluation

Giurisprudenza annotata.

**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE**

**Ordinanza
n. 28122 del 22 Ottobre 2025¹**

Sanzioni amministrative – bis in idem – rinvio pregiudiziale – obbligo del rinvio da parte del giudice avverso la cui decisione non sono disponibili ulteriori rimedi giurisdizionali interni – normativa Ue - dottrina dell'acté claire – precedenti interpretativi interni.

(omissis)

**MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA
DECISIONE**

1. – *(omissis)* AB , già componente del consiglio di amministrazione della BPVi, ha proposto opposizione alla sanzione amministrativa (pari a euro 10.000,00) irrogatagli dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con atto n. 19933/2017, per l'omissione nella documentazione di una offerta di obbligazioni (i prospetti di base 2014 e 2015) di informazioni, relative alla sussistenza, all'entità e agli effetti del capitale finanziato, concernenti la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e all'acquisto di azioni della Banca, in violazione dell'art. 94, comma 2 TUF.

La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza n. 77/2018, ha respinto l'opposizione.

2. Avverso la sentenza AB ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso CONSOB, che deduce l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.

¹ In argomento v., *infra*, il commento di VITO RUBINO.

(*omissis*)

CONSIDERATO CHE

(*omissis*)

4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 19, comma 3, della legge n. 689 del 1981: la sentenza ha erroneamente negato la decadenza dal potere punitivo per superamento del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio in ragione dell'inconferenza dell'art. 19 rispetto all'ambito delle sanzioni amministrative.

Il motivo è infondato.

Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, l'art. 19, comma 3 della legge n. 689 del 1981 non individua un termine finale per l'adozione del provvedimento sanzionatorio; invero, si tratta di una disposizione destinata a disciplinare l'ipotesi di adozione di misura cautelare in pendenza del procedimento sanzionatorio, che mira a scongiurare il pericolo che la misura stessa possa protrarsi a tempo indeterminato, come appunto confermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. al riguardo Cass. n. 8060/2007).

L'art. 19 citato viene quindi in considerazione nella sola evenienza che l'opposizione avverso il provvedimento di sequestro sia stata respinta e che l'amministrazione non abbia disposto la confisca o emesso ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, senza contemplare un termine suscettibile di generalizzata applicazione, tanto più che un termine generale imposto a pena di inefficacia della sanzione è appositamente previsto dal precedente articolo 14, applicabile anche ai procedimenti relativi alle sanzioni previste dal d.lgs. n. 58 del 1998 (cfr., per tutte, Cass. n. 18031/2022).

5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 2015, come interpretato alla luce dell'art. 7 CEDU, dell'art. 49, par. 1, e dell'art. 52, par. 5, della Carta dei diritti fondamentali UE, nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto non fondata la già prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.lgs. n. 72 del 2015 e dell'ivi contenuta

previsione che esclude la retroattività della disciplina più favorevole agli illeciti compiuti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il motivo è infondato.

Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente nella premessa all'esposizione degli asseriti vizi formali della sentenza, si deve escludere la natura sostanzialmente penale della sanzione oggetto dell'impugnazione (v. infra, sub II), sicché è conforme a diritto la statuizione del giudice di merito secondo cui in relazione a tale sanzione non trovano applicazione le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, poiché così è disposto dall'art. 6 del citato d.lgs. n. 72 del 2015 che non dà luogo a dubbi di legittimità (si veda al riguardo Cass. n. 20689/2018).

7. Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 244 c.p.c. e dell'art. 195, comma 7 TUF, nella parte in cui la Corte d'appello ha ommesso l'audizione del ricorrente che ne aveva fatto espressa richiesta.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento sanzionatorio di cui all'art. 195 TUF il diritto di difesa dell'incolpato è garantito dalla previsione di un congruo termine per il deposito di difese scritte, mentre la sua audizione personale non è un incumbente imprescindibile, come risulta dal confronto con l'art. 196 dello stesso decreto legislativo, riguardante i promotori finanziari (in questi termini Cass. n. 1740/2022).

(omissis)

II. In memoria il ricorrente chiede che questa Corte, in via pregiudiziale, disponga il rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte europea di giustizia di cinque quesiti che hanno come presupposto l'incompatibilità con l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE dell'interpretazione che esclude la natura punitiva delle sanzioni amministrative comminate dalla CONSOB in forza delle disposizioni dell'art. 191, comma 2 TUF, nella versione vigente alla data di deliberazione del provvedimento impugnato.

Il Collegio ritiene di non disporre il rinvio pregiudiziale.

Nella pronuncia del 6 ottobre 2021 (C-561/19, sulla pronuncia cfr. Cass. n. 34898/2024), la Corte di giustizia, dopo aver rimarcato che il rinvio pregiudiziale costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai trattati, ha ribadito e sviluppato i criteri (già espressi nella sentenza *Cilfit*) al ricorrere dei quali viene meno l'obbligo dei giudici di ultima istanza di rivolgersi alla Corte in presenza di questioni di interpretazione del diritto eurounitario: si tratta, oltre ai casi di irrilevanza della questione, dell'*acte éclairé*, ovvero sia quando la questione sia materialmente identica ad altra già decisa o vi sia una giurisprudenza consolidata della Corte sul punto, e dell'*acte clair*, quando l'interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con evidenza tale da non dare adito a ragionevoli dubbi.

Per la Corte di giustizia l'iniziativa delle parti nel giudizio di ultima istanza non può privare il giudice della propria indipendenza nel vagliare se ricorra una delle ipotesi di cui alla sentenza *Cilfit*, obbligandolo così a presentare un rinvio pregiudiziale.

Quanto alla fattispecie concreta in esame, ritiene il Collegio che non vi sia necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in quanto, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, le sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Consob per violazione in materia di offerta al pubblico di titoli ex art. 94 TUF, non sono sanzioni amministrative di carattere punitivo, non pongono un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (secondo l'interpretazione della sentenza della Corte EDU del 2014, *Grande Stevens e altri c. Italia*), nel senso che non sono equiparabili - per tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale - alle sanzioni CONSOB relative all'abuso di informazioni privilegiate (Cass. nn. 12031/2022, 4524/2021) e alla manipolazione del mercato (Cass. nn. 17209/2020, 24850/2019), entrambe ritenute sostanzialmente penali.

III. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 13 febbraio 2025.

Il Presidente
Milena Falaschi

**SULL'USO “INTERNO” DELLA DOTTRINA DELL'ACTE
ÉCLAIRÉ DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE PER
NON RINVIARE UNA CAUSA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
UE EX ART. 267, 3° CO., TFUE.**

[Nota a Cass. n. 28122/2025, *A. B. c. CONSOB*]¹.

SOMMARIO: **1. Introduzione.** – **2. Breve sintesi della vicenda processuale.** – **3. Il focus dell'ordinanza 28122/2025.**

1. Introduzione.

L'ordinanza n. 28122/2025 della Corte di Cassazione segna una nuova tappa (e, forse, un nuovo livello) nella manipolazione interpretativa dell'art. 267 III CO. TFUE al fine di evitare l'obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue e consolidare, così, gli orientamenti di legittimità nazionali su tematiche ritenute già sufficientemente approfondite e bilanciate dalla giurisprudenza interna.

La vicenda rientra in uno dei tanti filoni del contenzioso legato alle modalità di offerta al pubblico di prodotti finanziari da parte della Banca Popolare di Vicenza e, per le finalità di questo commento, merita solo qualche accenno: si trattava di decidere se la sanzione di 10.000 euro inflitta a un ex-componente del Consiglio di amministrazione della Banca da parte della CONSOB fosse legittima e non violasse sotto vari profili la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali Ue.

Ciò che merita l'accensione di un “faro” non è, tanto, la motivazione fornita dalla Cassazione per rigettare il ricorso nel merito, quanto, piuttosto, la singolare spiegazione che la Corte ha fornito per respingere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue ai sensi dell'art. 267 III CO TFUE.

¹ Ordinanza della Corte di Cassazione, sezione II civ., 22 ottobre 2025, n. 28122/2025, reperibile qui: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/28122_10_2025_civ_noindex.pdf.

2. Breve sintesi della vicenda processuale.

L'ordinanza qui in commento trae origine da un ricorso per Cassazione promosso da Alessandro Bianchi, già componente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza, al quale la CONSOB aveva inflitto una sanzione amministrativa di 10.000 euro nel 2017.

Il provvedimento sanzionatorio era fondato sull'asserita violazione dell'art. 94, comma 2, TUF, in relazione a omissioni informative nei prospetti di base ai risparmiatori delle offerte obbligazionarie del 2014 e del 2015.

In particolare, secondo la CONSOB, nei prospetti non erano state adeguatamente indicate informazioni rilevanti sulla prassi dei finanziamenti concessi dalla banca ai clienti per consentire loro la sottoscrizione o l'acquisto di azioni della stessa banca (c.d. capitale finanziato), informazioni ritenute essenziali per una corretta valutazione dei prodotti finanziari da parte degli investitori.

Bianchi aveva contestato la sanzione sostenendo, tra l'altro, di non essere a conoscenza della prassi dei finanziamenti correlati, non avere deleghe gestorie, essendo un consigliere non esecutivo e non poter essere ritenuto responsabile delle omissioni informative nei prospetti.

La Corte d'appello di Venezia, tuttavia, con sentenza n. 77/2018, respingeva l'opposizione, ritenendo che anche i consiglieri non esecutivi siano gravati da doveri di vigilanza e informazione e che le omissioni fossero conoscibili o comunque percepibili nell'esercizio diligente della funzione ricoperta dal ricorrente.

Avverso tale decisione il Bianchi proponeva, quindi, ricorso per cassazione, articolando numerosi motivi. All'interno del ricorso veniva formulata anche richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 III co. TFUE, basata sulla questione (ben nota) della natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative comminate (giurisprudenza EDU *Grande Stevens*² e ss.) e della correlata violazione delle garanzie difensive del ricorrente.

² Corte EDU, 4 marzo 2014, ric. nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, *Grande Stevens e altri c. Italia*, in HUDOC, hudoc.echr.coe.int, su cui si vedano G. GAJA, *Le conseguenze di una riserva inammissibile: la sentenza nel caso Grande Stevens c. Italia*, in Riv. dir. int., 3/2014, pp. 832 ss.; G. M. FLICK, V. NAPOLEONI, *Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto? "Materia penale", giusto processo e "ne bis in idem" nella sentenza della Corte Edu, 4 marzo 2014*,

3. Il focus dell'ordinanza 28122/2025.

La Cassazione, richiamata espressamente la giurisprudenza della Corte di giustizia *Cilfit*³ e il più recente assestamento dato dalla

sul "market abuse", in *Rivista AIC*, 3/2014, 1 ss.; P. GAETA, *Grande Stevens c. Italia: il "non detto" delle sentenze*, in *Quaderni costituzionali*, 3/2014, pp. 740 ss.; E. BINDI, *L'incidenza delle pronunce della Corte EDU sui procedimenti sanzionatori delle Autorità amministrative indipendenti*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2014, pp. 3007 ss.; M. VENTORUZZO, *Abusi di mercato, sanzioni Consob e diritti umani: il caso Grande Stevens e altri c. Italia*, in *Rivista delle società*, 4/2014, pp. 528 ss.; A. Alessandri, *Prime riflessioni sulla decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo riguardo alla disciplina italiana degli abusi di mercato*, in *Giurisprudenza commerciale*, 5/2014, 1, pp. 855 ss.; E. DESANA, *Procedimento CONSOB e "ne bis in idem": respinta l'istanza di rinvio*, in *Giurisprudenza italiana*, 7/2014, pp. 1642 ss.; A. CIRAUOLO, *"Ne bis in idem" e doppio binario sanzionatorio: verso una progressiva assimilazione tra sanzioni penali e sanzioni amministrative?*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.* 1-2/2015, pp. 243 ss.; F. VIGANÒ, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e resistenze nazionalistiche: Corte Costituzionale italiana e Corte di Strasburgo tra "guerra" e "dialogo". Qualche osservazione dall'angolo visuale di un penalista*, in *Dir. pen. contemp.*, 2014, on line; A.F. TRIPODI, *Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L'Italia condannata per violazione del ne bis in idem in tema di manipolazione del mercato*, *Ibidem*, 9 marzo 2014.

³ CGUE, 6 ottobre 1982, C-283/81, *Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA c. Ministero della Sanità*, *Raccolta*, 1982, pp. 3415 ss. La letteratura in merito ai criteri *Cilfit* è troppo vasta per essere qui utilmente riepilogata. Per una lettura "classica" della materia si vedano, a titolo esemplificativo, E. GIRINO, *Portata e interpretazione del diritto comunitario nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia delle Comunità europee*, DCSCI, 1985, pp. 567 ss.; G. BEBR, *The Rambling Ghost of "Cohn-Bendit": Acte Clair and the Court of Justice*, CMLR, 1983, pp. 439 ss.; J.-C. MASCIET, *Vers la fin d'une controverse? La Cour de justice tempère l'obligation de renvoi préjudiciel en interprétation faite aux juridictions suprêmes (art. 177, alinéa 3, CEE)*, RMC, 1983, pp. 363 ss.; K. LENAERTS, *La modulation de l'obligation de renvoi préjudiciel*, *Cahiers de droit européen*, 1983, pp. 471 ss.; S. LAPORTA, *Manifesta infondatezza di questioni e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee*, *Rassegna dell'avvocatura dello Stato*, 1983, I, Sez.II, pp. 47 ss.; D. EDWARD, *CILFIT and Foto-Frost in their Historical and Procedural Context*, in L. M. POIARES MADURO, L. AZOULAI (eds.), *The Past and Future of EU Law. The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty*, 2010, pp. 173 ss.; D. SARMIENTO, *Cilfit and Foto-Frost: Constructing and Deconstructing Judicial Authority in Europe*, *ibidem*, pp.192 ss.; N. P. GRAVELLS, *Article 177 and the Obligation to Refer*, *The Law Quarterly Review*, 1983, pp. 518 ss. Per una lettura più recente si vedano AA. VV., *Il rinvio pregiudiziale come strumento di sviluppo degli ordinamenti*, a cura di J. ALBERTI E G. DE CRISTOFARO, Pisa, Pacini, 2023; S. BARBIERI, *Il rinvio pregiudiziale tra giudici ordinari e Corte costituzionale. La ragione del conflitto*, Napoli, Jovene, 2023; AA. VV. *Il rinvio pregiudiziale*, a cura di F. FERRARO, C. IANNONE, Torino, Giappichelli, 2024.

sentenza del 6 ottobre 2021, causa C-561/19 *Consorzio Italian Management*⁴, con l'ordinanza in commento ha rigettato il ricorso siccome infondato alla luce della costante giurisprudenza di legittimità sulla natura meramente "amministrativa" delle sanzioni CONSOB per violazioni del TUIF.

Con riferimento alla richiesta di rinvio pregiudiziale l'ordinanza ribadisce formalmente che si tratta di una "chiave di volta" nel coordinamento fra ordinamento nazionale e ordinamento Ue, ma... Ancorandosi alla dottrina di derivazione francese dell'*acte éclairé* (*Acte clair*: interpretazione evidente, priva di ragionevoli dubbi), fatta propria dalla Corte di giustizia a partire dalla sentenza *Cilfit* in poi, sottolinea l'autonomia del giudice nazionale nella scelta sul rinvio e precisa che l'iniziativa delle parti (richiesta di rinvio tempestivamente formulata) non può vincolare il giudice.

Il giudice di ultima istanza resta, quindi, libero di valutare se ricorrano le condizioni *Cilfit*... Con questa precisazione: la Cassazione ritiene che non vi sia necessità di rinvio perché secondo la *propria* giurisprudenza le sanzioni ex art. 94 TUF non hanno natura "sostanzialmente penale", non pongono problemi di compatibilità con l'art. 6 CEDU.

Il mancato rinvio si fonda, quindi, sull'assunto che le sanzioni in esame non siano punitive in senso convenzionale/eurounitario.

Di conseguenza, non sarebbe rilevante il problema dell'art. 41 della Carta.

⁴ CGUE, 6 ottobre 2021, C-561/19, *Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA c. Rete Ferroviaria Italiana*, ECLI:EU:C:2021:799, su cui si vedano P. DE PASQUALE *Inespugnabile la roccaforte dei criteri CILFIT (Causa C561/19)*, 18 ottobre 2021, *Quaderni AISDUE*, 2021, *on line*; F. MUNARI, *Il "dubbio ragionevole" nel rinvio pregiudiziale*, *Federalismi.it*, 2022, n° 18, p.162 ss.; F.-V. GUIOT, *A quo, ad quem, ad libitum... Quand l'obligation de renvoi et la théorie de l'acte clair font encore parler d'elles*, *Cahiers de droit européen*, 2022, pp. 419 ss.; M. P. BROBERG, N. FENGER, *If you love somebody set them free : on the Court Of Justice's revision of the acte clair doctrine : case C-283/81: CILFIT; case C-561/19: Consorzio Italian Management e Catania Multiserviziase*, *CMLR*, 2022, p. 711 ss.; L. COUTRON, *Retour sur l'arrêt Cilfit : point de révolution, mais une simple rénovation*, *RTDE*, 2022, pp. 705 ss.; F.-X. MILLET, *Cilfit still fits*, *European Constitutional Law Review*, 2022, pp. 533 ss.; ID., *Les défauts de renvoi préjudiciel par les cours suprêmes : une contestation insidieuse de l'autorité du droit de l'Union*, *Revue des affaires européennes*, 2023, pp. 131 ss.; I. MAHER, *The CILFIT Criteria Clarified and Extended for National Courts of Last Resort Under Art. 267 TFEU*, *European Papers (European Forum)*, 2023, *on line*.

Tralasciando in questa sede ogni commento sulla fondatezza della tesi di merito, preme segnalare come la Cassazione escogiti, con questa pronuncia, una nuova via per escludere l'obbligo del rinvio pregiudiziale ex art. 267 3° co. TFUE e "tagliar corto" sulle richieste dei ricorrenti di trasferire le cause alla CGUE: dopo le ragioni procedurali e l'inammissibilità dei ricorsi per aspetti puramente processuali interni, ora sembra venuto il turno della inesistenza di un ragionevole dubbio... Secondo la "propria" giurisprudenza.

L'ordinanza, infatti, applica lo schema *Cilfit* – aggiornato con la sentenza C-561/19 - e nega il rinvio perché ritiene la questione già "chiara" alla luce della propria giurisprudenza sulla natura non penale delle sanzioni, con buona pace della funzione di controllo indiretto dell'art. 267 TFUE: di una sorta di "uso interno" dell'*acte éclairé*

Tuttavia, secondo la Corte di giustizia l'*acte éclairé* riguarda la giurisprudenza della Corte UE, non quella nazionale, e richiede una valutazione comparata linguistica, sistematica e teleologica del diritto UE.

Qui, invece, la Cassazione si fonda su precedenti italiani in forza dei quali non ritiene necessario rinviare alla Corte di giustizia Ue una questione... Sufficientemente chiara alla luce dei propri orientamenti consolidati.

L'ordinanza diventa, così, non solo contraddittoria con le indicazioni *Cilfit*, ma anche carente nella motivazione alla luce di *Conorzio Italian Management*, poiché non analizza in modo autonomo la giurisprudenza europea sulla natura delle sanzioni ed esclude la natura punitiva della sanzione richiamando come parametri esclusivamente la tipologia, severità, incidenza patrimoniale della stessa. Viene, in particolare, omessa un'analisi completa secondo i criteri *Engel*⁵(CEDU/CGUE) della qualificazione formale, della natura sostanziale e della gravità della sanzione.

La Corte EDU e la Corte di giustizia tendono a interpretare in modo estensivo la nozione di "sanzione penale", valorizzandone la funzione deterrente e repressiva. Il ragionamento della Cassazione resta, invece, ancorato all'argomentazione del sistema italiano, con una motivazione che - pur se formalmente presente - è sostanzialmente

⁵ Corte EDU, 8 giugno 1976, ric. nn. 5100/71 ss. *Engel e altri c. Paesi Bassi*, HUDOC, Serie A, n. 22.

apparente, poiché non compie un vero esame del diritto UE e della CEDU sul punto sostanziale della questione da decidere.

Insomma: il rinvio pregiudiziale è dichiarato arco di volta del sistema giuridico europeo...

Ma andando avanti in questo modo pare che la struttura sia... piuttosto fragile!

Vito Rubino

ABSTRACT:

Il commento analizza l'ordinanza n. 28122/2025 della Corte di Cassazione, con cui il giudice di ultima istanza ha negato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ex art. 267, terzo comma, TFUE, invocando la dottrina dell'*acte clair/éclairé*. La pronuncia viene esaminata criticamente nella parte in cui la Cassazione fonda l'assenza di un "ragionevole dubbio" esclusivamente sulla propria giurisprudenza consolidata circa la natura non penale delle sanzioni CONSOB ex art. 94 TUF. Il contributo mette in luce come tale "uso interno" dell'*acte éclairé* si discosti dalle indicazioni della Corte di giustizia, in particolare dalla giurisprudenza *Cilfit* e *Consorzio Italian Management*, e svuoti la funzione di controllo indiretto del rinvio pregiudiziale, attraverso una motivazione solo apparentemente conforme ai parametri convenzionali ed eurounitari.

ABSTRACT

*This note examines Order No. 28122/2025 of the Italian Supreme Court (Corte di Cassazione), which refused to make a preliminary reference to the Court of Justice of the European Union under Article 267(3) TFEU by relying on the doctrine of *acte clair/éclairé*. The ruling is critically assessed insofar as the absence of any "reasonable doubt" is inferred solely from the Supreme Court's own settled case law on the non-criminal nature of CONSOB administrative sanctions under Article 94 of the Italian Consolidated Financial Act. The analysis highlights how this "internal use" of the *acte éclairé* doctrine departs from the standards set by the*

CJEU, particularly in Cilfit and Consorzio Italian Management, and ultimately weakens the preliminary ruling mechanism by providing a merely apparent compliance with EU law and ECHR requirements.

PAROLE CHIAVE:

rinvio pregiudiziale – giurisdizione di ultima istanza – obbligo – dottrina dell'acte éclairé

Preliminary reference – court of last instance – obligation – acte éclairé doctrine

PARTE III
DOCUMENTAZIONE

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA AGROALIMENTARE E AMBIENTALE.

Le sentenze citate sono segnalate nella *newsletter* mensile CeDiSA (www.cedisa.eu) e pubblicate nella versione integrale in formato pdf sulla pagina del gruppo Facebook “*Gruppo di discussione sulla legislazione alimentare e ambientale*”, reperibile *on line* all’indirizzo internet <https://www.facebook.com/groups/481069885867217>, ove sono altresì pubblicati i sunti ragionati delle pronunce e le osservazioni sull’impatto di ciascuna singola pronuncia.

Giurisprudenza europea.

Agricoltura.

Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agroalimentare. Inapplicabile la normativa *antitrust*.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2026 nella causa C-311/24, *Bundeswettbewerbsbehörde c. M. GmbH*.

Agricoltura – Concorrenza sleale – Pratiche commerciali sleali – Direttiva (UE) 2019/633 – Divieto – Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) – Richiesta di pagamento non connessa alla vendita di prodotti agricoli e alimentari del fornitore – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e) – Potere di imporre sanzioni pecuniarie – Qualificazione come “infrazione unica” conferita a diverse pratiche commerciali sleali vietate che dà luogo all’imposizione di una sola sanzione pecuniaria – Principio del “ne bis in idem” – Normativa nazionale che prevede il massimale della sanzione pecuniaria.

L’art. 6, par. 1, lett. e), della dir. (UE) 2019/633 non osta a una normativa nazionale che qualifichi come infrazione unica più richieste di pagamento non connesse alla vendita di prodotti agricoli e alimentari, inviate contemporaneamente a diversi fornitori per un unico motivo, con conseguente irrogazione di un’unica sanzione pecuniaria soggetta a

un massimale fisso, purché l'autorità nazionale o il giudice disponga di un potere discrezionale sufficiente a garantire che la sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva, tenendo conto della natura, durata, frequenza e gravità dell'infrazione.

Prelievi latte e disciplina sanzionatoria: le precisazioni della Corte di giustizia UE.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 26 marzo 2026, causa C-294/25, *GT e KJ ed a. c. Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA)*.

Quote latte - prelievi - disciplina sanzionatoria - compatibilità.

L'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 non osta a una normativa nazionale che impone un prelievo supplementare sull'intera quantità di latte consegnata a un acquirente non riconosciuto, anche se tale quantitativo rientra nelle quote del produttore. Tale misura può essere qualificata come "sanzione" volta a garantire la tracciabilità e il controllo del mercato. L'applicazione di tale sanzione deve comunque rispettare i principi di proporzionalità, effettività e dissuasività, garantendo al produttore il diritto alla difesa e a un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Alimenti.

Il diritto al nome disciplinato dalla normativa nazionale come diritto "anteriore" rilevante ai fini della nullità del marchio UE.

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 gennaio 2026, causa T-64/25, *L. Leone e a. contro EUIPO*.

Marchio dell'Unione europea - Nullità relativa - Art. 60, par. 2, lett. a), reg. (UE) 2017/1001 - Diritto al nome - Diritti anteriori nazionali - Uso commerciale del nome - Denominazione sociale e insegna - EUIPO - Valutazione del diritto nazionale - Onere della prova.

Ai fini della dichiarazione di nullità di un marchio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 60, par. 2, lett. a), del regolamento (UE) 2017/1001, il diritto al nome tutelato dal diritto nazionale non può essere escluso dal campo di applicazione della disposizione per il solo fatto di essere esercitato in ambito commerciale.

L'EUIPO è tenuto a verificare l'esistenza, il contenuto e l'effettiva portata del diritto nazionale invocato, nonché l'uso commerciale del nome, al fine di accertare se tale diritto sia idoneo a impedire l'utilizzazione del marchio UE, senza che ne derivi alcuna presunzione di prevalenza automatica sul marchio registrato.

La diversità dei prodotti come limite alla configurabilità del rischio di confusione tra marchi UE.

Sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Ottava camera) del 14 gennaio 2026, causa T-229/25, *Ionfarma SL c. EUIPO*.

Marchio dell'Unione europea - Opposizione - Art. 8, par. 1, lett. b), reg. (UE) 2017/1001 - Rischio di confusione - Carattere cumulativo dei presupposti - Somiglianza dei segni - Somiglianza dei prodotti e servizi - Affinità merceologica - Canali di distribuzione - Complementarità.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) 2017/1001, la sussistenza di una probabilità di confusione presuppone cumulativamente la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi interessati.

In mancanza di somiglianza tra i prodotti o servizi coperti dal marchio anteriore e quelli oggetto della domanda di registrazione, il rischio di confusione deve essere escluso, anche in presenza di segni visivamente o foneticamente simili, tenuto conto della loro diversa natura, destinazione, modalità d'uso, canali di distribuzione e dell'assenza di un rapporto di complementarità o di concorrenza.

Ambiente.

Validità delle norme UE che consentono ai Paesi membri di vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul proprio territorio e compatibilità con i principi del diritto dell'Unione.

Sentenza della Corte del 5 febbraio 2026 nelle cause riunite C-364/24 e C-393/24, *Fidenato*.

OGM (Organismi geneticamente modificati) - Mais MON 810 - Direttiva 2001/18/CE e Direttiva (UE) 2015/412 (opt-out) - Divieto nazionale di coltivazione - Libertà di stabilimento e libera circolazione delle merci, Principio di proporzionalità - Armonizzazione/Autonomia nazionale - Misure nazionali di biosicurezza

Le norme dell'Unione che consentono a uno Stato membro — dietro procedura prevista dal diritto UE e con il tacito consenso del titolare dell'autorizzazione — di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (come il mais MON 810) sul proprio territorio sono valide e compatibili con il diritto dell'Unione. Tali restrizioni, se adottate secondo procedure specificamente previste dal diritto dell'Unione, non sono contrarie ai principi della libera circolazione delle merci o alla libertà di esercizio di un'attività di impresa, purché siano giustificate nei termini previsti dal quadro normativo UE.

Il regolamento sulla tassonomia verde “regge”, ma il Tribunale dichiara l'Accordo di Parigi privo di effetti diretti nell'ordinamento UE

Sentenza del Tribunale Ue, 18 marzo 26, causa T-575/22, *Robin Wood c. Commissione*

L'Accordo di Parigi, pur vincolante per l'Unione europea sul piano internazionale, non produce effetti diretti nell'ordinamento dell'Unione, in quanto le sue disposizioni, caratterizzate da natura programmatica, flessibilità e ampi margini di discrezionalità lasciati alle

parti, non presentano i requisiti di chiarezza, precisione e incondizionatezza necessari per essere invocate dai singoli ai fini del controllo di legittimità degli atti dell'Unione, potendo rilevare esclusivamente come parametro interpretativo e come vincolo generale per l'azione delle istituzioni.

Miscellanea.

Tutela del consumatore e autonomia procedurale degli Stati membri: ancora una sentenza che supera l'autorità di cosa giudicata di una precedente sentenza di Cassazione.

Sentenza Della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2025, causa C-320/24, CR, TP c. *Soledil Srl, in concordato preventivo.*

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Potere di controllo e obblighi del giudice nazionale – Clausola penale – Assenza di controllo d'ufficio del carattere abusivo di tale clausola – Autorità di cosa giudicata – Principio di effettività – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Allegazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale nell'ambito di un procedimento di rinvio a seguito di cassazione

Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, letti alla luce del principio di effettività e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostano a una normativa nazionale che impedisce al giudice del rinvio, successivo a una sentenza di cassazione, di esaminare d'ufficio la nullità di una clausola contrattuale asseritamente abusiva qualora:

- 1) il motivo basato sul carattere abusivo non sia stato invocato dal consumatore nelle fasi procedurali precedenti,*
- 2) la nullità non sia stata rilevata d'ufficio dai giudici nazionali nel procedimento che ha portato alla sentenza di cassazione.*

Il termine per la conclusione dell'attività istruttoria dell'AGCM può essere differito, purché si rispetti il diritto di difesa e i criteri di efficacia ed effettività del diritto UE

Sentenza della Corte di giustizia, (Decima sezione), del 15 gennaio 2026, causa C-588/24, *Piemonte imballaggi c. AGCM*.

Concorrenza - violazione della normativa antitrust - procedimento sanzionatorio - autonomia procedurale degli Stati - mancanza nella normativa nazionale di un termine per la conclusione dell'attività istruttoria - compatibilità con il diritto Ue - Effettività ed efficacia - non discriminatorietà - diritto a una tutela giudiziaria effettiva.

In assenza di regole dell'Unione sui termini procedurali per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione di sanzioni da parte di autorità nazionali, il diritto Ue non osta a una normativa nazionale che non stabilisca un termine obbligatorio per la chiusura della fase istruttoria in materia di concorrenza, purché l'autorità nazionale sia tenuta a motivare l'eventuale posticipazione del termine, la suddetta decisione sia suscettibile di revisione giurisdizionale e il rinvio non comporti un'effettiva violazione del principio di ragionevole durata del procedimento e dei diritti di difesa.

Preparazioni galeniche, obblighi di autorizzazione preventiva e limiti quantitativi.

Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 19 marzo 2026, causa C-589/24, *Admiral BV*.

Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Ambito di applicazione – Art. 2, par. 1 – Medicinali preparati industrialmente – Art. 3, p. 2 – Medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni di una farmacia e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti – Esclusione – obbligo di autorizzazione in base a un criterio numerico.

La direttiva 2001/83/CE osta a una normativa nazionale che, nell'ambito di una deroga all'obbligo di autorizzazione per i medicinali prevista dal diritto dell'Unione, subordini l'applicazione di tale deroga a

criteri quantitativi o numerici autonomamente fissati dallo Stato membro, qualora la disciplina europea realizzi un'armonizzazione (quanto meno tendenzialmente completa) della materia.

Le autorità nazionali non possono, quindi, reintrodurre, tramite condizioni quantitative, un obbligo autorizzatorio che la direttiva esclude, né alterare il contenuto delle deroghe previste dal diritto dell'Unione, il cui significato deve essere determinato anche alla luce dell'interpretazione uniforme e multilingue delle disposizioni europee.

Rischio di confusione tra marchi dell'Unione e prova dell'uso effettivo del marchio anteriore.

Sentenza del Tribunale Ue, del 18 marzo 2026, causa T-77/25, *Debonair Trading Internacional Lda c. EUIPO*.

Marchio dell'Unione europea - Procedura di opposizione - Rischio di confusione - Somiglianza tra segni - Uso effettivo del marchio anteriore - Carattere distintivo - Valutazione globale.

Nel contesto dell'art. 8, §1, lett. b), del regolamento (UE) 2017/1001, la valutazione del rischio di confusione tra marchi deve fondarsi su un apprezzamento globale che tenga conto, in particolare, della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni e del grado di distintività del marchio anteriore.

L'opponente deve inoltre dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore ai sensi dell'art. 47, §2, e tale uso deve essere valutato con riferimento ai prodotti o servizi per i quali è invocata la tutela; in difetto, l'opposizione può essere respinta, in tutto o in parte.

Giurisprudenza italiana.

Corte Costituzionale

Ambiente

Un incendio boschivo colposo può costituire un “fatto particolarmente tenue” tale da giustificare l’esclusione della punibilità ex art. 131bis, III co., cpc

Corte costituzionale, sentenza n. 5/2026 del 22 gennaio 2026.

Ambiente - Reati e pene - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Previsione che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di cui all’art. 423-bis, secondo comma, del codice penale (incendio boschivo colposo) - Disparità di trattamento rispetto agli altri reati di “comune pericolo colposi” e in particolare rispetto al delitto di disastro ambientale colposo - Irrogazione di un trattamento sanzionatorio anche nei confronti dei soggetti per i quali “la rimproverabilità è minima”.

La disposizione dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3), del codice penale è costituzionalmente illegittima nella parte in cui preclude, in modo assoluto, che l’offesa possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. Siffatta esclusione normativa è irragionevole e contrasta con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto comporta una disparità di trattamento ingiustificata rispetto ad altri reati colposi di comune pericolo – inclusi quelli di maggiore gravità, come il disastro ambientale colposo – e impone l’irrogazione di una sanzione penale anche nei casi in cui la rimproverabilità e l’offensività risultino modeste.

Sanità – Salute.**Sulla nozione di “intossicazione cronica” ai sensi dell’art. 95 c.p.**

Sentenza della Corte Costituzionale n. 21 del 26 febbraio 2026

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bergamo, sull’art. 95 del codice penale, interpretato nel senso di richiedere ai fini della «cronica intossicazione l’esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d’uso» nonché, in via subordinata, «nella parte in cui, per i fatti commessi in presenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all’uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri gravi disturbi della personalità, limita l’applicazione delle norme di cui agli artt. 88 e 89 [cod. pen.] alle sole situazioni di cronica intossicazione».

Giurisprudenza amministrativa.**Agricoltura.**

Il divieto di utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura previsto dalla Regione Lombardia per gli interventi SRA PAC 2023-2027 non è illegittimo.

Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione VI - n. 819 del 30 gennaio 2026.

PAC - Riduzione fertilizzanti - Interventi SRA - Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione - Illegittimità - Non sussiste.

La decisione regionale di concedere i premi per gli interventi SRA in favore delle imprese agricole che non si servono di alcuni tipi di fertilizzanti rappresenta una scelta che presenta un significativo margine di opportunità ed è soggetta al sindacato giurisdizionale soltanto nella misura in cui sia riscontrabile una evidente irragionevolezza o abnorme illogicità.

Ambiente.

Solidarietà in materia di obblighi di bonifica e principio “*chi inquina, paga*”.

Sentenza del TAR Sardegna, n. 160 del 26 Gennaio 2026.

Sottoprodotti - rifiuti - abbandono - obblighi di bonifica - principio “chi inquina paga” - solidarietà - proprietario dell’area

In materia di abbandono di rifiuti ex art. 192 d.lgs. 152/2006, il proprietario dell’area non può essere destinatario dell’ordinanza di rimozione né essere obbligato in solido con l’autore materiale dell’illecito in difetto di un previo accertamento, svolto in contraddittorio, della sua responsabilità a titolo di dolo o colpa, dovendosi escludere ogni forma di responsabilità oggettiva o da mera posizione.

La solidarietà costituisce effetto dell’accertata imputabilità soggettiva e non può supplire alla mancanza di istruttoria sulla colpa del proprietario.

Ancora sulla nozione di sottoprodotto e i criteri di distinzione rispetto all’*end-of-waste*.

Sentenza del Consiglio di Stato n. 993 - Sezione IV - del 6 febbraio 2026.

Sottoprodotti - *end of waste* - residui di lavorazione del marmo destinati al riempimento di una cava - terre e rocce da scavo - conformità ai parametri di ecocompatibilità per le finalità d’impiego - sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa Ue per la qualificazione come sottoprodotto – assenza.

La qualifica di sottoprodotto non può essere effettuata “in astratto”, dovendo sempre essere rapportata alla destinazione effettiva e certa del materiale.

Il fatto che il materiale stoccato possa essere riutilizzato per altri scopi rispetto a quello della destinazione finale effettiva non consente di

attribuire ad esso “la certezza” del riutilizzo, che nel caso di specie sussisteva solo rispetto alla cava cui era destinato (nel caso di specie in sede di verifica è stato accertato che il materiale individuato dalla società non era idoneo alla rinaturalizzazione dell’area soggetta e ripristino ambientale, in quanto non conforme ai parametri delle concentrazioni soglia di contaminazione previste dalla colonna A, Tabella 1, allegato 5, parte IV del d.lgs. n. 152/2006. Come tale non avrebbe potuto essere qualificato sottoprodotto, nemmeno se in astratto idoneo ad altri usi).

Giurisprudenza penale.

Agricoltura – zootecnia.

Sulla funzione di una sostanza utilizzata per la pulizia degli impianti di molitura quando determina un effetto sul prodotto finito.

Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale – Sezione 3° - n. 488 del 08 gennaio 2026

Olio di oliva - operazioni di chiarificazione - aumento della resa - diluizione - additivo - riduzione della viscosità - presenza nell’impianto come residuo della pulizia - irrilevanza - fronde nell’esercizio del commercio - sussiste.

Integra il reato di cui all’articolo 515 c.p. l’aver posto in vendita quale olio extravergine di oliva un prodotto ottenuto grazie all’effetto diluitorio di un additivo che, sebbene non rilevabile alle analisi, risulti utilizzato per deduzione dalla quantità di prodotto finito ottenuto dal processo rispetto a ciò che ci si sarebbe potuti attendere in funzione del processo molitorio e delle caratteristiche della materia prima utilizzata.

È irrilevante la deduzione circa la presenza dell’additivo nell’impianto come residuo della pulizia dello stesso, atteso l’effetto che la sostanza determina sul prodotto finito.

Sul momento della consumazione del reato di cui all'art. 515 in un caso di sospetta frode in commercio al fine di evadere le accise.

Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale– Sezione III° - n. 1896 del 19 gennaio 2026.

Commercio di alimenti - prodotti vitivinicoli - tentativo di frode in commercio - momento dell'immissione sul mercato - merce detenuta nei locali commerciali prima della spedizione - sussiste.

Integrano le violazioni degli articoli 56 e 515 c.p., art. 41 e 43 d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, l'aver commesso atti idonei ed univocamente diretti all'alterazione della leale composizione dei prodotti vitivinicoli da immettere sul mercato sottraendosi al pagamento delle accise.

Il delitto di cui all'art. 515 cod. pen. si consuma nel momento in cui la sostanza è messa in vendita o altrimenti in commercio, senza che sia richiesta la vendita effettiva.

Tale commercializzazione coincide con il momento in cui la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato.

Ciò significa che anche per tale delitto è configurabile il tentativo, che si realizza quando ancora la merce non è uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto.

Maltrattamento di animali: rileva anche solo lo stato di detenzione a prescindere dalla prova della presenza di patologie.

Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale - Sezione III° - n. 1918 del 19 gennaio 2026.

La detenzione di animali in cattivo stato (con catene arrugginite, in un ambiente con oggetti atti a ferire, con sporcizia diffusa etc.) è penalmente rilevante non solo quando determina un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche quando produce meri patimenti, dovuti anche a comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli

dell'uomo oppure a modalità della custodia inconciliabili con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere, proprio perché l'evento della fattispecie è rappresentato dalla sofferenza dell'animale, che deve quindi essere collegata alle condizioni di detenzione da un nesso causale, assumendo così rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione.

Alimenti

Sulle attribuzioni della Polizia Municipale nell'ambito delle funzioni di controllo di esercizi commerciali nel settore alimentare: precisazioni della Suprema Corte di Cassazione.

Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale, – Sezione III° - n. 2278 del 21 gennaio 2026.

Violazione delle norme igienicosanitarie - accertamento di P.G. - polizia locale - qualifica di “Autorità Competente” - Regolamento (Ue) 2017/625 - d.lgs. 27/21 - incompetenza - non sussiste.

In materia di violazioni delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, l'art. 2 del d.lgs. 27/2021, nel disciplinare le Autorità competenti a pianificare ed eseguire i controlli ufficiali ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625, non introduce una deroga alle disposizioni generali del codice di procedura penale né esclude i poteri di accertamento attribuiti alla polizia municipale quali agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. Ne consegue che gli appartenenti al Corpo di polizia locale, ai sensi dell'art. 5 della l. 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 57 cod. proc. pen., ben possono procedere, nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, all'accertamento di reati in materia igienico-sanitaria, nonché al sopralluogo e al sequestro preventivo d'urgenza ex artt. 55, 56 e 57 cod. proc. pen., senza che possa ravvisarsi un vizio di incompetenza per difetto della qualifica di “Autorità competente” ai sensi della normativa unionale e nazionale di settore.

Lotta contro il doping: il reato di cui all'art. 586bis c.p. è generico.

Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Penale - Sezione 7
- n. 7124 del 23 febbraio 2026.

Doping – condotta di chi commercializza, somministra o favorisce l'utilizzo di farmaci o sostanze biologicamente attive da parte di sportivi professionisti – reato di pericolo – prevenzione dei rischi derivanti dall'uso di sostanze dopanti nell'attività sportiva – reato generico – protezione estesa dei consumatori.

La configurabilità del reato di cui all'articolo 586 bis c.p. (attività di colui che procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, nonché commercializza le medesime sostanze) non è limitata a chi svolga un'attività sportiva a livello professionistico o comunque agonistico, potendo essere configurata nei confronti di chiunque compia atti idonei a rientrare nel fatto tipico della norma.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (circostanza ora inserita nell'art. 586 bis cod.pen.) costituisce fattispecie di pericolo e che ha la finalità di prevenire i rischi legati all'utilizzo e all'abuso di sostanze dopanti nelle attività sportive.

In quest'ottica l'interpretazione della norma come reato generico rientra nell'obiettivo generale che il Legislatore persegue, ossia la protezione estesa della salute dei consumatori sportivi professionisti o dilettanti che siano.

Ambiente.

Inquinamento da PFAS e conseguenze sulla salute: il ruolo del principio di precauzione nel diritto penale ambientale e il rapporto fra le fattispecie penali ambientali e l'art. 440 c.p. in una recentissima sentenza della Corte d'Assise di Vicenza.

Sentenza della Corte d'Assise di Vicenza n. 1/2025, del 26 giugno 2025, *Miteni*.

Ambiente - inquinamento - sostanze nocive - PFAS - omissione delle misure di prevenzione - responsabilità dei vertici societari - disastro ambientale - avvelenamento delle acque - responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001 - sussistono.

In tema di delitti ambientali, integra il reato di avvelenamento di acque destinate al consumo umano e di disastro ambientale la protratta e consapevole omissione, da parte dei vertici societari e dei soggetti titolari di posizioni di garanzia, delle misure di prevenzione, contenimento e bonifica previste dalla normativa ambientale, quando tale condotta consenta la diffusione di contaminanti persistenti (quali i PFAS) nelle acque di falda e superficiali, determinando un pericolo concreto e attuale per la salute pubblica; rileva, a tal fine, non solo l'azione commissiva, ma anche l'inertia colpevole in violazione del principio di precauzione di cui all'art. 3-ter d.lgs. 152/2006.

Sussiste altresì la responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001 qualora l'illecito ambientale sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società e in assenza di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie.

Abbandono di rifiuti e responsabilità del proprietario del fondo: ancora precisazioni dalla Cassazione penale

Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale - Sezione III^o
- n. 1883 del 19 gennaio 2026

Rifiuti - abbandono - fondo altrui - proprietario del fondo - mancata attivazione per la rimozione - responsabilità penale ex art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 sub specie "omissiva" - non sussiste.

Non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale altri abbia abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.

In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva, con principio che può ritenersi vigente anche per il deposito incontrollato, attesa l'insussistenza di alcuna posizione di garanzia, nei confronti di chi abbia la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti per non essersi questi attivato per la loro rimozione, salvo che risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice.

Inquinamento ambientale e abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (artt. 452 bis c.p. e 256 comma 2 del d.lgs 152/2006)

Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale – Sezione 3°
– n. 7066 del 26 febbraio 2026.

Ambiente - Spandimento degli effluenti zootecnici - Contaminazione della falda acquifera.

Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., è «reato di danno», integrato da un evento di danneggiamento, costituito dal «deterioramento» ovvero dalla «compromissione».

In tema di inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-bis cod. pen., per la realizzazione delle condotte di «deterioramento» o «compromissione», «significative» e «misurabili», del bene ambiente (doppia coppia di vocaboli che traduce la locuzione inglese “substantial damage” contenuta nella direttiva 2008/99/CE), non si richiede necessariamente l'espletamento di specifici accertamenti tecnici, essendo possibile desumere l'evento di inquinamento dalle concrete circostanze di fatto, ove immediatamente ed agevolmente percepibili.

Ai fini della prova dell'integrazione del reato le condotte di deterioramento ovvero compromissione, significative e misurabili, del bene, non è richiesto necessariamente l'espletamento di specifici accertamenti tecnici né si richiede la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 e segg. d.lgs 3 aprile 2006, n. 152.

Giurisprudenza civile.

Agricoltura - zootecnia.

Agriturismo e tassa sui rifiuti: la Suprema Corte di Cassazione fa il punto

Ordinanza della Suprema Corte Cassazione – Sezione Tributaria
– n. 670 del 12 gennaio 2026.

agriturismo - agricoltura - tassa sui rifiuti - assimilazione attività - non sussiste.

L'attività agrituristica non è assimilabile a quella agricola ai fini dell'imposizione sui rifiuti: i rifiuti prodotti nello svolgimento di attività di ospitalità, ristorazione e pernottamento sono assimilabili ai rifiuti urbani e rendono l'azienda agrituristica soggetta alla tassa sui rifiuti (TIA/TARI), potendo essa essere classificata, in assenza di una categoria specifica, tra le utenze con potenzialità di produzione di rifiuti analoga a quella alberghiera; il giudicato esterno non opera quando i presupposti di fatto e la classificazione catastale risultino mutati nel tempo.

Restrizioni al diritto di riscatto agrario: esiste ancora un favor per l'agricoltura?

Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Civile - Sezione III° - n. 1519 del 23 gennaio 2026.

Prelazione e riscatto - Riscatto di un fondo confinante - Momento nel quale verificare l'esistenza delle condizioni di legge, in capo al retraente, per l'esercizio del diritto - Acquisto della proprietà del terreno confinante in epoca successiva alla stipulazione del preliminare di vendita.

Non compete il diritto di riscatto al proprietario coltivatore diretto del terreno confinante con il fondo offerto in vendita, qualora egli abbia acquistato la proprietà del detto terreno in epoca successiva alla stipulazione del preliminare di vendita del secondo, essendosi in presenza di

una situazione obbligatoria già definita in base ad un'attività negoziale legittima posta in essere dal proprietario del fondo allorquando il diritto di prelazione era insussistente.

Devoluzione dal “livello” e giurisdizione della sezione specializzata in materia agraria.

Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Civile – Sezione 2° - n. 247 del 5 gennaio 2026

In tema di livello, il diritto reale di godimento su fondo altrui, assimilabile all'enfiteusi, resta assoggettato alla disciplina della devoluzione per grave inadempimento del livellario e a quella dell'affrancazione giudiziale ai sensi della legge n. 607 del 1966; la domanda di devoluzione, fondata sull'inadempimento nel pagamento dei canoni, è soggetta al rito ordinario e non rientra nella competenza della sezione specializzata agraria, mentre la domanda di affrancazione segue il procedimento speciale, fermo restando il corretto coordinamento tra i diversi riti in caso di cumulo o subordinazione delle domande.

La prelazione va esclusa quando i fondi sono divisi da una strada demaniale

Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Civile - Sezione 3° - n. 536 del 9 gennaio 2026.

prelazione agraria - fondi divisi da strada demaniale - esclusione

In tema di prelazione agraria ex artt. 8 l. n. 590/1965 e 7 l. n. 817/1971, il diritto del proprietario confinante è escluso qualora questi non fornisca la prova rigorosa dell'oggettiva contiguità fisica tra il proprio fondo e quello alienato, dovendosi escludere la contiguità in presenza di un'interposta strada della cui proprietà privata il prelatore non dimostri l'appartenenza al proprio patrimonio.

Imprenditore agricolo organizzato in forma di cooperativa e meccanismi di risoluzione del sovraindebitamento: le precisazioni della Cassazione.

Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Civile, n. 880 del sentenza 16 gennaio 2026.

imprenditore agricolo - società cooperativa - sovraindebitamento - liquidazione coatta amministrativa - meccanismi di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento - esclusione

L'imprenditore agricolo organizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228/2001, in forma di cooperativa di imprenditori agricoli è assoggettato, ex art. 2545-terdecies c.c., alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in quanto tale, non è legittimato ad accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012, in virtù del divieto previsto dall'art. 6 della medesima legge.

Agricoltura.

Sugli oneri probatori in materia di dichiarazione di fallimento dell'impresa agricola.

Cassazione Civile, Sentenza – Sezione I° - n. 5268 del 9 marzo 2026.

attività agricola - trasformazione e commercializzazione - fallimento - condizioni per l'esclusione

L'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi.

L'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c.

Miscellanea.

Responsabilità da prodotto difettoso e figura del produttore apparente: estensione della responsabilità al fornitore che si presenta come produttore agli occhi del consumatore.

Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Civile - Sezione 3° - n. 32673 del 15 dicembre 2025.

Responsabilità da prodotto difettoso - produttore apparente - art. 3, d.p.r. 224/1988 - direttiva 85/374/CEE - tutela del consumatore - responsabilità del fornitore - coincidenza tra marchio e denominazione sociale.

rinvio pregiudiziale - giudice di ultima istanza - obbligo ex art. 267 3° Co. TFUE - esclusione - dottrina dell'actè éclairé

In tema di responsabilità per danni da prodotto difettoso la responsabilità riconducibile al "produttore" ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 224/1988 e della direttiva 85/374/CEE si estende, oltre al fabbricante materiale, anche al fornitore che, pur non avendo materialmente apposto il proprio nome o marchio sul bene, si presenti al consumatore come produttore per effetto della coincidenza, totale o parziale, tra la propria denominazione o segno distintivo e il marchio apposto sul prodotto dal fabbricante. In tale ipotesi la responsabilità per i danni derivanti dal difetto del prodotto non si limita alla sussidiarietà prevista dall'art. 4 del d.p.r. 224/1988 per il fornitore "non individuato", ma diventa diretta e paritaria a quella del produttore, in favore della tutela rafforzata del consumatore e in conformità all'interpretazione pro-consumatore della normativa comunitaria che mira a semplificare l'accesso al risarcimento per il soggetto danneggiato.

L'uso "interno" della dottrina dell'acte clair/éclairé da parte della Corte di Cassazione per non rinviare una causa alla Corte di giustizia Ue ex art. 267 III CO. TFUE.

Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Civile, – Sezione II° - n. 28122 del 22 ottobre 2025.

In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, la Corte di Cassazione, giudice di ultima istanza interno, può considerare insussistenti i presupposti per il rinvio alla Corte di giustizia alla luce della disciplina dell'acte clair e dell'acte éclairé basandosi su un consolidato orientamento interpretativo interno che ha già individuato la soluzione della questione di diritto dell'Unione coinvolta nella controversia¹.

Sentenze e massime a cura di **Vito Rubino** e **Giovanni Stangoni**.

¹ Su questa pronuncia si veda il commento di V. RUBINO nella parte II di questo numero della *Rivista*.

I costi di produzione in agricoltura. Soggetti, metodi e prassi applicative.

A cura di: IRENE CANFORA e VITO LECCESE.

Collana *Studi di diritto agrario e alimentare*, diretta da IRENE CANFORA, ELEONORA SIRSI e PAOLO BORGHI, Torino, Giappichelli, 2025, pagine 288, Brossura.

La Collana *Studi di diritto agrario e alimentare* che accoglie lavori monografici e opere collettanee di carattere innovativo sui temi più attuali del diritto agrario, alimentare, agroambientale e forestale, ospita un nuovo volume collettaneo, dedicato al tema dei costi di produzione in agricoltura.

Il tema si colloca oggi al centro del dibattito sul persistente squilibrio nella distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare e sulla crisi della redditività delle imprese agricole, in ragione del duplice ruolo assunto dai costi di produzione in rapporto al prezzo di vendita dei prodotti. Essi operano, infatti, sia come parametro giuridico di riferimento nell'ambito della Politica Agricola Comune per le misure di sostegno del reddito agricolo, sia come criterio di valutazione dell'equità delle relazioni contrattuali lungo la filiera.

Muovendo da tale prospettiva, l'opera – che raccoglie contributi di studiosi e studiosi del diritto agrario e alimentare – offre una ricostruzione sistematica del ruolo dei costi di produzione tra diritto dell'Unione europea, discipline nazionali e prassi applicative, delineando uno “stato dell'arte” ancora in evoluzione.

La prima sezione (“*I costi di produzione nel sistema agroindustriale*”) contestualizza il tema dei costi di produzione all'interno del sistema agroindustriale, offrendone una ricostruzione dei fondamenti sistematici, con particolare attenzione al ruolo dei costi di produzione nel quadro della PAC e dell'organizzazione dei mercati agroalimentari. La seconda parte (“*Le pratiche commerciali sleali e la vendita a prezzi al di sotto dei costi di produzione. Le esperienze nazionali*”) si concentra sulle soluzioni adottate dagli ordinamenti nazionali, analizzando il rilievo dei costi di produzione nella disciplina delle pratiche commerciali sleali e nella costruzione del “prezzo giusto”. La terza (“*I costi di*

produzione nelle filiere produttive: casi e prassi applicative nell'esperienza nazionale”), infine, si orienta verso una dimensione applicativa, offrendo una verifica empirica attraverso l'analisi di specifiche filiere produttive e di casi studio.

Se si considera l'impostazione complessiva, emerge come la nozione di costo di produzione, nonché le modalità della sua determinazione, assumano carattere dinamico, articolandosi in diverse declinazioni – giuridiche ed economiche – in funzione del contesto di riferimento.

In primo luogo, i costi di produzione assumono rilievo come strumento di intervento pubblico tanto nel quadro della PAC quanto nelle politiche nazionali di regolazione dei mercati. I contributi della prima sezione mostrano, infatti, come il rapporto tra costi e prezzi sia storicamente al centro delle misure di intervento sui mercati agricoli, e come oggi debba essere riletto alla luce delle importanti trasformazioni che attraversano il contesto produttivo, imponendo una rilettura dei rapporti di forza all'interno delle relazioni contrattuali¹.

Tale prospettiva si arricchisce se posta in dialogo con le tutele del lavoro. In tale quadro, emerge il tema della condizionalità sociale, che rafforza il legame tra sostegno pubblico e rispetto delle tutele del lavoro, contribuendo a integrare la dimensione economica dei costi di produzione con quella sociale², e delineando un sistema in cui «anche il rispetto della legalità nei rapporti di lavoro diviene centrale nel quadro del rinnovamento delle regole del mercato, in un settore, quello dell'agricoltura, nel quale è elevato il rischio delle violazioni della dignità delle persone»³.

In questa prospettiva, rilievo particolare viene assunto dal «costo medio di produzione» elaborato da ISMEA»⁴.

¹ Cfr. A. JANNARELLI, *Prezzi dei prodotti agricoli e costi di produzione nell'esperienza (storica) dell'intervento comunitario sui mercati agricoli: una lezione per l'oggi*, nel volume recensito, pp. 3 ss.

² I. CANFORA – V. LECCESE, *Equilibrio del valore nella filiera agroalimentare, copertura dei costi di produzione e intersezione con le tutele del lavoro nell'attuale quadro normativo europeo*, nel volume recensito, pp. 17 ss.

³ *Ivi*, p. 27.

⁴ Ci si riferisce alla novità introdotta dal d.l. 15 maggio 2024, convertito in legge n. 101/2024, il quale ha previsto la possibilità che, nelle vendite sottocosto ai sensi dell'art. 7, co. 4, del d.lgs. 198/2021, il prezzo stabilito dalle parti sia sostituito di diritto, ai sensi dell'art. 1339 c.c., dal prezzo risultante dalle fatture d'acquisto oppure, qualora non sia

In primo luogo, nell'ottica del dialogo tra fattori di produzione e costi dell'impresa agricola: in questo caso, la distinzione tra fattori essenziali – quali acqua, sementi e concimi – e fattori aggiuntivi – come certificazioni di sostenibilità o servizi digitali – può costituire, se opportunamente calibrata, un utile criterio per l'elaborazione dei costi medi da parte dell'ISMEA, considerando che «il calcolo dei costi medi, i quali in ricaduta hanno un impatto determinante nell'individuazione del prezzo, dovrebbe partire da un nocciolo duro costituito dal costo di quegli input essenziali per realizzare il prodotto finale»⁵.

In una prospettiva giuslavoristica, il parametro dei costi medi di produzione potrebbe essere idoneo a individuare fenomeni di sfruttamento del lavoro, anche in relazione ai c.d. “indici di congruità”⁶. L'analisi evidenzia rilevanti criticità: i costi medi, riferiti alla singola referenza e non all'intera impresa, non consentono di valutare né l'equilibrio economico complessivo né eventuali forme di compressione del costo del lavoro; a ciò si aggiungono la scarsa capacità del dato medio di riflettere la componente lavorativa e la limitatezza del paniere considerato.

In un contesto più generale, infine, il costo medio di produzione elaborato da ISMEA può fungere quale parametro di riferimento per la determinazione del prezzo dei prodotti oggetto dei contratti di cessione, potendo questo rappresentare, sul piano teorico, uno strumento correttivo nelle vendite sottocosto dei prodotti agricoli⁷. Tale funzione, tuttavia, può presentare alcuni limiti applicativi: il monitoraggio dei costi medi risponde infatti a una logica essenzialmente *macroeconomica*, fondata sull'individuazione di *cluster* produttivi omogenei, con la conseguenza che interi settori caratterizzati da elevata frammentarietà – come quello ortofrutticolo, e in particolare la filiera cerasicola pugliese – restano esclusi dalla rilevazione.

possibile il riscontro con le fatture d'acquisto, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti simili nel mercato di riferimento.

⁵ M. FERRARI, *I fattori di produzione dell'azienda agricola, la loro organizzazione e la questione dei costi di produzione*, nel Volume recensito, p. 61.

⁶ V. PINTO, *Il contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva tramite stime e standard di normalità occupazionale*, nel Volume recensito, pp. 63 ss.

⁷ L. COSTANTINO, *I costi di produzione nell'organizzazione pubblica dell'agricoltura: quali strumenti e quali limiti?*, *ibidem*, pp. 89 ss.

I costi di produzione assumono rilevanza, altresì, quale parametro di equità nelle relazioni contrattuali lungo la filiera agroalimentare. Ciò avviene, in particolar modo, nella disciplina interna in materia di pratiche commerciali sleali di cui al d.lgs. 198/2021, innestandosi nello spazio lasciato al legislatore nazionale per la definizione di ulteriori fattispecie di slealtà, come le aste a doppio ribasso e le vendite sottocosto. Invero, gli interventi nazionali «hanno impresso una spinta propulsiva decisiva nel perseguimento dell'obiettivo di una equilibrata distribuzione del valore lungo la filiera, che garantisca la redditività delle produzioni agricole e contribuisca al miglioramento della posizione degli agricoltori nella catena del valore»⁸. In tale contesto, il riferimento ai costi di produzione assume una valenza sistemica che trascende il perimetro della singola fattispecie di slealtà. Il legislatore, infatti, non si limita a utilizzare il costo quale parametro per qualificare la pratica di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 198/2021, ma lo eleva a criterio generale di determinazione del prezzo nei contratti di cessione, imponendo il rispetto dei costi di produzione tra gli elementi essenziali del rapporto contrattuale (art. 3, in relazione all'art. 2, comma 1, lett. *o-ter*). Ne deriva un ampliamento della portata applicativa del principio del “prezzo giusto”, che investe non solo la singola vicenda negoziale, ma l'insieme delle relazioni di fornitura, incidendo sui principi di trasparenza, correttezza e proporzionalità.

Il volume si arricchisce di ulteriori spunti sul tema in chiave comparata.

In primo luogo, l'esperienza legislativa spagnola in materia di pratiche commerciali sleali, spingendosi oltre il modello di armonizzazione minima europeo, introduce il principio della “prohibición de la destrucción del valor”, imponendo che il prezzo di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari sia almeno pari ai costi di produzione, impedendo, così, che il rischio commerciale sia trasferito a monte lungo la filiera. Pur a fronte di primi effetti positivi sul piano applicativo, si tratta di un approccio fondato sulla sola leva normativa e sanzionatoria, evidenziando come tali strumenti, sebbene necessari, non siano di per sé

⁸ I. CANFORA, A. GENOVESE, *La rilevanza dei costi di produzione nell'evoluzione della normativa italiana in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare*, p. 111.

sufficienti a garantire la redditività dei produttori, in un quadro che resta ancora aperto e suscettibile di ulteriori sviluppi⁹.

Dall'altro lato, l'esperienza francese si configura come un vero e proprio "laboratorio"¹⁰, nel quale il costo di produzione è assunto quale parametro legale di riferimento per la formazione del prezzo, partendo, questo, dall'essere frutto dell'autonomia privata a risultato di un procedimento trasparente e verificabile (art. L. 631-24 CRPM). Anche questa impostazione, tuttavia, si confronta con rilevanti criticità: dalla frammentazione dell'impianto normativo alla difficoltà di costruire indicatori di costo realmente oggettivi, fino al rischio che le asimmetrie di potere lungo la filiera continuino a riflettersi nella determinazione dei prezzi. Ne emerge un modello ambizioso ma ambivalente, che, pur nei suoi aspetti positivi, evidenzia i limiti di una regolazione prevalentemente nazionale e la necessità di un più stretto coordinamento con gli strumenti della PAC.

La terza sezione del volume assume una prospettiva più marcatamente applicativa, volta a verificare come i costi di produzione incidano concretamente sulle dinamiche di formazione e distribuzione del valore nelle diverse filiere.

E così, l'analisi dedicata alle filiere corte¹¹ mette in luce, da un lato, il loro potenziale nel ridurre la dispersione di valore e rafforzare la posizione del produttore, grazie alla riduzione degli intermediari e alla relazione diretta con il consumatore; dall'altro, ne evidenzia i limiti strutturali, legati alla frammentazione produttiva, ai costi organizzativi e a una *governance* ancora poco coordinata. Ne emerge l'immagine di un modello non autosufficiente, ma capace di operare come laboratorio di sperimentazione per nuove forme di riequilibrio della filiera.

Analoghe tensioni si riscontrano nell'ambito delle produzioni DOP

⁹ Il contributo è di A. ABBASCIANO, *La rilevanza del "coste efectivo de producción" nella definizione del prezzo di cessione nella "Ley de cadena alimentaria"*, a p. 121 e ss. del volume, la quale fa riferimento alle modifiche introdotte dal RD-L n. 5/2020 alla Ley 12/2013 *de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria*, e la relativa Ley 8/2020 di conversione, che ha anticipato la successiva e più corposa riforma operata, sempre sulla Ley 12/2013, dalla Ley 16/2021. Quest'ultima ha recepito nel diritto interno spagnolo la direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali.

¹⁰ L'espressione è quella usata dall'Autore, D. CRISTALLO, *La formazione e la tutela del «prezzo giusto» nella filiera agroalimentare: il laboratorio francese*, p. 143 ss.

¹¹ Cfr. M. ALESSANDRINI, *I costi di produzione nelle filiere corte*, a p. 179 ss. del Volume.

e IGP¹², dove il riequilibrio dei prezzi si affida a un insieme composito di strumenti – tra gli altri, la pianificazione dell’offerta e le clausole standard di ripartizione del valore ai sensi, rispettivamente, degli artt. 166-*bis* e 172-*bis* del reg. (UE) 1308/2013 – che trovano nel rafforzamento del ruolo dei gruppi di produttori un presupposto imprescindibile. Invero, le filiere di qualità forniscono spunti interessanti in ragione delle loro caratteristiche strutturali: la concentrazione del valore in pochi prodotti e la persistente frammentazione dei comparti minori evidenziano come tali meccanismi incontrino ancora rilevanti limiti sul piano dell’effettiva redistribuzione del valore¹³.

Ed è proprio alla luce di tali caratteristiche strutturali che è opportuno chiedersi – con particolare riguardo alla filiera vitivinicola – se il ricorso al prezzo medio di riferimento all’interno di meccanismi di regolazione dell’offerta e le clausole di ripartizione del valore possa essere utile anche per prodotti che si fregiano di un’indicazione geografica. Il ricorso a tali parametri, pur presentando potenzialità significative, solleva questioni complesse sul ruolo dei consorzi di tutela nell’individuare tale prezzo di riferimento, anche alla luce delle nuove funzioni ad essi attribuiti dagli artt. 32 e 33 del regolamento (UE) 2024/1143¹⁴.

D’altra parte, molteplici possono essere le risposte alla debolezza e scarsa redditività delle imprese agricole: tra queste, se si prendono in considerazione fattori differenti dai meccanismi di regolazione del mercato, l’innovazione può costituire un’importante leva di competitività. In questa prospettiva, l’analisi del rapporto tra innovazione e costi di produzione – applicata a casi studio della realtà dell’orticoltura intensiva protetta in Puglia – evidenzia come l’adozione di soluzioni

¹² Cfr. C. GERNONE, *Gli strumenti di riequilibrio dei prezzi dei prodotti DOP e IGP*, p. 208 ss.

¹³ Questi dati emergono dal *Rapporto sull’agroalimentare italiano* dell’ISMEA del 2024 (<https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPa-gina/13303>).

¹⁴ M. FERRARI, *Prezzi di riferimento e gestione delle produzioni nel settore vitivinicolo*, a p. 229 ss. del Volume. In particolare, l’A. fa riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 32, par. 4, lett. g) che prevede che le organizzazioni dei produttori possano «adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure o pratiche commerciali che pregiudicano o rischiano di pregiudicare l’immagine e il valore dei rispettivi prodotti, compresi le pratiche commerciali che svalutano il prodotto e l’abbassamento dei prezzi».

tecnologiche e organizzative (si pensi all'agricoltura di precisione e al ricorso all'AI) possa incidere in modo significativo sull'efficienza e sulla sostenibilità delle imprese, pur scontrandosi con barriere economiche e organizzative che ne limitano la diffusione, soprattutto nelle realtà di minori dimensioni¹⁵.

Ed è sempre alla realtà agricola pugliese – in particolare alla filiera cerasicola – che è dedicato l'ultimo contributo. L'analisi del comparto cerasicolo regionale restituisce in modo particolarmente efficace la complessità delle dinamiche di filiera, evidenziando come fragilità strutturali – frammentazione, volatilità dei prezzi, dipendenza dal lavoro manuale – si traducano in criticità sia sul piano economico sia su quello sociale. In tale contesto, emerge con forza la necessità di rafforzare, da un lato, la cooperazione degli attori lungo la filiera – attraverso organizzazioni di produttori, reti d'impresa e accordi di filiera – dall'altro, gli strumenti concorrenziali della PAC che disciplinano l'organizzazione dell'offerta, la programmazione produttiva e la trasparenza del mercato. In tale contesto si inserisce la proposta di un marchio di certificazione etico-territoriale della ciliegia pugliese, volto a rendere riconoscibile il rispetto di buone pratiche commerciali, di una corretta distribuzione del valore e di adeguate condizioni di lavoro.

Nel complesso, il pregio del volume risiede nella capacità di affrontare un tema di grande attualità con un taglio insieme sistematico, multidisciplinare e concretamente orientato ai problemi applicativi. La pluralità dei contributi consente infatti di cogliere la nozione di costo di produzione perfettamente calata all'interno delle dinamiche di mercato e altresì di comparto, restituendo al lettore un quadro articolato e scientificamente solido.

Ne deriva un'opera che, pur mantenendo una chiara impostazione giuridica, dialoga proficuamente con l'economia agraria, con il diritto del lavoro e con la dimensione organizzativa delle filiere, offrendo strumenti utili agli studiosi e agli operatori del settore non solo per aprire la strada a nuove riflessioni sul tema, ma anche per orientare concretamente la costruzione e l'attuazione di politiche e buone pratiche con

¹⁵ R. ROMA, A. DE BONI, R. MIOLLA, *Innovazione e costi di produzione nelle imprese agricole: analisi di casi studio*, p. 243 ss.

l'obiettivo primario di raggiungere una più equa distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare.

Camilla Gernone

Il diritto della biodiversità. Fondamenti e sfide.

A cura di L. BELVISO, M. DELSIGNORE, A. MARRA, S. VERNILE,
Napoli, Editoriale Scientifica, 2025, pp. 736, broccura.

Il volume collettaneo *Il diritto della biodiversità. Fondamenti e sfide* si colloca nel quadro giuridico profondamente rinnovato dal Regolamento (UE) 1991/2024 sul ripristino della natura (c.d. *Nature Restoration Law*), entrato in vigore nell'agosto 2024. Il Regolamento segna il passaggio da una modalità di intervento basata sulla "mera tutela" della biodiversità all'orizzonte – più ambizioso, ma maggiormente esposto a frizioni nella fase attuativa – del "ripristino".

I Curatori del volume prendono le mosse da un dato difficilmente eludibile: il controverso *iter* di approvazione del Regolamento si riflette nel carattere generale e indeterminato delle sue disposizioni, frutto di compromessi politici. In tale contesto, il rischio evidente, già manifestato nella Convenzione sulla diversità biologica del 1992, è che l'obiettivo prefissato dal legislatore rimanga sulla carta. Lo scopo dichiarato dell'opera, di conseguenza, è duplice: da una parte, offrire una ricognizione sistematica dei profili giuridici della biodiversità; dall'altro, proporre nuovi approcci e soluzioni in grado di facilitare l'attuazione del Regolamento, specialmente nell'imminente fase di redazione dei piani nazionali di ripristino.

Ciò che colpisce, sin dal principio del volume, è la scelta di non confinare la biodiversità entro un perimetro specialistico. L'insieme dei contributi restituisce, piuttosto, l'immagine di un diritto trasversale, in connessione con le diverse sfide ambientali che caratterizzano l'attuale periodo storico, ma anche con i vari saperi che il Regolamento, per sua struttura e finalità, necessariamente presuppone.

L'opera si suddivide in quattro parti, che riproducono, con apprezzabile chiarezza, le principali direttrici lungo cui si articola il diritto della biodiversità.

La prima parte, dedicata ai fondamenti, e dunque alle fonti, ai principi e al contenzioso, fornisce le coordinate di fondo e chiarisce l'impostazione complessiva del volume. Anzitutto, è messo a fuoco un chiaro elemento metodologico: nel diritto della biodiversità il dialogo tra scienza e diritto non è eventuale, bensì strutturale, tanto che le

categorie e gli obiettivi giuridici non possono essere compresi prescindendo dalle valutazioni di carattere tecnico e scientifico che li sorreggono (cfr. S. VALAGUZZA). Nel delineare le fonti si chiarisce che la tutela della biodiversità si struttura secondo un sistema multilivello, in cui i vari ordinamenti (nazionale, eurounitario, internazionale) comunicano in un circolo virtuoso di reciproca contaminazione (cfr. A.M. CHIARELLO). In tale sistema, l'obiettivo del ripristino degli ecosistemi degradati, chiaramente espresso a livello internazionale ed eurounitario, richiede un'accurata programmazione, basata su sistemi di monitoraggio, piani nazionali e procedure prestabilite (cfr. M. V. FERRONI). Con riferimento all'ordinamento interno, particolare attenzione è riservata alla recente riforma costituzionale (cfr. A. MARRA), e specificamente alla modifica dell'articolo 9 Cost., che fa propria una prospettiva ecosistemica ed intergenerazionale (cfr. A. DE NUCCIO, F. FRACCHIA), menziona espressamente la biodiversità e gli ecosistemi, e fa emergere un principio animalista temperato, dotato di autonomia propria e non sempre sovrapponibile alla tutela della biodiversità. Successivamente, viene analizzato il ruolo della diversità biologica nelle tradizionali valutazioni di carattere ambientale, che si configurano come gli strumenti deputati allo svolgimento di articolate ponderazioni discrezionali tra interessi confliggenti, quali la tutela della biodiversità e le esigenze di sviluppo economico-sociale (cfr. S. VACCARI). La prima sezione si chiude trattando il tema fondamentale del contenzioso per il ripristino della biodiversità ed evidenziando, in particolare, il rischio che questo assuma un carattere antitetico rispetto al contenzioso climatico (cfr. M. DELSIGNORE).

La seconda parte del volume è dedicata al rapporto tra la biodiversità e le attuali sfide ambientali più rilevanti. Di fronte a un declino della biodiversità senza precedenti, infatti, si rende necessario adottare un approccio olistico, in grado di fronteggiare gli effetti dell'azione umana attraverso misure coordinate e trasversalmente connesse a tutte le diverse sfide ambientali: senza pretesa di esaustività, ridurre le emissioni in atmosfera per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, adattare gli ecosistemi a tali effetti, limitare l'inquinamento diffuso, frenare il consumo di suolo, promuovere pratiche di economia circolare e di edilizia sostenibile, procedere verso la decarbonizzazione, evitare la deforestazione, promuovere l'agricoltura biologica e arrestare il declino

degli insetti impollinatori, garantire il benessere animale accogliendo il paradigma del *'One health'*, supportare nuovi regimi alimentari maggiormente sostenibili, contrastare l'introduzione e la proliferazione di specie aliene invasive, salvaguardare la fauna selvatica (cfr. i contributi di B. MAGESTE CASTELAR CAMPOS, S. VERNILE, P. PANTALONE, E. PARISI, D. ZANELLI, G. MULAZZANI, C. FELIZIANI, G. A. PRIMERANO, C. LAURI, M. MERSINI, L. GALLI, A. DE NUCCIO, S. MIRATE, M. LEGGIO, M. VERRENGIA, D. CERINI, B. MARCHETTI).

L'intersezione dei diversi piani, spesso produttiva di conflitti e antinomie, rappresenta a sua volta la sfida di fondo che accomuna i numerosi contributi. In questa prospettiva, la biodiversità è assunta come chiave di lettura trasversale, capace di riorientare le diverse politiche settoriali. Dall'analisi della prassi emergono approcci e strumenti di *governance* ibridi e innovativi, basati sulla coprogettazione, su forme di amministrazione condivisa e sul coinvolgimento dei privati anche tramite strumenti di mercato.

La terza parte del volume affronta il tema delle aree protette. Il capitolo introduttivo della sezione, dopo aver descritto le coordinate generali del sistema delle aree protette, dei parchi e delle riserve, si sofferma sul legame tra ripristino dei sistemi e l'allargamento della rete di protezione (cfr. L. BELVISO). Si evidenzia, in particolare, come il ripristino della natura si configuri come presupposto imprescindibile per l'inclusione di nuove aree nel sistema e per il suo progressivo ampliamento. I contributi successivi sono dedicati alle aree terrestri (parchi e riserve naturali), alle aree marine (aree marine protette, *marine litter*), alle zone protette di diritto sovranazionale (incluse nella Rete Natura 2000), alle zone umide, ai territori contigui alle aree protette (compresi i corridoi ecologici), nonché alle specificità delle aree prese in considerazione nella disciplina della caccia e della pesca (cfr. i contributi di M. SIRONI, F. S. DURANTI, F. BENAROIO, V. GROSSO, M. LAVATELLI, W. TROISE MANGONI, M. CARANI, A. GIOVANNELLI, F. MACCARIO). Particolare attenzione è prestata ai profili di *governance*, da una parte, e all'effettività della tutela, dall'altra, evidenziando come la protezione e il ripristino della biodiversità dipendano anche dalle misure di vigilanza e dagli strumenti sanzionatori. Risulta chiaramente, anche in tale sezione, il rapporto conflittuale tra interessi pubblici tutti meritevoli di protezione, e ciò si riscontra sia nel momento genetico di istituzione di

tali aree, giacché dalla stessa discendono di sovente vincoli e limiti alle attività antropiche, sia nella concreta gestione delle stesse, rispetto a cui, nella tecnica del bilanciamento, non è infrequente che la tutela della biodiversità soccomba rispetto ai contrapposti interessi economici di categoria.

Infine, la quarta sezione assume una prospettiva comparata, analizzando le normative eterogenee di diversi Paesi, sia interni all'Unione europea (Francia e Spagna), che esterni ad essa (Stati Uniti e Brasile). In ogni esperienza affiora la difficoltà di bilanciare le esigenze di ripristino con le dimensioni economiche e sociali delle politiche pubbliche (cfr. i contributi di A. LAGET-ANNAMAYER, E. ARANA GARCÍA, K. ROBBINS, K. R. ISAGUIRRE-TORRES, E. BOCKMAN MOREIRA).

Dalla lettura del volume emergono, complessivamente, due interessanti direttrici di fondo. Da una parte, l'obiettivo di tutela della biodiversità si dota del carattere della procedimentalizzazione, poiché risulta misurabile sulla base di piani, monitoraggi e obiettivi quantitativi. In secondo luogo, la nozione giuridica di ripristino è configurata come concetto non meramente descrittivo, ma programmatico e conformativo, capace di configurare un obbligo diffuso di miglioramento degli ecosistemi.

Fabiola Maccario

L'innovazione nel diritto agroalimentare europeo. Regole e tutele

G. TORRE

Collana *Diritto agrario e ambientale*, diretta da A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, N. FERRUCCI, Wolter Kluwer, Milano, 2025, Pagine 384, brossura.

L'opera analizza il regime giuridico che presiede l'innovazione nel settore agricolo, affrontando una tematica complessa e di stringente attualità attraverso le lenti metodologiche proprie del diritto agrario.

Muovendo dall'esame del sistema delle fonti, l'indagine inquadra l'innovazione nell'ambito dell'attività svolta dall'imprenditore agricolo, quale espressione della libera iniziativa economica (art. 41 Cost.), e proiettando la disciplina nell'ambito delle relazioni che si sviluppano lungo la filiera agroalimentare. In questo contesto emerge il potenziale, e talvolta contraddittorio, ruolo dell'innovazione, il quale nelle politiche dell'Unione risulta funzionale a rispondere ad esigenze di efficienza e competitività e, al contempo, a realizzare, in modo non sempre lineare, bisogni ultranei, che originano dalle sfide globali contemporanee.

L'indagine si snoda tra *policy e regulation*, considerando il legame potenziale sussistente tra innovazione e perseguimento degli obiettivi della PAC, tenendo conto dell'introduzione del canone della sostenibilità tra i paradigmi che costituiscono la cornice di riferimento del diritto agrario e alimentare. Risulta così possibile evidenziare le tensioni che scaturiscono dal dialogo tra interessi giuridicamente rilevanti, tra loro eterogenei, con necessità di tutelare l'imprenditore agricolo, realizzare un più efficiente sistema produttivo e governare le dinamiche proprie dell'innovazione regolando l'incertezza scientifica che le è insita, nel quadro di un contesto regolativo, economico e sociale che si presenta come in continua evoluzione.

Le regole di processo e di prodotto, introdotte a partire dagli anni '90 per rispondere al rischio derivante dal progresso tecnico scientifico, sono espressione della necessità di individuare un non semplice bilanciamento tra libertà economica e tutela dell'interesse pubblico, con necessità di assicurare la proporzionalità dell'intervento rispetto agli obiettivi perseguiti.

Queste norme sono lette congiuntamente alla disciplina in materia di proprietà intellettuale, predisposta a tutela dell'inventore o del costituente e volta a promuovere l'innovazione attraverso il riconoscimento di diritti di esclusiva.

È tuttavia evidenziato come il proliferare di tali diritti porti a delineare una situazione sistematica di squilibrio, che aggrava la tradizionale posizione di debolezza dell'agricoltore e limita l'accessibilità e fruibilità dell'innovazione, rischiando di compromettere il raggiungimento degli auspicati benefici per la collettività.

Gli elementi di criticità individuati si amplificano nella dimensione del mercato globale, ove il perseguimento della liberalizzazione dei commerci e la protezione della proprietà intellettuale esasperano i conflitti e le esigenze di tutela.

Difatti, nelle relazioni che si instaurano nel mercato internazionale, l'innovazione, nella sua declinazione tecnologica, prospetta nuove criticità e porta a sviluppare nuove forme di biopirateria, così limitando la condivisione dei benefici e svilendo le prospettive di riconoscimento del ruolo sociale, economico e culturale svolto dall'agricoltura contadina.

La strategia dell'Unione europea, pur ambendo a una *leadership* globale della transizione ecologica, è orientata a sviluppare filoni normativi che favoriscono soluzioni tecnologiche nuove, di nicchia e *disruptive*, e tecniche di regolazione sviluppate per rendere il quadro normativo più flessibile e consentire la sperimentazione di nuove tecnologie e tecniche emergenti.

Tuttavia, l'accentuata attenzione al tema non sembra accompagnata da un altrettanto incisivo intervento volto a garantire l'effettivo raggiungimento di obiettivi di *public policy*, scongiurare situazioni di abusi e assicurare una ripartizione equa del valore lungo la filiera, trascurando di considerare le specialità e le caratteristiche del settore agricolo.

Una lettura più coerente e integrata del quadro normativo consente invece di valorizzare questi aspetti come elementi imprescindibili per la creazione di condizioni favorevoli a un'innovazione diffusa, accessibile, in grado di rispondere alle effettive esigenze del settore produttivo e rafforzare la capacità dell'agricoltura europea di affrontare la transizione ecologica.

Redazione

Notizie sugli autori.

Maurizio Flick, Ricercatore a tempo determinato di tipo A in diritto agrario e alimentare, Università degli Studi di Padova, mauriziovittorio.flick@unipd.it;

Paolo Veronesi, Avvocato del Foro di Verona, consulente in materia di marchi e indicazioni geografiche, collabora con Società Italiana Brevetti S.p.A., paolo.veronesi@sib.it;

Andrea Greco, Ph.D. in Scienze Giuridiche, Scuola di Dottorato dell'Università di Siena, Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Siena, Professore a c. di "Legislazione Vitivinicola", Università di Siena;

Adriana Gioel Tranchina, Dottoressa di ricerca in scienze giuridiche, Università degli Studi di Firenze, adrianagioel.tranchina@unifi.it;

Anna Vedani, Ph.D. Candidate, IUSS Cognitive Neuroscience (ICoN) Center, Scuola Universitaria Superiore IUSS, Pavia, Italy, anna.vedani@iusspavia.it;

Giulia Mattavelli, Professoressa Associata di Neuropsicologia e Neuroscienze Cognitive, Scuola Universitaria Superiore, IUSS Pavia. giulia.mattavelli@iusspavia.it;

Marco Missaglia, Medico Chirurgo specialista in Scienza dell'alimentazione e in Endocrinologia Sperimentale, membro del Comitato tecnico scientifico Intergruppo Parlamentare "Prevenzione della Salute" e dell'Intergruppo parlamentare "Celiachia, allergie alimentari e AFMS, studio.dott.missaglia@gmail.com;

Paolo Marsilio, Avvocato esperto di diritto sportivo, membro della Commissione Diritto Sport ed Eventi Sportivi dell'Ordine degli Avvocati di Milano, marsilio@legislab.it;

Rossana Pennazio, Ricercatrice TT in diritto agrario e alimentare, Università del Piemonte Orientale, rossana.pennazio@uniupo.it;

Hui Han, PRC-qualified lawyer; Director, Ya Zheng Group Ltd, London; independent researcher and consultant in China–EU food and product regulatory compliance, huihan@yazhenggroup.com;

Vito Rubino, Professore associato di diritto dell'Unione europea, Università del Piemonte Orientale, vito.rubino@uniupo.it;

Giovanni Stangoni, esperto di legislazione alimentare, co-amministratore del gruppo FB di discussione della Legislazione Alimentare e Ambientale, jonstan@libero.it.

Finito di stampare nel mese di maggio 2026
presso la *Grafica Elettronica* - Napoli

ALIMENTA

Rivista di Diritto e Scienze dell'Agricoltura, Alimentazione e Ambiente. Trimestrale.

Fondata nel 1993 da Antonio Neri. A cura del CeDiSA, Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell'Agricoltura, alimentazione e ambiente.

Direttore responsabile: Avv. Prof. Vito Rubino.

Condirettore: Avv. Prof. Paolo Borghi. Già Co-diretta dall'Avv. Prof. Fausto Capelli†

Comitato editoriale: Prof. Michele Bertani, *Università di Pavia*; Prof. Sonia Carmignani, *Università di Siena*; Prof. Francesco Emanuele Celentano, *Università di Bari*; Prof. Laura Costantino, *Università di Bari*; Prof. Amarillide Genovese, *Università di Bari*; Prof. Lorenza Mola, *Università di Torino*; Prof. Leonardo Fabio Pastorino, *Università di Verona*; Prof. Filomena Prete, *Università della Campania Vanvitelli*; Prof. Piercarlo Rossi, *Università di Torino*; Prof. Giulia Rossolillo, *Università di Pavia*; Prof. Cecilia Sanna, *Università di Milano*; Prof. Filip Tereszkiwicz, *Uniwersytet Opolski*; Prof. Lorenza Violini, *Università di Milano*; Prof. Damiano Fuschi, *Università di Milano*.

Comitato scientifico (per aree scientifico-disciplinari, in ordine alfabetico, per cognome): **Area 03 (CHIM):** Prof. Maurizio Aceto, *Università del Piemonte Orientale*; Prof. Stefano Alcaro, *Università Magna Grecia Catanzaro*; Prof. Marco Arlorio, *Università del Piemonte Orientale*; **Area 05 (BIO):** Prof. Francesca Boccafoschi, *Università del Piemonte Orientale*; Prof. Maria Cavaletto, *Università del Piemonte Orientale*; Prof. Guido Lingua, *Università del Piemonte Orientale*; **AREA 06 (AGR-VET):** Prof. Luigi Bonizzi, *Università di Milano*; Prof. Andrea Armani, *Università di Pisa*; Prof. Auxilia Grassi, *Università di Torino*; Prof. Alfonso Zecconi, *Università di Milano*; **AREA 12 (JUS):** Prof. Davide Achille, *Università del Piemonte Orientale*; Prof. Amedeo Arena, *Università di Napoli Federico II*; Prof. Oreste Calliano, *Università di Torino*; Prof. Irene Canfora, *Università di Bari*; Prof. Roberto Cavallo Perin, *Università di Torino*; Prof. Massimo Cavino, *Università del Piemonte Orientale*; Prof. José Manuel Cortés Martín, *Universidad Pablo de Olavide, (Sevilla, SP)*; Prof. Alessandra Di Lauro, *Università di Pisa*; Prof. Cristiana Fioravanti, *Università di Ferrara*; Prof. Bianca Gardella Tedeschi, *Università del Piemonte Orientale*; Prof. Maria Pia Genesin, *Università di Torino*; Prof. Monika Haczowska, *Uniwersytet Opolski (Opole, PL)*; Prof. Elena Fregonara, *Università del Piemonte Orientale*; Prof. Maria Antonietta Ligios, *Università del Piemonte Orientale*; Prof. Roberta Lombardi, *Università del Piemonte Orientale*; Prof. Nicola Lucifero, *Università di Firenze*; Prof. Maura Mattalia, *Università di Torino*; Prof. Carola Ricci, *Università di Pavia*; Prof. Ilaria Riva, *Università di Torino*; Prof. Francesco Rossi Dal Pozzo, *Università di Milano*; Prof. Luigi Russo, *Università di Ferrara*; Prof. Roberto Saija, *Università Mediterranea Reggio Calabria*; Prof. Andrea Santini, *Università Cattolica del S. Cuore*; Prof. Eleonora Sirsi, *Università di Pisa*; Prof. Bernd Van Der Meulen, *IFRO - University of Copenhagen (Copenhagen, DK)*; Prof. Fabrizio Vismara, *Università dell'Insubria*; **AREA 13 (SECS-P):** Prof. Carmen Aina, *Università del Piemonte Orientale*; Prof. Eliana Baici, *Università del Piemonte Orientale*; Prof. Vincenzo Capizzi, *Università del Piemonte Orientale*; Prof. Lorenzo Gelmini, *Università del Piemonte Orientale*; Prof. Paola Vola, *Università del Piemonte Orientale*.

Comitato di redazione: Prof. Avv. Vito Rubino, *Università del Piemonte Orientale*; Prof. Rossana Pennazio, *Università del Piemonte Orientale*; Prof. Giorgio Remotti, *IULM*; dott. Giovanni Stangoni; dott. Vanda Lascar; dott. Camilla Gernone, *Università degli Studi di Bari A. Moro*; Avv. Enrica Adobati.

Redazione: presso Università del Piemonte Orientale, Campus E. Perrone, Uff. T-25, Via Ettore Perrone 18, 28100 Novara. All'indirizzo sopra riportato potranno essere inviate le riviste in scambio e i volumi da recensire. cedisa@uniupo.it.

La rivista **ALIMENTA** è stata fondata nel 1993 da Antonio Neri ed è stata pubblicata fino al 2018. Nel 2021 le Università del Piemonte Orientale, Torino, Milano Statale, Ferrara, Firenze e Pisa hanno dato vita al *Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell'Agricoltura, alimentazione e ambiente* (CeDiSA – www.cedisa.info) nell'intento – fra le altre cose – di riprenderne le pubblicazioni, considerato che la rivista è sempre stata considerata da tutti un prezioso strumento di promozione del dialogo interdisciplinare e intersettoriale fra le scienze che si occupano di tutte le produzioni agroalimentari. Nel 2023 l'ANVUR ha riconosciuto la scientificità di ALIMENTA per l'area 12.

Gli articoli e le note a commento contenuti nelle parti I e II sono sottoposti a referaggio cieco da parte di referee facenti parte dell'apposito comitato. I direttori si riservano di autorizzare la pubblicazione senza referaggio di articoli o note di Autori di chiara fama.

Gli articoli, le note a sentenza e gli altri contributi che gli autori intendessero sottoporre a valutazione per la pubblicazione devono essere originali, in formato Word editabile, con carattere Times New Roman 12, e devono seguire i criteri editoriali della rivista. Il file deve essere inviato via mail all'indirizzo: cedisa@uniupo.it, corredato di un abstract in Italiano e uno in Inglese di max 500 parole ciascuno, nonché 10 parole chiave che descrivano il contenuto del contributo.

L'autore si impegna a non inviare il contributo in oggetto ad altre riviste fino ad esito del referaggio. L'invio del contributo implica rinuncia ad ogni compenso per i diritti d'autore, che non saranno riconosciuti.

I criteri di editing e il codice etico della Rivista sono disponibili on line all'indirizzo www.rivistalimenta.com



Il CeDiSA, Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell'Agricoltura, alimentazione e ambiente, nasce dall'aggregazione di accademici, professionisti, imprese ed enti pubblici che operano nel settore agricolo, alimentare e ambientale.

Si propone di costituire un forum di discussione aperto, libero, inclusivo e scientifico per esplorare i temi di maggiore interesse e attualità negli ambiti richiamati.

Nasce dall'iniziativa di 5 atenei italiani, decisi a creare uno strumento di dialogo costante fra le scienze e il diritto dell'agricoltura, alimentazione, ambiente:

- Università del Piemonte Orientale (capofila); - Università di Torino; - Università di Milano Statale; - Università di Ferrara; - Università di Firenze; - Università di Pisa.

Assieme agli accademici il Centro riunisce i professionisti del settore alimentare: avvocati, consulenti d'impresa, biologi, medici, farmacisti, chimici. Del Centro Studi fanno parte anche imprese alimentari ed enti pubblici.

Per visionare i contenuti delle attività del Centro, ricevere la nostra newsletter mensile o aderire al CeDiSA è possibile visitare il nostro sito web all'indirizzo www.cedisa.info.